



A.D. MDLXII

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI**  
**DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI**  
**SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE DEI SISTEMI CULTURALI (XXV CICLO)**

**DAL DIRITTO CONSUETUDINARIO AL DIRITTO  
SCRITTO NEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE  
IL CASO DELLA SARDEGNA**

**TUTORES:**

**PROF. ANGELO CASTELLACCIO**

**PROF.SSA MARINA SECHI NUVOLE**

**TESI DI DOTTORATO:**

**DOTT. ATTILIO PINNA**



## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	I
---------------------	---

### PARTE I

## ORDINAMENTI GIURIDICI DELL'EUROPA OCCIDENTALE NEL BASSO MEDIOEVO

### CAPITOLO I

#### L'ORDINE GIURIDICO MEDIEVALE

1. I molteplici ordinamenti giuridici del Medioevo	1
2. La consuetudine	3
3. La <i>lex</i> come manifestazione di un ordine giuridico preesistente. I contributi della scienza giuridica	4

### CAPITOLO II

#### LA RINASCITA DEL XII SECOLO

1. Introduzione	5
2. La rinascita delle città	5
3. Gli ordinamenti comunali dell'Italia centro-settentrionale: Genova e la Sardegna	11
4. Le città in Spagna	17

### CAPITOLO III

#### COMUNI, SIGNORIE, UNITA' MONARCHICHE NELLE REGIONI ITALIANE

1. Introduzione	19
2. Podestà, popolo, pluralismo organizzativo nei Comuni centro-Settentrionali	20
3. Statuti comunali, corporativi e associativi	30
4. <i>Arbitrium</i> signorile e autorità vicariale	33

## **PARTE II**

### **I REGNI GIUDICALI**

#### **CAPITOLO I**

##### **ORIGINE, SISTEMA DI GOVERNO E ORGANIZZAZIONE INTERNA**

1. L'origine dei regni giudicali	39
2. Il sistema di governo dei regni giudicali	41
3. L'organizzazione interna dei regni giudicali	42

## **PARTE III**

### **LA SARDEGNA ARAGONESE**

#### **CAPITOLO I**

##### **ISTITUZIONI RAPPRESENTATIVE NELLA SARDEGNA ARAGONESE: IL**

##### **PARLAMENTO DI PIETRO IV D'ARAGONA, I PARLAMENTI DI**

##### **ALFONSO IL MAGNANIMO E I PARLAMENTI DEI VICERE' DUSAY E**

##### **REBOLLEDO**

1. Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona (1355): le vicende storico -politiche che lo hanno preceduto	61
2. Il Parlamento del 1355	74

3. Le convocazioni e le adesioni	82
4. Le Costituzioni	83
5. I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452): le vicende storico-politiche che li hanno preceduti	97
6. Convocazione del Parlamento del 1421	100
7. Le richieste presentate al re dai tre bracci uniti, dal braccio ecclesiastico e dal braccio militare	105
8. Le richieste presentate al re dal braccio reale	110
9. La situazione dell'isola all'epoca del Parlamento	116
10. I Parlamenti dei vicerè Dusay e Rebolledo	123
11. Il Parlamento del 1495	129
12. Il Parlamento del 1497	131
13. Il Parlamento del 1500	134
14. Il Parlamento del 1504	136

## **CAPITOLO II**

### **L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NELLA SARDEGNA ARAGONESE NEI CENTRI DI SASSARI, ALGHERO, CAGLIARI**

1. L'amministrazione della giustizia in Sassari.	145
2. L'amministrazione della giustizia in Alghero nella seconda metà del 300	159
3. L'amministrazione della giustizia in Cagliari dal 1340 al 1380	184
<b>APPENDICE DOCUMENTARIA</b>	<b>190</b>
<b>CONCLUSIONI</b>	<b>199</b>
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	<b>201</b>





## INTRODUZIONE

Questo lavoro prende le mosse da alcune domande che mi sono sorte durante il corso studi in giurisprudenza, ma soprattutto durante la compilazione della tesi di laurea in Diritto Costituzionale, riguardante le dinamiche della “sussidiarietà verticale”, cioè i rapporti tra lo Stato e gli enti in cui si articola, alla luce delle leggi che presiedono e regolano tali rapporti. Sulla base di quanto sostenuto da Norberto Bobbio, quanto più lo Stato offre opportunità di decentramento verso “il basso” e di autonomizzazione dei processi decisionali e di governo della cosa pubblica, con le sue leggi e con le sue istituzioni rappresentative, tanto più i cittadini sentiranno proprio lo Stato e tanto più la loro partecipazione sarà attiva. Dentro questo processo il popolo potrà esercitare la sua sovranità sostanziale e dare vita ad una società veramente democratica.

Successivamente si è portata a compimento una ricerca sulla legislazione nazionale, regionale ed europea concernente la tutela delle minoranze linguistiche (finanziata con una borsa di studio dalla Regione Autonoma della Sardegna), finalizzata, soprattutto, a individuare come gli Stati nazionali abbiano affrontato, con la propria legislazione, la tutela delle lingue minoritarie. In tal senso una particolare attenzione è stata dedicata alla legislazione dello Stato italiano e a quella della Regione Sardegna (il lavoro è in fase di sistemazione per la stampa).

Il presente lavoro nasce e si spiega alla luce di una premessa fondamentale: la Sardegna è una Regione a Statuto speciale. La storia della Sardegna autonomistica, la cultura politica delle classi dirigenti e delle popolazioni sarde è fortemente segnata, nelle sue enunciazioni, dall'esigenza della riscrittura dello Statuto autonomistico in senso sovranista. Si pensi, per esempio, ai programmi di tutti i partiti e di tutti i gruppi politici e alla nutrita presenza, nel territorio isolano, di gruppi e associazioni che si professano autonomisti e indipendentisti, ovvero che rivendicano, rispetto allo Stato italiano, maggiori e più avanzate forme di autogoverno e di autodecisione

politica. Si pensi alla rivendicazione, per la Regione, di poteri esclusivi, ad esempio, in materia fiscale; alla rivendicazione del diritto all'uso paritetico della lingua sarda e dell'italiano nelle scuole, nelle Università e negli uffici pubblici.

Per rispondere al bisogno, sentito dai sardi, di una conoscenza del patrimonio culturale e identitario e della storia politica e civile della Sardegna, il Consiglio regionale sardo ha finanziato e patrocinato iniziative di grande interesse scientifico ed editoriale, come la collana degli *Acta Curiarum Regni Sardiniae*, ove sono apparse le pubblicazioni del convegno tenutosi a Cagliari il 28 e il 29 novembre del 1984 su *Istituzioni rappresentative nella Sardegna medioevale e Moderna* (1986-89), riguardanti, in particolare, *I Parlamenti di Alfonso Il Magnanimo (1421-1425)*, a cura di Alberto Boscolo, 1993 e *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona (1355)*, a cura di Giuseppe Meloni, 1993 (all'epoca governava una Giunta Regionale di sinistra e sardista guidata dal Presidente del Partito Sardo d' Azione Mario Melis).

Certamente, tra le domande postesi da un giovane studente di una Facoltà giuridica sarda, ne ritorna, in questa sede, una: le richieste e le domande di autonomia che insistentemente ricorrono nello scenario politico isolano e la presenza di una Regione a Statuto speciale, hanno una loro natura, una loro storia, una loro radice profonda che s'immerge nell'*ethos* di un popolo, di una comunità segnata profondamente da una caratteristica geografica singolare dettata dall'insularità, dai suoi tratti paesaggistici, dalla sua configurazione geomorfologica, che ha segnato il suo tessuto antropologico, l'organizzazione quotidiana dei suoi abitanti e le sue manifestazioni artistiche e culturali? C'è nell'*ethos* delle popolazioni sarde, una situazione tensiva in cui il diritto, la legge, la giustizia, si pongono come elementi strutturali, costitutivi, ontologici - potremmo dire - ed insieme espressivi di una loro specialità, di una loro scaturigine irripetibile, primigenia quasi, come qualche enfasi ottocentesca ha voluto far credere, creando dei veri e propri documenti falsi nel tentativo di dimostrare la nascita in Sardegna, presso la Corte dei Giudici di Arborea, della tradizione linguistica e letteraria romanza? E' condivisibile quanto affermato

dallo storico sassarese Enrico Costa, che ha conferito agli Statuti del Comune di Sassari la patente di istituzioni giuridiche autoctone, frutto esclusivo del *Genius Loci*? Oppure la storia giuridica sarda è già tutta scritta nella tradizione romanistica, come hanno voluto far intendere gli storici ottocenteschi Pasquale Tola, il Manno e, a tratti, nella prima metà del Novecento, un intellettuale come Camillo Bellieni, nel tentativo di ritrovare titoli di nobiltà giuridica a vantaggio dei sardi che, nell'assumere la lezione del diritto romano, ribaltavano a loro favore anni di dominazione?

In questi tre anni, sotto la guida autorevole del Professor Angelo Castellaccio e della Professoressa Marina Secchi Nuvole, nel tentativo di rispondere a questi interrogativi, ho preso in esame la tradizione storiografico-giuridica sarda che affonda le radici nell'opera dell'umanista sassarese Giovanni Francesco Fara, dove l'attenzione rivolta alla nascita dei regni giudicali e alle conseguenze giuridiche in essa contenute rinviano, pur in assenza di documenti e di materiale probativo, ad una tradizione giuridica legata al diritto guelfo, sì che i regni giudicali sarebbero emanazioni del potere papale e ad esso legati, senza alcuna potestà autonoma.

La storiografia ottocentesca, che fa capo al Tola e al Manno, per quanto non si possa definire in senso stretto una storiografia eminentemente giuridica, nel senso che non ha effettuato studi specifici sugli ordinamenti giuridici, ma che però ha avuto il merito di mettere in luce e di compendiare in maniera erudita documenti e codici di notevole importanza, è segnata - considerato anche il sistema politico del tempo, in cui la Sardegna era inserita - da una visione che potremmo definire pan romanistica.

Una visione che certamente non lascia spazio né ad una storia giuridica sarda nascente da tradizioni o consuetudini locali, né tanto meno ad una spiritualità civile che non fosse orientata a ritrovarsi e a riconoscersi con quella degli “Stati di terra ferma di Sua Maestà il Re di Sardegna”. Si tratta di una storiografia “fusionista”, come fusioniste furono le scelte politiche della classe dirigente sarda nel 1847, quando decise di aderire totalmente, *de jure e de facto*, seppure con la speranza di maggiori vantaggi per l'isola, ai diritti che la Monarchia sabauda aveva acquisito nel

Trattato di Londra, a seguito della fine dell'egemonia iberica nell'isola.

Bisognerà attendere gli ultimi anni dell'Ottocento e l'arrivo di Enrico Besta come docente di Storia del diritto nella regia Università di Sassari, perché s'inauguri in Sardegna una tradizione di storia giuridica sarda, non tanto preoccupata di costruire una storiografia aulica, altisonante, di buon effetto letterario sul pubblico dei lettori (fini che si era proposto, nel passato, lo storico algherese Giuseppe Manno, in tal senso ben apprezzato dallo stesso Benedetto Croce) ma di esaminare i documenti, le fonti, e alla luce di questi, i rapporti intercorrenti tra gli istituti giuridici presenti in un determinato territorio e la società, nonché la vita, le consuetudini delle popolazioni, i vantaggi e gli svantaggi che gli abitanti traevano dagli effetti prodotti da un determinato sistema giuridico. Gli studi dedicati dal Besta al Medioevo sardo, ed in particolar modo al periodo giudiciale, restano una pietra miliare negli sviluppi della ricerca storica successiva. Il Besta è uno dei pochi storici italiani citati da Marc Bloch nel suo *La società feudale* (Torino, 1949), nella sezione bibliografica dedicata alle “Principali opere sulla storia delle istituzioni e del diritto”; una bibliografia, considerata la mole e la vastità dell'opera, molto succinta, e perciò necessariamente molto selettiva.

Cagliari d'altra parte si era avvalsa dell'insegnamento universitario di un altro pilastro della storia giuridica: Arrigo Solmi, destinato anch'egli ad introdurre una nuova concezione storiografica e un nuovo metodo della ricerca storica in Sardegna, che ha dato risultati di grande rilievo sia nella messa in luce di nuovi documenti, sia nell'attenzione politica riposta nei confronti della storia giuridica e istituzionale della Sardegna.

Una tradizione storico- filologica, quella cagliaritana, sviluppata in seguito da Alberto Boscolo, da Francesco Cesare Casula, ma continuata a Sassari nella Facoltà di Lettere e Filosofia da Giuseppe Meloni e Angelo Castellaccio.

Il nostro lavoro si è mosso dentro tali orizzonti storiografici e ha dato solo alcune parziali risposte alle domande originarie. Parziali perché solo alla fine del

lavoro ci siamo potuti rendere conto delle assenze che lo limitano. Infatti, avendo esplorato alcuni tratti generali inerenti gli ordinamenti giuridici dell'Europa occidentale nel Basso Medioevo, e avendo dedicato la prima parte del lavoro all'“ordine giuridico medioevale”, non abbiamo avuto l'opportunità di dedicare spazio, per esempio, agli ordinamenti statutari di alcune città sarde e ai brevi che hanno caratterizzato, in maniera peculiare, il diritto sardo nel periodo comunale e signorile genovese-pisano. Abbiamo dedicato ampio spazio al periodo giudicale, ossia il momento in cui in Sardegna il diritto consuetudinario - se pur per breve tempo - diventa diritto scritto e fonda con la *Carta de logu*, fatta redigere da Eleonora figlia di Mariano, la legge di uno Stato, contrariamente al diritto statuario delle città di Sassari, Cagliari, Villa di chiesa (Iglesias) che, nonostante le resistenze opposte dalla società locale e, in certi momenti, dagli stessi ceti dirigenti, verrà spazzato via dalle istituzioni introdotte nell'isola dalla monarchia aragonese, così come dopo la sconfitta dei giudici d'Arborea da parte degli aragonesi, verranno spazzate via le istituzioni che conferivano a quel territorio la caratteristica di uno Stato sovrano, come sostiene condivisibilmente Francesco Cesare Casula.

La seconda parte della tesi è dedicata al diritto pubblico dei regni giudicali.

La terza parte, infine, affronta nell'apertura il primo Parlamento iberico, inaugurato in Cagliari da Pietro IV D'Aragona, per arrivare ad esaminare l'amministrazione della giustizia nel periodo aragonese presso le città di Sassari, Alghero e Cagliari.

**PARTE I**  
**ORDINAMENTI GIURIDICI DELL'EUROPA OCCIDENTALE NEL**  
**BASSO MEDIOEVO**

**CAPITOLO I**  
**L'ORDINE GIURIDICO MEDIEVALE**

**1. I molteplici ordinamenti giuridici del Medioevo.**

L'esperienza giuridica è espressione dell'atteggiarsi di una certa società e civiltà in un determinato periodo storico ed in un determinato ambito spaziale. Essa è, quindi, una moltitudine di linee di indirizzo fondamentali che abbisognano, per concretizzarsi, di delineare schemi efficaci di vita.

L'ordinamento giuridico, o meglio, i molteplici ordinamenti giuridici del Medioevo, rappresentano uno strumento di questa concretizzazione, la cui finalità è proprio quella di disciplinare la vita quotidiana. L'esperienza giuridica contiene in sé principi e valori mentre l'ordinamento giuridico, di contro, contiene schemi e modelli normativi capaci di ordinare la realtà<sup>1</sup>.

Appare suggestiva, oltre che condivisibile, l'immagine fornitaci dal Grossi<sup>2</sup>, quando parla di un diritto senza Stato, proprio perché quest'ultimo non era altro che solo uno dei molteplici ordinamenti manifestatisi nello svolgersi della storia umana. Il diritto è “organizzazione, struttura, posizione della stessa società in cui si svolge e che esso costituisce come unità”<sup>3</sup> e lo Stato, in fondo, è la sua rappresentazione storica più significativa.

La società è considerata dal Romano come spontaneamente giuridica. Ebbene, questa visione si attaglia bene ad un periodo storico come quello medievale. La società medievale è una società senza Stato e proprio grazie a questo vuoto politico, il diritto si impone quale centro nevralgico e punto di riferimento dei rapporti sociali. “Sarà il

---

<sup>1</sup> GROSSI P., *L'ordine giuridico medievale*, Roma, 2006, p. 29, p.30.

<sup>2</sup> IBIDEM, p. 29, p. 30.

<sup>3</sup> ROMANO S., *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1946, p. 27.

pianeta moderno ad immiserire il diritto, a legarlo e a condizionarlo al potere, a farne un *instrumentum regni*”<sup>4</sup> e a dividerlo, conseguentemente, dal sociale.

E’ secondo questa impostazione che è necessario avvicinarsi al diritto medievale: come ad un’importante esperienza giuridica che è espressione di una pluralità di ordinamenti, in cui il diritto – ancora prima di stabilire quali siano gli obblighi o i divieti – diviene ordine del sociale; un ordine che trae la sua origine dal basso e che proviene da una civiltà che si autotutela e si protegge dai conflitti quotidiani. Ne va della stessa sopravvivenza della società, la quale non muore proprio perché essa è, prima di ogni altra cosa, diritto che si articola in molteplici ordinamenti giuridici<sup>5</sup>.

Occorre liberarsi, credo, da alcune riserve caratterizzanti la mentalità dei giuristi. In questa sede si è accolto il principio della molteplicità degli ordinamenti giuridici, che prescindono dalla presenza dello Stato per la produzione del diritto e, andando ancora oltre, è opportuno che non si resti più legati all’idea che lo Stato sia il più giuridico degli ordinamenti, andando finalmente al di là di un fastidioso quanto ideologico “statalismo psicologico”<sup>6</sup>.

Dinnanzi al generale modello teorico che ordini la complessità della realtà medievale, è necessario che lo storico-giurista non si lasci condizionare da modelli piuttosto familiari – come Stato, sovranità, principio di legalità, gerarchia delle fonti – i quali si sviluppano, all’interno dell’evoluzione storica che va dal Medioevo ai giorni nostri, secondo una linea che non trova elementi di continuità.

Dunque: una esperienza giuridica per molteplici ordinamenti giuridici, un pullulare di autonomie ma non di sovranità e di Stati, dove la dimensione giuridica, per dirlo con le parole del Grossi, “è tanto forte e centrale da rappresentare l’autentica costituzione dell’universo medievale, una dimensione ontica precedente e soprastante a quella politica”<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> IBIDEM, p. 31.

<sup>5</sup> IBIDEM, p. 31.

<sup>6</sup> IBIDEM, p. 32.

<sup>7</sup> IBIDEM, p. 35.

## 2. La consuetudine.

La dimensione giuridica della società medievale è soprattutto consuetudinaria. Essa consiste in “un fatto naturale che si svolge nel tempo”<sup>8</sup>. Per meglio dire, si identifica nella ripetizione inconscia, per un certo periodo di tempo, di un determinato comportamento. Essa non riguarda il singolo individuo, bensì la stirpe e il gruppo.

Si può dire che la consuetudine nasca dal basso e dal particolare e, in un momento immediatamente successivo si estende e si generalizza, impregnando di sé la struttura sociale<sup>9</sup>.

Essa, in definitiva, dà voce, da un punto di vista giuridico, ai fatti fondamentali del sangue, della terra e del tempo.

Si vuole dire, in sostanza, che il diritto è strettamente legato ad una stirpe<sup>10</sup>, la consuetudine è un’originaria legge non scritta e le leggi scritte, che sopravvengono in un momento successivo, altro non sono che razionalizzazioni di materiale consuetudinario ad opera di un principe, il quale non è tanto produttore di diritto, quanto interprete dello stesso, che è a lui precedente e sopraordinato<sup>11</sup>.

Il termine *lex* non corrisponde all’attuale significato di legge. Esso assume il significato di razionalizzazione scritta di un articolato patrimonio consuetudinario<sup>12</sup>.

Lo denota il fatto che il monarca accolga l’elemento consuetudinario nel testo “legislativo” senza pretendere di vagliarlo, il fatto che egli non possa incidere sul contenuto delle consuetudini anche quando non lo condivida, nonché il fatto che il giureconsulto riconosca, dinnanzi alla norma consuetudinaria configgente, la desuetudine della norma regia<sup>13</sup>.

In quest’ottica, si deve sottolineare il fatto che i monarchi inseriscano nelle *leges* i

---

<sup>8</sup> BOBBIO N., *La consuetudine come fatto normativo*, Padova, 1942, p. 31.

<sup>9</sup> Si vedano i saggi di DILCHER G., LUCK H., SCHULZE R., WADLE E., WEITZEL J., WOLTER U. (a cura di), *Gewohnheitsrecht und Rechtsgewohnheiten im Mittelalter*, Berlin, 1992.

<sup>10</sup> BOGNETTI G., *La costituzione e l’ordinamento dei primi stati barbarici nell’Europa occidentale dopo le invasioni della Romania*, Roma, 1962, p. 457.

<sup>11</sup> GROSSI P., *L’ordine giuridico medievale...*, p. 89.

<sup>12</sup> KROESCHELL K., *Rechtsfindung. Die mittelalterlichen Grundlagen einer modernen Vorstellung*, in *Festschrift für Hermann Heimpel*, Göttingen, 1972, p. 511 ss.

<sup>13</sup> “*Lex est constitutio populi*” insegnava sant’Isidoro: ISIDORI HISPALENSIS, *Etymologiarum sive originum libri XX*, ed. LINDSAY W.M., Oxonii, 1911, Lib. X, I.

richiami sulla convocazione dei notabili e sull'espressione del loro consenso, il quale è espressione non certo di sensibilità democratica, bensì della consapevolezza che la produzione del diritto riguarda l'*ethnos* e che non può prescindere dal suo consistente patrimonio consuetudinario<sup>14</sup>.

### **3. La *lex* come manifestazione di un ordine giuridico preesistente. I contributi della scienza giuridica.**

Con riferimento al significato di *lex* in precedenza accennato, si riscontra una certa consapevolezza della dottrina giuridica. *Lex*, in sostanza, “*est ratio insita nature que iubet que faccenda sunt prohibetque contraria*”<sup>15</sup>.

E' dalla natura che trae origine la *lex*. E' da questa che la *lex* viene ricavata e trasformata in precetto formale e, certamente, non è il prodotto della volontà del soggetto che detiene il potere politico<sup>16</sup>.

La scienza giuridica è consapevole che la *lex* non è creazione, bensì manifestazione di un complesso di fatti e principi che il giureconsulto Alberico definisce *aequitas*<sup>17</sup>.

E la funzione del principe diviene quella di tradurre l'equità in forme giuridiche: ossia, una volta colti i contenuti dell'equità, li trasforma in precetti e, infine, obbliga i sudditi alla loro osservanza<sup>18</sup>.

E' così che il principe assume la funzione di “bocca del diritto”; e il diritto diviene un qualcosa che si colloca al di là del potere politico; una realtà che lo precede e che la *lex* ha il compito di manifestare. In quest'ottica, allora, il diritto diviene un limite insormontabile per il potere e per coloro che ne sono i titolari<sup>19</sup>.

---

<sup>14</sup> GROSSI P., *L'ordine giuridico medievale...*, p. 93.

<sup>15</sup> (“La *lex* altro non è che una espressione della ragione, insita nella natura delle cose; la quale *lex* impone e vieta comportamenti”). Si veda CORTESE E., *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, I, Milano, 1962, p. 295.

<sup>16</sup> GROSSI P., *L'ordine giuridico medievale...*, p. 142.

<sup>17</sup> GROSSI P., *L'ordine giuridico medievale...*, p. 143.

<sup>18</sup> IBIDEM, p. 143.

<sup>19</sup> IBIDEM, p. 143.

## CAPITOLO II

### LA RINASCITA DEL XII SECOLO

#### 1. Introduzione.

A partire dalla seconda metà del secolo XI l'Europa occidentale fu attraversata da una certa ripresa della vita economica. Tale ripresa, che si accentuò nel secolo seguente, determinò una metamorfosi sia dell'organizzazione sociale che degli ordinamenti giuridici. La sua caratterizzazione consisteva nel deciso "miglioramento delle condizioni ecologiche"<sup>20</sup>, per la consistente espansione della vita rurale, per il crescente sviluppo del commercio a lunga distanza<sup>21</sup>.

La storiografia attribuisce lo sviluppo economico dell'Europa occidentale ad una molteplicità di fattori quali, per esempio, l'incremento demografico, la diffusione del commercio locale, nonché lo sviluppo e l'ammodernamento della tecnica nella coltivazione agricola<sup>22</sup>.

Accanto allo sviluppo della vita economica, sopravvenne anche un certo arricchimento della cultura e delle correnti spirituali, così che la rinascita dei secoli XI e XII si denota quale fenomeno articolato e caratterizzato da molteplici sfaccettature. In questa sede ne esamineremo gli aspetti più strettamente collegati al tema oggetto del nostro lavoro.

#### 2. La rinascita delle città.

Conseguenza diretta dello sviluppo demografico ed economico iniziato alla fine del secolo XI fu il rifiorire della vita cittadina. Il fenomeno interessò tutta l'Europa occidentale ed è stato oggetto di numerose analisi.

Alcune tesi hanno individuato le cause della rinascita urbana nella continuità tra la tradizione cittadina romana e quella medievale; altri ne hanno individuato le cause nei vantaggi negli scambi mercantili riconosciuti dai signori fondiari e territoriali ai

---

<sup>20</sup> DUBY G., *Le origini dell'economia europea. Guerrieri e contadini nel Medioevo*, Bari, 1983, p. 229.

<sup>21</sup> IBIDEM, p. 229.

<sup>22</sup> DUBY G., *Le origini dell'economia europea. Guerrieri e contadini nel Medioevo...*, pp. 229-236.

centri ricompresi nei loro patrimoni<sup>23</sup>.

Tali tesi sono state superate dal Pirenne, il quale, dopo aver individuato nella città medievale il carattere di fulcro dell'attività artigianale e mercantile, ha affermato che il suo sviluppo era la conseguenza della fioritura in Occidente degli scambi commerciali derivanti dalla riapertura delle linee del commercio internazionale<sup>24</sup>.

Tale tesi, tuttavia, seppure abbia condizionato per molto tempo l'analisi storiografica<sup>25</sup>, oggi non è più condivisa come nella metà del secolo scorso<sup>26</sup>.

In primo luogo occorre rilevare che la rinascita cittadina non fu un fenomeno dai caratteri unitari. Esso è diversificato in corrispondenza di tre aree dell'Europa Occidentale.

La prima area va individuata nelle regioni settentrionali della Germania e dell'Inghilterra. Qui si osserva la mancanza di una tradizione urbana di origine romana, la presenza di una popolazione piuttosto limitata e, infine, la presenza di insediamenti rurali che subirono, in maniera preponderante, l'influenza dei signori<sup>27</sup>.

La seconda area corrisponde alle regioni nord-occidentali europee. Qui si riscontra una presenza parziale della tradizione urbana romana nonché la presenza di alcune sedi episcopali. In quest'area gli stanziamenti mercantili, che si trovavano ai bordi dei castelli signorili o di mura urbane restaurate dai signori, ricevettero da tali fortificazioni difesa e riparo.

All'interno di queste zone gli insediamenti si articolavano in due nuclei abitativi: da una parte il *Castrum*, il castello o la città fortificata che subì l'influenza del potere del signore e in cui si rifugiò la popolazione della zona;

---

<sup>23</sup> CARVALE M., *Ordinamenti giuridici dell'Europa Medievale*, Bologna, 2008, p. 250.

<sup>24</sup> PIRENNE H., *Medieval cities: their origins and the revival of trade*, Princeton, 1925.

<sup>25</sup> VERHULST A., *Les origines urbaines dans le Nord-ouest de l'Europe: essai de synthèse*, in *Francia*, XIV, 1986, pp. 58-61.

<sup>26</sup> LESTOCQUOY J., *Aux origines de la bourgeoisie. Les villes de Flandre et d'Italie sous le gouvernement des patriciens (XIe – Xve siècles)*, Paris, 1952; HIBBERT A.B., *The origins of the medieval town patriciate*, in *Past and Present*, III, 1953, pp. 15-27.

<sup>27</sup> ENNEN E., *Storia della città medievale*, Bari, 1978, pp. 41-50; BAREL Y., *La ville médiévale. Système social, système urbain*, Grenoble, 1977, p. 55 ss.

dall'altra il *suburbium*, che, collocato al margine della fortezza, fu la sede delle attività dei mercanti della regione<sup>28</sup>.

La terza area, infine, corrisponde all'Italia centro-settentrionale ed alla Francia Meridionale, in cui fu fortissima l'influenza della tradizione urbana di origine romana.

Qui la vita cittadina, a differenza di altre regioni, non conobbe mai declino e la forte intensità della sua attività fu determinata, soprattutto, dall'operato dei vescovi, che vi avevano la sede diocesana, e dall'operato dei signori territoriali<sup>29</sup>.

Ora, per quanto riguarda le prime due zone, considerata la presenza di un assetto istituzionale caratterizzato da discontinuità con l'organizzazione carolingia e, di conseguenza, dalla frammentazione della sovranità<sup>30</sup>, l'imponente crescita economica indusse i mercanti, non solo a rivendicare l'autonomia della città dal Signore, ma anche a fondere le due componenti in cui era articolato l'insediamento altomedievale.

Uniti in *conjuraciones* (associazioni giurate), dopo aver assimilato gli altri ceti che abitavano la città o il castello, i mercanti e gli artigiani si sarebbero posti alla testa della sollevazione contro il signore<sup>31</sup>.

In sostanza, alla luce di questa tesi, emerge come la ripresa cittadina dell'Europa centro-settentrionale fosse indissolubilmente legata allo sviluppo del commercio e a capo di essa vi fosse una classe dirigente costituita dai ceti artigianali e mercantili<sup>32</sup>.

Per quanto riguarda la rinascita cittadina nell'Italia centro-settentrionale e nella Francia meridionale, per lungo tempo gli storici hanno individuato una certa continuità tra il centro urbano romano e quello medievale<sup>33</sup>. Tale tesi è stata oggi abbandonata. Infatti gli studiosi, ormai, individuano la differenza fondamentale tra la città romana e

---

<sup>28</sup> PIRENNE H., *Le città del Medioevo*, Bari, 1972, p. 49 ss.

<sup>29</sup> BAREL Y., *La ville médiévale. Système social, système urbain...*, p. 55.

<sup>30</sup> ANDERSON P., *Dall'antichità al feudalesimo*, ed. it. a cura di BRAMBILLA E., Milano, 1974, p. 127, p. 165 ss.

<sup>31</sup> PLANITZ H., *Die deutsche Stadt in Mittelalter. Von der Römerzeit bis zu den Zunftkämpfen*, Graz-Koln, 1954, pp. 98-118.

<sup>32</sup> SESTAN E., *La città comunale italiana dei secoli XI-XIII nelle sue note caratteristiche rispetto al movimento comunale europeo*, in *Rapports du XI Congrès international des sciences historiques*, III, Goteborg-Stockholm-Uppsala, 1960, pp. 75-95.

<sup>33</sup> DILCHER G., *Die Entstehung der lombardischen Stadtkommune. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung*, Aalen, 1967, pp. 5-7.

quella medievale nel fatto che la prima era centro di amministrazione e di consumo, mentre la seconda si caratterizzava quale centro di produzione artigianale e mercantile<sup>34</sup>.

Inoltre gli storici rilevano che i fattori determinanti della ripresa cittadina vadano individuati in fattori sociali ed economici sviluppatasi nel corso dell'Alto Medioevo. In ogni caso, è condiviso l'assunto secondo il quale la rinascita cittadina dell'area in questione fu determinata soprattutto da un forte incremento della produzione fondiaria. I signori fondiari, i quali iniziarono a trarre vantaggi economici dagli scambi mercantili, unendosi ai mercanti ed agli artigiani presenti nella loro regioni, diedero luce ad un nuovo assetto organizzativo del Comune cittadino, il quale, in pochissimo tempo, si sarebbe affrancato da ogni vincolo di subordinazione al signore della zona<sup>35</sup>.

Inoltre, elemento da non sottovalutare, al fine dell'individuazione delle cause della rinascita della città medievale, è anche la nuova configurazione istituzionale, la quale, proprio in ragione della crisi dell'ordinamento carolingio, si sostanziò in nuovi apparati organizzativi unitari.

Infine, nelle regioni lombarde e settentrionali, la rinascita cittadina pose le città in una posizione di forte contrasto nei confronti della signoria vescovile avvicendatasi a quella dell'originario sistema carolingio. In Toscana si verificò una situazione analoga: l'affermazione della città ed il movimento comunale non cedettero alle pretese signorili dei maggiori episcopati e, anzi, rivendicando ed assumendo un ruolo di istituzione autonoma ed autosufficiente, ne decretarono la fine. Nel primo caso gli artefici della nuova situazione andatasi a creare furono i vassalli del vescovo, nel secondo i feudatari del marchese<sup>36</sup>.

La città medievale contiene in sé alcuni elementi caratterizzanti. Essi sono: la pace, la libertà, il diritto particolare, l'organizzazione<sup>37</sup>. Prendendo le mosse dalla pace, è bene sottolineare che l'elemento da cui proviene la rinascita municipale si sostanzia nella volontà - e quindi nell'accordo - di un gruppo di persone le quali posero quale

---

<sup>34</sup> JONES Ph, *Economia e società nell'Italia medievale: la leggenda della borghesia*, in *Storia d'Italia Einaudi, Annali*, I, *Dal feudalesimo al capitalismo*, Torino, 1978, p. 190 ss.

<sup>35</sup> SESTAN E., *La città comunale italiana dei secoli XI-XIII nelle sue note caratteristiche rispetto al movimento comunale europeo...*, pp. 75-79.

<sup>36</sup> CARAVALE M, *Ordinamenti giuridici dell'Europa Medievale...*, p. 254.

<sup>37</sup> IBIDEM, p. 254.

elemento fondante della loro convivenza all'interno del territorio, i cui confini coincidevano con la cerchia delle mura urbane, quello del rispetto e della volontà di non violare i diritti di cui ciascuno di essi era titolare. Per quanto riguarda la libertà, si deve considerare come tutti coloro che facevano parte della comunità avessero lo *status* di liberi, ossia di soggetti di diritti affrancati da qualsiasi forma di subordinazione personale rispetto ad altri. Dallo *status* di libero derivava sia la piena capacità giuridica (ossia la titolarità di diritti), sia la possibilità di disporre del proprio patrimonio (e quindi la sua alienabilità, la possibilità di godere dei suoi frutti e la sua trasmissibilità agli eredi). Tale *status* giuridico era del tutto assimilabile a quello del signore fondiario, il quale non riconosceva alcun signore superiore e si differenziava dalla condizione dei liberi delle aziende curtensi poiché quest'ultimi non solo avevano l'obbligo di corrispondere una quota del prodotto al signore, ma, anche, non potevano disporre della terra. Per quanto riguarda, poi, il terzo elemento, ossia il diritto particolare, si consideri che i rapporti giuridici tra i soggetti di una medesima comunità, collocata nello stesso ambito territoriale, erano strettamente legati alle condizioni economiche in cui il gruppo sociale si trovava a vivere; ossia erano disciplinati da consuetudini che traevano origine dalle concrete esigenze di vita e che differenziavano, conseguentemente, la realtà cittadina da quella rurale, regolata dagli usi che disciplinavano la vita della signoria fondiaria e territoriale. L'ultimo elemento, infine, come detto, è costituito dall'organizzazione. Ogni città medievale si preoccupò dell'amministrazione della propria esistenza, della tutela dei diritti dei suoi componenti, nonché della difesa del proprio territorio<sup>38</sup>.

I primi due elementi furono i più significativi. In tutte le regioni europee, infatti, le città ed gli animatori della rinascita cittadina posero l'accento sull'esigenza di conseguire, oltre che la piena libertà personale, anche la totale disponibilità e la pienezza di poteri sui loro patrimoni fondiari.

La rinascita cittadina si caratterizzò per il totale ripudio delle regole

---

<sup>38</sup> IBIDEM, p. 254, p.255.

dell'ordinamento signorile, che comportava oneri reali (cioè sui beni) e personali. La volontà di alcuni signori di essere pienamente liberi nel significato appena spiegato, comportò, a causa della difficoltà per quest'ultimi di raggiungere da soli tale obiettivo, la loro unione in comunità, al fine di provvedere, insieme, alla difesa dai nemici esterni e alla tutela dei diritti individuali.

La città, in sostanza, si identifica come comunione di interessi finalizzata alla difesa e alla tutela di tutti i suoi componenti contro l'esterno<sup>39</sup>.

Questa aspirazione alla libertà derivava anche dalla volontà dei signori fondiari più potenti ed dei signori territoriali di estendere la propria autorità, attraverso la trasformazione in propri concessionari, sui minori signori fondiari; volontà espansionistica sollecitata, soprattutto, dalla nuova ripresa economica che attraversò l'Europa in quel periodo. La reazione fu la costituzione della comunità cittadina. Attraverso di essa i titolari di patrimoni minori si unirono in un territorio che, distinto dal mondo rurale, tutelasse i diritti personali e reali di ciascuno e li difendesse contro chiunque volesse violarli.

Il successo di questo movimento conferma che l'ordinamento istituzionale post carolingio non conteneva in sé rigidi apparati amministrativi, ma era caratterizzato da una certa elasticità: si adattava via via, attraverso la norma consuetudinaria, alle concrete esigenze che si affermavano nella società e che erano strettamente legate all'evolversi della realtà economica. Il Caravale, giustamente, osserva che “il movimento cittadino non fu necessariamente un movimento rivoluzionario che infranse un ordine saldamente o precisamente costituito: al contrario, fu uno dei modi in cui si espresse l'evoluzione della società europea in quel periodo, al pari del contemporaneo movimento che faceva evolvere molte signorie territoriali in vaste ed articolate signorie fondiarie”<sup>40</sup>.

Per quanto concerne il discorso sull'organizzazione cittadina, ci si trova davanti ad un ordinamento distinto da quello del signore che aveva il compito di proteggere i diritti

---

<sup>39</sup> IBIDEM, p. 255.

<sup>40</sup> IBIDEM, p. 256.

individuali di coloro che aderivano all’“alleanza”, di difendere la nuova comunità e di dare attuazione alle decisioni da quest’ultima adottate. In sostanza, prendeva vita una nuova realtà istituzionale che si estendeva in un ben determinato ambito territoriale e che si differenziava da quella signorile soprattutto in virtù del fatto che la sua direzione non era appannaggio di un’unica persona, bensì spettava a tutta la comunità dei signori che avevano dato forma alla nuova realtà. Il potere, però, aveva identici contenuti a quelli di cui il signore era titolare all’interno del suo dominio: la comunità provvedeva all’amministrazione della giustizia, alla difesa, ed alle scelte più opportune per la tutela dei propri interessi. Alcune comunità cittadine riuscirono ad assolvere autonomamente i compiti suddetti, altre ebbero bisogno dell’ausilio di un signore fondiario il quale aggiungeva la propria autorità a quella cittadina al fine di una migliore tutela dei diritti degli abitanti del municipio. Nel secondo caso si venne a creare in alcune città un vero e proprio governo diarchico che si articolava in due distinti ambiti di competenza: una facente capo alla comunità urbana e governata dai suoi rappresentanti, l’altra ricollegabile al signore e gestita da un suo delegato. Il primo caso caratterizzò i Comuni dell’Italia centro-settentrionale, il secondo si diffuse nelle regioni centrali e settentrionali d’Europa. Tuttavia anche nei municipi dell’Europa centro-settentrionale il potere del signore non incise in alcun modo sulla libertà personale e patrimoniale dei cittadini. L’aspetto caratterizzante dell’istituzione unitaria urbana, anche nell’Europa centro-settentrionale, rimase comunque lo *status* di libertà dei cittadini. Non è un caso che l’espressione “l’aria di città rende liberi” sia stata coniata proprio in Germania, in una regione, cioè, nella quale non erano frequenti i casi di organizzazioni municipali autosufficienti. L’influenza della giurisdizione signorile ebbe, comunque, soprattutto nei Comuni italiani, la conseguenza di saldare i rapporti tra l’istituzione cittadina e quella del signore, incidendo sulla libertà di governo di cui godevano tali ordinamenti, seppure autosufficienti<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> IBIDEM, p. 257.

### **3. Gli ordinamenti comunali dell'Italia centro-settentrionale: Genova e la Sardegna.**

Una prima legislazione, seppur embrionale, riguardante la città di Genova, consiste in tre brevi, rispettivamente del 1143, 1157 e 1161. Essi sono l'espressione di una dura lotta politica che portò un'associazione privata, la Compagna, a farsi Comune, dopo aver avuto la meglio sulle altre forze presenti all'interno della città.

Emerge, oltre che un'attenta e meticolosa disciplina dei reati (sono infatti le norme penali a prevalere numericamente), anche un certo interesse per i rapporti commerciali, i quali vengono presi in considerazione al fine di stabilire divieti e reprimere abusi; aspetto, questo, che caratterizzerà in maniera preponderante la futura evoluzione della legislazione genovese.

Sarà Jacopo Boldovini, prestigioso maestro bolognese, ad effettuare una compilazione più completa, precisamente nel 1229, conseguenza della transizione dal regime consolare a quello podestarile, istituzionalizzato definitivamente nel 1217.

Ai primi tre libri, i quali disciplinano l'organizzazione dello Stato, il diritto civile e quello criminale, ne succede un quarto teso alla normazione dei principali contratti mercantili. La compilazione del Baldovini si manifesta quale adeguamento legislativo del Comune genovese ad una fase di grande espansione politica e commerciale che va in una direzione contraria rispetto alla vita interna della città, connotata da grandi conflitti sociali e trasformazioni istituzionali<sup>42</sup>.

Risale al periodo compreso tra la fine del secolo XIII e l'inizio del secolo XIV il *Magnum Volumen Capitulorum communis Ianue* il quale dà conto di una maggiore complessità raggiunta dalla legislazione genovese in quel periodo. Il volume contiene la legislazione politico-amministrativa nonché la legislazione civile e quella criminale le quali sono ormai separate. Sotto il profilo tecnico tale separazione non si realizzò perfettamente e gli statuti civili e criminali, che videro la luce negli stessi anni, conservano ancora un primo libro ibrido, piuttosto breve, contenente capitoli

---

<sup>42</sup> PIERGIOVANNI V., *Il diritto genovese e la Sardegna*, in <<Quaderni sardi di storia>>, Cagliari, 1984, p. 59, p. 60.

disciplinanti il giuramento del Podestà ed i rapporti con la Chiesa locale.

Le commistioni con le norme pubbliche verranno meno definitivamente con gli statuti del 1375. La compilazione più antica, del 1304, denominata “Statuti della colonia genovese di Pera”, presenta degli elementi piuttosto interessanti: oltre che contenere un primo abbozzo di legislazione coloniale, contiene anche una catalogazione autonoma del diritto mercantile.

Dall’inizio del IX si rileva la presenza di un organo di nuova istituzione, l’Ufficio di Gazaria - la cui normativa verrà raccolta in un volume del 1344 denominato *Liber Gazarie* - la cui funzione fu quella di regolamentare tutti gli aspetti della navigazione: rotte, merci e navi<sup>43</sup>.

Il tratto principale della legislazione genovese va individuato nella sua elasticità, nella capacità cioè di adattarsi alle strutture economiche e alle esigenze di un grande punto di riferimento del commercio internazionale, nonché alle aspirazioni di una grande potenza marittima che si inseriva in un contesto internazionale; e l’impossibilità, per i governanti genovesi, di esportare modelli organizzativi e legislativi strettamente legati ad una realtà articolata e complessa, nonché capace di adattarsi e di essere funzionale all’ambiente economico, li ha spinti ad adottare volta per volta, nei rapporti con le altre comunità collegate, le soluzioni organizzative più adatte ai diversi ambienti in cui si trovavano ad operare<sup>44</sup>.

Per quanto riguarda i rapporti con le colonie, Genova provvide, essa stessa, alla redazione ed alla imposizione degli statuti, o direttamente, o attraverso la previsione di una delega a legiferare concessa ai magistrati genovesi *in loco*. La situazione giuridica delle colonie si caratterizzò, poi, soprattutto per il fatto che queste furono assoggettate alla legislazione della madre-patria. Gli statuti di Pera, per esempio, sanzionarono quale abuso l’atteggiamento di Podestà, Consoli e Rettori, sparsi in diverse parti del mondo, che nell’amministrare la giustizia non osservarono i Capitoli del Comune o, in caso di vuoto legislativo, il diritto romano: ciò che venne sancito senza alcuna eccezione fu

---

<sup>43</sup> IBIDEM, p. 60.

<sup>44</sup> IBIDEM, p. 60.

l'obbligo di applicare la tradizionale gerarchia delle fonti normative.

La legislazione genovese risulta piuttosto severa e articolata nel prevedere un ben congegnato apparato sanzionatorio per la repressione degli abusi e della corruzione dei magistrati, che forti di ampi poteri amministrativi, finanziari e giurisdizionali, approfittarono spesso della propria carica a fini di arricchimento personale<sup>45</sup>.

Diversa fu la situazione per le comunità non coloniali assoggettate alla supremazia politico-militare della Repubblica genovese. L'influenza nella realtà giuridica locale non fu uniforme<sup>46</sup>.

In primo luogo, nelle terre infeudate la Repubblica concesse ai signori il potere di legiferare oltre che di ratificare, mediante la loro approvazione, statuti già vigenti: ci troviamo di fronte, in sostanza, ad una sorta di protettorato fondato su accordi stipulati con i feudatari tesi all'ottenimento di privilegi fiscali e commerciali. E' il caso, ad esempio del feudo dei Doria di Oneglia, in Liguria, dai cui statuti, pervenutici in una compilazione del 1428, formulata sulla base di un testo più risalente, emerge che la giustizia, la finanza e l'amministrazione furono governate dal signore, mentre Genova intervenne solo in casi straordinari, come per esempio nel 1388, per porre fine, con lodo arbitrale, ad un contenzioso tra la comunità ed il feudatario<sup>47</sup>.

Non sono riscontrabili differenze nei contenuti di sovranità e potere quando il feudatario sia un feudatario ecclesiastico, come l'abate di Santo Stefano signore di Villaregia, nella Liguria occidentale. Egli, in virtù di un accordo con Genova, nominava direttamente il Podestà a cui consegnava il governo della comunità<sup>48</sup>.

A Castelsardo, o Castelgenovese (è così che allora si chiamava), i Doria si definirono *cives Janue* e mantennero i rapporti con la madrepatria concedendo ai propri cittadini agevolazioni e vantaggi commerciali. Un tale comportamento fu certamente dettato da considerazioni di convenienza politica e di protezione militare, ma, tuttavia, il modello statutario ligure non sembra aver lasciato traccia nella legislazione della città sarda. E'

---

<sup>45</sup> IBIDEM, p. 61.

<sup>46</sup> HEERS J., *Genes au XV siècle. Activité économique et problèmes sociaux*, Paris, 1961, pp. 592-596.

<sup>47</sup> MOLLE G., *Oneglia nella sua storia*, I, Milano, 1972, pp. 117-120.

<sup>48</sup> CALVINI N., SARCHI A., *Il Principato di Villaregia*, Sanremo, 1977, pp. 62-68.

vero, i Doria introdussero la figura del Podestà, ma lo statuto, seppure era facoltà del signore interpretarlo e derogarlo, era da lui concesso solo sotto il profilo formale, proprio perché gli veniva imposto, al contrario, dal popolo. L'architettura istituzionale appare tipicamente autoctona, con le corone e gli altri organi minori, e l'interesse prevalente verso i rapporti agricoli ci dà prova del fatto che quel tipo di società ebbe ben poco a che fare con l'esperienza giuridica genovese che fu sensibile, per gran parte, ad istanze mercantili e marittime. Besta ha osservato, inoltre, molto correttamente, che il motivo della dinamicità e della vitalità degli statuti di Castelsardo risiedeva soprattutto nel largo recepimento delle consuetudini locali<sup>49</sup>.

In Sardegna, la situazione giuridica di Sassari si pose in una posizione intermedia tra quella di città, come Savona<sup>50</sup> e Noli<sup>51</sup> che, refrattarie nei confronti del dominio Genovese, riuscirono a mantenere quasi immutate le proprie legislazioni statutarie (ad esempio riformarono autonomamente le proprie normative e furono titolari della facoltà di scegliere, anche se tra cittadini genovesi, il Podestà che avrebbe dovuto amministrarle), e quella di città che subirono in maniera più marcata l'influenza da parte di Genova, seppur conservando la facoltà di applicare gli statuti locali. Tra le più importanti comunità di questo tipo è bene ricordare, ad esempio, Porto Maurizio e Taggia<sup>52</sup>.

Nel 1294 Genova impose alla città sarda lo schema pattizio previsto per le città rivierasche, variabile a seconda della controparte.

Le caratteristiche predominanti furono l'equiparazione allo *status* giuridico dei cittadini genovesi per immunità, benefici, libertà, vantaggi nei rapporti col potere giurisdizionale, assoggettamento alle norme consuetudinarie. La contropartita fu, però, la rinuncia ad una politica estera autonoma, servizi militari, nonché l'accettazione di un Podestà nominato ed inviato direttamente da Genova, il cui incarico aveva durata

---

<sup>49</sup> BESTA E., *La Sardegna medioevale...*, p. 159.

<sup>50</sup> SCORAZZI I., NOBERASCO F., *Storia di Savona*, I, Savona, 1926, pp. 342-351.

<sup>51</sup> DESCALZI L., *Storia di Noli dalle origini ai nostri giorni*, Savona, 1902, pp. 160-170.

<sup>52</sup> DONAUDI G., *Storia di Porto Maurizio dai tempi anteriori al comune fino all'anno 1300*, Porto Maurizio, 1889, pp. 92-116; CALVINI N. (a cura di), *Statuti comunali del 1381*, Taggia, 1981, pp. 18-20.

annuale e che era titolare di un ampio potere amministrativo e giurisdizionale, seppure con l'obbligo di osservare gli statuti locali<sup>53</sup>.

Circa le convenzioni con Sassari, rilevano l'obbligo di far transitare le merci esportate per il porto di Genova; la possibilità, sempre per i Genovesi, di commerciare in assenza di particolari restrizioni giuridiche o oneri fiscali; l'esclusione dei Pisani dai traffici commerciali e dalla vita civile di Sassari<sup>54</sup>.

La riforma statutaria successiva alle convenzioni ratificò alcuni degli impegni appena ricordati e riguardò soprattutto la disciplina dell'organizzazione comunale nonché la repressione penale.

Circa l'organizzazione, gli statuti prevedono un'articolata regolamentazione della competenza del Podestà, del Consiglio Maggiore e dei Sindaci.

E' previsto, in primo luogo, il giuramento del Podestà, attraverso il quale quest'ultimo si impegnava a rispettare le convenzioni con Genova e l'ordinamento giuridico locale<sup>55</sup>. E' preponderante, inoltre, l'attenzione per la repressione degli abusi e della corruzione dei funzionari: si tende, cioè, ad impedire che i Podestà incrementassero i propri emolumenti oltre la misura prevista dalle convenzioni. L'elemento sanzionatorio è di tipo pecuniario, ma la sua riscossione, però, spettava a Genova<sup>56</sup>. E' di rilievo una norma particolare che vieta a questi funzionari un esercizio diretto della mercatura<sup>57</sup>; infine un capitolo prevede la necessità del consenso del Consiglio maggiore per l'alienazione dei beni del Comune<sup>58</sup>.

E' di una certa novità, poi, il potere riconosciuto ai Sindaci di vigilare sull'osservanza reciproca delle convenzioni sia da parte del Podestà inviato da Genova

---

<sup>53</sup> PIERGIOVANNI V., *Il diritto genovese e la Sardegna...*, p. 64.

<sup>54</sup> ORIGONE S., *Dal trattato fra Genova e Sassari (1294) al trattato fra Bonifacio e Alghero*, in *La Sardegna nel mondo mediterraneo*, 2, *Gli aspetti storici*, a cura di BRIGAGLIA M., in <<Atti del primo Convegno Internazionale di studi geografico-storici, Sassari 7-9 aprile 1978>>, Sassari, 1981, pp. 261-275.

<sup>55</sup> FINZI V. (a cura di), *Gli statuti della repubblica di Sassari*, in <<Archivio storico sardo>>, V, 1909, p. 297, p. 298.

<sup>56</sup> IBIDEM, VII, 1911, pp. 249-251.

<sup>57</sup> IBIDEM, p. 261.

<sup>58</sup> IBIDEM, V, 1909, p. 308, p. 309.

sia da parte del Comune di Sassari<sup>59</sup>.

La legislazione statutaria vieta, poi, alcuni comportamenti o situazioni che potevano incidere, danneggiandoli, sugli interessi di Genova. Per esempio, nel giuramento previsto per i Sassaresi si richiede non solo l'osservanza delle decisioni del Podestà e degli altri magistrati, ma anche di preservare l'onore e la grandezza del Comune di Genova<sup>60</sup>; e, più dettagliatamente, sono previste, in un altro capitolo, delle multe pesantissime, sostituite con la prigione per chi si trovi nell'impossibilità di pagarle, come sanzione nei confronti di colui che leda questi beni<sup>61</sup>.

Infine, restano i capitoli che vietano ai Pisani di avere il domicilio a Sassari<sup>62</sup>.

Si può concludere affermando che, nei rapporti con la Sardegna, sotto un profilo strettamente giuridico e istituzionale, Genova, invece che imporre dei modelli organizzativi e normativi, cercò di adattare i suoi interventi, differenziandoli, alle caratteristiche di ogni comunità, lasciando quasi intatta la normativa locale; stando attenta, solamente, a che non diminuissero i suoi privilegi fiscali e commerciali, oltre che il suo predominio politico.

#### **4. Le città in Spagna.**

L'ordinamento dei comuni spagnoli presenta alcune caratteristiche che lo distinsero dalle altre regioni europee. Risale già alla fine del secolo XI il riconoscimento, ad opera dei sovrani, di un diritto particolare la cui titolarità spettava alle comunità iberiche.

Tale riconoscimento, ancora più diffuso nel secolo successivo, si sostanziò nella concessione di una carta la quale elencava i diritti - come per esempio la libertà personale e patrimoniale - degli appartenenti alla comunità municipale (*fuero municipal*). Tali concessioni avvennero in gran parte in via pacifica, per mezzo di convenzioni stipulate spontaneamente tra il sovrano e la comunità. Un istituzione

---

<sup>59</sup> IBIDEM, pp. 314-317.

<sup>60</sup> IBIDEM, p. 306.

<sup>61</sup> IBIDEM, p. 304.

<sup>62</sup> IBIDEM, p. 305.

importantissima, che era diretta espressione delle libertà cittadine, era il consiglio municipale, ossia un'assemblea in cui si riunivano tutti i liberi della città e del suo distretto, proprietari di patrimoni fondiari<sup>63</sup>: tale consiglio (*consilium o consejo*<sup>64</sup>) aveva il compito di assumere le decisioni più rilevanti per la vita del municipio. Il governo della comunità, oltre alla amministrazione della giustizia, erano assegnati ad uno *iudex (iuez)*, cui si affiancavano gli *alcades* e gli *jurados*. Il giudice e gli *alcades* venivano inizialmente nominati dal monarca, successivamente vennero eletti dalla comunità attraverso l'intermediazione del consiglio<sup>65</sup>. Nella regione spagnola, dunque, il rapporto tra autorità monarchica e autonomia municipale trovò un equilibrio attraverso la soluzione di affidare ad un magistrato regio eletto dalla comunità l'amministrazione del diritto particolare di cui i cittadini godevano<sup>66</sup>.

Forme di autonomia maggiori si riscontrarono nei comuni delle regioni assoggettate al dominio arabo. Si pensi, ad esempio, a Toledo, Tarragona o Zaragoza. I sovrani concessero alle città demaniali, oltre che tutta una serie di privilegi piuttosto pregnanti, anche una forte autonomia. Nelle città appena conquistate, i *fueros* furono maggiori rispetto a quelli previsti per le città del dominio tradizionale. Una competenza importante, assegnata alle assemblee cittadine, fu quella di provvedere all'insediamento dei nuovi coloni, previa assegnazione, a ciascuno di loro, di un fondo nel quale si sarebbero stabiliti. Il territorio che attorniava la città veniva suddiviso in sei parti (*sesmos*), a sua volta suddiviso in lotti (*veintenas*); successivamente l'assemblea affidava a dei funzionari municipali (*sesmeros, veintenarios*) il compito di assegnarli ai titolari<sup>67</sup>.

---

<sup>63</sup> O'CALLAGHAN J.F., *A history of medieval Spain*, Ythaca-London, 1975, p. 270.

<sup>64</sup> IBIDEM, p. 269 ss.

<sup>65</sup> IBIDEM, p. 270 ss.

<sup>66</sup> CARVALE M, *Ordinamenti giuridici dell'Europa Medievale...*, p. 282.

<sup>67</sup> ESCUDERO J.A., *Curso de istoria del derecho. Fuentes e instituciones politico-administrativas*, Madrid, 1985, p. 318.

### CAPITOLO III

## COMUNI, SIGNORIE, UNITA' MONARCHICHE NELLE REGIONI ITALIANE

### 1. Introduzione.

Le regioni centrali e settentrionali della penisola italiana, sotto il profilo politico e istituzionale, si differenziarono rispetto all'esperienza vissuta dalle regioni meridionali. Quest'ultime erano ricomprese nell'unità del Regno, mentre le prime si caratterizzarono per la molteplicità degli ordinamenti giuridici territoriali locali<sup>68</sup>.

E' vero, una certa unitarietà monarchica non era del tutto assente (si pensi che le regioni centro-settentrionali della penisola riconoscevano la potestà unitaria dell'imperatore (*terrae Imperii*) o del pontefice (*terrae Ecclesiae*), ma questa era del tutto marginale ed incideva solo in minima parte sulle vicende politiche e sugli assetti istituzionali delle comunità locali<sup>69</sup>.

Dal sud della penisola ricompreso nella unità monarchica, si differenziò, dunque, la realtà del centro-nord più articolata e connotata da una molteplicità di ordinamenti. Pur tuttavia tale differenziazione non era netta. Non si vuole dire, in sostanza che ad un'economia di mercato diffusa nel centro-nord si contrappose un'economia dominata dalla grande signoria territoriale e da un tipo di produzione agropastorale di natura curtense; infatti anche le regioni centro-settentrionali videro accanto ai Comuni forme di signoria fondiaria e di signoria territoriale e, inoltre, la loro economia, oltre che mercantile, si collegò, anche, inscindibilmente, ad un certo sviluppo della produzione agraria<sup>70</sup>. E bisogna considerare, d'altronde, che una netta ripartizione mal si concilia con realtà, come per esempio quella delle terre ecclesiastiche meridionali, dove si osserva una commistione di ordinamenti comunali, ordinamenti signorili e potestà monarchica, che diede vita a sistemi

---

<sup>68</sup> CARVALE M., *Ordinamenti giuridici dell'Europa Medievale...*, p. 473.

<sup>69</sup> IBIDEM, p. 473.

<sup>70</sup> FIUMI E., *Sui rapporti tra città e contado nell'età comunale*, in <<Archivio storico italiano>>, CXIV, 1956, pp. 18-66; SERENI E., *Agricoltura e mondo rurale*, in *Storia d'Italia*, Torino, 1972, pp. 183-187.

articolati e certamente piuttosto interessanti<sup>71</sup>.

Nonostante queste premesse, è indubitabile, tuttavia, che nella maggior parte delle regioni centro-settentrionali il perno ordinamentale fu costituito dal Comune cittadino e che la città fu lo snodo principale per le attività produttive delle aree limitrofe. E' opportuno, ora, concentrare l'attenzione proprio sull'evoluzione di questo ordinamento.

## **2. Podestà, popolo, pluralismo organizzativo nei Comuni centro-settentrionali.**

Nel periodo compreso tra la fine del secolo XII e la metà del secolo XIV i Comuni dell'Italia centro-settentrionale si caratterizzarono per un profondo mutamento del loro assetto istituzionale. Ciò fu dettato, principalmente, dal fiorire dello sviluppo economico che incise, trasformandoli, sugli elementi caratterizzanti la società urbana<sup>72</sup>.

La struttura ordinamentale del primo Comune fu il risultato dell'unione di più ordinamenti particolari che si basarono sia sull'organizzazione di tutti gli uomini che godevano della libertà, sia sulle strutture delle famiglie signorili che avevano dato vita al Comune stesso. Le istituzioni municipali riconobbero l'autorità di tali strutture privilegiate sui liberi legati alle grandi famiglie e, oltre che accettare la potestà tributaria di queste in città e nel contado<sup>73</sup>, presero atto del loro compito di guida della comunità. In sostanza le famiglie signorili si allearono ad altre famiglie in un medesimo ordinamento, condividendone la guida, poiché da sole non sarebbero state capaci di tutelare i propri diritti e le proprie libertà. Gli ordinamenti aristocratici privilegiati che costituirono il Comune adottarono una forma di governo che vedeva, quali organismi direttivi, la magistratura consolare e i consigli cittadini<sup>74</sup>.

In tale situazione, tre elementi furono predominanti: le famiglie oligarchiche e la

---

<sup>71</sup> CARVALE M., *Ordinamenti giuridici dell'Europa Medievale...*, p. 474.

<sup>72</sup> IBIDEM, p. 474.

<sup>73</sup> HERLIHY D., *Direct and indirect taxation in Tuscan urban finance, ca. 1200-1400*, in *Cities and society in medieval Italy*, London, 1980, p. 391; KOENIG J., *Il "popolo" dell'Italia del Nord nel XII secolo*, Bologna, 1986, pp. 9-11.

<sup>74</sup> CARVALE M., *Ordinamenti giuridici dell'Europa Medievale...*, p. 475.

popolazione urbana erano interessate a che l'ordinamento cittadino restasse diviso dalle signorie fondiarie e territoriali; l'aspirazione di gran parte delle oligarchie urbane ad arginare le influenze imperiali nel municipio; la condivisione dei vantaggi economici della rinascita cittadina da parte delle grandi famiglie, in assenza di sostanziali contrasti tra loro. A partire dagli ultimi decenni del secolo XII, tuttavia, tali elementi, che erano fattori determinanti dell'equilibrio municipale, iniziarono a venire meno. Infatti il pericolo di una ripresa signorile, che minacciasse le libertà comunali, diventò una minaccia remota ed il Comune iniziava ad affermarsi nella regione circostante quale snodo principale dei traffici mercantili; la vittoria della Lega Lombarda e la pace di Costanza tennero lontani i rischi di una politica imperiale più risoluta; infine lo svilupparsi con grande rapidità dei traffici mercantili stimolarono le singole famiglie ad affermare con maggiore decisione i propri interessi particolari, anche a discapito dell'alleanza comunale. Non solo. Un crescente mutamento della comunità urbana si aggiunse ai contrasti interni all'antica aristocrazia cittadina. La graduale espansione dell'autorità comunale nella regione circostante portò ad assimilare, inurbandole, le famiglie signorili del contado: e queste, come è comprensibile, manifestarono la volontà di ottenere una posizione uguale, sotto il profilo dei diritti, dei doveri e delle facoltà, a quella delle famiglie dell'originaria aristocrazia cittadina, attraverso la medesima protezione da parte del Comune dell'ordinamento particolare che a loro si riferiva<sup>75</sup>. L'inurbamento non coinvolse solo le famiglie signorili, ma ricomprese anche famiglie contadine le quali erano attratte dalle tutele giuridiche dei liberi previste dal sistema comunale, dalla prospettiva di condividere i nuovi vantaggi conseguenti all'economia di mercato, e dalla aspirazione a cooperare con la famiglia dell'aristocrazia urbana - ai cui domini fondiari erano legate - nell'ottica di contrastare gli altri gruppi dell'originaria oligarchia cittadina<sup>76</sup>.

---

<sup>75</sup> Sulla progressiva espansione della città nel contado e sui vincoli che si stabilirono tra il centro urbano e i signori della regione circostante è ancora utile il saggio di DE VERGOTTINI G., *Origini e sviluppo storico della comitatina*, in <<Studi senesi>>, XVIII, 1929.

<sup>76</sup> PETTI BALBI G., *Genesi e composizione di un ceto dirigente: i "populares" a Genova nei secoli XIII e XIV*, in *Spazio, società, potere nell'Italia dei Comuni*, a cura di ROSSETTI G., Napoli, 1986, pp. 85-103.

Tra il secolo XII e quello successivo le principali città dell'Italia centro-settentrionale furono attraversate da profondi mutamenti sociali: venne meno l'unità dell'antica aristocrazia municipale e all'interno della comunità vennero ricompresi nuovi gruppi famigliari: il riflesso di tale trasformazione fu una profonda modificazione dell'assetto istituzionale. Nella gran parte dei Comuni, attraverso delle alleanze, le famiglie oligarchiche, le une opposte alle altre, diedero vita alle "consorterie". Queste, sulla base di convenzioni formali tra le famiglie che vi aderivano, prevedevano un regolamento interno ratificato e razionalizzato negli statuti. L'apparato di governo era simile a quello del Comune dato che, al pari di questo, lo scopo era quello di proteggere gli ordinamenti particolari che vi avevano aderito: i magistrati delle consorterie erano assimilabili agli ufficiali comunali ed avevano, come quest'ultimi, autorità sui liberi che vi aderivano<sup>77</sup>.

La nascita delle consorterie aggravò la frattura interna dell'ordinamento comunale e comportò un superamento del governo consolare. Infatti queste si caratterizzarono come ordinamenti che tutelavano una parte delle strutture privilegiate precedenti contro le altre. Al fine di salvare l'unità municipale, si decise di affidare il governo ad un podestà, ossia un magistrato la cui funzione era quella di tutelare l'osservanza del diritto interno e di comporre e mediare i conflitti, evitando lo sgretolamento definitivo della società urbana<sup>78</sup>. E per garantire la neutralità e l'imparzialità del podestà si affermò il principio per cui quest'ultimo dovesse provenire da una città diversa da quella in cui avrebbe esercitato le proprie funzioni: si faceva così in modo che l'azione di governo del magistrato, essendo questi estraneo alla vita sociale cittadina ed ai contrasti tra le fazioni, fosse più efficace<sup>79</sup>.

Una parte della storiografia ha attribuito al podestà, assimilandolo ai consoli,

---

<sup>77</sup> In proposito ci limitiamo a ricordare NICCOLAI F., *I consorzi nobiliari ed il Comune nell'alta e media Italia*, Bologna, 1940; WALEY D., *Le città-repubblica dell'Italia medievale*, Torino, 1980; LARNER J., *L'Italia nell'età di Dante, Petrarca e Boccaccio*, Bologna, 1982, pp. 156-159.

<sup>78</sup> CRISTIANI E., *Le alternanze fra consoli e podestà ed i podestà cittadini*, in *I problemi della civiltà comunale*, Milano, 1971, pp. 47-51.

<sup>79</sup> ARTIFONI E., *Corporazioni e società di "popolo": un problema della politica comunale nel secolo XIII*, in <<Quaderni storici>>, LXXIV, 1990, p. 392.

funzioni militari, giurisdizionali, di governo e di amministrazione<sup>80</sup>. Secondo altri studiosi, al contrario, ferma restando la guida della città da parte dei consigli cittadini, il podestà ebbe il compito di attuare le delibere consiliari, assicurare il rispetto del diritto statutario e di mediare e comporre i contrasti tra le diverse consorzierie<sup>81</sup>. E' certo, comunque, che il podestà, partecipando ai lavori delle assemblee, ne presiedeva le riunioni e, inoltre, partecipava al governo della città contribuendo a prendere le decisioni politiche più delicate, coordinava gli uffici municipali ed aveva il potere di emanare decreti straordinari<sup>82</sup>. Inoltre egli aveva il potere di banno, ossia quello di rendere cogente, imponendone il rispetto, la propria statuizione<sup>83</sup>.

Gli storici non hanno espresso un giudizio positivo sul governo del podestà: infatti le funzioni e i poteri di questo magistrato erano inadatti a mediare i contrasti che sorgevano all'interno della città. Esso, tuttavia, manteneva la caratteristica di essere espressione dell'unità municipale e rispondeva all'esigenza delle consorzierie di mantenere intatta l'unità dell'ordinamento. Conseguentemente la magistratura podestarile restò in vita, anche quando i contrasti interni coinvolsero, oltre che le fazioni aristocratiche, anche altri gruppi sociali ed altri ordinamenti particolari privilegiati<sup>84</sup>.

Ora, ciascuna delle consorzierie cittadine aspirava ad impadronirsi della gestione del Comune, al fine di imporre un ordinamento che tutelasse in maniera esclusiva i propri diritti ed escludesse dalla tutela gli interessi delle fazioni opposte. Tuttavia tra la fine del secolo XII e i primi del Duecento l'assetto istituzionale del Comune divenne più articolato, per il sopraggiungere di nuove parti sociali all'interno dei contrasti cittadini. Accadde, cioè, che nuovi gruppi familiari, esclusi fino a quel momento dal potere di cui godevano alcune ristrettissime oligarchie, diedero vita a nuovi ordinamenti

---

<sup>80</sup> CALASSO F., *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale*, Milano, 1965, p. 124.

<sup>81</sup> Così SESTAN E., *La città comunale italiana dei secoli XI-XIII nelle sue note caratteristiche rispetto al movimento comunale europeo*, in *Italia medievale*, Napoli, 1968.

<sup>82</sup> MARTINES L., *Potere e fantasia. Le città stato nel Rinascimento*, Roma, 1981, p. 49.

<sup>83</sup> CALASSO F., *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale...*, pp. 124-126; MARONGIU A., *Storia del diritto italiano. Ordinamento e istituto di governo*, Milano, 1977, p. 83 ss.

<sup>84</sup> CARVALE M., *Ordinamenti giuridici dell'Europa Medievale...*, p. 477.

particolari, comprendenti una normativa interna e dei magistrati propri, e si assicurarono il riconoscimento del loro sistema istituzionale da parte del Comune unitario. Le fonti indicano tali gruppi con il nome di “popolo”. A seguito delle rivendicazioni di tali gruppi, il primo Comune, che era espressione di un’alleanza tra le sole famiglie aristocratiche, assunse i connotati di un ordinamento unitario molto più complesso, comprendente più sistemi particolari privilegiati, diversi tra loro, ed in costante conflitto<sup>85</sup>.

La forma più diffusa degli ordinamenti unitari posti in essere dal popolo fu quella della corporazione di mestiere, o arte. Tale ordinamento ricomprendeva i capi bottega e i maestri operanti nel medesimo settore mercantile o artigianale, con l’effetto di riservare esclusivamente ai propri aderenti il monopolio dell’attività produttiva in quel determinato settore. La corporazione, la quale aveva potere giurisdizionale sui propri membri, stabiliva, attraverso i suoi statuti, le norme che costoro dovevano rispettare, esercitava un’attività di coordinamento sull’esercizio della produzione e, infine, controllava il comportamento professionale degli affiliati. La sua struttura organizzativa era assimilabile a quella prevista dall’ordinamento cittadino. Analogamente a questo approvava gli statuti ed aveva un’organizzazione interna che prevedeva dei magistrati (podestà, consoli, rettori, priori, gastaldi), un consiglio maggiore (parlamento) che assumeva le decisioni più delicate e importanti, un consiglio minore, che aveva il compito di governare l’ordinaria amministrazione ed una serie di *officia* che avevano il compito di eseguire e rendere così operative le decisioni prese dal governo della corporazione<sup>86</sup>. La corporazione ricomprendeva soltanto i maestri ed i capibottega e ne erano esclusi operai e garzoni, ossia coloro che prestavano la loro attività alle dipendenze dei maestri in cambio di un salario<sup>87</sup>.

Altra forma organizzativa del popolo, che si affiancava alla corporazione, fu la “parrocchia”. Questa consisteva in un ordinamento territoriale che ricomprendeva gli

---

<sup>85</sup> KOENIG J., *Il “popolo” dell’Italia del Nord nel XIII secolo*, Bologna, 1986, p.18 ss.

<sup>86</sup> CARVALE M., *Ordinamenti giuridici dell’Europa Medievale...*, p. 479.

<sup>87</sup> CALASSO F., *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale...*, pp. 142-144.

abitanti stanziati su una certa estensione cittadina e che erano esclusi dalle strutture delle famiglie aristocratiche; essa appare meno stabile rispetto all'organizzazione corporativa perché non si basava su una condivisione di interessi produttivi<sup>88</sup>.

Nella prima metà del secolo XIII il popolo decise di unire i vari ordinamenti particolari in un'unica istituzione che avesse il compito di assicurare agli stessi un'efficace protezione ed una maggiore tutela dei propri diritti.

Il popolo diede così vita al “Comune di popolo” prevedendo dei propri magistrati e dei propri statuti<sup>89</sup>. Vennero così a convivere, all'interno di numerosi centri, due diversi Comuni: uno, originario, oligarchico ed aristocratico, l'altro, popolare<sup>90</sup>.

Tale distinzione, tuttavia, non durò a lungo. Il popolo, stimolato anche dal ruolo preponderante assunto dalla città all'interno del sistema della produzione, cercò di arrivare ad un totale controllo del municipio e ad assoggettare al proprio controllo l'unità dell'ordinamento urbano. Il nuovo indirizzo si consolidò attorno alla metà del secolo XIII, assumendo forme parzialmente diverse nei vari centri.

Inoltre, a causa dell'espansione economica, numerose nuove famiglie divennero protagoniste di una rapida ascesa che incideva, mettendola in difficoltà, sull'influenza esercitata dalle famiglie dell'antica aristocrazia che non riuscivano a tenere il passo nei confronti degli indirizzi prevalenti dello sviluppo economico. Pertanto, a cavallo della metà del secolo XIII, si assistette all'ascesa di famiglie di origine popolare le quali assunsero un ruolo di protagoniste all'interno del mercato cittadino e delle attività produttive, a fronte di un rapido tramonto di alcune famiglie dell'originaria oligarchia consolare, soprattutto per ragioni economiche, oltre che politiche. L'effetto fu che il nuovo ceto dirigente, composto dalle nuove famiglie e da mestieri potenti che traevano vantaggi dall'espansione economica, non smantellò le istituzioni comunali introdotte dal popolo ed emanò provvedimenti antimagnatizi tesi a colpire le famiglie

---

<sup>88</sup> LARNER J., *L'Italia nell'età di Dante, Petrarca e Boccaccio...*, p. 199.

<sup>89</sup> DE VERGOTTINI G., *Note sulla formazione degli statuti del “popolo”*, in <<Rivista di storia del diritto italiano>>, XVI, 1943, pp. 61-70.

<sup>90</sup> Il KOENIG J., *Il “popolo” dell'Italia del Nord nel XIII secolo...*, p. 145 parla di “Comune diviso”.

dell'aristocrazia escluse dalla nuova *élite*<sup>91</sup>.

L'Artifoni ha tracciato tre forme principali di governo comunale di popolo, basandosi sulla relazione tra corporazioni ed altre associazioni popolari: quella dell'"assenza", caratterizzata dall'assenza di qualsiasi ordinamento corporativo, come nel caso di molti Comuni piemontesi; quella della "concorrenzialità", espressione delle tensioni tra arti e altre associazioni popolari, come nel caso del Comune padovano; quella della "fusione", come nel caso di Perugia, nella quale ebbe luogo una perfetta identificazione tra arti e popolo<sup>92</sup>. Tale classificazione non esaurisce, tuttavia, la molteplicità di situazioni presenti nelle singole realtà. Esse si differenziarono da municipio a municipio, con differenti equilibri tra elementi del primo Comune, organizzazioni familiari, associazioni consortili, corporazioni di mestiere e organizzazioni popolari<sup>93</sup>.

L'ordinamento comunale, quindi, si manifestò come ordinamento unitario articolantesi in sistemi particolari. Quest'ultimi si dividevano in quelli già in essere fin dalla formazione del Comune, e in quelli sopravvenuti. Nei primi si riconosceva l'ordinamento vigente per tutti i liberi ricompresi nella comunità cittadina e che erano titolari di una serie di diritti che li distinguevano dai liberi del territorio circostante il centro urbano<sup>94</sup>. Vi faceva capo anche l'ordinamento signorile delle grandi famiglie, il cui assetto organizzativo si sviluppò a causa del contatto con le forze popolari e si articolò in una forma cittadina strettamente legata all'autorità sul contado. Nel corso del Duecento sopravvennero altri ordinamenti, come le associazioni tra famiglie - consorterie e *societates militum* -, le corporazioni di mestiere, le società popolari. Ciascuna di esse cercò di garantire protezione e tutela dei diritti degli affiliati ed esercitò sugli stessi una vasta autorità<sup>95</sup>.

---

<sup>91</sup> CARVALE M., *Ordinamenti giuridici dell'Europa Medievale...*, p. 481.

<sup>92</sup> ARTIFONI E., *Corporazioni e società di "popolo": un problema della politica comunale nel secolo XIII...*, pp. 393-399.

<sup>93</sup> CARVALE M., *Ordinamenti giuridici dell'Europa Medievale...*, p. 482.

<sup>94</sup> Al riguardo si veda KOTEL'NIKOVA L.A., *Mondo contadino e città in Italia dall'XI al XIV secolo. Dalle fonti dell'Italia centrale e settentrionale*, Bologna, 1975.

<sup>95</sup> CARVALE M., *Ordinamenti giuridici dell'Europa Medievale...*, p. 484.

A questi, poi, si aggiunsero le organizzazioni particolari del contado cittadino.

Le forme in cui si estese l'autorità del Comune sul contado cittadino furono due: da un lato, il municipio si sostituì a precedenti signorie territoriali ed assunse la guida delle comunità; dall'altro, la sua autorità superiore venne riconosciuta da signori o da Comuni rurali e cittadini - i quali restarono comunque in vita come ordinamenti particolari<sup>96</sup>. Nella prima ipotesi i funzionari comunali addetti al contado esercitavano la piena giurisdizione sul territorio e la popolazione che vi risiedeva, nella seconda ipotesi il loro potere era parziale, in quanto se lo contendevano con i signori o i Comuni<sup>97</sup>. L'intimo collegamento tra il Comune ed il contado fece sì che anche gli ordinamenti di quest'ultimo fossero partecipi dell'unità dell'ordinamento comunale. Esso, infatti, garantì protezione e tutela dei diritti di cui godevano e, nello stesso tempo, questi ordinamenti particolari assunsero un ruolo importante nella vita politica cittadina, partecipando alle guerre per il potere: era previsto, così, un passaggio obbligato attraverso la partecipazione alle decisioni del governo municipale, per la tutela dei loro interessi, la difesa della loro giurisdizione, nonché l'estensione delle loro autorità e delle loro entrate. E' per questo che essi si trovarono frequentemente coinvolti nelle contese cittadine, schierandosi all'interno di consorterie partigiane<sup>98</sup>.

I rapporti tra gli ordinamenti particolari di natura diversa tra loro, e riuniti all'interno dell'ordinamento comunale, sono motivo di grande interesse. La commistione tra questi ordinamenti fece sì che strutture signorili familiari si intrecciassero con ordinamenti corporativi e che si costituissero delle vere e proprie società di consorti; gli ordinamenti popolari e territoriali si fusero con organizzazioni di clan e diedero vita a nuove realtà associative; alcune consorterie ricompresero signori territoriali e aderenti di corporazioni di mestieri. Non solo. Oltre all'armonia, nei rapporti tra gli

---

<sup>96</sup> IBIDEM, p. 484.

<sup>97</sup> La distinzione di competenze variava a seconda degli accordi intercorsi e della prassi che di fatto si affermava. Si può dire in generale che il Comune dominante rispettava la potestà tributaria dei signori e dei Comuni minori o rurali del contado: solo questi erano i soggetti passivi delle imposte del Comune ed essi, a loro volta, si rivolgevano alle comunità sottoposte al loro potere. Si veda in proposito per Pisa VIOLANTE C., *Economia società istituzioni a Pisa nel Medioevo. Saggi e ricerche*, Bari, 1980, pp. 300-309 e per Siena BOWSKY W.M., *Le finanze del Comune di Siena, 1287-1355*, Firenze, 1976, pp. 63-89.

<sup>98</sup> CARVALE M., *Ordinamenti giuridici dell'Europa Medievale...*, p. 485.

ordinamenti di verificò anche il conflitto: e tale scontro, spesso duro e risoluto, determinava l'esclusione del soccombente dall'unità comunale<sup>99</sup>.

Tutto ciò è comprensibile. L'unità era espressione dell'incontro tra interessi affini; di conseguenza coloro che non dividevano tali interessi - e quindi le organizzazioni di cui facevano parte - non potevano far parte della stessa unità. Si possono così spiegare i numerosi provvedimenti di esilio emanati dai governi comunali nei confronti delle consorterie antagoniste. E ciò spiega anche l'organizzazione gerarchica di tutti i Comuni, dove alcuni ordinamenti prevalevano sugli altri, con la conseguente titolarità esclusiva di diritti e privilegi da parte dei componenti degli ordinamenti sovraordinati<sup>100</sup>.

In alcune città tale gerarchia assunse forme giuridiche definitive: è il caso di Venezia, dove la *Serrata del Maggior Consiglio* assegnò in modo stabile il monopolio del governo ad un numero ristretto di famiglie, escludendo tutte le altre organizzazioni della società. Altrove, invece, non si raggiunse un'analogha conclusione e il ceto dirigente conobbe variazioni attraverso contrasti interni; ma anche qui si mantenne la struttura oligarchica dell'ordinamento comunale, nel senso che questo continuò ad esprimere soprattutto le organizzazioni particolari che di volta in volta conquistavano il potere. Il caso di Firenze - dove si succedettero alla guida del Comune nella seconda metà del Duecento prima la consorteria ghibellina, poi la Parte guelfa, quindi le arti maggiori, infine le corporazioni tutte - costituisce un chiaro esempio di questa seconda soluzione istituzionale<sup>101</sup>.

Lo scopo degli ordinamenti particolari ricompresi nell'istituzione Comunale era quello di tutelare efficacemente i diritti e gli interessi dei loro affiliati all'interno della realtà cittadina: tali ordinamenti capivano che un mezzo importantissimo, attraverso il quale garantire questa tutela, era quello di avere un ruolo determinante nella gestione del potere cittadino. Per questo motivo, frequenti furono le alleanze

---

<sup>99</sup> IBIDEM, p. 485.

<sup>100</sup> IBIDEM, p. 485.

<sup>101</sup> IBIDEM, p. 485.

stabilitesi tra gli ordinamenti particolari di un Comune con altri consimili di città diverse, che diedero vita, così, a consorterie e società il cui effetto fu quello di frantumare l'unità dell'ordinamento municipale. E' il caso, ad esempio, della contrapposizione tra i due schieramenti dei *guelfi* e dei *ghibellini*, i quali erano espressione di tutta una rete di alleanze tra le consorterie di numerosi Comuni dell'Italia centro-settentrionale. Si trattava di società con grande efficienza organizzativa e che esercitavano un'indiscussa autorità sui propri componenti. Accadde di frequente, ad esempio, che le fazioni perdenti e quindi espulse dal loro municipio, cercassero di rientrare nel proprio Comune, attraverso l'aiuto delle loro alleate di Comuni vicini e, grazie a queste, riuscissero a cacciare i loro avversari. Questa prassi denota, quindi, la prevalenza dell'interesse consortile su quello dell'unità comunale, proprio perché la consorteria che reagiva all'espulsione agiva contro il proprio Comune con l'aiuto di un municipio diverso<sup>102</sup>.

L'esito dell'alleanza tra fazioni di diversi Comuni fu, spesso, la sottomissione del governo di una città all'autorità di un'altra. I casi di Vicenza, ove nel 1266 gli Anziani affidarono la guida del Comune al governo popolare di Padova<sup>103</sup>, di Modena, dove nel gennaio 1289 la consorteria aristocratica e guelfa cedette il governo municipale alla sua alleata ferrarese che faceva capo a Obizzo d'Este<sup>104</sup>, di Reggio Emilia, ove la medesima operazione ebbe luogo nel 1290 o di Pistoia, il cui ceto dirigente fu costante espressione nel corso del Duecento di quello fiorentino, sono esempi rilevanti perché coinvolsero Comuni dalle consistenti dimensioni e dalla lunga tradizione di vita indipendente. Ancora più frequenti furono le sottomissioni di Comuni minori a quelli maggiori della regione, che si realizzarono attraverso la conquista del potere nei primi da parte dello schieramento alleato alla consorteria al potere nei secondi. I riflessi istituzionali della lotta politica comunale sono particolarmente interessanti: lo schieramento che dominava il Comune minore tutelava il controllo acquisito in città

---

<sup>102</sup> IBIDEM, p. 486.

<sup>103</sup> CASTAGNETTI A., *La Marca veronese-trevigiana (secoli XI-XIV)*, in CRACCO G.- CASTAGNETTI A.- VASINA A.- LUZZATI M., *Comuni e Signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana*, in *Storia d'Italia*, VII, 1, Torino, 1987, p. 287.

<sup>104</sup> BERTOLINI P., *Este, Obizzo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLIII, Roma, 1993, pp. 411-429.

attraverso il supporto della fazione sua alleata che dominava nel municipio maggiore; la prima cedeva a quest'ultima parte del controllo sul proprio municipio poiché riteneva questa soluzione più vantaggiosa, per la tutela del proprio ordinamento particolare, rispetto alla condivisione del potere cittadino con altre consorzierie o con altre organizzazioni particolari interne al Comune. La conseguenza fu che tale rete di alleanze attribuì al Comune principale il totale controllo di un vasto territorio circostante<sup>105</sup>.

### 3. Statuti comunali, corporativi e associativi.

Gli ordinamenti giuridici componenti l'unità comunale trovarono una formale razionalizzazione in compilazioni unitarie denominate statuto. Lo scopo di tali raccolte era quello di recepire formalmente, precisandole dettagliatamente, le norme consuetudinarie fino ad allora osservate, conferendo loro forza cogente sia nei confronti di coloro che facevano parte dell'ordinamento, sia di coloro che con lo stesso, per le più svariate ragioni, venivano in contatto. Una volta che gli statuti recepivano le norme consuetudinarie, la loro modifica doveva passare necessariamente attraverso i meccanismi formali di revisione disciplinati dagli statuti stessi. Nei casi in cui gli ordinamenti particolari non raccolsero organicamente le loro normative, queste vennero comunque rispettate e la loro modifica avvenne in concomitanza con le evoluzioni e gli sviluppi della tradizione<sup>106</sup>.

Lo statuto comunale si articolava in tre elementi: le consuetudini cittadine; i *brevia*, (gli impegni giurati di rispettare il diritto della città presi dai magistrati quando assumevano le funzioni); le statuizioni delle assemblee cittadine. Vi sono casi in cui uno di tali elementi non è presente ed altri - come Pisa - in cui le norme consuetudinarie e le deliberazioni delle assemblee cittadine fanno parte di due diverse compilazioni<sup>107</sup>. Lo statuto disciplinava, oltre il diritto privato, il diritto criminale e conteneva disposizioni relative alle competenze delle magistrature. In esso erano anche

---

<sup>105</sup> SESTAN E., *Le origini delle signorie cittadine: un problema storico esaurito?*, in <<Bulettno dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano>>, LXXI, 1962, pp. 41-69.

<sup>106</sup> CARVALE M., *Ordinamenti giuridici dell'Europa Medievale...*, p. 488.

<sup>107</sup> CALASSO F., *Medioevo del diritto*, I, Milano, 1954, pp. 431-435.

presenti gli aspetti procedurali da osservare per la sua modifica: tale compito era in genere affidato ai *reformatores*, *correctores*, magistrati che si caratterizzavano per essere giuristi dotati di lunga e provata esperienza. Essi agivano così: proponevano un testo di riforma, totale o parziale, e lo sottoponevano all'approvazione dell'assemblea competente<sup>108</sup>.

Il diritto statutario era diritto comune la cui osservanza era prevista per tutti i cittadini del municipio e si collocava in un rapporto di specie a genere col diritto consuetudinario che si imponeva all'intera comunità degli uomini liberi della regione in cui si trovava il comune. L'amministrazione del diritto statutario spettava ai giudici comunali, i quali, nel rispetto della gerarchia delle fonti, applicavano prima la norma particolare e, successivamente, quando questa non era sufficiente, si risaliva alla regola generale. Secondo la gerarchia delle fonti, dunque, si applicava in prima istanza il diritto statutario; in caso di vuoto normativo, per l'assenza di una disposizione statutaria che disciplinasse il caso concreto, si applicavano le consuetudini del luogo, ossia le norme generali degli uomini liberi della regione; se anche queste non disciplinavano il caso specifico, si ricorreva alla interpretazione delle disposizioni giustinianee e canoniche ad opera delle dottrina giuridica<sup>109</sup>.

Il rinvio ultimo al diritto comune manca, invece, in alcuni statuti, in particolare quelli di Pisa e di Venezia. A Pisa il *Constitutum legis* - la raccolta, cioè, delle delibere assembleari - del 1233 dispose che in mancanza di una regola statutaria i giudici dovevano decidere "*secundum bonum usum civitatis vel secundum quod eis iustius visum fuerit*"<sup>110</sup>. A Venezia, poi, gli Statuti di Jacopo Tiepolo del 1242 resero definitiva la norma, già presente nella *promissio* di Enrico Dandolo del 1192 e in quella dello stesso Tiepolo del 1229, secondo la quale in mancanza di norma statutaria i giudici cittadini dovevano rivolgersi agli usi locali e, ove anche in questi non avessero reperito alcuna regola adatta, erano tenuti a decidere "*sicut iustum et equum eorum providentie apparebit*"<sup>111</sup>.

---

<sup>108</sup> IBIDEM, p. 424.

<sup>109</sup> CARVALE M., *Ordinamenti giuridici dell'Europa Medievale...*, p. 488.

<sup>110</sup> CALASSO F., *Medioevo del diritto...*, p. 457 ss.

<sup>111</sup> PANSOLLI L., *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano, 1970, pp. 83-87, pp. 113-117.

La ragione del ricorso all'equità, al posto della dottrina giuridica, va ricercata, probabilmente, nella scarsa capacità di adattamento degli istituti giuridici giustiniani alla disciplina dei rapporti derivanti dai frequenti e molteplici scambi commerciali tra le due repubbliche marinare ed il resto del mondo mediterraneo. Esso appare interessante poiché conferisce ai giudici un ruolo centrale e da protagonisti in ordine all'interpretazione e all'evolversi del diritto cittadino.

E' opportuno rilevare, inoltre, che la dicotomia diritto municipale - diritto consuetudinario della regione, sancita dalla gerarchia delle fonti, trovava riscontro anche sotto il profilo della corte di giustizia cui era affidata l'applicazione del diritto. Per quanto riguarda l'ordinamento consuetudinario, per esso non erano previste in città apposite corti: la sua applicazione era appannaggio dei giudici cittadini e, successivamente, a causa della graduale estensione della giurisdizione municipale sul contado, le antiche corti di giustizia della tradizione popolare andarono progressivamente esaurendo il loro ruolo e vennero sostituite da quelle delle nuove unità organizzative<sup>112</sup>.

Gli statuti municipali funsero da modello per quelli delle corporazioni che razionalizzavano le norme disciplinanti l'organizzazione del lavoro, i rapporti tra i membri dell'arte e i rapporti di questi con il Comune cittadino ed il resto della comunità urbana. Tali statuti prevedevano magistrature di governo, ufficiali addetti alla riforma del testo normativo, nonché corti il cui compito era quello di amministrare la giustizia e di dirimere le controversie insorte tra gli aderenti all'arte, attraverso l'applicazione della normativa statutaria<sup>113</sup>.

Statuti a parte, diversi da quelli cittadini, ebbe anche il popolo nel periodo in cui coesistero due diversi Comuni all'interno della città. Le *societates* ed i suoi rapporti giuridici interni furono disciplinate da norme particolari; tali società assicuravano ai loro aderenti rapporti pacifici e, conseguentemente, si avvalevano di corti di giustizia che avevano il compito di dirimere i contrasti e le controversie insorte tra quelli. L'organizzazione della fiorentina Parte guelfa, con i suoi Capitani o *consules militum*

---

<sup>112</sup> IBIDEM, p. 489.

<sup>113</sup> CALASSO F., *Medioevo del diritto...*, pp. 431-435.

che la guidavano e mantenevano l'ordine all'interno, avendo autorità su tutti gli aderenti all'associazione, costituisce un esempio noto di tali ordinamenti particolari<sup>114</sup>.

Assistiamo, dunque, ad un insieme di diritti che è plurale e molteplice, espressione della complessità della realtà comunale e degli ordinamenti particolari in cui la comunità si riuniva. Il rapporto tra questi diritti ed il loro eventuale, quanto necessariamente frequente contrasto, seguiva la gerarchia delle fonti poc' anzi indicata: in sostanza si passava dall'applicazione della norma particolare dell'ordinamento minore a quella più generale e onnicomprensiva dello Statuto cittadino.

#### **4. *Arbitrium* signorile e autorità vicariale.**

Nel corso del XIII secolo assistiamo al passaggio, in molti municipi, dalla forma di governo repubblicano a quella del regime signorile. I fattori che determinarono questo passaggio furono molteplici: la varietà degli ordinamenti municipali; le controversie che caratterizzarono i loro reciproci rapporti, nonché il mutamento che subì la società contadina nel suo complesso. La modifica istituzionale che ne derivò fu espressione del prevalere di una delle consorterie su tutte le altre organizzazioni particolari e della capacità di questa di stabilire efficacemente, più del governo municipale, un certo equilibrio nei rapporti di forza tra gli ordinamenti interni al Comune, in maniera tale che nessuno di loro subisse degli svantaggi eccessivi<sup>115</sup>.

I tempi e le modalità della transizione dalla forma di governo comunale a quella signorile furono differenti da città a città, così come molteplici, in relazione al luogo, furono i fattori che determinarono tale trasformazione. La durata del governo signorile, peraltro, si diversificò e ciò dipese dalla capacità di quest'ultimo di mantenere intatti gli equilibri interni che aveva il compito di tutelare.

Le differenze tra tale forma di governo e quella municipale furono sostanziali. Il sistema comunale vedeva, quale tratto caratteristico, la tutela, ad opera dei magistrati, della variegata normativa che vigeva all'interno della città; nel sistema signorile, al

---

<sup>114</sup> CARAVALE M., *Ordinamenti giuridici dell'Europa Medievale...*, p. 490.

<sup>115</sup> IBIDEM, p. 490.

contrario, il signore poteva prescindere dal diritto vigente nel momento in cui esercitava la propria potestà di governo, amministrava la giustizia e prendeva provvedimenti circa la difesa militare contro i nemici esterni: egli, infatti, poteva stabilire in piena libertà quali fossero le decisioni più efficaci per la difesa degli interessi della comunità, della giustizia, della tutela del territorio e delle persone<sup>116</sup>. Al riguardo appare particolarmente interessante la delibera con cui nel 1277 l'assemblea cittadina veronese conferì il governo ad Alberto Della Scala: essa gli assegnò il potere di reggere la città a propria discrezione, di disporre liberamente dei beni del Comune, di amministrare la giustizia anche in contrasto con le norme statutarie, di modificare gli statuti<sup>117</sup>. Tale delibera era sintomatica dell'attribuzione al signore di un'amplissima potestà giurisdizionale, che le fonti denominano *arbitrium*, che rende bene l'idea di un potere d'imperio assolutamente affrancato dall'obbligo di osservare l'ordinamento giuridico in vigore<sup>118</sup>.

Il potere del signore si consolidava o attraverso un vero e proprio atto formale, oppure semplicemente attraverso il suo esercizio in fatto. In questo secondo caso si assisteva ad una violazione dell'ordinamento municipale - il che comportava, conseguentemente, l'annichilimento dei poteri delle magistrature comunali - senza che a quest'ultimo si avvicendasse un ordine altrettanto formale. Nel primo caso, invece, era la conseguenza di una delibera presa formalmente dagli organi istituzionali del Comune. In quest'ultima ipotesi, non era infrequente che gli statuti comunali recepissero la decisione assembleare e cercassero di armonizzare con essa le potestà delle magistrature municipali e quelle degli ordinamenti particolari. Così, ad esempio, a Verona dopo l'attribuzione dei poteri ad Alberto Della Scala gli statuti stabilirono che il podestà cittadino doveva impegnarsi con giuramento a rispettare *l'arbitrium* del signore, doveva richiedere il medesimo giuramento agli altri magistrati comunali, aggiungendo che tutti gli uomini armati agli

---

<sup>116</sup> IBIDEM, p. 491.

<sup>117</sup> CASTAGNETTI A., *La Marca veronese-trevisana (secoli XI-XIV)*, Torino, 1986, p. 277; VARANINI G.M., *Della Scala, Alberto e Della Scala, Mastino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXVII, Roma, 1989, p. 366.

<sup>118</sup> MASI G., *Verso gli albori del principato (note di storia del diritto pubblico)*, in <<Rivista di storia del diritto italiano>>, IX, 1936, pp. 110-119.

ordini del Comune o delle arti dovevano essere a disposizione del Della Scala<sup>119</sup>. A volte, poi, la concessione dell'*arbitrium* veniva limitata ad alcuni settori del governo: così, ad esempio, sempre a Verona nel 1272 il Consiglio maggiore lo aveva assegnato al podestà Andalò degli Andalò per quanto riguardava le decisioni in tema di guerra e di repressione dei reati più gravi. Il titolo che il signore riceveva dall'assemblea cittadina era in genere quello di “Capitano del Comune”, o altro consimile<sup>120</sup>.

La fonte della potestà signorile dunque, in caso di nascita sulla base di un provvedimento formale, era costituita dall'ordinamento comunale. Sotto il profilo strettamente giuridico, l'assemblea municipale aveva il potere di apportare delle modifiche alla delibera del signore, con la conseguente reviviscenza dell'ordinamento comunale. Gli accadimenti di Firenze, dove nella prima metà del Trecento la titolarità del potere signorile spettò prima a Roberto d'Angiò, poi a Carlo di Calabria e, infine, a Gualtieri di Brienne, rendono bene l'idea di quanto andiamo affermando: una volta che l'assemblea cittadina riteneva ormai superata l'esperienza signorile, riportava in essere le forme di governo municipale<sup>121</sup>.

Nei primi anni del Trecento iniziò a farsi conoscere l'istituto del vicariato, che costituì un'innovazione rispetto al tradizionale assetto istituzionale cittadino. Nelle *terrae Imperii* era proprio l'imperatore a conferire il ruolo di suo vicario - e cioè di suo rappresentante - a colui che, all'interno della realtà Comunale, era titolare, in fatto o in diritto, dell'autorità di governo signorile. La legittimazione del potere derivava, dunque, dalla potestà imperiale, la cui giurisdizione non veniva sconfessata dagli ordinamenti locali di quelle regioni<sup>122</sup>.

La prima metà del Trecento conobbe l'avvio di questa nuova forma istituzionale. Le concessioni vicariali riguardarono - come da tempo ha messo in rilievo il De

---

<sup>119</sup> CASTAGNETTI A., *La Marca veronese-trevisana (secoli XI-XIV)...*, p. 277.

<sup>120</sup> ERCOLE F., *Dal Comune al Principato. Saggi sulla storia del diritto pubblico del Rinascimento italiano*, Firenze, 1929, p. 66.

<sup>121</sup> CARVALE M., *Ordinamenti giuridici dell'Europa Medievale...*, p. 492.

<sup>122</sup> IBIDEM, p. 492.

Vergottini<sup>123</sup> - sia cittadini che godevano già di una posizione prevalente all'interno del loro Comune, sia famiglie feudali, o signori, del tutto avulsi dalla città di cui ottenevano l'autorità di governo; il primo è, ad esempio, il caso di Matteo Visconti, vicario di Milano nel 1311 e quello della famiglia Pio che ricevette il titolo per Modena nel 1329; il secondo quello di Cangrande Della Scala per Vicenza nel 1312, di Galeazzo Visconti a Piacenza nel 1313 e di Castruccio Castracani a Pistoia nel 1324<sup>124</sup>.

La forma di governo vicariale conteneva, sin dalle sue origini, dei tratti distintivi che la differenziarono dai precedenti regimi municipali. Il vicario non era un magistrato dell'ordinamento cittadino, ma era una *longa manus* della giurisdizione del *dominus* imperiale. Si assisteva, pertanto alla presenza di due giurisdizioni distinte e sovrapposte: quella vicariale e quella comunale. Non è un caso che il titolo ripeta quello che Federico I e Federico II avevano adottato per i loro agenti nelle *terrae Imperii* dell'Italia centro-settentrionale, incaricati tra l'altro di stabilire nelle realtà cittadine un governo diarchico composto da loro e dai magistrati scelti dalla comunità, un governo, cioè, molto simile a quello che in altre monarchie dirigeva le città regie. Il vicario del Trecento si distingueva dall'agente imperiale del progetto svevo, in cui si riscontrava una certa debolezza della monarchia germanica; al pari di quello, comunque, simboleggiava una giurisdizione diversa e separata da quella del Comune<sup>125</sup>.

All'interno del sistema di governo vicariale, la presenza della giurisdizione signorile fece sì che la molteplicità degli ordinamenti assumesse un assetto organizzativo completamente nuovo. Nel periodo della signoria-vicariato, il Comune perse il suo ruolo di guida e di elemento unificante. In sostanza, il potere del signore si rapportò direttamente con tutte le realtà istituzionali e questo elemento rese non più necessaria l'intermediazione del Comune. In altri termini, signorie territoriali, Comuni rurali del contado, municipi cittadini minori si collocarono all'interno dell'ordinamento signorile quali sistemi particolari in diretto rapporto con il vicario, e di questo solo riconobbero il

---

<sup>123</sup> DE VERGOTTINI G., *Vicariato imperiale e signoria*, in *Studi di storia e di diritto in onore di Arrigo Solmi*, I, Milano, 1941, pp. 41-61.

<sup>124</sup> CARVALE M., *Ordinamenti giuridici dell'Europa Medievale...*, p. 492.

<sup>125</sup> IBIDEM, p. 493.

ruolo unitario e la conseguente giurisdizione superiore, ricevendo in cambio tutela contro i nemici e riconoscimento dei diritti e privilegi di cui disponevano<sup>126</sup>. Il Comune maggiore, allora, divenne solo uno dei tanti ordinamenti particolari in cui il vicariato si articolava: in alcuni casi esso mantenne inalterata la funzione unitaria nei confronti delle organizzazioni cittadine, come le corporazioni, le società popolari, le organizzazioni familiari e di vicinato e di alcune università del contado<sup>127</sup>; in altri casi, invece, l'autorità signorile incise anche in queste realtà, facendo così diminuire la funzione unitaria che il Comune aveva avuto nei loro riguardi<sup>128</sup>.

Le principali caratteristiche della forma di governo signorile sono due. Da un lato, la predominanza della potestà signorile, separata e distinta da quella del Comune principale, agevolò il venire in essere di apparati amministrativi e di governo del tutto nuovi, direttamente dipendenti dal signore e totalmente differenti dalle magistrature municipali: l'organo principale del governo unitario si identificò con il consiglio del signore, il quale iniziò a servirsi di agenti centrali e periferici i quali esercitavano le proprie funzioni in nome del signore. Dall'altro lato, le relazioni tra gli ordinamenti particolari assunsero forme del tutto nuove rispetto al passato: la signoria fece sì che il rapporto tra le classi dirigenti cittadine, da una parte, e i Comuni rurali e signorie territoriali, dall'altro, fosse ispirato a criteri di maggiore equilibrio ed equità, attraverso una più attenta tutela dei privilegi di tutti e un'amministrazione del contado più efficiente rispetto al passato, la quale si indirizzò verso la suddivisione di questo in distretti posti sotto l'autorità di agenti periferici<sup>129</sup>.

Si deve aggiungere, infine, che l'evoluzione istituzionale appena descritta non riguardò tutti i Comuni delle *terrae Imperii*. Molti di loro mantennero la forma di governo municipale, la quale conobbe sviluppi e mutamenti diversi in relazione alla dialettica politica interna. E' il caso di Firenze - che nella prima metà del Trecento visse, accanto a brevi

---

<sup>126</sup> IBIDEM, p. 493.

<sup>127</sup> Si veda ad esempio il caso di Mantova studiato da VAINI M., *Dal Comune alla signoria. Mantova dal 1200 al 1328*, Milano, 1986, pp. 296-316.

<sup>128</sup> CARVALE M., *Ordinamenti giuridici dell'Europa Medievale...*, p. 494.

<sup>129</sup> CHITTOLINI G., *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello Stato del Rinascimento...*, pp. 17-26.

signorie, lunghi periodi di governo municipale<sup>130</sup> - , di Siena - dove il governo dei Nove si protrasse fino al 1355 - e di Venezia, dove in seguito alla Serrata del Maggior Consiglio l'oligarchia al potere si garantì il monopolio delle principali magistrature<sup>131</sup>. Altri Comuni furono, poi, assimilati in signorie territoriali che facevano perno non già su un Comune dominante, bensì sui domini fondiari della regione: l'esempio principale ci è dato dai Comuni piemontesi - molti dei quali passarono sotto la signoria dei marchesi del Monferrato, di quelli di Saluzzo, dei conti di Savoia e dei conti d'Angiò<sup>132</sup> - e dalle città friulane assoggettate al dominio del patriarca di Aquileia<sup>133</sup>.

---

<sup>130</sup> NAJEMY J.M., *Corporativism and consensus in Florentine electoral politics, 1280-1400*, The University of North Carolina, 1982, pp. 42-125.

<sup>131</sup> MARANINI G., *La costituzione di Venezia. Dalle origini alla serrata del Maggior Consiglio*, Firenze, 1974, I, pp. 207-312.

<sup>132</sup> ASTUTI G., *Formazione degli ordinamenti politici e giuridici dei domini sabaudi fino a Emanuele Filiberto*, in *Storia del Piemonte*, I, Torino, 1961, pp. 135-137.

<sup>133</sup> MARONGIU A., *Storia del diritto italiano. Ordinamento e istituto di governo*, Milano, 1977, pp. 208-222.

## PARTE II

### I REGNI GIUDICALI

#### CAPITOLO I

#### ORIGINE, SISTEMA DI GOVERNO E ORGANIZZAZIONE INTERNA

##### 1. L'origine dei regni giudicali.

Successivamente all'anno Mille, la Sardegna era suddivisa in quattro governi indipendenti, la cui potestà di governo spettava ad un capo denominato giudice. I quattro governi, che assumono il nome di giudicati e che prendono il nome dalla regione su cui esercitavano la propria giurisdizione, vanno individuati nei regni giudicali di Cagliari, Arborea, Logudoro e Gallura. La ragione per cui i regni giudicali si ridussero a quattro è semplice: a causa del rapido declino della vita urbana, è possibile che fossero soltanto quattro i centri più importanti dell'isola attrezzati per una efficace difesa militare. Poiché la vita commerciale, da cui discende lo sviluppo e l'accrescersi del fenomeno urbano, non era fiorente, si può dedurre del perché le aspirazioni alla libertà ed alla autonomia si fossero limitate in Sardegna alla quadripartizione dei regni giudicali. Le istanze di indipendenza dei centri urbani maggiori si comprendono, da un lato, in virtù del fatto che non esistevano altri centri attivi che avessero delle velleità autonomistiche; dall'altro, occorre considerare il fatto che un'autorità centrale di governo non esisteva; le lunghe distanze, infine, impedivano lo svolgersi di relazioni efficaci e vantaggiose<sup>134</sup>.

Il Regno di Cagliari si estendeva attraverso la regione meridionale, da capo Pecora a Cala de Luna. Il Regno di Arborea si estendeva per la regione occidentale e, raccogliendosi attorno al bacino inferiore del fiume Tirso, aveva quali confini naturali la catena del Margine, l'altipiano di Buddusò ed i monti del Gennargentu. Il Regno del Logudoro era delimitato ad oriente dal corso inferiore del Coghinis e si estendeva

---

<sup>134</sup> SOLMI A., *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo*, Cagliari, 1917, p. 29, p.30.

per il quadrangolo nord-occidentale definito dalle cime del Margine e del Monte Acuto, il corso del fiume ed i due mari. Il Regno di Gallura, infine, abbracciava la restante striscia montuosa nord-orientale, molto vicino alla Corsica, la quale ne influenzò la lingua e le tradizioni, e dalla quale derivò molto probabilmente il nome.

Il giudice di Cagliari non ebbe difficoltà a consolidare il suo potere sulla regione meridionale. Le città circostanti infatti, o per la relativa vicinanza alla metropoli, o a causa di un certo declino e decadimento, non manifestarono istanze autonomistiche; nella regione montuosa attorno alla Barbagia, invece, non vi furono dei veri e propri centri urbani.

L'autonomia del regno turritano si può spiegare con facilità. Il centro di Turris Libisonis, oltre che essere la sede di un importante vescovato, era legato da rapporti commerciali con Roma, Luni e la Corsica; ed essendo collocato ad una distanza di oltre centocinquanta miglia da Cagliari, ben presto si svilupparono al suo interno istanze autonomistiche; determinante fu, anche, il declino dell'autorità governativa centrale. E' possibile ritenere, inoltre, che il vescovo di Torres, già restio ai tempi di Gregorio I ad assoggettarsi al potere del metropolita cagliaritano, avesse cercato di ottenere con l'acquisizione dei diritti metropolitici, a fronte del disfacimento degli ordinamenti ecclesiastici del periodo bizantino, la totale indipendenza dal centro cagliaritano. Le istanze autonomistiche precedettero e accompagnarono tali sviluppi, con la conseguenza che il *logusalbadore*, ossia il capo del governo locale, non tardò ad assumere il ruolo di *iudex loci*, divenendo espressione così dell'autonomia regionale, che si consolidò nel *locu de Torres*, nel logudoro.

Per quanto concerne l'Arborea, la necessità di avere un proprio giudice che la governasse autonomamente, si ricollegò ad esigenze strettamente difensive. Per via della sua collocazione, essa rappresentava un cuneo tra i maggiori regni giudicali. Si sentì pertanto la necessità, per la difesa militare della costa, che si apriva davanti alla Spagna ed era ricca di porti, di riconoscere a questa regione un'autonoma potestà di governo.

La Gallura trovò le ragioni della sua indipendenza nelle caratteristiche geografiche. In essa si trovava la città di Olbia, la quale già alla fine del V secolo andò incontro ad un declino irreversibile, molto probabilmente a causa della malaria. Essa avrebbe preso il nome bizantino di Pausania e, nonostante fosse ormai un piccolo borgo, fu sede del vescovo, del *lociservator*, e successivamente del giudice. Nacque così questo regno giudicale, il quale era troppo lontano da Cagliari per subirne la giurisdizione, e troppo separato da Torres perché quest'ultimo ne ottenesse obbedienza.

In definitiva, l'elemento decisivo che comportò il sorgere del governo indipendente dei giudici nelle quattro regioni dell'isola fu l'assenza di un robusto governo centrale. Il giudicato, o la circoscrizione, venne denominata *locus* o *logu*; il giudice, ossia il capo del governo locale, assunse la denominazione di *iudex loci* o *iudike de logu*. Questa denominazione sembrerebbe confermare il legame dei regni giudicali con l'antico *logu salbadore*<sup>135</sup>.

## **2. Il sistema di governo dei regni giudicali.**

I regni giudicali avevano un sistema di governo sostanzialmente simile.

L'organo di vertice dell'ordinamento giudicale era il giudice (*iudex*, *iudike*), talvolta detto anche *rex*, il quale aveva la titolarità dei poteri sovrani.

Egli assumeva la carica in virtù di un sistema misto di elezione e di successione ereditaria nella famiglia regnante che va individuata, nei quattro regni giudicali, in quella dei Lacon o Lacon-Gunali.

Il giudice era a capo degli apparati militari, amministrava la giustizia, nominava e legittimava i governatori locali; egli aveva il potere di amministrare secondo le consuetudini il fisco ed il patrimonio pubblico (*rennu*), che restava separato dai beni personali del giudice (*peculiares*); gli spettava un reddito derivante dalla riscossione delle imposte dirette ed indirette e delle multe; era titolare della

---

<sup>135</sup> IBIDEM, p.29.

politica estera e, infine, dirigeva la politica interna dello Stato.

Era affiancato nel suo governo da una piccola corte di funzionari, dal consiglio dei prelati, dai famigliari e dai maggiorenti del paese; conferiva, infine, legittimità alle minori istituzioni locali, tendenzialmente accentrate<sup>136</sup>.

### 3. L'organizzazione interna dei regni giudicali.

L'organizzazione interna dei regni giudicali è ravvisabile grazie a dei documenti, in gran parte di origine ecclesiastica, che testimoniano la vita della società e delle istituzioni sarde nella loro lenta evoluzione sotto l'influsso del continente. Essi corrispondono a bolle dei pontefici, diplomi dei giudici (*cartas bulladas*) conferiti a chiese e monasteri, registri dei movimenti patrimoniali degli enti ecclesiastici (contaghi). Non mancano, tuttavia, atti pubblici degli stessi giudici, degli imperatori e dei pontefici, documenti privati, leggi, statuti e alcuni pezzi di cronaca.

Il Solmi ci dà conto, ritenendole erranee, delle ipotesi del Manno e del Tola i quali ritenevano che le istituzioni della Sardegna fossero espressione di una certa contiguità con le antiche istituzioni romane.

Egli in realtà rileva come “le acute ricerche del Dove sulla storia delle vicende politiche isolate tolsero poi ogni illusione sul valore di quegli influssi stranieri, dimostrando l'immunità dell'isola da ogni dominazione longobarda o franca e confermando la sentenza dell'Amari sul carattere provvisorio delle incursioni saracene”<sup>137</sup>.

Il Brandileone, d'altro canto, rileva le forti similitudini tra il diritto sardo col diritto ispano-visigoto delle aree mediterranee franco-spagnole, sebbene ritenga che tali relazioni e somiglianze non fossero la conseguenza di influenze reciproche<sup>138</sup>.

Ora, il Solmi riconduce l'origine del diritto sardo ad uno sviluppo prettamente

---

<sup>136</sup> SOLMI A., *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo*, a cura di CAEDDU M.E., Nuoro, 2001, p. 35.

<sup>137</sup> IBIDEM, p.80.

<sup>138</sup> BRANDILEONE F., *Note sull'origine di alcune istituzioni giuridiche in Sardegna durante il medioevo*, in <<Archivio storico italiano>>, 1902, p. 275.

autoctono delle antiche istituzioni le quali, oltre che sollecitate dalla necessità di nuovi presupposti politici e sociali, erano indissolubilmente legate ad una forma pressoché primitiva della proprietà fondiaria che, di fronte al decadimento di tutti i riferimenti e economici, ritornava ad assumere il ruolo di fonte principale del diritto. In questo senso, allora, egli esclude qualsiasi influenza bizantina o franco-ispanica<sup>139</sup>.

Si vuole dire, in sostanza, che le istituzioni sarde sono l'esito di influenze che vengono da molto lontano e non sono certo il risultato di istanze sociali affermatesi nel Medioevo. Conseguentemente è nella ricostruzione della storia più antica della Sardegna che bisogna trovarne gli elementi originari, proprio perché esse sono il risultato di una progressiva quanto lenta evoluzione di fattori indigeni e latini.

Le classi sociali si caratterizzavano per la loro struttura estremamente semplice, la quale derivava da una realtà produttiva e da una distribuzione della ricchezza piuttosto rudimentali. L'immagine offertaci all'inizio del secolo XI dà conto di una accentuata depressione dell'economia: poche erano le città, aspri i costumi, povera la vita, scarsamente diffusa la moneta, diffusissima la proprietà collettiva delle terre.

Non è possibile allo stato determinare i motivi di questo declino, a causa della scarsissima documentazione risalente all'età romana; dato imprescindibile ai fini di una comparazione.

Possiamo tuttavia certamente affermare che quando Roma conquistò l'isola si trovò di fronte una società antica, composta da popolazioni arcaiche e in cui erano evidenti gli influssi della dominazione fenicia.

Ora, la civiltà nuragica, ossia quella originaria, si caratterizzava per uno stile di vita piuttosto attivo e dinamico, un assetto ordinamentale che prevedeva la suddivisione in tribù, e probabilmente diffusi erano gli scambi commerciali con altre realtà del Mediterraneo. L'elevata quantità di nuraghi sta a simboleggiare certamente una società progredita che faceva perno su un significativo coordinamento di forze, e

---

<sup>139</sup> SOLMI A., *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo*, a cura di CAEDDU M.E., p.81.

che forse si avvaleva di metodi di coltivazione della terra piuttosto avanzati; i numerosi nuraghi sono anche la prova di un frazionamento della società che, probabilmente, non è stato mai oltrepassato dagli ordinamenti interni<sup>140</sup>.

Con la conquista punica l'assetto dell'isola non subì, tendenzialmente, particolari modifiche. I Fenici, che si trovarono di fronte, quando arrivarono, ad un modello economico ormai di tipo mercantile, non assoggettarono al loro dominio tutta la Sardegna, ma si limitarono ad esercitare la propria egemonia esclusivamente sulle coste, fondando città come Caralis, Nora, Sulcis, Tharros, Corpus e Olbia, ed estendendo la propria influenza solo parzialmente nell'entroterra. Essi in sostanza non incisero sugli assetti organizzativi dell'isola, determinandosi, in realtà, a servirsi di questa per i propri interessi commerciali. Gli indigeni si spostarono dalle regioni costiere, più fertili, verso l'interno, con la conseguenza che la civiltà locale non subì l'influsso della nuova società conquistatrice. Per questo motivo i Cartaginesi, seppure ebbero in Sardegna floridi scambi commerciali, non riuscirono ad affermare nell'isola un diverso e nuovo modello ordinamentale.

Con l'arrivo di Roma l'antica civiltà autoctona venne a saldarsi direttamente con i nuovi conquistatori; la Sardegna, seppure subì notevoli influssi dalla Grecia, non subì particolari modifiche del suo assetto organizzativo e, inoltre, come già detto, la colonizzazione punica la influenzò solo parzialmente. Questo dato differenzia la situazione dell'isola da quella di altre realtà, come la Corsica e la Sicilia, per le quali la conquista etrusca e la colonizzazione ellenica rappresentarono dei fortissimi stimoli verso il rinnovamento<sup>141</sup>.

Roma, dopo aver svigorito ed eliminato le resistenze locali, attuò in Sardegna una ferma politica di rinnovamento. Con il suo dominio le città costiere, grazie anche agli scambi commerciali, si svilupparono notevolmente e inoltre l'isola venne dotata di una fitta rete di infrastrutture che congiunse i porti con le regioni più interne; vi fu inoltre una forte espansione della produzione agricola, le miniere furono utilizzate e

---

<sup>140</sup> BESTA E., *La Sardegna medioevale*, Palermo, 1908, p. 33.

<sup>141</sup> IBIDEM, p. 33.

le industrie divennero più numerose.

Come detto, la conseguenza più immediata della colonizzazione romana fu lo sviluppo delle città: si pensi, oltre agli scali marittimi di Caralis, Nora, Othoca, Tharros, Corpus e Olbia, anche ad altre città costiere come Turrus Libisonis, Bosa, Bitia, Vineola, Tibula, nonché a città dell'interno come Usellus, Forum Traiani, e Gurulis; crebbero quindi le città ed i loro abitanti acquisirono i diritti della cittadinanza romana.

In secondo luogo Roma determinò un'espansione della proprietà privata delle terre e lo sviluppo del latifondo, limitando la diffusione della pastorizia e disciplinando l'uso collettivo dei terreni riservati al pascolo e al bosco.

Man mano che l'organizzazione romana si insinuò nell'interno, producendo forti scompigli nelle popolazioni che vi si erano stabilite, sorse la necessità di garantire ai campi la tutela necessaria al lavoro agricolo; gli abitanti conseguentemente, secondo un costume già riscontrabile negli ordinamenti della popolazione nuragica, si raccolsero nella "villa", che si articolò internamente nella *sculca*, ossia la guardia giurata dei campi<sup>142</sup>.

In ogni "villa", probabilmente, già da allora coesistettero, accanto alle terre private, le terre comuni che venivano utilizzate secondo un sistema di rotazione per il pascolo o per la coltivazione; nella "villa" si riscontra anche la presenza dei salti pubblici, usati per il pascolo. Questo insediamento, in sostanza, si contraddistinse come nucleo organizzato in cui si concentravano i liberi, i coloni e i servi, al fine di assicurarsi la tutela dell'ordine pubblico e dei diritti. Dopo un primo periodo di forte resistenza, anche le tribù dell'interno si adeguarono a questo sistema organizzativo e i documenti del Medioevo testimoniano come l'ordinamento del villaggio era diventato un paradigma diffuso in tutta la Sardegna<sup>143</sup>.

All'epoca di Augusto le classi sociali si articolavano secondo una gradazione piuttosto complessa. Accanto agli alti funzionari (*praefecti, praesides, duces,*

---

<sup>142</sup> IBIDEM, p. 33.

<sup>143</sup> IBIDEM, p. 33.

*tribuni*), titolari di ampi possessi nell'isola, assistiamo alla presenza di *nobiles possessores*, ossia i notabili delle città, che andarono a formare la categoria dei *cives*.

Seguiva poi la classe media - ricomprensente i proprietari minori, raccolti nelle città e nelle grosse borgate, forniti del possesso di fondi e servi - nonché i grossi artigiani delle città. Infine veniva il popolo delle campagne e delle città, seguito dalla schiera numerosissima dei servi.

Tra le regioni italiane, la Sardegna fu tra le prime ad accusare i problemi che portarono al declino del basso Impero.

Già nel 455 la dominazione vandalica colpì le città, sfiorando appena superficialmente le regioni più interne. Questa provocò dei parziali mutamenti nell'opera ordinatrice di Roma. Accadde in sostanza che i nuovi dominatori si avvicendarono ai ricchi *possessores* romani senza tuttavia modificare il sistema della proprietà e l'organizzazione civile dell'isola.

Nel 534 la Sardegna ritornò sotto il dominio romano ad opera di Costantinopoli, ma la riconquista bizantina non pose freno alla decadenza generale che aveva investito la Sardegna. Il governo di Costantinopoli, costretto a sostenere fortissime spese militari per difendersi dalle minacce esterne, impose ai suoi sudditi delle imposte piuttosto onerose.

Nell'VIII secolo solo Cagliari e Torres conservarono le caratteristiche urbane: la bizantina Pausania mantenne i diritti ma non l'aspetto della città, Tharros non era altro che un *castrum*, mentre gli antichi *oppida* avevano i connotati di borgate più o meno popolose.

Al contrario la "villa", risultato della trasformazione degli antichi *oppida*, non subì mutamenti, ed anzi diventò l'unità demografica più diffusa all'interno dell'isola. La *villa* fu il fulcro principale attorno al quale si svilupparono i diritti delle varie classi sociali ed in essa svolgevano le proprie funzioni il *curatore*, gli *armentarii*, il *maiore* ed il *mandatore de liveros*, tutti funzionari locali<sup>144</sup>.

---

<sup>144</sup> IBIDEM, p. 33.

La “villa”, come nucleo amministrativo, aveva il potere di disporre delle proprie terre comunali; tuttavia era indispensabile l’assenso espresso dei suoi componenti, nonché il beneplacito dei rappresentanti dell’autorità pubblica, ossia il giudice ed il curatore<sup>145</sup>.

A fianco a queste “ville” erano presenti anche “ville” private, ricollegabili ai maggiori proprietari del regno, ai giudici e ai *maiores*, le quali erano organizzate attorno all’organismo dell’antico fondo. Esse facevano perno sull’aggregato rurale, denominato anche *domus*, *domestica*, *curia* e *donnicalia*, da cui dipendevano le terre, i servi e i diritti fondiari ricompresi nell’unità agraria<sup>146</sup>.

La gran parte delle terre non veniva coltivata, oppure veniva utilizzata secondo un regime consuetudinario; esse costituivano l’elemento principale della corona, il *rennu*. Accadde che il giudice, tutore e amministratore dei diritti generali, acquisì di fatto nel suo patrimonio tutte le terre non assoggettate ai diritti di proprietà privata e le ricomprese nell’insieme dei beni *de rennu*. Egli quindi decise di destinarle in parte ad una parziale coltivazione coi propri servi, in parte attribuì in dono ai *maiores*, suoi fedeli, chiese e monasteri attraverso quella modalità tipica di assegnazione che prendeva il nome di *secatura de rennu*; in parte le concesse in uso ai privati - a titolo gratuito, o più spesso verso il corrispettivo di prestazioni reali o personali - i quali ne godevano sulla base di una regolamentazione di natura consuetudinaria.

Quest’ultima tipologia di terre, destinate principalmente al pascolo, si identificava con quella area di patrimonio pubblico a cui i documenti logudoresi danno la denominazione di terra *de paperos* o *paperu* e che costituiva il cosiddetto *paperile* o *paberile*<sup>147</sup>.

Una frazione dei salti pubblici veniva concessa in godimento comune agli abitanti di una certa villa o di ville confinanti e i *paperos* erano coloro che, dopo essersi organizzati in un nucleo associativo, esercitavano i loro diritti su queste terre.

---

<sup>145</sup> *Condaghe di Silki*, n. 97; *Condaghe di Salvenor*, n. 106, n. 107, n. 286, n. 299.

<sup>146</sup> BESTA E., *La Sardegna medioevale...*, p. 34.

<sup>147</sup> SOLMI A., *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo...*, p. 58.

Accadeva quindi che l'entità titolare dei diritto si identificasse con il *paperu*, il quale restava giuridicamente distinto da coloro che ne facevano parte; questa realtà associativa era totalmente diversa dalla “villa”, sia dalle altre del *rennu* che dalla chiesa; i giudici e i loro famigliari, dal canto loro, difendendo e tutelando queste terre assegnate al godimento comune, assumevano il ruolo di veri e propri rappresentanti dei *paperos*<sup>148</sup>.

La parola, rappresentando una delle testimonianze più originali del collettivismo sardo, serviva dunque a identificare l'insieme dei soggetti cui spettava la titolarità di un determinato patrimonio fondiario e, conseguentemente, un complesso di diritti relativi al godimento comune delle terre, sia per la coltivazione, sia per il pascolo del bestiame<sup>149</sup>.

Rispetto a queste terre i giudici e i curatori erano titolari di potestà pubbliche: ne determinavano la regolamentazione, partecipavano ai prodotti, ed esercitavano diritti di riscossione.

L'economia di ciascun distretto territoriale era basata sostanzialmente sulla produzione interna e specifici lavori erano svolti dai servi e dai liberti (*liberos de paniliu*).

Il commercio era quasi del tutto assente e l'utilizzo della moneta nelle contrattazioni era scarsamente diffuso. La ricchezza corrispondeva essenzialmente al possesso dei servi, i quali erano adibiti alla produzione dei frutti della terra<sup>150</sup>.

Al vertice della piramide sociale, affianco al giudice, si trovavano i congiunti più stretti, i figli e i fratelli, i quali dividevano con esso la potestà di governo<sup>151</sup>. A loro spettavano le cariche maggiori del regno e venivano assegnate le terre migliori e più redditizie. Seguivano poi gli altri parenti della famiglia giudicale, anch'essi

---

<sup>148</sup> Sembrano significativi i testi del *Condaghe di Silki*, n. 34, n. 37, n. 38 e n. 297, dove i *donnos paperos* non risultano essere confraternite o enti di pia causa; e dove *rennu* e *paperos* si alternano con significato identico. I *paperos* indicano dunque un complesso di diritti degli utenti poveri su beni pubblici assegnati alla coltivazione ed al pascolo, i quali trovano la loro difesa nel giudice e nella sua famiglia, titolari e patroni dei *saltus de rennu*.

<sup>149</sup> SOLMI A., *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo...*, p. 60.

<sup>150</sup> IBIDEM, p. 61.

<sup>151</sup> BONAZZI G., *Il condaghe di S. Pietro di Silki: testo logudorese inedito dei secoli XI-XIII*, Sassari, 1900, p. 151.

titolari di privilegi, i quali venivano individuati col titolo più comune di *donnu*.

Veniva successivamente l'aristocrazia del regno giudicale, più numerosa, formata dai nobili e dai potenti. In essa erano ricompresi i maggiori funzionari ecclesiastici, vescovi e abati, nonché le famiglie più facoltose, i cui membri erano denominati *lieros mannos*, *liurus majorales*, o più generalmente *majorales*; anche a costoro venivano concesse di norma le cariche pubbliche.

Circa i rapporti della Chiesa coi regni giudicali, dai primi documenti pare emergere una stretta dipendenza degli ecclesiastici e delle chiese sarde dal potere dei giudici. Il giudice esercitava sui vescovi un potere di controllo piuttosto pregnante che le riforme gregoriane del secolo XI non riuscirono a contenere. La possibilità che i patrimoni delle chiese sarde derivassero dall'antico patrimonio romano è da escludere<sup>152</sup>, mentre i documenti più risalenti testimoniano che i patrimoni particolari dei vescovadi si formarono progressivamente grazie alle concessioni del giudice e le donazioni dei privati<sup>153</sup>.

Per quanto concerne i monasteri, abbiamo purtroppo scarse notizie. Dai documenti dei secoli XI-XIII emerge che essi, protagonisti di un periodo favorevole grazie alle concessioni dei giudici, divennero titolari di considerevoli ricchezze in Sardegna e sembrano testimoniare la rinascita che in questo periodo caratterizzò tutta la vita sarda<sup>154</sup>.

I contaggi e le carte volgari cagliaritanee testimoniano una organizzazione interna dei monasteri assimilabile a quella della corte regale: essa prevedeva l'*armentariu*, il *mandatore*, nonché i minori ufficiali curtensi.

Relativamente alla tutela dei loro diritti, essi si avvalevano di un patrono (*pupiddu*), simile all'*advocatus* delle chiese italiane, il quale assunse talvolta anche le supreme funzioni curtensi; spesso quest'ultimo veniva individuato tra i componenti della famiglia giudicale e tra le altre cose legittimava anche i negozi patrimoniali

---

<sup>152</sup> Forse il patrimonio della Chiesa romana andò sottratto in qualche rappresaglia imperiale contro i pontefici, al tempo della lotta per gli iconoclasti.

<sup>153</sup> Si vedano il *Condaghe di Silki* e il *Condaghe di Salvenor*.

<sup>154</sup> BESTA E., *La Sardegna medioevale...*, p.68.

dell'ente<sup>155</sup>.

E ancora, Vescovadi e monasteri possedevano talvolta intere ville in cui erano insediati gruppi di coloni dipendenti, liberi e servi, assoggettati alla potestà disciplinare della chiesa, la quale si avvantaggiava di ampie immunità finanziarie e giurisdizionali<sup>156</sup>.

La classe sociale più notevole era costituita dagli aristocratici *maiores*. Essa era costituita dall'insieme di famiglie potenti che, oltre ad avere proprie ramificazioni nei vari giudicati, spesso godeva degli stessi privilegi dei sovrani. Alcune di queste famiglie facevano cospicue donazioni alle chiese ed erano proprietarie di vastissimi possedimenti. Da esse provenivano i più alti funzionari dello Stato, nonché le mogli dei giudici e dei principi. In una posizione di poco inferiore si avevano poi numerose famiglie anch'esse titolari di grandi possedimenti fondiari. Anche tra queste venivano individuati i maggiori funzionari pubblici: i titolari degli uffici di corte, gli armentari locali, i curatori e i maggiori<sup>157</sup>.

E' bene notare che questa classe sociale subiva continui mutamenti, in quanto vi avevano ingresso nuove famiglie, nel momento in cui il possesso fondiario cresceva o l'esercizio di qualche pubblica funzione riusciva a differenziarle; essa si caratterizzava peraltro per la vigenza di un ferreo equilibrio nei rapporti tra le famiglie, tale che nessuna di esse era in grado di minacciare l'autorità dei giudici.

Accanto ai *maiores* esisteva una classe, non particolarmente numerosa, di liberi (*liveros, liurus*). Il declino dei centri urbani infatti determinò quasi la scomparsa di quel cetto medio urbano che tendenzialmente aveva sempre rappresentato un elemento caratteristico di una società avanzata ed evoluta<sup>158</sup>.

Ora, mentre i possessori fondiari riuscivano, grazie all'appoggio regio e al

---

<sup>155</sup> *Condaghe di Silki*, n. 62, n. 96, n. 146; *Condaghe di Salvenor*, n. 14, n. 206, n. 208, n. 257, n. 299. Da questi elementi emerge ormai precisa la figura della fondazione, come patrimonio destinato ad uno scopo, con una propria rappresentanza e con una propria tutela giuridica. Vi sono anche in Sardegna numerose chiese private, come dimostrano le frequenti donazioni dei *principes* e *maiores* ai monasteri; ma, accanto ad esse, resiste l'idea dell'ente con capacità giuridica e dotato di una propria rappresentanza.

<sup>156</sup> *Carte cagliaritane*, I, n. 5.

<sup>157</sup> SOLMI A., *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo...*, p. 64, p. 65.

<sup>158</sup> IBIDEM, p. 64, p. 65.

conseguimento delle cariche pubbliche, ad avere ingresso nella classe dei *maiores*, gli altri liberi non si affrancarono mai da una certa dipendenza economica, con la conseguenza che essi non si distinguevano dalla categoria, numerosa, dei dipendenti. E' vero, nelle ville rurali vi erano certamente i liberi proprietari del piccolo possesso fondiario, ma il loro *status* non fu mai paragonabile a quello dei coloni e dei servi che avevano ottenuto una parziale libertà.

*Homines* vengono denominati, nei documenti, i titolari dei diritti collettivi nella "villa", ma si precisa immediatamente: *liberos et servos*, secondo un'inclinazione parificatrice tra liberi e servi, a dimostrazione di una loro assimilazione all'interno delle classi sociali più modeste della popolazione, nelle quali si trovavano i *paperos*, ossia coloro che godevano collettivamente del *paperile* traendone sostentamento<sup>159</sup>.

La classe sociale più numerosa delle "ville" sarde era costituita dai servi e si articolava nei servi veri e propri, nei liberti e nei coloni.

Se i servi furono inizialmente considerati come cose, il loro *status* in Sardegna e durante il periodo giudiciale mutò profondamente, facendo acquisire a questa classe sociale una certa capacità giuridica, seppur limitata<sup>160</sup>. A questa categoria appartenevano tutti coloro che erano assoggettati ad un potere dominicale, che assumeva varie sfumature, a seconda che fosse totale o parziale. Quando il servo apparteneva ad un solo proprietario era denominato *integru*; se apparteneva in comproprietà a due padroni, era detto *lateratu*; se era assoggettato alla proprietà di qualcuno solo per un quarto, veniva detto *pedatu*; dato che la divisione coincideva con le settimane o i giorni di lavoro, nel tempo in cui avanzava il servo poteva lavorare per se stesso<sup>161</sup>.

Il *dominus* poteva alienare il servo o la quota a lui spettante ed era responsabile

---

<sup>159</sup> Questa condizione è chiarita, ancora per il secolo XVIII, nella memoria sui fondi di un relatore piemontese, il Paderi, ricordata da MONDOLFO U. G., *Agricoltura e pastorizia in Sardegna*, in <<Rivista italiana di sociologia>>, VIII, 1904, fascicoli 5-6, dove si dice: "Tutti i poveri, agricoltori e pastori, trovano [...] nei così detti paberili qualche nutrimento pel loro bestiame, di cui mancherebbero affatto nel generale sistema delle chiusure".

<sup>160</sup> SOLMI A., *Sull'abolizione del servaggio in Sardegna nel secolo XIV*, in <<Bullettino bibliografico sardo>>, IV, 1904, p. 53.

<sup>161</sup> *Condaghe di Silki*, n. 316, n. 181; *Condaghe di Salvenor*, n. 23.

dei reati commessi dallo stesso.

Come già detto, il servo era titolare di una limitata capacità giuridica: la sua unione sessuale era *coniugio* e non poteva essere sciolta dal padrone; egli disponeva di un proprio patrimonio attraverso il quale, se sufficiente, poteva acquistare del tutto o parzialmente la libertà; viveva come un bracciante o come un colono; all'interno della "villa" esercitava i diritti sui beni collettivi e godeva con gli altri del *paperile*. Il suo *status*, sostanzialmente, non si differenziava da quello del colono anche se, rispetto a questo, era soggetto ad un vincolo personale più stretto verso il padrone<sup>162</sup>.

Il servo dunque poteva ricomprare, totalmente o parzialmente, la propria libertà e ciascun proprietario poteva decidere di concedere l'indipendenza al servo per la propria quota; conseguentemente i servi potevano *pro rata* lavorare ed acquistare per sé. Nelle "ville" esistevano pertanto servi che estinguevano il proprio debito con il padrone solo con pochi giorni di lavoro, e ciò assimilava il loro *status* giuridico a quello dei liberi che erano tenuti solo a determinate prestazioni verso il *dominus*. Si può affermare dunque che la capacità economica era in grado di equilibrare le situazioni giuridiche di soggetti ricompresi in classi sociali distinte.

Una collocazione particolare veniva rivestita dai *servos de rennu* e i *servos de paperos*, che godevano di alcuni privilegi grazie all'intercessione regia<sup>163</sup>.

Si venne a creare, così, un ceto di semiliberi, titolari sì dei diritti di libertà, ma obbligati a delle prestazioni particolari verso un padrone: essi sono i *culvertos* o colliberti, *liveros ispesionarios*, *liveros de paniliu*<sup>164</sup>, o anche *livertos* o *liveros*<sup>165</sup>. Essi traevano origine, da un lato, dagli antichi servi a cui il padrone aveva concesso la libertà o che avevano ottenuto, per svariati motivi, la libertà totale o parziale; dall'altro, provenivano dagli antichi liberi i quali, una volta perduta la propria indipendenza economica, erano scivolati nella condizione del colonato e dell'artigianato curtense. Si chiamavano colliberti o liberti e, a volte, *ispesionarios*,

---

<sup>162</sup> *Condaghe di Silki*, n. 309.

<sup>163</sup> *Condaghe di Silki*, n. 309, n. 37.

<sup>164</sup> BESTA E., *La Sardegna medioevale...*, p. 50.

<sup>165</sup> *Condaghe di Silki*, n. 110, n. 203.

perché obbligati verso il patrono a determinate pensioni<sup>166</sup>; oppure *liveros de paniliu*, ovvero liberi assoggettati ad un legame di dipendenza disciplinato dalla consuetudine e obbligati ereditariamente a prestazioni di lavoro colonico o artigiano<sup>167</sup>.

Di fronte a queste gradazioni sociali, un ruolo importante era rivestito dal *mandatore de liveros*, menzionato spessissimo nei documenti logudoresi. Egli, probabilmente, non veniva eletto dai membri delle ville; piuttosto sembrerebbe essere un ufficiale nominato dal curatore del distretto tra gli stessi suoi componenti, con il compito di regolamentare e di garantire l'adempimento delle prestazioni dovute dai singoli ai vari patroni, nonché di svolgere alcune funzioni di arbitraggio e mediazione tra i colliberti<sup>168</sup>.

Piuttosto interessanti sono poi le figure del *mandatore de rennu* e del *mandatore de clesia*, presenti molto spesso nei documenti logudoresi<sup>169</sup>. Ora, le ville, che possedevano interamente il *rennu* e le chiese, erano abitate da una popolazione rurale che si articolava in servi e semiliberi. Tra i servi e i liberi il proprietario nominava un ufficiale, che prendeva il nome di *mandatore*, con il compito precipuo di regolamentare l'adempimento delle prestazioni di costoro. Il *mandatore de rennu* si occupava delle prestazioni dei *servos de rennu*, fungendo anche da *nuntius* del signore nel governo domestico; il *mandatore de clesia*, invece, era addetto alle prestazioni dei *servos de clesia* e nei giudizi prestava giuramento a nome dell'ente<sup>170</sup>.

E' normale, dunque, che di fronte ad una società così articolata e frammentata, fosse predominante e saldo il ruolo esercitato dal giudice. La minaccia saracena e le conseguenti necessità di difesa, oltre che la difficoltà di mantenere l'originario accentramento provinciale, determinarono il sorgere dei quattro regni giudicali in corrispondenza delle quattro regioni geografiche della Sardegna di cui si è già parlato. Un'economia basata fondamentalmente sulla pastorizia e una produzione

---

<sup>166</sup> BESTA E., *La Sardegna medioevale...*, p. 51.

<sup>167</sup> *Condaghe di Silki*, n. 203.

<sup>168</sup> *Condaghe di Silki*, n. 220, n. 226.

<sup>169</sup> *Condaghe di Silki*, n. 27, n. 28, n. 42, n. 46, n. 98, n. 111, n. 224; *Condaghe di Salvenor*, n. 207, n. 241.

<sup>170</sup> SOLMI A., *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo...*, pp. 66-69.

agricola non certo sviluppata, impedirono la nascita di opposizioni sociali o l'acquisizione minacciosa di potere da parte di qualche famiglia. L'assetto organizzativo dei regni giudicali, seppure elementare, garantì l'esercizio di una salda autorità centrale di governo, e fu sufficiente a gestire una popolazione dall'articolazione sociale piuttosto rudimentale, se non primitiva.

Il giudice, *rex* o *rege*, aveva la titolarità di una potestà piena, espressa dal termine *rennare*, *potestare* o *imperare*<sup>171</sup>. E' affascinante la doppia legittimazione del potere: ereditaria ed elettiva; quest'ultima testimoniava il consenso dei sudditi e principalmente dei *maiores*. Entrambe le fonti di legittimazione, intrecciandosi, venivano a costituire la sovranità.

Come detto, nella successione al potere regio furono determinanti i vincoli di consanguineità. I giudici sardi provenivano tutti, in ciascuno dei regni, dalla stessa famiglia dei Lacon la quale, probabilmente, fu originariamente investita del potere dall'imperatore bizantino. L'appartenenza a questa famiglia, dunque, garantiva il legittimo esercizio dei diritti sovrani e conferiva riconoscimento solenne all'autorità suprema di governo. Sulla base di questo presupposto, il giudice assumeva il potere a motivo dell'intercessione divina.

Il principio successorio, però, non bastava. Esso doveva essere avvalorato da una formale manifestazione di consenso da parte dei maggiori del regno, i quali avevano il diritto di individuare nella famiglia dominante la persona di maggiore gradimento, innalzandola al potere. La manifestazione di volontà dei maggiori, tuttavia, aveva in realtà solo un valore formale perché i giudici già nel corso del loro regno anettevano al trono un figlio o un erede il quale, inevitabilmente, sarebbe stato successivamente confermato dall'assemblea<sup>172</sup>.

Durante l'assenza o un impedimento del giudice, il governo veniva assunto da uno stretto parente con la collaborazione dei maggiori, il quale veniva denominato

---

<sup>171</sup> BESTA E., *La Sardegna medioevale...*, p.15.

<sup>172</sup> IBIDEM, p. 19.

*iudike de fattu*<sup>173</sup>.

Attraverso un'assemblea (*corona de logu, collectu*), i componenti più importanti del regno (*maiores*) ed il popolo (*totu su logu*) ratificavano, dando il loro consenso, gli atti più importanti del governo. All'interno di tale assemblea l'assenso dei *maiores* ed il consenso del popolo avevano un peso diverso: determinante quello dei primi, meno influente quello dei secondi. L'assemblea, dunque, esercitava un potere rilevante e condivideva col giudice e la sua famiglia le potestà sovrane. Essa si riuniva per l'elezione del giudice, per approvare gli atti più importanti e per provvedere in ordine ai negozi più rilevanti<sup>174</sup>.

Il giudice, da un punto di vista operativo, si avvaleva dell'ausilio di una corte di funzionari, che si manifestava come una propaggine dell'amministrazione curtense del principe<sup>175</sup>.

I redditi del patrimonio fondiario pubblico costituivano il perno su cui si reggeva l'organizzazione statale; la normale conseguenza fu, quindi, che i capi di questa amministrazione curtense, ossia l'*armentariu*, il *maiore de caballos*, il *maiore de camera*, divennero i maggiori funzionari dell'amministrazione centrale. Fra questi funzionari poi si riscontra la presenza dell'*armentariu de logu o de rennu*, che aveva il compito di gestire la riscossione dei tributi e di amministrare il patrimonio del fisco<sup>176</sup>; il *maiore de camera*, dal canto suo, si occupava della sorveglianza delle ricchezze del sovrano, mentre il *maiore de caballos* era addetto alla cura dei cavalli del giudice e delle cacce collettive<sup>177</sup>.

E' interessante notare che il patrimonio del fisco (*rennu*) rimaneva giuridicamente separato dal patrimonio privato del giudice. All'amministrazione del primo era addetto l'*armentariu de rennu*, mentre il secondo era posto sotto il controllo dell'*armentariu de pregiare* la cui natura giuridica era assimilabile a

---

<sup>173</sup> SOLMI A., *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo...*, pp. 69-71.

<sup>174</sup> BESTA E., *La Sardegna medioevale...*, p. 56.

<sup>175</sup> IBIDEM, p. 60.

<sup>176</sup> IBIDEM, p. 61.

<sup>177</sup> IBIDEM, p. 63.

quella degli armentari delle chiese e dei privati, i quali gestivano l'amministrazione dei grandi patrimoni fondiari. Completamente separati erano anche gli obblighi patrimoniali verso il *peculiare* del giudice rispetto a quelli pubblici dovuti al *rennu*<sup>178</sup>.

Il patrimonio privato del giudice era oggetto di un diritto reale simile a quelli tipici della proprietà privata e, come già accennato, l'insieme dei beni del fisco erano contraddistinti da una condizione giuridica particolare che li teneva separati dai beni del giudice. Quando il giudice ottenne, accanto al governo della provincia, anche il compito di amministrare le terre del fisco, la separazione col suo patrimonio personale rimase intatta e, conseguentemente, restò separata anche la loro amministrazione<sup>179</sup>.

Da questo stato di cose si può dedurre che era solida, all'interno dei regni giudicali, la natura pubblicistica dello Stato, e venne arginato il concetto barbarico della sua patrimonialità, con la conseguenza che mai patrimonio del giudice e patrimonio fiscale vennero a intrecciarsi, al contrario di ciò che accadde col sistema di governo germanico, affermatosi dopo la conquista militare.

Per quanto concerne la politica estera, assidui furono i rapporti tra i capi dei quattro regni: a parte le unioni matrimoniali tra i componenti delle famiglie regnanti, vennero stipulati trattati e frequenti erano gli incontri in pubbliche assemblee<sup>180</sup>. Non sembra riconosciuto uno *status* giuridico particolare ai sudditi di un diverso regno quando si recavano in un altro giudicato: essi furono sempre considerati come stranieri (*esitizos*), a riprova della totale indipendenza dei quattro governi<sup>181</sup>.

L'articolazione amministrativa era basata sulla suddivisione in distretti territoriali, le curatorie, assoggettati al controllo di un ufficiale regio, il curatore.

Tali distretti, di differente ampiezza, ricomprendevano un insieme più o meno numeroso di ville le quali corrispondevano ad una determinata area geografica per

---

<sup>178</sup> *Condaghe di Salvenor*, n. 170; *Condaghe di Silki*, n. 166; BESTA E., *La Sardegna medioevale...*, p. 83; *Carte volgari cagliaritane*, XVIII, n. 2; XIX, n. 3; XXI, n. 3.

<sup>179</sup> SOLMI A., *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo...*, p. 72, p. 73.

<sup>180</sup> BESTA E., *La Sardegna medioevale...*, p. 105.

<sup>181</sup> SOLMI A., *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo...*, pp. 72-75.

ragioni topografiche, etniche, politiche e storiche; le “ville”, poi, erano aggregate attorno ad una “villa” più importante, che diventava il capoluogo della regione. Quest’ultima, inoltre, era la sede ordinaria del governo del curatore (*curia, domus*) e in essa si riuniva l’assemblea locale (*collectu, golletorgiu, corona*), al fine di prendere le decisioni che richiedevano anche il consenso dei liberi<sup>182</sup>. Il capoluogo e le “ville” minori avevano in comune la giurisdizione, il pagamento dei tributi, la politica generale; tutte le “ville”, poi, godevano di speciali terre fiscali utilizzate collettivamente dagli abitanti del distretto sotto il controllo del curatore<sup>183</sup>.

Le attribuzioni del curatore erano molteplici: assoggettato alla dipendenza diretta del giudice dirigeva il distretto e ne curava l’amministrazione.

In qualità di sommo funzionario amministrativo locale, si occupava della riscossione delle entrate fiscali e sovrintendeva all’adempimento delle prestazioni dovute al giudice ed ai suoi rappresentanti; esercitava il controllo sui beni appartenenti al potere pubblico e sugli ufficiali regi del distretto (*armentarii, maiores de scolca, mandatores de rennu*, ecc.); regolamentava l’esercizio dell’utilizzazione privata delle terre pubbliche e stabiliva le delimitazioni dei *saltus* assegnati alle ville o ai privati; valutava i danni causati dagli incendi<sup>184</sup>.

Egli era titolare, contemporaneamente, delle funzioni giurisdizionali ordinarie del distretto; era cioè competente per tutte le controversie civili e penali e veniva coadiuvato dal suo tribunale (*corona*): i casi che gli si presentavano comprendevano cause relative alla proprietà delle terre<sup>185</sup>; cause relative alla proprietà dei servi<sup>186</sup>; cause derivanti dalla commissione di reati contro le persone o i beni<sup>187</sup>. Su istanza di una delle parti in contesa il giudice poteva però avocare al suo tribunale qualsiasi causa<sup>188</sup>; se poi egli si trovava nel distretto avocava a sé tutto il potere

---

<sup>182</sup> IBIDEM, p. 75, nota n. 3; *Condaghe di Silki*, n. 285, n. 202; *Condaghe di Salvenor*, n. 166, n. 249.

<sup>183</sup> *Condaghe di Salvenor*, n. 7.

<sup>184</sup> BESTA E., *La Sardegna medioevale...*, p. 77.

<sup>185</sup> *Condaghe di Salvenor*, n. 299, n. 301, n. 311, n. 315, n. 320.

<sup>186</sup> *Condaghe di Silki*, n. 31; *Condaghe di Salvenor*, n. 23, n. 243, n. 244.

<sup>187</sup> *Carta de Logu*, c. 25 s.

<sup>188</sup> *Condaghe di Salvenor*, n. 299, n. 311.

giurisdizionale<sup>189</sup>. Contro le sentenze del curatore che si ritenevano ingiuste era previsto un secondo grado di giudizio: esse infatti potevano essere appellate davanti al tribunale supremo del giudice<sup>190</sup>.

Il curatore, ancora, era titolare delle funzioni di sicurezza del distretto e disciplinava il servizio armato.

Non è peregrina l'ipotesi che il curatore risiedesse nel capoluogo del distretto; quest'ultimo non aveva però un assetto organizzativo diverso né poteri o diritti sovraordinati a quelli delle altre ville: era frequente che il curatore, spostandosi, si recasse nelle varie ville per adempiere alle sue attività amministrative e giudiziarie<sup>191</sup>.

Il curatore traeva il suo compenso dalla partecipazione agli introiti derivanti dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali e da alcuni servizi prestati dai privati alla carica: è il caso delle *silvas de curadore*, ossia cacce periodiche organizzate a sostegno del funzionario<sup>192</sup>. Egli poi fruiva dei beni pubblici assegnati alla carica e forse traeva un reddito dalla tassazione per l'utilizzazione dei beni pubblici posti sotto la sua tutela<sup>193</sup>.

Si può dire che a causa della scarsa estensione dei confini nonché della pochezza dei mezzi economici, il potere dei funzionari locali non costituì mai una minaccia per l'autorità del governo centrale, che riuscì a mantenere saldo il suo potere certamente anche nei distretti più periferici del regno.

I curatori venivano nominati direttamente dal giudice che li sceglieva tra i componenti più fidati della sua famiglia; la carica era a tempo, *ad nutum*, secondo le determinazioni del principe<sup>194</sup>.

Veniamo all'organizzazione della "villa". Alla luce del diritto sardo, essa si articolava nella scolca o *sculca*, una guardia giurata che tutelava i beni e i prodotti delle realtà rurali e che operava agli ordini del *maiore*, un pubblico funzionario

---

<sup>189</sup> *Condaghe di Silki*, n. 110, n. 305.

<sup>190</sup> *Condaghe di Salvenor*, n. 318.

<sup>191</sup> SOLMI A., *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo...*, p. 122, p. 123.

<sup>192</sup> BESTA E., *La Sardegna medioevale...*, p. 77.

<sup>193</sup> SOLMI A., *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo...*, p. 123.

<sup>194</sup> BESTA E., *La Sardegna medioevale...*, p. 77.

avente funzioni di ordine pubblico nonché il compito di coordinare i minori funzionari curtensi<sup>195</sup>.

A capo della “villa” si trovava il *maiore de villa* che, in stretta correlazione col tradizionale carattere centralistico dei regni giudicali sardi, era posto sotto la stretta dipendenza e la direzione del curatore<sup>196</sup>.

Nella “villa” sarda era prevista, come già detto, la figura della *sculca*<sup>197</sup>. Questa era una guardia giurata con il compito di tutelare la proprietà privata dai furti e dai danneggiamenti. Nel marzo di ogni anno, gli abitanti della “villa” tra i quattordici e i settant’anni prestavano il solenne giuramento di non arrecare danni personali o patrimoniali ad alcuno e si impegnavano a denunciare alla pubblica autorità coloro che avessero violato tale giuramento. Quest’ultimo, che aveva una funzione che oggi si direbbe social-preventiva – aveva cioè lo scopo di limitare la futura commissione dei reati – faceva sorgere un vincolo personale tra tutti gli abitanti della “villa” e creava una vera e propria società di pace.

Il capo di questa società era il *maiore, maiore de iscolca*, unitamente alle guardie giurate (*jurati*) e alle altre minori cariche curtensi (*pradargios, maiores de guluare* ecc.)<sup>198</sup>.

Ad ogni “villa” corrispondeva una certa estensione territoriale comprendente i beni privati, i beni comunali e i *saltus regi*, tutti assoggettati alla potestà di ordine pubblico del *maiore*<sup>199</sup>.

Il *maiore*, che operava sotto la stretta direzione del curatore, curava l’amministrazione della villa, garantiva la sicurezza del territorio, stimava i danni arrecati alle coltivazioni e alle persone, coadiuvava il giudice ordinario nel tribunale ed egli stesso era titolare di una potestà giurisdizionale, seppure di ordine inferiore<sup>200</sup>.

---

<sup>195</sup> Per approfondimenti sul tema si veda LA CORTE G., *La scolca e il suo Maiore; i Buiakesos: note di diritto sardo nel Medio evo*, Sassari, 1899.

<sup>196</sup> SOLMI A., *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo...*, p. 126.

<sup>197</sup> BESTA E., *La Sardegna medioevale...*, p. 80.

<sup>198</sup> IBIDEM, p. 80.

<sup>199</sup> SOLMI A., *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo...*, p. 127.

<sup>200</sup> IBIDEM, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo...*, p. 128.

Egli presiedeva un proprio tribunale (*corona*) con il compito di dirimere le controversie in materia di furti e danneggiamenti campestri e punire le violazioni dell'ordine pubblico: l'apparato sanzionatorio prevedeva o delle multe o il risarcimento dei danni<sup>201</sup>; probabilmente la sua competenza si estendeva anche ai contenziosi relativi alla proprietà degli animali e ai prodotti della terra<sup>202</sup>.

Il *maiore* veniva nominato dal curatore, forse per un biennio, o probabilmente per un arco di tempo più vasto. Il suo compenso derivava dalla partecipazione al ricavato delle sanzioni e agli altri introiti della giustizia, oppure dalle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni comunali sottoposti al suo controllo<sup>203</sup>.

---

<sup>201</sup> *Carta de Logu*, c. 6, c. 13, c. 33, c. 38, c. 41, c. 45, c. 46, c. 47.

<sup>202</sup> *Condaghe di Salvenor*, n. 6, n. 94.

<sup>203</sup> SOLMI A., *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo...*, p. 128.

## PARTE III

### LA SARDEGNA ARAGONESE

#### CAPITOLO I

#### ISTITUZIONI RAPPRESENTATIVE NELLA SARDEGNA ARAGONESE: IL PARLAMENTO DI PIETRO IV D'ARAGONA, I PARLAMENTI DI ALFONSO IL MAGNANIMO E I PARLAMENTI DEI VICERE' DUSAY E REBOLLEDO

##### **1. Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona (1355): le vicende storico -politiche che lo hanno preceduto.**

La battaglia di *Aidu de turdu* (passaggio del tordo) del 1347 toponimo attestante l'asperità e la ristrettezza della gola, in prossimità di Bonorva, (SS) entro cui, incautamente, s'inoltrarono le truppe aragonesi, che nell'occasione si rilevarono facile preda delle milizie capeggiate dai Doria, ultimo baluardo di resistenza alla penetrazione iberica nella Sardegna settentrionale, sembrava aver segnato una battuta d'arresto nel processo di catalanizzazione dell'isola, ed una compromissione dei delicati equilibri politico-strategici che in Sardegna si erano venuti a creare in una situazione contesa tra il fronte catalano e quello ligure, poli entro cui oscillava la posizione altalenante del potere arborense.

A contrastare l'azione e l'obiettivo di penetrazione iberica in Sardegna, contribuì, alla fine della prima metà del Trecento, un fenomeno pestilenziale già diffuso in Europa, benché si sia manifestato nell'Isola in proporzioni limitate rispetto al resto del continente, e soprattutto delle aree rivierasche del Mediterraneo le fonti registrano gravi conseguenze del fenomeno morboso in regioni periferiche dell'isola come quelle nord-orientali, corrispondenti alla Gallura; questa fu, con ogni probabilità, una delle prime aree sarde interessate dal diffondersi dell'epidemia, unitamente ai centri principali, sempre i più esposti all'estendersi del contagio, a causa della più fitta

densità abitativa e delle pessime condizioni igieniche ivi osservate<sup>204</sup>.

Al fenomeno della peste è imputabile l'acuirsi delle già gravi situazioni economiche e sociali complessive dell'Isola, determinate dai delicati equilibri politici e dalla crisi ormai irreversibile di centri di potere interno e quindi di una classe dirigente che autonomamente potesse imprimere sul territorio una svolta efficace in grado di sottrarlo, unitamente alle popolazioni, alla situazione di declino in cui ormai versava.

Il segno più tangibile di tale situazione è dato dallo spopolamento di interi villaggi<sup>205</sup>; dall'impossibilità di mettere a coltura i terreni produttivi per la mancanza di mano d'opera valida, scomparsa o debilitata a causa dell'affermarsi del morbo; dalla carenza di generi di prima necessità sul mercato locale e su quello destinato all'esportazione; da un conseguente ed inevitabile aumento dei prezzi all'ingrosso ed al minuto<sup>206</sup>; da una crescita proporzionale dei salari che, combinata con quella dei prezzi, dava origine e consistenza ad un processo inflattivo difficilmente controllabile dai provvedimenti messi in atto dalle autorità preposte al controllo dell'economia locale.

Quando i rigori della peste si erano in parte affievoliti, dopo qualche anno, i Doria ripresero l'offensiva nei confronti della politica di espansione iberica in Sardegna e attraverso un'azione di disturbo delle marinerie spagnole, in linea con la politica mediterranea della repubblica di Genova, servendosi delle flotte ufficiali genovesi, ma anche di navi non ufficiali, ostacolarono il trasporto dei prodotti cerealicoli che dalla Sardegna si effettuava lungo le coste catalane, valenzane, baleariche e verso la terra ferma della penisola spagnola, arrecando comprensibili danni e disagi alla sua economia<sup>207</sup>.

---

<sup>204</sup> VERLINDEN CH., *La grande peste del 1348 en Espagne. Contribution à l'étude de ses conséquences économiques et sociales*, in <<Revue Belge de Philologie et Histoire>>, XVII, 1938, p. 231 ss.

<sup>205</sup> La letteratura classica sull'argomento è data da DAY J., *Villaggi abbandonati in Sardegna dal trecento al settecento: inventario*, Parigi, 1973; TERROSU ASOLE A., *L'insediamento umano medioevale e i centri abbandonati tra il secolo XIV e il secolo XVII*, in *Atlante della Sardegna*, Roma, 1974; CASULA F.C., *Giudicati e Curatorie*, Roma, 1980.

<sup>206</sup> Sull'argomento resta fondamentale MANCA C., *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale. Il commercio internazionale del sale*, Milano, 1966.

<sup>207</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona*, Cagliari, 1993, p. 43.

E mentre i Doria organizzavano ed incrementavano le risorse economiche e militari per affrontare con maggior determinazione la loro opposizione alla presenza catalana in Sardegna, gli aragonesi dovevano far fronte al tentativo di Giacomo III di Maiorca di riappropriarsi del regno espropriatogli dal loro sovrano Pietro IV, distraendo così risorse ed energie all'assedio che gravava sulla città di Sassari, baluardo genovese nella Sardegna settentrionale<sup>208</sup>.

Ma nonostante i giochi di una reciproca, quanto apparente diplomazia, unita ad un mai cessato posizionamento in armi da parte di entrambe le potenze, che favorì l'infeudazione agli aragonesi di alcuni territori controllati dai Doria, quali le “ville” di Monteleone, Chiaramonti, ed altri possedimenti nel Nurcara, Caputabbas, Bisarcio, Anglona, tutti situati a Nord Ovest, l'obiettivo centrale dei catalani in Sardegna restava la città di Alghero con il suo prezioso porto<sup>209</sup>.

La città, notevolmente legata ad esponenti della famiglia Doria, e fortemente ancorata su posizioni anti catalane veniva, intanto, sottoposta ad un attacco da parte delle forze governative, causando l'effetto di una maggior adesione dei suoi abitanti alla politica genovese tanto da consentire l'accoglimento di un podestà ligure<sup>210</sup>.

La tensione presente nella regione si faceva sentire anche nella città di Sassari rendendovi necessario un intervento delle truppe regie, forti, ancora una volta, dell'aiuto giudicale<sup>211</sup>.

Gli avvenimenti di questi anni (1350-1353) sono inscrivibili nel sistema politico-mediterraneo del tempo caratterizzato dalla lotta dei Genovesi contro Aragonesi e Veneziani<sup>212</sup> ed è in questo contesto che gli episodi decisivi del 1353 assumono la loro rilevanza, negli equilibri interni dell'isola, preludio alla riunione parlamentare del 1355.

Nel 1353 si verificò lo spostamento del teatro di confronto tra l'apparato bellico

---

<sup>208</sup> MARTINEZ FERRANDO J.E., *La tràgica història dels reis de Mallorca*, Barcellona, 1960, p. 238 ss.

<sup>209</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 44.

<sup>210</sup> D'ARIENZO L., *Carte Reali Diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso, re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, Padova, 1970, p. 186; MELONI G., *Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso*, Padova, 1947, p. 154 ss.

<sup>211</sup> Per l'approfondimento di questi temi si veda il volume GALOPPINI L., *Ricchezza e potere nella Sassari aragonese*, Cagliari, 1989.

<sup>212</sup> MELONI G., *Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso...*, p. 55 ss.

genovese e quello catalano-veneziano, che trasferì le più grandi e organizzate flotte militari del Mediterraneo dalle acque orientali, dove avevano operato negli anni precedenti, a quelle centrali. Proprio nei mari di Sardegna, presso la baia di Porto Conte, località poco a nord di Alghero, si verificò, alla fine del mese di agosto, un confronto navale assai influente nel determinare l'evoluzione degli avvenimenti successivi.

I Genovesi subirono una pesante sconfitta, messa in evidenza dalle fonti catalane e d'altra parte non sottaciuta da quelle liguri. Gravi perdite di uomini e di navi fecero maturare una delle ricorrenti crisi interne del Comune, che si affidò volontariamente al dominio visconteo. Diretta conseguenza della sconfitta genovese fu l'impossibilità di Alghero di resistere all'assedio al quale l'esercito di Bernat de Cabrera la sottopose, nell'autunno dello stesso anno, concentrando nelle operazioni di terra tutto il potenziale bellico di cui disponeva.

Ma la resa di Alghero, come sostiene Giuseppe Meloni, “non costituiva il preludio ad una situazione di stabilità”. Al contrario, “proprio quando sembrava che la reazione governativa avesse eliminato la più consistente forza di opposizione alla realizzazione globale del possesso del regno, la componente autoctona, che più affondava le sue radici storico-istituzionali in un passato di indipendenza e di statualità sovrana, imboccava una strada che avrebbe offerto esiti differenti da quelli concepiti nei disegni politici catalani”.

Il Logudoro sarebbe diventato, nel corso del 1354, il teatro di una profonda lacerazione tra due parti interpretate da personaggi che forse raramente come in questo caso hanno impersonato, nell'isola, l'espressione di politiche differenti e contrapposte: Bernat de Cabrera da parte catalana e Mariano IV d'Arborea, da parte giudicale<sup>213</sup>.

Al fine di fare chiarezza sulle cause reali dei posizionamenti, gli storici hanno ritenuto opportuno ricostruire questi avvenimenti e formulare le relative ipotesi interpretative, cercando di rendere comprensibile la controversa lettura delle fonti.

---

<sup>213</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 45.

Lo stesso Pietro IV fa risalire gli inizi dell'ostilità di Mariano IV nei confronti delle forze governative all'autunno del 1353. Egli afferma semplicemente, nella sua Cronaca: “il giudice, con tutti i suoi sudditi, si ribellò, contro di noi, contro la nostra signoria reale, ed inoltre spinse alla ribellione tutte le località nelle mani degli *heretats* del regno di Cagliari e degli altri della stessa isola”<sup>214</sup>. Più esplicito appare, invece, quando parla dei motivi che determinarono l'inizio delle incomprensioni. In pratica, la rottura dei pacifici rapporti tra Aragona e Arborea fu dovuta alla difficile interpretazione di un ambiguo problema istituzionale; problema tanto poco facilmente risolvibile che, ancor oggi, quanti studiano questi temi non riescono a cogliere unitariamente e nei suoi significati più veri.

Bernat de Cabrera convocò presso di sé il giudice Mariano per “impartirgli ordini” e per notificargli “alcuni adempimenti ai quali il giudice doveva attendere nello spirito dell'infeudazione del giudicato d'Arborea”. Dal punto di vista giudicale, invece, probabilmente maturò, in quel momento, la coscienza delle proprie connotazioni statuali, ben chiare e determinate nei secoli precedenti; queste ora riemergevano in contrasto con lo spirito dell'infeudazione pontificia all'Aragona e, di riflesso, con la posizione subordinata dell'Arborea al potere centrale<sup>215</sup>.

Per questo Mariano IV “si sentì assai offeso da questa convocazione e dalla relativa richiesta”, e inviò la giudicessa Timbors de Rocaberti presso il capitano generale, per esporre la posizione arborense. La rigidità del De Cabrera indignò anche l'invitata che, pure, doveva risentire ancora delle proprie origini catalane; così la giudicessa si ritirò da Alghero, dove si erano svolti i brevi ed improduttivi colloqui con gli esponenti iberici, preannunciando loro la reazione del giudice a quelle che considerava anch'essa palesi offese: “vi prometto [ ... ] che i primi a piangere del consiglio che avete dato a Don Bernat sarete voi stessi, e non passerà molto tempo che ve ne accorgete”<sup>216</sup>.

---

<sup>214</sup> MELONI G., *L'Italia medioevale nella Cronaca di Pietro IV d'Aragona*, V, Cagliari, 1980, p. 97.

<sup>215</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 46.

<sup>216</sup> MELONI G., *L'Italia medioevale nella Cronaca di Pietro IV d'Aragona...*, V, pp. 95-97.

E' più corretto, però, considerare questi contrasti, in parte formali, come non decisivi nel determinare la radicalizzazione di una serie di incomprensioni e diffidenze che spinsero le linee politiche di Arborensi ed Aragonesi in direzioni divergenti.

Già da alcuni anni, infatti, l'Aragona cercava di utilizzare la potenzialità della dinastia giudicale in un senso a lei favorevole. Organizzazione bellica, facilità di approvvigionamenti, conoscenza del territorio, presa sulle popolazioni; erano tutti elementi sui quali avevano fatto leva i governanti iberici contro le aspirazioni dei gruppi nobiliari italiani, soprattutto genovesi, insofferenti alle crescenti restrizioni e ai progressivi progetti espansionistici della Corona ai danni delle loro posizioni<sup>217</sup>.

Appena conseguiti i primi obiettivi in tal senso, però, il giudice d'Arborea vide frustrati i propri progetti che prevedevano una compartecipazione agli ampliamenti territoriali aragonesi, con conseguente spinta espansiva per i confini giudicali. Dalla collaborazione con i Catalani trasse i più consistenti vantaggi suo fratello Giovanni; questi, oltre a numerosi possedimenti dell'interno - tra i quali evidente per il rilievo strategico appariva la zona del Monteacuto - controllava due dei principali approdi dell'isola: Terranova, l'odierna Olbia, sulla costa nord-orientale -scalo in fase di leggero regresso per quanto riguardava i traffici marittimi che vi facevano capo - e Bosa, sul litorale centro-occidentale, non distante da Alghero, ancora filogenovese<sup>218</sup>.

Le linee dell'evoluzione del dissidio fra i due fratelli sono sufficientemente note. Giovanni fu assediato a Bosa dalle forze giudicali, catturato ed imprigionato assieme a suo figlio Pietro. Rimase in carcere sino alla fine dei suoi giorni, nonostante a volte tiepidamente, altre volte con maggior decisione, dalla corte catalana giungessero ripetuti inviti alla concordia in casa arborensi e alla liberazione dei prigionieri<sup>219</sup>.

Non eccessivamente chiaro risulta Geronimo Zurita nell'individuazione dei problemi che portarono all'apertura del dissidio di cui parliamo. La sua posizione filoaragonese lo porta ad interpretare la situazione storica cercando di evidenziare la

---

<sup>217</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 46.

<sup>218</sup> IBIDEM, p. 47.

<sup>219</sup> MELONI G., *Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso...*, p. 46 ss., p. 102 ss., p. 127 ss., p. 171 ss., p. 212.

buona disposizione dei Catalani, alla quale si opponeva un atteggiamento giudiciale ambiguo e non improntato ad un sincero desiderio di concordia e collaborazione<sup>220</sup>.

La letteratura ottocentesca riprese quasi acriticamente queste posizioni, al rafforzamento delle quali aveva contribuito un'analogha interpretazione di Giovanni Francesco Fara nel XVI secolo. Lo storico del XIX secolo Giuseppe Manno, poi, individuava nell'offesa personale portata da Bernat de Cabrera al giudice la causa scatenante del mutamento della politica arborense; egli non trascurava di notare, però, anche il peso di quanto legato ai dissidi tra Mariano e Giovanni d'Arborea e alle posizioni poco equilibrate dell'Aragona<sup>221</sup>.

Ma l'autore che ha contribuito ad accostare la figura del regnante arborense a quella di un abile simulatore, di un opportunista, di un traditore, di un politico ingenuo, fu certamente Pasquale Tola. Secondo la sua interpretazione, Mariano, fin dal momento dell'ascesa al trono, attendeva l'occasione per ampliare i suoi possedimenti ed unificare, in una prospettiva finale, l'intera isola sotto il suo regno. Per questo egli non sarebbe intervenuto decisamente contro i Catalani; anzi, li avrebbe appoggiati, sia pur senza eccessivo impegno, fino a quando non si rese conto che essi stavano per uscire definitivamente avvantaggiati - perché vittoriosi - dalla lotta contro l'elemento genovese. Già la spedizione del 1353 aveva spiegato in Sardegna ingenti forze, decisive nell'alterare gli equilibri mediterranei e - a maggior ragione - quelli locali<sup>222</sup>.

In realtà Mariano, alla luce di una meditazione più attenta e più distaccata, di quanto non abbiano fatto gli storici precedenti, delle fonti documentarie, appare come un uomo dotato di una forte personalità e di una indipendenza che gli conferiva i tratti di un vero e proprio sovrano, più di quanto non appaia suo fratello Giovanni che porterà il potere iberico a preferirlo, rispetto ad un possibile sostegno nelle mire di espansione del giudice, sia per la lealtà da lui mostrata sia per l'impegno fattivo profuso nei

---

<sup>220</sup> SOLMI A., *Le Costituzioni del primo parlamento sardo del 1355*, in <<Archivio storico sardo>>, Cagliari, 1910, p. 204 ss.

<sup>221</sup> IBIDEM, p. 204 ss.

<sup>222</sup> TOLA P., *Codex Diplomaticus Sardiniae*, in <<Historiae Patriae Monumenta>>, Torino, 1861, p. 486.

confronti degli aragonesi a sostegno della loro politica di penetrazione in Sardegna, sia per gli stessi impegni assunti nel passato dalla monarchia.

Esaminando l'attività politica che il sovrano di Oristano svolse prima del Parlamento in questione, emergono già, marcate, le connotazioni di un carattere deciso, che cresceva e si affermava sempre più in parallelo con la maturazione fisica del personaggio. Egli non appare persona che si accontentasse di un ruolo subordinato agli ufficiali locali, si trattasse anche dello stesso governatore. Le sue ambizioni, che nei primi periodi di regno appaiono sempre contornate da un atteggiamento leale e franco nei confronti della Corona aragonese, lo portavano a vedere la sua posizione come differente da quella del resto della nobiltà feudale sarda; al di sopra della stessa e dipendente esclusivamente dal potere centrale, riferibile esclusivamente alla stessa corte di Barcellona<sup>223</sup>.

La sua formazione culturale, la sua educazione, maturata all'interno degli ambienti di corte iberici<sup>224</sup>, e i suoi riconoscimenti feudali in Catalogna<sup>225</sup> legavano strettamente il giudice al sovrano aragonese; questo sia sotto l'aspetto giuridico del vincolo di fedeltà che per diretti interessi politici. Le sue mire espansionistiche lo avevano portato, così, ad appoggiare più volte i Catalani nei momenti di difficoltà, fiducioso in una congrua contropartita territoriale. Le direttrici di espansione del giudicato, a nord verso Bosa, Alghero, Sassari, Torres, a nord-est verso il Monteacuto, Terranova, la Gallura, erano alimentate dal ricordo di espliciti impegni contratti da Giacomo II d'Aragona nei confronti del regno giudiciale<sup>226</sup>; le stesse erano state bloccate, però, da precise scelte politico-strategiche catalane; si preferiva favorire gli ampliamenti territoriali di Giovanni, forse più malleabile ed affidabile di Mariano<sup>227</sup>.

Da tutto ciò non è difficile intuire le ragioni per le quali Mariano IV si riteneva “un

---

<sup>223</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 48.

<sup>224</sup> PAGÉS A., *Chronique Catalane de Pierre IV d'Aragon III de Catalogne dit le Cérémonieux ou “del punyalel”*, I, Toulouse-Paris, 1941, p. 37, p. 42, p. 43.

<sup>225</sup> D'ARIENZO L., *I possessi catalani dei giudici d'Arborea*, in <<Studi Sardi>>, XXI, Sassari, 1971, p. 134 ss.

<sup>226</sup> SALAVERT Y ROCA V., *Cerdena y la expansión mediterranea de la Corona de Aragón (1297-1314)*, II, Madrid, 1956, p. 317 ss.

<sup>227</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 49.

potente sovrano, non già un barone del regno”<sup>228</sup> e come tale voleva essere considerato, riservando alla Corona il rispetto dovuto ed assicurando obbedienza ed aiuti.

Il punto di vista di Pietro IV d'Aragona, però, contrastava con queste legittime aspettative e considerava come rigidamente feudale il rapporto intercorrente con l'Arborea; nel giudice egli identificava non già un sovrano, ma un vassallo, i cui vincoli di dipendenza considerava analoghi a quelli del resto della feudalità sarda. Va da sé che, alla luce di queste prospettive radicalmente differenti, sia sul piano politico che su quello più strettamente istituzionale, i rapporti già tesi, e per quanto apparentemente tenuti sul piano del gioco diplomatico, tra il giudice di Arborea e la corona di Aragona erano irreversibilmente compromessi.

A questo punto gli aragonesi, a seguito della rivolta della città di Alghero e della manifesta insofferenza del potere giudiciale decisero, con un grande sforzo finanziario, di rafforzare il presidio militare nell'Isola e di inviargli una imponente flotta armata comandata direttamente dal sovrano Pietro IV.

Certamente il fatto che il comando venisse assunto dal re in prima persona fa pensare che il livello della posta in gioco fosse veramente alto, considerato che dai tempi della spedizione di Alfonso IV, su Cagliari, per quanto a quel tempo non fosse ancora investito del titolo di re, nessun sovrano aveva guidato in prima persona azioni militari in Sardegna<sup>229</sup>.

Si trattava di una posta in gioco che non si limitava esclusivamente al problema di un controllo più stretto degli interessi sardi, ma che investiva in termini più generali il prestigio della politica aragonese, sia all'interno del territorio iberico, sia delle altre questioni internazionali che la corona d'Aragona era chiamata a fronteggiare, come l'annoso problema del regno balearico ed i rapporti con il confinante regno di Castiglia, che nelle strategie politico-militari aragonesi aveva un peso e una funzione certamente non inferiore alle questioni suscitate dagli aneliti d'indipendenza e di sovranità dei sudditi sardi<sup>230</sup>.

---

<sup>228</sup> SOLMI A., *Le Costituzioni del primo parlamento sardo del 1355...*, p. 209.

<sup>229</sup> ARRIBAS PALAU A., *La conquista de Cerdena por Jaime II de Aragòn*, Barcelona, 1952.

<sup>230</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 50.

Tanto più la decisione di Pietro IV era piena di significato in quanto gravi questioni continentali ne avrebbero richiesto la presenza nei territori iberici: lo spinoso problema dell'incameramento del regno balearico; il confronto istituzionale con la nobiltà valenzana e aragonese; le gravi conseguenze di un'epidemia catastrofica come quella del 1348, che ancora proiettava i suoi effetti negativi con ricorrenti carestie; problemi economici legati a una preoccupante instabilità monetaria; le avvisaglie, infine, del deterioramento dei rapporti internazionali con il confinante regno di Castiglia, lo Stato territorialmente e militarmente più forte dell'intera penisola iberica<sup>231</sup>.

Dopo una lunga preparazione logistica, complicata soprattutto da problemi di natura finanziaria<sup>232</sup>, alle soglie dell'estate del 1354 partì da Roses una delle più grandi ed organizzate spedizioni navali che le acque del Mediterraneo centrale avessero mai visto. I Catalani vararono una flotta di dimensioni inusuali, spiegando tutto il potenziale bellico a dimostrazione di una ferrea volontà di fronteggiare l'ostilità genovese sul mare, soprattutto, e, di conseguenza, quella dell'elemento locale in Sardegna.

Alghero venne avvistata dopo una navigazione tranquilla durata una settimana. Già il 24 del mese di giugno la città venne cinta d'assedio. Iniziò così un complesso di operazioni belliche che durarono molti mesi<sup>233</sup>.

Nonostante il frequente ripetersi di attacchi veementi e il blocco al quale la città fu sottoposta, le operazioni militari si rivelarono più difficili del previsto<sup>234</sup>. Gli assediati resistettero per tutti i mesi estivi, sperando in un intervento armato milanese coordinato con Genova<sup>235</sup>. Allo stesso tempo gli abitanti di Alghero attendevano che le forze arborensi e quelle dei Doria si coalizzassero concretamente per un attacco che rompesse l'accerchiamento della città. Mentre tra assediati e assedianti incombeva l'incubo delle consuete epidemie, ben più cruente e temibili degli sporadici, frazionati scontri armati, nei primi periodi autunnali Mariano IV e Matteo Doria unirono le loro

---

<sup>231</sup> MELONI G., *Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso...*, p. 103 ss.

<sup>232</sup> IBIDEM, p. 185 ss.

<sup>233</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 50.

<sup>234</sup> MELONI G., *Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso...*, p. 202 ss.

<sup>235</sup> SORGIA G., *I Visconti di Milano, l'Aragona e la Sardegna nel secolo XIV attraverso la lettura dello Zurita*, in <<VII Congresso de Historia de la Corona de Aragón (Barcelona, 1962)>>, II, Barcelona, 1962, p. 393 ss.

forze, consistenti in circa 2000 cavalieri e 15000 fanti, e marciarono verso Alghero, forse più per intimorire i Catalani che per una effettiva volontà di scontro.

La parola passò alla diplomazia. Pere de Exerica, una delle più note, importanti ed equilibrate figure catalane operanti nell'isola, cognato di Mariano d'Arborea, ricevette l'incarico di condurre le trattative con gli emissari del giudice<sup>236</sup>.

Le condizioni della resa di Alghero e della pace raggiunta con le forze ostili furono per l'Aragona assai gravose<sup>237</sup>. A suo favore fu la decisione che la città avrebbe aperto definitivamente le porte ai Catalani permettendo la ripresa di un processo di ripopolamento già concepito in occasione della spedizione dell'anno precedente. Mariano IV, da parte sua, ottenne diversi riconoscimenti che contribuirono a rafforzarne l'immagine di difensore degli interessi locali nei confronti dell'elemento iberico, immagine che, da allora in poi, lo avrebbe accompagnato nelle azioni dei periodi successivi, conferendogli caratteri di assoluto rilievo nel mondo tardo-medioevale sardo<sup>238</sup>.

L'imponente spiegamento di forze attuato dai Catalani in Sardegna portò, così, ad un successo solo parziale, circoscritto al conseguimento dell'obiettivo primario della spedizione: la rioccupazione di Alghero; fallirono, invece, tutti gli obiettivi di ridimensionamento delle opposizioni interne.

Le circostanze vincolanti che avevano dettato la necessità di accettare quella base d'accordo con l'Arborea, che aveva suscitato molte perplessità nei territori iberici della Corona, erano esposte accuratamente in una missiva spedita da Cagliari il 14 febbraio ad Ugo, vescovo di Valenza.

Nella lettera, che presentava tutti i requisiti di un'autodifesa, il sovrano lamentava diverse circostanze negative che lo avevano portato, suo malgrado, a compiere quel passo: in primo luogo, la malattia che lo aveva colpito durante l'assedio di Alghero, minandone il vigore e la determinazione, anche se il problema

---

<sup>236</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 51.

<sup>237</sup> MELONI G., *Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso...*, p. 211 ss.

<sup>238</sup> D'ARIENZO L., *La pace di Alghero stipulata tra l'Aragona e l'Arborea nel 1354*, in *Medioevo. Età moderna*, Cagliari, 1972, p. 119 ss.

appariva ormai superato: “*som sans e som restituits per la gratia de Deu en nostra sanitat e fortalea*” anche se il morbo aveva infierito tanto che - affermava il sovrano – “*no fom en sen*”. Per questo motivo era stato necessario accettare condizioni di pace “*no pas a gran honor nostra*”; in particolare, il perdono concesso a vassalli già ribelli, come Matteo Doria; il mancato recupero di alcuni castelli, sottratti al controllo dei governativi ed ora occupati da truppe arborensi o dallo stesso Matteo Doria; la cessione di fortificazioni già aragonesi, a causa dell'impossibilità di approvvigionarle.

Il sovrano lamentava, poi, l'impossibilità di concentrare gli attacchi militari sul mare o su terra per non tener sguarnito alcun settore dell'armata; l'esercito era stato colpito anch'esso da “*gran malalties*” e i suoi effettivi erano stati decimati. Concludeva, infine, auspicando un miglioramento della situazione tramite la celebrazione delle prossime Corti, necessarie per “*posar la terra en bon estament e en establir les forçes*”<sup>239</sup>.

Senza riportare nei dettagli la ricostruzione dei fatti militari e diplomatici che sancirono la presa di Alghero - operata da storici come Giuseppe Meloni, che li hanno ricostruiti meticolosamente sulla base di un'esame puntuale delle fonti - e da lì il trasferimento del monarca iberico a Cagliari, da cui avrebbe esercitato la sua potestà sugli affari di Sardegna, prendiamo in esame i provvedimenti più importanti assunti dal governo<sup>240</sup>.

Tra questi, oltre ad una serie di azioni miranti a rafforzare i presidi militari nell'Isola, ancora non totalmente ridotta all'ordine aragonese, e ad una serie di iniziative finalizzate all'acquisizione di risorse cerealicole dalle vicine pianure dell'Arborea, Pietro IV pose mano ad una serie di importanti riforme di ordine amministrativo non certo finalizzate ad un miglioramento delle condizioni dell'Isola, quanto all'esercizio di un maggior controllo giurisdizionale della statualità nel

---

<sup>239</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 52.

<sup>240</sup> MELONI G., *Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso...*, p. 17 ss.

territorio che progressivamente si accingeva a dominare<sup>241</sup>.

Alla vigilia della celebrazione delle Corti venne decisa la divisione dei territori controllati dai Catalani nell'isola in due governatorati parziali; questi avrebbero costituito entità politico-amministrative ben differenziate e per collocazione geografica e per i problemi che le caratterizzavano. Si trattava del Capo di Cagliari e di Gallura, e di quello del Logudoro. Con il primo si indicava tutto il Meridione della Sardegna, la costa orientale e i territori del Nord-est; in queste zone la penetrazione catalana era stata più ampia e profonda. La seconda circoscrizione, più ridotta nella sua estensione, inglobava tutto il Nord-ovest, ossia la zona più esposta alle rivendicazioni dei Doria e dell'Arborea, abitata da un popolazione indigena simpatizzante di ogni fermento anticatalano. Restava escluso da questa ripartizione l'ampio territorio arborense, formalmente indipendente, identificabile con la zona centro-occidentale dell'isola, con vaste pertinenze anche nel Settentrione<sup>242</sup>.

Cagliari, il centro principale del Capo che prendeva il nome dalla città, era sede del relativo governatore. Sassari ed Alghero erano i principali centri nel Capo settentrionale e quest'ultima fu, in un primo tempo, sede del governatore, Bernat de Cruilles<sup>243</sup>.

Si tratta, a ben vedere, di un assetto giurisdizionale con chiare intenzioni politico-difensive ed appare poco convincente, d'altra parte, l'ipotesi che il disordine amministrativo, più volte segnalato negli atti ufficiali che chiedevano alla corona un riordino della situazione, anche con motivazioni economico-sociali che sarebbero potute apparire persino pertinenti, sia stato il fattore più importante che portò alla riforma del governatorato<sup>244</sup>. Apparirebbe, in tal senso, più credibile il fine principale che con questo provvedimento si intendeva raggiungere: creare due ambiti territoriali *de iure* indipendenti tra loro, destinati ad attuare, ciascuno, una propria politica difensiva, nella prospettiva di dover contrastare una ripresa delle ostilità da

---

<sup>241</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 53.

<sup>242</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 54.

<sup>243</sup> MELONI G., *Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso...*, p. 42 ss.

<sup>244</sup> PILLITO G., *Memorie riguardanti i governatori dell'isola di Sardegna*, I, Cagliari, 1982, p. 5.

parte dell'elemento locale e dunque *de facto* in piena sintonia con la politica aragonese che individuava, ormai, nel giudicato arborese l'elemento locale più pericoloso<sup>245</sup>.

L'espansionismo dell'Arborea, i cui territori si estendevano dalla costa centro-occidentale, da Oristano, verso quella orientale, minacciava di provocare un forte elemento di disturbo tra le due entità amministrative controllate dai Catalani, impedendo, così, ogni contatto per via di terra<sup>246</sup>.

Accanto a questo provvedimento riformistico, che dimostra una forte volontà del potere centrale di mutare le strutture organizzative interne, prende un rilievo ancora maggiore la decisione di convocare la riunione ufficiale delle Corti generali del Regno<sup>247</sup>.

## 2. Il Parlamento del 1355.

Non è facile dire quale fu la circostanza precisa in cui maturò l'esigenza di convocare l'assemblea, per quanto tuttavia sia difficile credere che fosse nata da una decisione improvvisa o affrettata. E' legittimo, comunque, ritenere che essa nacque da una esigenza del sovrano di valutare e fare il punto sulla situazione che si era nel tempo venuta a creare nei rapporti con l'Isola e che in qualche modo potesse sancire nella popolazione la presenza di un nuovo ordine sovrano e la presenza di un nuovo ordine politico. In particolare, egli auspicava che si introducesse tra i Sardi il concetto di un'autorità regia che, per quanto introdotta *manu militari*, non era sufficiente a garantire fedeltà e stabilità. Perciò si rendeva necessario illustrare i piani del governo e conoscere le opinioni dei sudditi. Cagliari, con la sua immagine di città di forte appartenenza catalana, poteva offrire questa opportunità<sup>248</sup>.

---

<sup>245</sup> MARONGIU A., *Il Parlamento in Italia nel medio evo e nell'età moderna*, Milano, 1962; MATTONE A., *Problemi di storia del Parlamento sardo (XIV-XVII secolo)*, in *Assemblee di Stati e istituzioni rappresentative nella storia del pensiero politico moderno (secoli XV-XX)*, <<Annali della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Perugia>>, XIX, Rimini, 1983, p. 164 ss.

<sup>246</sup> MELONI G., *Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso...*, p. 43.

<sup>247</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 55.

<sup>248</sup> SOLMI A., *Le Costituzioni del primo parlamento sardo del 1355...*, p. 215.

In questa direzione può apparire probabile, anche, che l'idea di convocare il parlamento possa essere maturata, contestualmente al consolidamento della situazione interna, nelle linee politiche e programmatiche della corte catalana, e che solo allora, alla presenza del sovrano, sia stata presa la decisione di pubblicizzare un disegno il quale, per la difficoltà di attuazione che presentava, aveva avuto bisogno di una lunga preparazione. Ed anche perché, forse, non erano ancora pronti ad una fattiva collaborazione, nella politica governativa, i ceti preminenti, soprattutto quello ecclesiastico e quello feudale, senza i quali alle azioni del governo sarebbero mancati quella unità e quell'impulso nuovo di cui aveva bisogno<sup>249</sup>.

Un progetto, quello d'introdurre in Sardegna l'istituto parlamentare, non nuovo ma che, ancora, non aveva trovato le giuste condizioni e le adeguate opportunità; e quando questo avvenne non fu certo per ragioni di liberalità amministrativa o di maggior collaborazione con le classi dirigenti locali, e neanche per una visione lungimirante di uno sfruttamento produttivo delle risorse locali; quanto avvenne fu finalizzato esclusivamente al rafforzamento del sistema feudale attraverso un'apparente visione riformista, per quanto si trattasse di un riformismo paternalistico, all'insegna di un amministrativismo vuoto di contenuti e calato dall'alto<sup>250</sup>.

Il senso politico non dichiarato, ma implicito nei contenuti dei documenti e nelle azioni di governo, emerge in primo luogo nell'ambiguità denominativa dell'istituto stesso. Volendo assumere i caratteri di un vero e proprio parlamento, a dire dalle sue ambizioni ordinamentali e dalle responsabilità politico-istituzionali che avrebbe voluto e forse dovuto assumere, in realtà la convocazione del 1355 si è rivelata niente più di un'adunanza di tipo straordinario, in linea con i canoni giuridici delle *Cortes* in quanto convocazioni periodiche e discrezionali volute dal sovrano<sup>251</sup>.

In tal senso, non è da escludere che la decisione di convocare la riunione in

---

<sup>249</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 57.

<sup>250</sup> Vasta è la bibliografia sul feudalesimo e sulle sue forme di attuazione nell'isola. Per un inquadramento generale è ancora basilare BOSCOLO A., *Il feudalesimo in Sardegna*, Cagliari, 1967. Aspetti particolari sono esaminati in MELONI G., *Su alcuni feudatari maggiori e minori in Sardegna all'epoca di Pietro il Cerimonioso*, in <<Studi Sardi>>, XX, Sassari, 1968, p. 285 ss.

<sup>251</sup> IBIDEM, p. 58.

questione fu presa dal sovrano in persona, con l'intento, da una parte, di frenare l'invadenza dei ceti nobiliari sempre più numerosi ed onerosi e, dall'altra, di mitigare l'assenza di provvedimenti governativi atti a soddisfare le crescenti esigenze della borghesia e delle popolazioni; mediazioni che certamente non potevano essere affrontate adeguatamente da istituti che di fatto avevano valenza non superiore a delle assemblee popolari e, se quest'ultime potevano avere un senso dinanzi all'incombere di guerre o di forti calamità naturali, di ben altro si aveva bisogno, in termini istituzionali, per affrontare le tensioni complesse che nascevano dalle richieste pressanti di forze sociali diverse tra di loro, alle quali la corona doveva dare risposte in una situazione, locale ed internazionale, abbastanza intricata<sup>252</sup>.

Nel voler individuare un modello identificativo di questa esperienza assemblear-parlamentare in Sardegna, non ci si può riferire che al modello catalano-aragonese ed in particolare a quelle riunioni di carattere politico presiedute dal sovrano cui partecipavano le diverse componenti che costituivano la base sociale dello Stato. Fin dal XIII secolo si chiamarono *Corts* in Catalogna, e *Cortes* in Castiglia. In un primo tempo solo i rappresentanti del ceto nobile, cavalieri, feudatari, grandi proprietari terrieri, affiancavano il sovrano nella trattazione delle diverse questioni relative alla conduzione politica del regno. Agli inizi del secondo millennio, le feudalità dell'Aragona e della Catalogna avevano acquisito un potere tale che quello centrale, fosse esso comitale o reale, veniva rigidamente controllato e in certo qual modo stemperato nelle prime forme assembleari, dette *Concilios*.

In seguito, sul finire del secolo XII, anche i principali ecclesiastici, prelati, abati, furono ammessi a partecipare alle assemblee, e successivamente, la presenza alle stesse fu consentita anche ai rappresentanti di estrazione cittadina, costituita da esponenti della borghesia mercantile ed artigianale, che andava conquistando progressivamente nuovi spazi di potere economico che richiedeva una presenza politica e di

---

<sup>252</sup>

SOLMI A., *Le Costituzioni del primo parlamento sardo del 1355...*, p. 215.

rappresentanza<sup>253</sup>.

Il fenomeno, diffuso in tutta l'Europa, costituiva un elemento di forte evoluzione sociale, politica, economica, culturale che non di meno doveva determinare un certo cambiamento anche in campo istituzionale. Con l'aumento dei livelli di produzione e di circolazione delle merci incrementava anche il miglioramento delle condizioni di vita e dei consumi delle popolazioni, con un conseguente aumento delle nascite e quindi della crescita demografica. Rinascevano le città e la cultura urbana, con nuove domande di aggregazione sociale e di nuove consapevolezze di *status*<sup>254</sup>.

La partecipazione alla vita politica di quegli strati sociali, non rappresentati dalla nobiltà né dal clero, ebbe, nella penisola iberica, una manifestazione precoce rispetto al resto degli Stati europei; il completamento del suo stato di maturazione si ebbe già sul finire del XII secolo<sup>255</sup>. Solo alla fine di quello successivo, però, le assemblee dove si realizzava la rappresentanza dei tre stamenti sociali costituirono un vero e proprio organo politico, guidato direttamente dal sovrano e garante del ruolo delle varie componenti sociali nel governo dello Stato<sup>256</sup>.

In particolare, nei vari territori della Corona d'Aragona, l'istituto parlamentare presentava aspetti in parte differenti. In Aragona si nota la suddivisione dei vari ordini in quattro bracci, poiché quello feudale si divideva, a sua volta, in nobili e cavalieri. Avendo questi ultimi un forte prestigio sociale dovuto all'importanza che il cavallo aveva negli eventi bellici, e per quanto avessero minori privilegi rispetto ai nobili, essendo esclusi dal possesso di feudi, richiedevano un ordine di appartenenza che li distinguesse<sup>257</sup>.

Teoricamente queste assemblee avrebbero dovuto esercitare un ruolo di controllo sull'operato e sulle linee politiche del potere centrale; di fatto, però questo non si verificava, considerato l'atteggiamento di sottomissione, fedeltà, riverenza, dipendenza che le varie componenti sociali avevano solitamente nei confronti dell'autorità.

---

<sup>253</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 60.

<sup>254</sup> DE VALDEAVELLANO L.G., *Curso de historia de las instituciones espanolas. De los origines al final de la Edad Media*, Madrid, 1970, p. 463.

<sup>255</sup> IBIDEM, p. 465.

<sup>256</sup> IBIDEM., p. 466.

<sup>257</sup> SOLMI A., *Le Costituzioni del primo parlamento sardo del 1355...*, p. 221.

Le assemblee, con scadenze che mutavano da regione a regione, mentre conservavano strutturalmente caratteri simili in tutto il territorio nazionale, venivano convocate, generalmente, dallo stesso sovrano, il quale emanava le relative “carte reali” con modalità tipiche. Venivano invitati a presentarsi alla riunione gli esponenti del ceto nobiliare che avessero già raggiunto la maggiore età di venti anni; ancora, i grandi ecclesiastici, prelati, abati, priori, rappresentanti dei Capitoli delle Cattedrali; infine i prescelti delle assemblee cittadine.

Mentre i bracci feudale ed ecclesiastico prevedevano un'adesione plenaria alla riunione delle Corti, per il braccio reale, o cittadino, era sancito il principio della rappresentatività: i delegati delle principali città erano chiamati sindaci; il loro numero era variabile, in un primo tempo; in seguito essi furono in genere due per città. Solo i tre centri principali della Corona, ossia Barcellona, Saragozza e Valenza, potevano eleggere cinque sindaci per esercitare con maggior peso e facilità il ruolo trainante che spettava loro nel complesso panorama della borghesia cittadina<sup>258</sup>.

Essi viaggiavano coperti da salvacondotto garantito dalla stessa municipalità, valevole negli spostamenti verso il luogo di riunione delle Corti e nel viaggio di ritorno alle proprie sedi. Le rispettive città coprivano le spese di missione ed affidavano ai sindaci dettagliati fascicoli di istruzioni, per essi vincolanti; conferivano loro, ancora, adeguate credenziali che individuassero nei prescelti l'espressione della volontà del complesso della cittadinanza; questa volontà maturava, generalmente, nel corso di assemblee plenarie riunite nei luoghi più rappresentativi delle singole località<sup>259</sup>. Solo in un secondo tempo la scelta dei sindaci sarebbe stata fatta nelle sedi degli organismi amministrativi, come quella del Consiglio maggiore<sup>260</sup>.

La prima riunione plenaria veniva aperta dallo stesso sovrano, alla presenza di tutti i bracci. Nella *proposició* - il discorso di apertura - si tracciavano le linee essenziali degli intendimenti connessi con la convocazione dell'assemblea, una sorta d'illustrazione

---

<sup>258</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 62.

<sup>259</sup> DE VALDEAVELLANO L.G., *Curso de historia de las instituciones espanolas. De los origines al final de la Edad Media...*, p. 478.

<sup>260</sup> SOLMI A., *Le Costituzioni del primo parlamento sardo del 1355...*, p. 222.

dell'ordine del giorno della seduta. Rispondevano a questo intervento i rappresentanti dei diversi bracci; generalmente apriva questa prima serie di discorsi il principale esponente del braccio ecclesiastico; seguiva l'intervento del rappresentante prescelto dal braccio nobiliare ed infine si pronunciava uno dei sindaci delle città regie. In Catalogna questi tre personaggi erano, generalmente, l'arcivescovo di Tarragona, il conte di Cardona e un sindaco di Barcellona<sup>261</sup>.

Un supplemento di indagine era previsto per verificare la validità delle procure atte a verificare la legittimità rappresentativa dei sindaci delle città. Persone appositamente nominate - gli *habilitadors* - controllavano la documentazione dei singoli prescelti e, solo se questa era conforme alle norme vigenti, essi venivano abilitati e il loro potere di rappresentare le singole città o paesi veniva riconosciuto. Ne conseguiva un giuramento di fedeltà e di segretezza<sup>262</sup>.

A questo punto avevano inizio le riunioni che, in una prima fase, si svolgevano, generalmente, per bracci separati, riuniti ciascuno in ambienti diversi e riservati. Ogni braccio, dopo aver riconosciuto poteri di guida e mediazione a un *promovedor*, discuteva i problemi che più lo interessavano e concordava le linee di azione da seguire nelle discussioni con gli altri stamenti, in riunioni congiunte, e nelle proposte da formulare al sovrano.

All'interno di ciascun braccio si deliberava a maggioranza di voti, considerando che, sia gli intervenuti a titolo proprio - come nobili o ecclesiastici - sia i gruppi di rappresentanti di ogni città, avevano diritto ad un solo voto.

Alcune proposte scaturite da queste riunioni separate potevano essere presentate direttamente al re. In questo caso, le proposte accettate vincolavano solo quanti erano rappresentati nel braccio che le aveva formulate. Le proposte di carattere generale, invece (quelle che avevano implicazioni che interessavano gli esponenti e i rappresentanti di più bracci, o di tutti e tre gli stessi), dopo una prima discussione in sedi separate, venivano

---

<sup>261</sup> IBIDEM, p. 222.

<sup>262</sup> DE VALDEAVELLANO L.G., *Curso de historia de las instituciones espanolas. De los orìgenes al final de la Edad Media...*, p. 479.

riesaminate in seduta congiunta<sup>263</sup>.

A questo punto entravano in attività i *tractadors*; questi, in numero di tre, uno per ciascun braccio, erano nominati dal sovrano<sup>264</sup>. Essi non avevano contatti diretti con i bracci, ma raccoglievano le proposte di alcuni loro rappresentanti, due per braccio, eletti dagli stessi componenti di ogni raggruppamento e chiamati *embaixadors*. Solo in presenza di un accordo generale le proposte dei tre bracci venivano presentate al sovrano, il quale le approvava, imponeva il rispetto delle stesse da parte dei membri dell'intero Parlamento e richiedeva una firma di convalida da tutti i partecipanti alle deliberazioni approvate<sup>265</sup>.

Appare evidente, in tutto ciò, l'esclusivo ruolo di ratifica che avevano codesti istituti parlamentari ove era assente l'elemento deliberativo da parte dell'assemblea che invece era di esclusiva pertinenza del sovrano.

La molteplici competenze delle Corti catalano-aragonesi che andavano da quanto atteneva alla pace interna, al governo, alla giustizia, in generale ai rapporti tra Corona e sudditi, e tra questi ultimi, assumevano vincolo normativo formulate sotto forma di *Constitucions*, quando rappresentavano il frutto di proposte dovute alla diretta iniziativa del sovrano; si trattava, invece, di *Capitols de Cort*, quando l'iniziativa, non senza essere stata prima approvata dal sovrano, era attribuibile ai diversi bracci ed era stata accettata e vistata con la formula: "*plau al senyor rey*". Sotto la forma di *Actes de Cort* erano, infine, sancite tutte le concessioni, privilegi o atti analoghi che, benché concepiti ed emanati al di fuori delle Corti, venivano presentati all'assemblea per un riconoscimento di carattere generale, niente più, in sostanza di una presa d'atto<sup>266</sup>.

Nella seduta finale delle Corti - in seduta plenaria - i presenti ascoltavano, davanti al trono reale, la lettura degli atti, prima di procedere alla firma da parte di tutti gli intervenuti. Il protonotario regio firmava per ultimo e dava un significato di legittimità

---

<sup>263</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 63.

<sup>264</sup> SOLMI A., *Le Costituzioni del primo parlamento sardo del 1355...*, p. 232.

<sup>265</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 64.

<sup>266</sup> SOLMI A., *Le Costituzioni del primo parlamento sardo del 1355...*, p. 223.

pubblica al documento<sup>267</sup>.

Differenti dalle *Corts* erano i *Parlaments*, assemblee straordinarie che un sovrano o un suo luogotenente convocava per trattare di questioni di vitale importanza. L'intervento al *Parlament* non era obbligatorio<sup>268</sup>. E' una differenza da tener presente considerando, però, che nella letteratura i due termini sono spesso usati indifferentemente in merito alle assemblee realizzate in Sardegna. A proposito di quella del 1355 sarebbe giuridicamente corretto parlare di Corti, anche se ad essa si è attribuito consuetamente il nome di Parlamento<sup>269</sup>. Per quanto sia le une che gli altri erano accomunate dalla sostanziale assenza di potestà deliberativa e comunque decisionale.

Alle Corti della Corona d'Aragona si ispirarono, certamente, con particolare riferimento a quelle catalane, le Corti del regno di Sardegna, a partire appunto dal 1355. Queste possono essere considerate, quindi, come un tipo di esperienza rappresentativa di importazione, e comunque imposta, visto che a livello locale era difficile ipotizzare la nascita e lo sviluppo di un'analogia istituzione sulla base di premesse autonome e comunque ispirate alla tradizione locale che, invece, era stata progressivamente sostituita. Lo stesso giudice d'Arborea, vero e proprio regnante, sia pure di un regno tributario dell'Aragona per le sue connotazioni giuridiche che lo elevavano, infatti, ben al di sopra dei rappresentanti degli stati signorili del tempo e del mondo feudale predominante nell'isola, non andò, in fondo, oltre i modelli di cultura giuridica e istituzionale dominanti all'epoca in Europa, di cui il modello catalano-aragonese costituiva un elemento altamente rappresentativo<sup>270</sup>.

Le Corti sarde furono, quindi, emanazione diretta dell'autorità regia, i cui scopi politici risiedono, è bene sottolinearlo, ancora nelle strategie di dominio dell'Isola da parte dell'autorità iberica.

Nelle Corti del 1355, non essendo attuabile un progetto di ulteriori esazioni fiscali, in un territorio ormai dissanguato dalle guerre e dalla peste, oltre che dalla presenza costante

---

<sup>267</sup> IBIDEM, p. 223 ss.

<sup>268</sup> IBIDEM, p. 224.

<sup>269</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 64.

<sup>270</sup> IBIDEM, p. 65.

di truppe armate in movimento nel territorio, il potere aragonese aveva concentrato il suo genio politico-istituzionale nell'ulteriore rafforzamento dell'apparato feudale e militare, nascente dall'esigenza di tenere sotto controllo le richieste sempre più invadenti dei feudatari e quelle che venivano viste come velleità d'indipendenza da parte dei sardi<sup>271</sup>.

Tanto meno urgente sembrava la necessità di ribadire l'autorità regia sul clero e sulla borghesia cittadina, in quanto questi ceti apparivano fedeli e saldamente vincolati agli esiti della politica aragonese nell'isola<sup>272</sup>.

Era, invece, necessaria una riabilitazione del prestigio del sovrano e della Corona che sarebbe potuta derivare dalla partecipazione all'assemblea proprio di coloro che ne avevano minato la credibilità: i Doria, i rappresentanti del Comune di Pisa, ma, soprattutto, il Giudice Mariano d'Arborea<sup>273</sup>.

### **3. Le convocazioni e le adesioni.**

Il 23 gennaio partiva da Cagliari una serie di carte reali convocatorie, che fissavano la data d'inizio delle prime riunioni parlamentari per il 15 di febbraio, nella stessa località. I dispacci dovevano raggiungere le sedi più lontane dell'Isola ed era necessario dare tempo ai destinatari perché si organizzassero per un trasferimento che, il più delle volte, presentava pericoli ed incognite, soprattutto negli spostamenti dal Nord. Le strade erano mal tenute ed insicure, visto che l'intera viabilità si basava ancora sui vecchi tracciati romani, in favore dei quali non era stato apportato, nel corso dei secoli, alcun sostanziale lavoro di manutenzione o miglioramento. Inoltre, per gli spostamenti dalle zone settentrionali, era necessario attraversare i territori del giudicato d'Arborea, per raggiungere Cagliari, all'estremità meridionale dell'isola<sup>274</sup>.

Si notificava ai destinatari l'obbligo di presentarsi a Cagliari per presenziare ai lavori dell'assemblea ad una data prefissata. In un primo tempo il giorno stabilito per

---

<sup>271</sup> BOSCOLO A., *Parlamento siciliano e Parlamento sardo (motivi per una ricerca comune)*, in <<Mélanges Antonio Marongiu>>, Palermo, 1967, p. 50, n. 3.

<sup>272</sup> SOLMI A., *Le Costituzioni del primo parlamento sardo del 1355...*, p. 217.

<sup>273</sup> IBIDEM, p. 54.

<sup>274</sup> CASULA F.C., *Profilo storico della Sardegna catalano-aragonese*, Cagliari, 1982, p. 12 ss.

l'incontro doveva essere antecedente al 15 febbraio; in seguito questa diventerà la data prescelta anche se il termine avrebbe subito uno slittamento a causa dell'impossibilità per alcuni convocati di raggiungere Cagliari entro la stessa scadenza; e questo soprattutto per le già ricordate difficoltà di spostamento o gli indugi temporeggiatori di numerosi esponenti<sup>275</sup>.

#### 4. Le Costituzioni.

Le Costituzioni promulgate nelle Corti del 1355 sono cinque; l'ultima di queste fu emanata in un secondo tempo, rispetto alle prime quattro. Sulla base della ricostruzione fatta dal Meloni vediamo ora quali sono i loro contenuti ed anche le implicazioni che in esse sono contenute in ordine ad un controllo dell'Isola da parte dell'autorità iberica<sup>276</sup>.

In tal senso nella prima convocazione si constatava, ad esempio che la componente feudale, il nucleo del controllo catalano-aragonese del territorio sottoposto alla Corona, spesso trascurava una norma elementare che imponeva la residenza nell'isola. Nella Costituzione si lamentava il grave danno (*"maximam lesionem"*) che poteva derivare alla Corona da questo comportamento, soprattutto alla luce delle lotte passate, di fresca memoria. L'assenteismo degli intestatari dei rispettivi benefici feudali (*"qui in insula Sardinie habent castra, villas seu loca aut redditus"*) dovuto alla ricerca di una vita più tranquilla nei territori iberici, lontano da quotidiane lotte e da fenomeni epidemici, consueti nell'isola in quanti vi giungevano dall'esterno, doveva cessare immediatamente. Si trattava, in sostanza di un esplicito richiamo ad una maggior presenza nel territorio onde esercitare un controllo più cogente, più di quanto non fosse avvenuto in passato e quindi prevenire con solerzia e determinazione eventuali insubordinazioni e rivolte da parte dell'elemento locale.

I feudatari in questione - si diceva nella prima Costituzione – *"teneantur suum perpetuum fovere et tenere domicilium"*. Si poteva, in tal modo, attuare una più attenta

---

<sup>275</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 75, p.76.

<sup>276</sup> IBIDEM, p. 141.

sorveglianza militare del territorio e migliorare il rapporto con le popolazioni locali grazie ad una più accorta ed onesta amministrazione. Ricordando, però, che la norma secondo la quale i feudatari erano obbligati a risiedere nell'isola era già stata in vigore nei periodi passati, benché sia stata sempre disattesa, si decretava la creazione di un comitato di sei persone, scelte all'interno della stessa cerchia dei feudatari iberici, che vigilasse circa l'applicazione di questo principio. La commissione doveva prestare giuramento che avrebbe operato secondo una normativa stabilita, rispondendo al governatore delle proprie inadempienze. Ai feudatari assenti dall'isola si concedeva tempo fino a tutto il mese di maggio per regolarizzare la propria posizione e trasferirsi nei rispettivi possedimenti “*sub pena amissionis castrorum, villarum atque locorum et reddituum que habent in insula smemorata*”. I beni confiscati sarebbero stati annessi “*nostro fisco regio*”. Si manifestava il proposito di ridurre al minimo, per il futuro, le esenzioni dall'obbligo di residenza nell'isola, specificando che, qualora esse fossero state accordate, era necessario fare esplicito riferimento alla Costituzione in esame e dichiararla, nella particolare circostanza, “*vacuam effectibus et inanem*”<sup>277</sup>.

A questo punto veniva previsto un meccanismo automatico di redistribuzione dei benefici feudali, particolarmente riferiti ai possedimenti fondiari. La Corona doveva riassegnare automaticamente ad altri feudatari catalani o aragonesi, sempre obbligati a risiedere nell'isola, “*castra, villas seu loca*” dei quali fosse entrata in possesso per acquisto o per mancanza di eredi diretti e legittimi. Era ammessa la sostituzione dei feudi incamerati con altri di equivalente importanza. Il progetto avrebbe consentito, quindi, un rafforzamento dell'apparato feudale demandato “*ad defensionem memorate insule*”<sup>278</sup>.

La prima Costituzione si chiudeva con una norma di valore pratico che regolamentava il servizio di cavalli armati, al quale i feudatari dovevano sottostare.

---

<sup>277</sup> SOLMI A., *Le Costituzioni del primo parlamento sardo del 1355...*, p. 244; MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 142.

<sup>278</sup> SOLMI A., *Le Costituzioni del primo parlamento sardo del 1355...*, p. 244.

Accadeva spesso che questa prestazione fosse svolta in maniera inefficace perché gli “*equi ispani*” molto spesso risentivano - al pari delle persone - delle intemperie e della scarsa salubrità del clima isolano. Capitava - in pratica - che molti cavalli “*moriuntur in dicta insula*”. La Costituzione in esame aggirava questo ostacolo permettendo che ogni cavallo spagnolo che non fosse stato possibile reperire ed armare per il consueto servizio potesse essere sostituito “*cum duobus roncinis sardis vel aliis alforratis bonis et sufficientibus*”, guidati da “*bonis equitatoribus bene munitis*”<sup>279</sup>. Una norma, questa, che imponeva una maggior oculatezza e una migliore amministrazione dei mezzi a disposizione al fine di non gravare l'erario di ulteriori pesi, in quanto già abbastanza esposto economicamente per il controllo di un territorio che necessitava di risorse pubbliche più di quanto non ne procurasse con le sue entrate al dominio iberico.

Nonostante i toni molto decisi e definitivi, la prima Costituzione non ebbe una completa attuazione pratica. Numerose furono le deroghe alla norma, dettate in primo luogo da opportunità di carattere politico e militare; questo principalmente in vista e in concomitanza con i conflitti continentali che la Corona avrebbe affrontato di lì a poco, soprattutto contro il confinante regno di Castiglia. In questa occasione si sarebbe rivelato sconsigliabile, infatti, sottrarre gran parte della feudalità iberica alla difesa dei territori di frontiera dell'Aragona, della Valenza, o a quelli Costieri, ancora della Valenza e della Catalogna<sup>280</sup>.

Se la prima Costituzione era rivolta esclusivamente ai feudatari di provenienza iberica, asse portante dell'esercito ed elemento vitale per il controllo capillare del territorio, la seconda vedeva come destinatario principalmente l'elemento locale o, almeno, quella parte di esso che in precedenza aveva preso parte ad operazioni di ribellione o di guerra aperta contro l'autorità centrale. Questo comportamento era considerato con notevole rigidità alla corte iberica e, di conseguenza, le pene previste per

---

<sup>279</sup> IBIDEM, p. 244 ss.

<sup>280</sup> MELONI G., *Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso...*, p. 103 ss.

chi ancora incorresse in azioni antigovernative erano particolarmente gravi<sup>281</sup>.

La seconda Costituzione generale è introdotta da un lungo preambolo nel quale il sovrano traccia un vasto quadro della situazione e dei precedenti che l'avevano determinata, teso a ricordare ai suoi sudditi l'affinità dell'osservanza dell'autorità regia con l'obbedienza alla volontà divina. Egli ricordava, poi, come l'infeudazione del regno di Sardegna e Corsica al suo predecessore, Giacomo II, fosse stata espressione del volere di Dio, manifestatosi tramite l'azione pontificia, e come questa fosse stata corroborata con gli sforzi compiuti nella campagna militare effettuata “*per manum serenissimi domini Alfonsi [...] genitoris nostri*”. Il sovrano evidenziava una prima fase di concordia tra l'elemento catalano e l'elemento locale “*omnes Sardi fidelitatis sacramentum et homagium prestiterunt*” e perciò metteva in luce il proprio diritto a regnare nell'isola proclamandosi, non senza un evidente arbitrio, come principe naturale dei sardi, “*Sardorum princeps verus sumus*”, per quanto contrastato dalla reiterata tendenza di vasti strati delle popolazioni sarde ad opporsi a tale principio. Egli affermava, ancora, di aver concepito il disegno di convocare le Corti di Cagliari per discutere dei vari problemi, ottenere l'assenso «*omnium brachiorum utiqu et Sardorum*» per ottenere che “*Sardi deinceps sibi caveant ab errore et crimine*”. Una evidente concezione paternalistica e salvifica caratterizzava la conclusione di questa parte introduttiva, ove non di meno si ricordava che l'indirizzo seguito fino ad allora dalla politica catalana era stato diretto più al perdono ed al superamento non traumatico degli attriti, che alla punizione cruenta<sup>282</sup>.

In questa solenne occasione si ribadiva la pena di morte e la confisca dei beni per quanti si opponessero al volere regio, nonché a quello demandato agli ufficiali e ai feudatari, espressione periferica diretta del potere centrale. Nei prevedere la pena “*ultimo supplicio*”, si faceva un esplicito riferimento alla legislazione vigente in Sardegna e, soprattutto, nel Cagliaritano, fin dalla conquista aragonese, e particolarmente ad un capitolo della “*carta de loco*” dove, com'è noto, erano previste

---

<sup>281</sup> SOLMI A., *Le Costituzioni del primo parlamento sardo del 1355...*, p. 245 ss.; MELONI G., *Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso...*, p. 52.

<sup>282</sup> SOLMI A., *Le Costituzioni del primo parlamento sardo del 1355...*, p. 245.

sanzioni corporali, sino alla pena capitale, a seconda della gravità del reato<sup>283</sup>.

Chiunque fosse a conoscenza di un ribelle, doveva segnalare il caso agli ufficiali competenti; per i fiancheggiatori erano previste le stesse pene riservate ai traditori o ai ribelli. Per i collaboratori, invece, gratifiche patrimoniali estratte dai beni del presunto traditore e presenti nello stesso territorio nel quale il crimine era stato segnalato, con l'esclusione di quelli che il reo possedeva al di fuori dello stesso<sup>284</sup>.

Gravi pene erano previste per i suoi discendenti, “*tam mares quam feminas*” e nel caso che il colpevole fosse sfuggito alla giustizia anche dopo che il suo nome era stato segnalato e bandito per quattro consecutive domeniche, essi sarebbero diventati “*servos domini dicti castris*”, perdendo, in tal modo, ogni diritto alla libertà. Si minacciavano pene anche per chi avesse chiesto indulgenze per i rei di questo crimine<sup>285</sup>. Veniva stabilito, infine, l'obbligo per tutti i sudditi di segnalare alle autorità ogni “*tractatum rebellionis et prodicionis*”, superando l'ostacolo dei giuramenti indebitamente estorti da coloro che fomentavano le stesse attività antigovernative<sup>286</sup>. Ciò che colpisce maggiormente, in questo punto, non è tanto l'irrigidimento delle pene quanto l'introduzione della legge del taglione fondata sul principio della delazione che oltre a facilitare, certamente, le operazioni di polizia, poteva incuneare tra le popolazioni la cultura del sospetto e conseguentemente la lacerazione del tessuto comunitario tradizionalmente coeso al suo interno ed omertoso.

A questa Costituzione, alla quale i Catalani ascrivevano un significato irrinunciabile per il buon andamento dei rapporti futuri con l'elemento locale, si intendeva dare la massima diffusione tramite quegli organismi di informazione che, nel periodo, avevano la più grande capacità di penetrare all'interno della società sarda. Il testo della legge si sarebbe dovuto illustrare, in lingua volgare, in ogni chiesa, durante le festività principali di Natale e Pasqua, durante la messa principale,

---

<sup>283</sup> IBIDEM, p. 245.

<sup>284</sup> IBIDEM, p. 246.

<sup>285</sup> IBIDEM, p. 246.

<sup>286</sup> IBIDEM, p. 246.

ed ancora, in apertura di ogni assemblea a carattere giudiziario generale; questa pubblicità veniva fatta perché “*nostra Constitutio omnibus patefiat, ne eam aliquis valeat aut simulet ignorare*”<sup>287</sup>.

L'attuazione pratica della Costituzione dovette essere immediata. Il 7 aprile veniva impartito l'ordine perché gli ufficiali regi facessero applicare la normativa dei bandi pubblici, il primo dei quali, anziché in occasione della Pasqua - ormai trascorsa, il 5 aprile -, veniva stabilito per la festività della Pentecoste, che nel 1355 cadeva il 24 maggio<sup>288</sup>.

Il problema delle ribellioni veniva ulteriormente affrontato, con intenti operativi, nella terza Costituzione. Ivi si proponeva l'attuazione di un sistema di controllo basato sull'affidamento di ostaggi da parte dei Sardi agli ufficiali regi. Il provvedimento era circoscritto alle aree di diretto controllo catalano, indicate in quel territorio che ancora veniva chiamato *iudicatu* di Cagliari, inglobante anche le regioni del Nord-est gallurese, oltre che nel Logudoro<sup>289</sup>.

Gli ostaggi dovevano essere reperiti tra i figli di sesso maschile, con l'esplicita esclusione, quindi di *filiis* ed *uxores*. Solo in caso di pericolo proveniente dall'esterno, dal mare, si intimava che tutti i figli e le mogli dei Sardi, esposti nella nuova situazione, fossero condotti nei luoghi fortificati degli stessi territori di Cagliari e del Logudoro, secondo direttive ancora da stabilire da parte degli ufficiali regi<sup>290</sup>.

Nel giro di poche settimane si iniziò un tentativo di attuazione pratica della terza Costituzione. Il 17 aprile si intimava a Guillem Sala, castellano di Quirra, e al *maiore* della stessa località, di non lasciare per nessun motivo la fortezza ed il territorio che avevano in affidamento e di fare in modo che un gruppo di Sardi si recasse a Cagliari (probabilmente in qualità di ostaggi); tra essi figurano membri di casate conosciute:

---

<sup>287</sup> IBIDEM, p. 246.

<sup>288</sup> IBIDEM, p. 246.

<sup>289</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 146.

<sup>290</sup> SOLMI A., *Le Costituzioni del primo parlamento sardo del 1355...*, p. 246; MELONI G., *Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso...*, p. 52.

De Sori, De Aceni, De Coni, Marras, Jana, Dola, De Comes, De Sena, Pisano ed altri<sup>291</sup>.

Anche durante la settimana successiva, altri ordini di reperimento e raccolta di ostaggi partirono da Cagliari con diverse destinazioni. Bernat Bru, procuratore del territorio iberico di Maurellans, doveva costringere gli abitanti delle ville da lui dipendenti, situati nella curatoria di Sarrabus, nel Sud-est, a rispettare il dettato della terza Costituzione, nonostante un precedente rifiuto.

Due giorni dopo, il 19, si ordinava al governatore del Capo di Cagliari, Artal de Pallars, di raggiungere Sanluri o altre località della frontiera settentrionale della stessa regione, confinanti con quelle dell'Arborea meridionale, e di prendervi ostaggi. Nello stesso dispaccio lo si informava che anche nei riguardi dei territori soggetti a Pisa - le curatorie di Gippi e di Trexenta - si doveva procedere con le stesse modalità.

Qualche giorno dopo, il 23, lo stesso governatore era destinatario di un ordine analogo relativo alla raccolta di ostaggi da effettuare nei territori del Sud ovest dell'isola, nella zona ad est di Villamassargia. Veniva specificato che questi dovevano essere scelti tra *“fills e nebots o persones de gran parentiu”* e si raccomandava l'esclusione di figlie o nipoti di sesso femminile al di sopra dei sette anni. Gli stessi dovevano essere condotti al castello di Acquafredda, presso Siliqua.

Dell'esecuzione di questa Costituzione nel Sulcis e nel Sigerro, ad occidente di Villamassargia - località divisoria scelta, evidentemente, per una certa sua centralità nel Sud-ovest isolano -, venivano interessati, lo stesso 23 aprile, Guillem Alio, capitano di Villa di Chiesa, e Mateu de Munt Palau. Gli individui prelevati dovevano essere divisi tra il castello di Villa di Chiesa e quello di Gioiosa Guardia, appunto presso Villamassargia<sup>292</sup>.

Si trattava, evidentemente, di un'azione punitiva con valore oltremodo intimidatorio diffusa capillarmente in quei territori che destavano maggiori

---

<sup>291</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 146.

<sup>292</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 147.

preoccupazioni politiche. Colpire le famiglie e persino i parenti più prossimi serviva a scoraggiare azioni di solidarietà e di protezione nei confronti dei ribelli da parte del tessuto sociale e comunitario che, tradizionalmente, in Sardegna si reggeva e si regge tutt'ora sui legami di parentela.

Con la quarta Costituzione si completava l'attività legislativa svolta nell'ambito delle Corti di Cagliari, nelle sedute della prima metà del mese di marzo. Si trattava di una serie di provvedimenti con la cui emanazione si intendeva risolvere il problema degli approvvigionamenti dei principali centri abitati, soprattutto, e delle roccheforti più importanti per la difesa del territorio. Nel Capo di Cagliari era previsto l'ammasso di cereali, grano ed orzo, nelle località a suo tempo individuate: Sanluri, Puig de Coronas, e due non specificati nel Sulcis e nel Sarrabus. Nel Capo di Logudoro, operazioni analoghe dovevano essere fatte in vista della raccolta del prodotto in quattro principali centri: Sassari, Alghero, Osilo, Casteldoria.

Gli addetti alla custodia di queste partite di cereali erano tenuti a prestare giuramento, davanti a dieci testimoni scelti tra gli abitanti dei dintorni dei singoli luoghi di raccolta, di non disporre in alcun modo di queste riserve senza un consenso esplicito dei rispettivi produttori e proprietari; era eccettuato il caso d'assedio e di imminente pericolo di resa per fame delle singole postazioni fortificate<sup>293</sup>.

Le quattro Costituzioni fin qui esaminate costituiscono, quindi, l'ossatura dell'attività legislativa svolta nel Parlamento del 1355. Si trattava di una sostanziale azione di repressione e di controllo nascente dalla consapevolezza che la guerra vinta non era sufficiente a sedare gli aneliti d'indipendenza delle popolazioni sarde e che nel futuro non avrebbero evitato di manifestarsi. Le Costituzioni citate, per quanto la cultura giuridica del tempo, specialmente nella Spagna aragonese, potesse consentirle, più che a ragioni di giustizia finalizzati al *Bonum Hominis* appaiono ispirate dal principio della forza e dalla volontà di

---

<sup>293</sup> SOLMI A., *Le Costituzioni del primo parlamento sardo del 1355...*, p. 246 ss.

dominio in ossequio al quale la corona aragonese andava costituendo il suo ordine nella “città terrena”. Ordine che, nella fattispecie, venne sancito e reso autentico secondo i riti necessari nella seduta plenaria del 10 marzo.

Nella sala principale del palazzo regio di Cagliari, ultimata la pubblica lettura delle Costituzioni, alla presenza dei membri di tutti i bracci, si procedette nel rispetto del cerimoniale con il giuramento e la sottoscrizione delle quattro leggi. Il sovrano giurava, “ *tactis per nos cruce et sacrosanctis quatuor evangeliiis coram nobis positis*”, di considerarle valide in perpetuo, e ne chiedeva la corroborazione al proprio protonotario e guardasigilli, Mateu Adria<sup>294</sup>.

Seguiva la promulgazione e l'ordine di rispettare e far rispettare, in futuro, le decisioni maturate nelle Corti, impartito a diversi destinatari. Fra questi venivano esplicitamente indicati l'erede al trono - il primogenito Giovanni, duca di Gerona e conte di Cervera -, tutti coloro che sarebbero succeduti sul trono reale, vari ufficiali come governatori, vicari, amministratori, giudici, armentari ed altri, tutti i rappresentanti dei braccio ecclesiastico, quelli del braccio feudale, i membri di quello reale e, in generale, i singoli abitanti dell'isola, i Sardi<sup>295</sup>.

Al documento, così emanato, veniva apposta, infine, una bolla plumbea, la data topica (“*in palatio maiori dornorum nostrarum regiarum Castri Callari*”) e quella cronica (“*die decima marcii anno a nativitate domini M<sup>o</sup> trecentesimo quinquagesimo quinto*”)<sup>296</sup>.

Le sottoscrizioni agli atti dei lavori culminati nella seduta del 10 marzo furono aperte dallo stesso sovrano, conformemente alle usanze del diritto iberico. Egli corroborava ulteriormente le leggi promulgate tramite la specificazione che “*predicta omnia facta et firmata de consilio et assensu brachiorum omnium dicte Curie generalis*”<sup>297</sup>.

Seguirono quelle dei rappresentanti dei tre bracci canonici, nell'ordine

---

<sup>294</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 148.

<sup>295</sup> SOLMI A., *Le Costituzioni del primo parlamento sardo del 1355...*, p. 240.

<sup>296</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 148.

<sup>297</sup> IBIDEM, p. 49.

ecclesiastico, feudale, reale e, per ultimo, dei cittadini presenti a titolo personale<sup>298</sup>. A garantire ulteriormente la validità delle firme di sottoscrizione, presenziarono agli atti diversi personaggi di spicco degli ambienti militari ed amministrativi o diplomatici della corte catalana. Pere de Exerica, certo l'uomo più vicino al sovrano in questo momento, profondo conoscitore delle regole della diplomazia e mediatore nelle difficili trattative di pace con l'Arborea; Bernat de Cabrera, il personaggio più stimato nell'ambiente militare per le sue capacità; Artal de Pallars, da poco governatore del Capo di Cagliari e Gallura; Olfo de Proxida e Eximen Perez de Calatayud, i quali gli sarebbero succeduti nella carica; Pere Jordan de Urries e Francesch de Perellos, maggiordomi reali, tra i diplomatici più sensibili ed esperti della corte; ancora, Blasio Fernandez de Heredia, maggiordomo della regina<sup>299</sup>.

Altre firme di convalida furono apposte nei giorni successivi al 10 marzo; l'11 firmò il procuratore di Matteo Doria; tra i testimoni ne figura uno che non era presente i giorni precedenti: Berenguer de Ulms. Il 12 marzo firmavano il vescovo di Ploaghe e l'abate di Saccargia. Il 16 Ombertino de lo Loro, alla presenza di vari testimoni tra i quali - nuovi rispetto alle sedute precedenti - Pere Maça de Liçana e Ramon Perez de Pisa<sup>300</sup>.

Le Corti non furono sciolte dopo la promulgazione delle quattro Costituzioni del 10 marzo. Nelle settimane successive si continuò l'esame della sempre precaria situazione politica. Un chiaro riferimento al fatto che l'assise non era ancora stata chiusa solennemente è contenuto in un documento del 26 aprile. In quella data il viceammiraglio Bonanat Dez Coll veniva incaricato di svolgere una delicata missione presso il consiglio reale, a Barcellona, e presso l'infante Pietro, il quale aveva assunto l'onere del governo centrale in assenza del sovrano. Berenguer de Ripoll, anch'egli viceammiraglio, veniva inviato a Valenza e Bonanat de Maçanet a

---

<sup>298</sup> SOLMI A., *Le Costituzioni del primo parlamento sardo del 1355...*, p. 240, n. 2.

<sup>299</sup> IBIDEM, p. 241.

<sup>300</sup> IBIDEM, p. 241.

Maiorca, presso i giurati ed i probiviri di quel regno. Essi dovevano illustrare la situazione nell'isola, collocarla in un più vasto contesto internazionale e segnalare che il sovrano era ancora intento a “*tenir Corts axi a barons com a heretats com a Sarts, com a tota manera de gernts*”<sup>301</sup>.

Rinnovate le lettere di convocazione per i membri dei tre bracci, si discusse sull'opportunità di promulgare un quinta Costituzione. Questa venne pubblicata il 30 aprile<sup>302</sup>.

Solo pochi membri dei tre bracci risultano presenti a corte per quella tarda data. Due soli rappresentanti del braccio ecclesiastico: Giovanni d'Aragona, arcivescovo di Cagliari, e Antonio Antonini, canonico cagliaritano, il quale, però, rappresentava il clero sardo nella sua totalità; per il braccio feudale era presente il solo Berenguer Carroz, mentre, tra le città e le ville non infeudate, compaiono rappresentate in questa occasione le quattro principali, Cagliari, Sassari, Villa di Chiesa ed Alghero, oltre a Gerico. Erano presenti, infine, una decina di partecipanti a titolo personale<sup>303</sup>.

La quinta Costituzione prevedeva norme in ordine alle cauzioni personali da versare sul valore dei beni transitati ad altre persone sulla base di negozi giuridici; si trattava di norme finalizzate a procurare all'erario proventi sulle vendite sotto l'esplicito giuramento al signore della villa o del territorio di non effettuare trasferimenti di proprietà, in alcuna maniera, a sudditi pisani, arborensi, dei Doria o dei Malaspina o ad altri stranieri; questo al fine, evidente, di ostacolare, tramite acquisizioni proprietarie infiltrazioni di possibili nemici nei territori controllati dagli aragonesi, unitamente alle garanzie di non trasferire la propria residenza nelle terre degli stessi soggetti. Erano queste le assicurazioni richieste in caso di cessione di beni (“*possessiones et bona*”); per il trasgressore era prevista la pena capitale: “*suspendatur per gulam taliter quod moriatur*”. Era, poi, intimato a quanti venivano a conoscenza di vendite di beni effettuate trasgredendo questa norma, di denunciare il fatto, sotto pena

---

<sup>301</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 150.

<sup>302</sup> SOLMI A., *Le Costituzioni del primo parlamento sardo del 1355...*, p. 150.

<sup>303</sup> IBIDEM, p. 242.

di una multa di mille libbre di alfonsini minuti<sup>304</sup>.

Provvedimenti, anche quelli del diritto civile, a ben vedere, molto restrittivi e coercitivi ancorché finalizzati ad impedire l'accumulo di beni e potere nelle mani di persone lontane dagli interessi della Corona. Tra le persone alle quali non si potevano vendere possedimenti venivano espressamente ricordati i sudditi del giudice d'Arborea; questo è comprensibile, considerato che i rapporti tra Corona e giudicato si avviavano a sfociare in crisi aperta, alle soglie del confronto armato.

Non deve destare meraviglia che, nel conciso elenco di possibili acquirenti indesiderabili, sia incluso il nome di Giovanni d'Arborea, benché si trovasse in carcere sotto la sorveglianza delle milizie del fratello, Mariano, proprio a causa della sua posizione politica, tradizionalmente vicina agli interessi aragonesi. Se consideriamo, però, quale significato dava il giudice di Oristano al suo rapporto con il fratello - che egli considerava un suo vassallo - appare chiaro l'interesse dei Catalani ad evitare che, tramite un passaggio intermedio a Giovanni, i beni dei Sardi fossero, poi, incamerati dal giudicato; le zone di influenza di questa entità erano già allora tanto consistenti da interessare un territorio che si avviava a raggiungere, e quindi a superare, un'estensione vicina al 50 % dell'intera isola, ma con una produttività già da allora superiore a quella percentuale, soprattutto nel settore della cerealicoltura.

La firma alla Costituzione del 30 aprile fu apposta dai personaggi prima ricordati, alla presenza di un numero di testimoni assai ridotto: Bernat de Cabrera, il governatore del regno di Maiorca Gilabert de Centelles, Pere Jordan de Urries, Berenguer de Ulms, Ramon de Vilanova, tutti militi e consiglieri regi<sup>305</sup>.

Concludeva il documento la firma del protonotario e guardasigilli Matteo Adria<sup>306</sup> ai quali, certamente, non doveva essere sfuggita l'incompletezza se non l'irregolarità dell'atto per l'assenza in esso di alcuna menzione fatta rispetto al donativo da conferire all'erario, che invece poneva l'esigenza del rafforzamento degli armamenti

---

<sup>304</sup> IBIDEM, p. 248; MELONI G., *Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso...*, p. 53.

<sup>305</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 151.

<sup>306</sup> SOLMI A., *Le Costituzioni del primo parlamento sardo del 1355...*, p. 270.

navali da impiegare contro i Genovesi e lo stanziamento straordinario di 60000 libbre di Barcellona per fronteggiare la situazione sarda. A questo proposito venivano ricordati i difficili rapporti tra Catalani ed elemento locale e gli sforzi compiuti dalle armate reali “*contra los dits jutge e en Matheu Doria*”<sup>307</sup>.

L'apparente irregolarità procedurale riscontrabile nel Parlamento del 1355 a proposito dell'assenza del donativo, quindi, deve intendersi come, accortamente fa notare il Meloni, dentro una scelta di tipo contingente, motivata da una serie di opportunità di carattere politico, alla luce di una situazione economicamente compromessa che certamente non avrebbe consentito ulteriori gravami fiscali. L'eccezionalità del momento e la poca disponibilità di una società impreparata ad accogliere una novità giuridica tanto importante - ancor più se essa fosse stata accompagnata da carichi fiscali e contributivi non sopportabili – giustifica, pertanto, questa lacuna di tipo formale, che resta, però, certamente contraddittoria sotto il profilo sostanziale, in un profilo, perciò, di una volontà di dominio coloniale da cui era fundamentalmente animato il diritto e la legislazione aragonese.

Le conseguenze politiche delle Corti del 1355 ebbero un rilievo non paragonabile alle aspettative che l'Aragona aveva annesso alle stesse. I principali e più insofferenti membri della nobiltà locale e l'esponente dell'ultimo elemento di statualità indigena, il giudice d'Arborea, rifiutarono quelle forme di inquadramento nell'apparato istituzionale delle Corti, predisposto con cura dalle autorità catalane, nonostante formalmente ne avessero riconosciuto una superficiale validità. Ben presto fu evidente che ogni tentativo di pacificazione doveva essere rimandato a tempi nei quali gli equilibri politici e militari si sarebbero alterati determinando il successo di una delle parti. Tutto ciò nonostante si fosse tentato di attribuire alle risultanze giuridiche dell'assemblea un crisma di ulteriore solennità: il testo dei capitoli editi nelle Corti fu presentato al pontefice subito dopo la conclusione dei lavori perché gli stessi ottenessero il riconoscimento più ampio.

Anche per questo, “il germe di vita parlamentare” gettato nelle Corti del 1355 “non

---

<sup>307</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 152.

poteva per ora fruttificare<sup>308</sup>. La prima riunione del Parlamento sardo, comunque, costituiva un notevole tentativo da parte della Corona d'Aragona di identificare nel regno di Sardegna una delle sue componenti costitutive, riconoscendo allo stesso, in tal modo, il diritto di reggersi secondo una propria forma di autonomia e con una propria costituzione<sup>309</sup>.

Delle Corti del 1355 è rimasta testimonianza nella legislazione parlamentare catalana degli anni successivi, a dimostrazione di un riconoscimento giuridico che ormai non può essere più discusso.

A distanza di poco più di mezzo secolo, nelle Corti di San Cugat del Vallés e di Tortosa (1419-1420), si fece esplicito riferimento a diversi aspetti della realtà isolana, si stabilirono nuove normative per lo sviluppo futuro delle cariche di governatore della Sardegna e, in seguito, di vicerè, e si richiamarono le emanazioni legislative scaturite dalle Corti di Cagliari del 1355, rinnovando l'obbligo di attuazione della prima Costituzione. In particolare, si ricordava l'impegno preso dal sovrano Pietro IV di riattribuire a Catalani o Aragonesi le concessioni per tutti quei territori dei quali la Corona fosse rientrata in possesso, o di sostituirli con altri di equivalente entità. Questa consuetudine - si ricordava - era stata istituita *“en gran honor e profit de la Corona reyal e per consolacio de lurs vassalls e en remuneracio de grans despeses e treballs que havien sofferts en la conquesta del regne de Sardenya en les Corts las quals celebra en la dita ciutat de Caller sots data de X de març, del any de la nativitat de nostre senyor MCCCLV”*<sup>310</sup>.

Molti decenni dopo l'avvenimento si parlava, quindi, espressamente e senza riserve di *“Corts”* e se ne parlava durante la celebrazione di Corti catalane, dove gli intervenuti avrebbero avuto occasione di rinnovare la tendenza a sminuire la validità giuridica delle libertà e dell'autonomia del Regno di Sardegna.

Un'altra testimonianza riguarda quanto si affermò durante le Corti convocate in

---

<sup>308</sup> SOLMI A., *Le Costituzioni del primo parlamento sardo del 1355...*, p. 250.

<sup>309</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 154.

<sup>310</sup> IBIDEM, p. 155.

Sardegna dal viceré Giovanni d'Usay. Egli ricordava i Parlamenti svolti prima d'allora; a proposito della loro origine faceva riferimento ai “ben noti di Pietro IV (1355) e di re Alfonso (1421)”<sup>311</sup>. Nessuna distinzione o riserva, neanche di carattere procedurale, tra le Corti del 1355 e quelle del XV secolo”<sup>312</sup>.

Accertata, comunque, la validità giuridica di questo primo Parlamento, bisognerà attendere il 1421 per assistere, in condizioni politiche ormai mature per uno sviluppo dell'istituzione, alla celebrazione, da parte di Alfonso V d'Aragona, il Magnanimo<sup>313</sup>, del secondo Parlamento sardo<sup>314</sup>.

## **5. I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452): le vicende storico-politiche che li hanno preceduti.**

Per quanto non sia stata contestata la validità giuridica del Parlamento di Pietro IV, viste anche le sue lacune formali e, non certo di secondaria importanza, anche quelle sostanziali, che comunque aveva cercato di rispondere ad esigenze di controllo territoriale con una legislazione repressiva, alla luce anche dei precedenti fatti militari, bisognerà attendere, per osservare alcuni mutamenti, il regno di Alfonso il Magnanimo che salì al trono nell'aprile del 1416, quando la Sardegna non era ancora completamente pacificata, né sottomessa<sup>315</sup>. Mentre il meridione, infatti, era fedele all'Aragona e mentre Oristano, centro della resistenza anti-aragonese, aveva da alcuni anni capitolato, il settentrione, capeggiato da Guglielmo III, visconte di Narbona<sup>316</sup>, erede dei giudici d'Arborea e dei Doria, che avevano strenuamente lottato per l'indipendenza dell'isola, restava ancora in mano ai ribelli. Ferdinando I aveva iniziato con Guglielmo delle trattative, ma queste erano rimaste, dopo varie discussioni, a un punto morto<sup>317</sup>. Alfonso le riprese<sup>318</sup> e nell'agosto del

---

<sup>311</sup> *Manoscritto Vivaret*, presso la deputazione di Storia Patria per la Sardegna, fasc. 7, p. 45.

<sup>312</sup> MELONI G., *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona...*, p. 155.

<sup>313</sup> BOSCOLO A., *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo*, Milano, 1953.

<sup>314</sup> BOSCOLO A., *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo*, Milano, 1953.

<sup>315</sup> CASULA F.C., *Profilo storico della Sardegna catalano-aragonese...*, pp. 23-98; ANATRA B., *La Sardegna dall'unificazione aragonese ai Savoia*, Torino, 1987, pp. 119-140.

<sup>316</sup> D'ARIENZO L., *Documenti sui visconti di Narbona e la Sardegna*, I, Padova, 1977, p. XII.

<sup>317</sup> IBIDEM, p. 30, p. 31.

<sup>318</sup> SCANO D., *Serie cronologica dei giudici sardi*, in <<Archivio Storico Sardo>>, XXI, 1939, n. 3-4; TOLA P., *Codex Diplomaticus Sardiniae*, Torino, 1861-1868, II, p. 13.

1420 riuscì, con molta abilità e con l'aiuto del Delfino di Francia, il futuro Carlo VII, a condurle a buon fine<sup>319</sup>. Raggiunto con Guglielmo un accordo finanziario, per il quale si impegnava a versare al visconte centomila fiorini d'oro d'Aragona e questi a restituirgli le terre da lui possedute, compresa la città di Sassari, mirò a riordinare l'isola, sconvolta da tante guerre, a pacificarne la parte ribelle e a farne una base della sua politica di espansione. Occupato però nella campagna di Corsica, che aveva soprattutto il fine di dare uno scacco ai Genovesi e al loro commercio, non poté attuare subito il suo programma, che comprendeva anche, come punto centrale, la convocazione del Parlamento, e si limitò a indirizzare una lettera ai castellani, ai sindaci e agli ufficiali dei castelli, delle ville e delle terre, incontrade, o curatorie sarde che avevano parteggiato per il visconte, comunicando loro di aver fatto la pace con Guglielmo e di avere già in suo possesso la città di Sassari, centro della ribellione<sup>320</sup>.

La lettera era un primo passo verso il ritorno alla normalità e un chiaro invito ai ribelli a desistere da ogni faziosità e a passare sotto il dominio aragonese. Ma, mentre alcune incontrade ormai fiaccate accettarono l'invito, ben comprendendone il significato, altre non risposero. A parte il fatto che l'animosità contro l'Aragona difficilmente si poteva spegnere, il re aveva tassato tutti i territori, già appartenenti al visconte, per trentaduemila fiorini d'oro<sup>321</sup>. Sassari aveva accettato di pagare la sua parte ed era passata subito dalla parte degli Aragonesi, ma l'imposizione era troppo grave perché le incontrade, o le curatorie, sconvolte da tante guerre e dominate dalla miseria, potessero pagare. Ma il re aveva stabilito che sui centomila fiorini dovuti al visconte, trentaduemila venissero pagati dai territori già da lui posseduti in quattro anni, dodicimila nel primo, ventimila nei tre rimanenti, e intendeva, senza alcuna eccezione, che i territori non soltanto ritornassero sotto la sua autorità, ma in pari tempo pagassero<sup>322</sup>.

Era questo uno dei primi atti con i quali egli mirava a far sentire il peso della sua

---

<sup>319</sup> BOSCOLO A., *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*, Cagliari, 1993, p. 16.

<sup>320</sup> IBIDEM, p. 17, p. 18.

<sup>321</sup> D'ARIENZO L., *Documenti sui visconti di Narbona e la Sardegna...*, p. 125, p. 126.

<sup>322</sup> BOSCOLO A., *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)...*, p. 18.

autorità. Però molti Sardi, che avevano combattuto per vari anni per l'indipendenza dell'isola, non intendevano sottomettersi tanto facilmente. Così, mentre da una parte alcune incontrade, ricevute le lettere, inviarono a far atto di omaggio al re i loro messi, dall'altra, specie nelle zone influenzate dai Genovesi in guerra con Alfonso, la ribellione rimase sempre latente.

Alfonso mirava sì a riacquistare e ad imporre nelle terre ribelli il prestigio che l'Aragona aveva perduto, ma desiderava anche evitare nuove lunghe guerre e nuove crisi all'isola: capiva benissimo che avrebbe potuto ottenere il suo fine attraverso un'abile politica. Non desiderava poi compromettere la campagna di Corsica, né inimicarsi il Delfino di Francia, che gli aveva scritto raccomandandogli vivamente di rispettare l'accordo con il visconte. Acquistata Sassari, gli stessi sassaresi, legati da interessi commerciali alle incontrade del settentrione dell'isola, gli avrebbero facilitato il compito della pacificazione. Le poche ribellioni sporadiche sarebbero poi state facilmente domate, tanto più che i giudici d'Arborea, che per tanto tempo avevano tenuto desta la lotta per l'indipendenza, ormai non c'erano più e lo stesso Guglielmo, loro erede, aveva abbandonato l'isola alla sua sorte<sup>323</sup>.

La convocazione del Parlamento, punto base del suo programma, sarebbe stata dunque molto utile per il riordinamento della Sardegna, la cui situazione non era molto buona. Le precedenti guerre tra Sardi e Aragonesi, la peste - che si era avuta nel 1348, nel 1376, nel 1398, nel 1402 e nel 1410 - e le carestie avevano recato, come abbiamo visto precedentemente, gravi danni. La popolazione, parte fatta prigioniera e condotta nell'Aragona, parte decimata dalla peste e dalle guerre era andata sempre più diminuendo e di conseguenza era andata diminuendo anche la produzione<sup>324</sup>. Molte ville, floride all'epoca dei giudici, erano rimaste così spopolate, altre erano state distrutte per la guerra, altre ancora, infine, erano state abbandonate per la peste. Il Parlamento avrebbe

---

<sup>323</sup> IBIDEM, p. 19.

<sup>324</sup> Lo spopolamento della Sardegna nel corso dei secoli XIV-XV, dovuto alle continue guerre e alla peste, è stato studiato da LODDO CANEPA F., *Spopolamento della Sardegna durante la dominazione aragonese e spagnola*, Roma, 1932 e da LIVI C., *La popolazione della Sardegna nel periodo aragonese*, in <<Archivio Storico Sardo>>, XXXIV, fasc. II, Sassari-Cagliari, 1984, pp. 23-130.

potuto risolvere in parte la situazione dell'isola, irta di difficoltà. Era necessario, infatti, oltre che far opera di pace, sanare i danni provocati dalle guerre e dalla peste, far sì che i Sardi rispettassero nuovamente le disposizioni prese tempo prima dagli Aragonesi, riordinare l'amministrazione della giustizia, risolvere la situazione dei feudatari, ora privi di uomini e d'autorità e padroni di larghe e improduttive estensioni di terre, rafforzare i capisaldi e le fortificazioni, limitare l'autorità dei rappresentanti del re, gli ufficiali regi, che nel periodo bellico avevano acquistato o si erano attribuiti larghi poteri e comunque completare l'opera intrapresa, ma i cui esiti non erano stati raggiunti, proprio per via delle precarie condizioni economiche e sociali, dal Parlamento convocato nel 1355 a Cagliari dal suo predecessore<sup>325</sup>.

Con le stesse procedure e secondo le modalità già utilizzate nella convocazione del primo Parlamento, le rappresentanze che costituivano la struttura parlamentare (*conventum, seu concilium, seu parlamentum*), secondo il suo desiderio, avrebbero dovuto riunirsi quanto prima per conoscere i desideri delle rispettive classi sociali e le principali istanze delle popolazioni sarde e quindi avere un quadro della situazione sarda, delle esigenze dell'isola e dei provvedimenti da prendere. Il re contava anche, invitando al Parlamento i sindaci del settentrione, che avevano parteggiato per il visconte, di accaparrarsene la simpatia.

La campagna che egli aveva intrapreso in quel volger di tempo contro i Genovesi in Corsica gli impediva però, per il momento, l'attuazione del suo programma<sup>326</sup>.

## **6. Convocazione del Parlamento del 1421.**

Nel corso dell'assedio di Bonifacio, nel gennaio del 1421, il re, vista anche l'inutilità della campagna di Corsica, ruppe ogni indugio e stabilì di convocare a Cagliari il Parlamento. Già un anno prima, a Maiorca, aveva espresso il desiderio di convocarlo, ma l'accordo ancora in corso con il visconte gliene aveva

---

<sup>325</sup> BOSCOLO A., *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*..., p. 20.

<sup>326</sup> IBIDEM, p. 21.

impedito l'attuazione. D'altra parte aveva prima mirato a risolvere le cose di Corsica e aveva teso al completo recupero della Sardegna e, poiché questo, ora, con l'accordo era stato pressoché attuato, il Parlamento poteva essere convocato.

In una lettera, da lui indirizzata alla regina, che era a conoscenza dei suoi disegni, il 21 gennaio egli annunciava così “di esser partito da Bonifacio e di essere giunto a Cagliari per mettere in ordine in brevissimo tempo il regno di Sardegna”. Contava di poter attuare il suo programma in pochi giorni, quattro o cinque al massimo. Aveva già in precedenza disposto la convocazione dei tre bracci mediante alcune lettere, indirizzate per il braccio reale ai consiglieri delle città e ai sindaci delle ville più importanti; per il braccio militare ad alcuni feudatari; per il braccio ecclesiastico, infine, ai rappresentanti più autorevoli del clero<sup>327</sup>. E, altresì, aveva dato le disposizioni necessarie al viceré Bernardo de Centelles<sup>328</sup>.

Se è pur vero che gli interessava il ritorno della tranquillità nell'isola, gli interessavano altresì con una certa urgenza il donativo, dovutogli dai bracci per le richieste che nel Parlamento sarebbero state da lui accettate, e la completa sicurezza di lasciare alle sue spalle, diretto in Sicilia, la Sardegna completamente sottomessa. Così mentre da una parte scriveva alla regina che sarebbe rimasto nel castello di Cagliari soltanto per un breve spazio di tempo, necessario a disporre e a trattare gli affari dell'isola, dall'altra scriveva al viceré di Sicilia e al capitano delle galee, residente nel golfo di Napoli al servizio della regina Giovanna, che avrebbe fatto di tutto per por termine al Parlamento sardo in pochi giorni e che avrebbe raggiunto subito la Sicilia, dove affari più importanti lo attendevano. In realtà i piani di Alfonso andavano più in là della Sardegna: c'era già in lui l'idea del completo dominio del Mediterraneo occidentale nel quale la Sardegna doveva rappresentare, dato anche l'insuccesso

---

<sup>327</sup> IBIDEM, p. 22.

<sup>328</sup> TORE G., *Le origini dell'istituto viceregio nella Sardegna aragonese*, in <<Medioevo. Saggi e Rassegne>>, n. 11, 1986, pp. 167-169.

in Corsica, una buona base<sup>329</sup>.

Il donativo però gli premeva prima di ogni altra cosa. Le spese per la spedizione di Corsica erano state molto elevate; a queste si erano poi aggiunte altre spese per fortificazioni, effettuate in Sardegna soprattutto nei territori del settentrione riacquistati alla Corona. Nel 1420, attraverso l'arcivescovo di Arborea, Elia di Palmas, aveva contratto un prestito di trentacinquemila fiorini d'oro d'Aragona con Francesco Carroz, feudatario dell'isola, e con alcuni mercanti. Altri tremila fiorini aveva avuto in prestito da un altro feudatario, il fratello di Francesco Carroz, Berengario. Gli erano stati poi dati dai consiglieri della città di Cagliari cinquemilacinquecento fiorini, corrispondenti al prezzo pattuito per la vendita di alcune ville situate nel Campidano di Cagliari. Ma queste somme non erano state sufficienti e nello stesso anno aveva inviato un notabile del seguito, Berengario de Bardaxi, in Catalogna e in Aragona, perché da queste avesse aiuti sufficienti per supplire alle spese. Tanto la Catalogna quanto l'Aragona non dovettero rispondere all'appello con generosità<sup>330</sup> poiché, proprio nel periodo in cui il Parlamento era stato convocato, Alfonso si era dovuto rivolgere al re di Castiglia Giovanni, di cui aveva sposato la figlia Maria chiedendogli il rimanente della dote, ammontante a cento ottantamila fiorini d'oro<sup>331</sup>. La necessità ch'egli aveva della somma è dimostrata da una lettera da lui indirizzata all'arcidiacono di Niebla, Fernando Diaz, procuratore degli affari di Corte, e da alcune lettere indirizzate all'arcivescovo di Toledo e ai nobili castigliani, affinché gli dessero tutto l'appoggio necessario e affinché svolgessero presso il suocero opera persuasiva al pagamento. Nello stesso arco di tempo di tempo egli era stato costretto a cedere in pegno allo stesso Francesco Carroz, per la somma anzitempo avuta in prestito, il castello del Goceano. La situazione finanziaria di Alfonso non era, dunque, florida, mentre per l'attuazione del programma che si era proposto doveva disporre di forti somme.

---

<sup>329</sup> SOLDEVILA F., *Història de Catalunya*, II, Barcelona, 1962, pp. 649-713; DEL TREPPO M., *L'espansione catalano-aragonese nel Mediterraneo*, in *Nuove Questioni di Storia Medioevale*, Milano, 1964, pp. 279-285.

<sup>330</sup> DEL TREPPO M., *L'espansione catalano-aragonese nel Mediterraneo...*, p. 279, p. 280.

<sup>331</sup> BOSCOLO A., *Lettere della regina Maria di Castiglia relative alla Sardegna*, in <<Studi Sardi>>, X-XI, 1950-51, pp. 497-504.

Il donativo, se pur modesto per il re ed elevato per l'isola, rappresentava quindi un contributo che giungeva, data la situazione, molto utile per i bisogni dell'isola stessa. Convocato il Parlamento, i tre bracci stabilirono di offrire al re, in cambio delle concessioni che egli avrebbe accordato alle loro richieste, un donativo di cinquantamila fiorini d'oro d'Aragona, pagabili in cinque anni in ragione di diecimila fiorini all'anno.

Per procurare ogni anno i diecimila fiorini i tre bracci, attraverso i trattatori incaricati di tutte le modalità del donativo, avevano così disposto, per consiglio del re - forma questa di donativo che non trova precedenti - che venisse stabilita per tutta l'isola un'imposta speciale sulle merci in importazione e in esportazione: erano esenti da imposta il frumento, l'orzo, la carne e il pane. L'imposta, che era di 9 denari per ogni libbra di alfonsini allora correnti, pari a 120 denari, di merce importata o esportata, era stata accuratamente studiata<sup>332</sup>. Soltanto dai traffici, infatti, si poteva trarre con sicurezza la somma dovuta: il commercio nel settentrione aveva subito un arresto, eccettuata Alghero, ma nel meridione, dopo la guerra, era ripreso abbastanza attivo e i mercanti, specie importatori, erano al centro della vita isolana più che gli stessi feudatari<sup>333</sup>.

Il procedimento relativo alla esazione dell'imposta era stato reso molto semplice. A tale fine ogni anno tre persone, già scelte in precedenza dai bracci, una per ciascun braccio, dovevano essere nominate con potere identico a quello che avevano in questi casi i Deputati del Generale, incaricati in Catalogna delle esazioni per il Fisco e per la Corona; dovevano restare in carica soltanto per un anno e dovevano risiedere, per un miglior controllo, il primo e il quarto anno a Cagliari, il secondo a Sassari, il terzo ad Alghero, il quinto a Bosa<sup>334</sup>.

Fu stabilito che gli eletti dovessero render conto del loro operato come esattori ciascun anno ai tre successori. E, perché l'esazione procedesse con ogni cura, agli eletti, che dovevano prendere il nome di deputati, fu concesso il potere di firmare gli

---

<sup>332</sup> BOSCOLO A., *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*..., p. 24, p. 25.

<sup>333</sup> DEL TREPPO M., *I mercanti catalani e l'espansione della Corona d'Aragona nel secolo XV*, Napoli, 1972, p.

159.

<sup>334</sup> BOSCOLO A., *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*..., p. 26.

atti necessari alle riscossioni e il potere, altresì, di irrogare pene alle persone che non avessero corrisposto i pagamenti e che avessero commesso frodi. Ai nominati fu, inoltre, concessa la facoltà di chiedere somme in prestito, in modo da completare i diecimila fiorini annui, qualora questi non fossero stati raggiunti con la riscossione in tempo debito; le somme mutate dovevano essere restituite effettuata la riscossione.

Appena prendevano possesso dell'ufficio, i deputati dovevano prestare giuramento di svolgere bene e lealmente il compito che veniva loro affidato e dovevano nominare un notaio, che tenesse gli atti dell'ufficio. Questi dovevano restare in carica soltanto per un anno e ricevere, così come gli eletti, un salario per l'opera prestata.

Ad evitare, infine, che il lavoro svolto dagli esattori potesse subire intralci da parte degli ufficiali regi, fu stabilito che gli ufficiali non potessero chiedere rendiconti, né potessero affrettare in modo alcuno l'esazione. Pagati poi al quinto anno i cinquantamila fiorini, l'imposta doveva essere abolita: con una disposizione particolare fu fissato, infatti, che dopo il quinto anno essa non potesse essere più mantenuta per nessun motivo. Evidentemente si temeva da parte del re un'azione per mantenerla. Annualmente, infatti, i diecimila fiorini sarebbero stati di vantaggio per sopperire a una parte delle spese necessarie all'isola. Il fisco regio avrebbe così speso meno del necessario e le somme da destinare all'isola sarebbero potute servire per altri scopi.

Il donativo di cinquantamila fiorini toglieva così ad Alfonso, per cinque anni, una parte delle preoccupazioni che la Sardegna avrebbe potuto dargli. Il re poteva recarsi sicuro in Sicilia. La calma era ritornata e la Sardegna poteva, almeno in parte, provvedere da sé ai suoi bisogni. L'accordo venne così firmato, oltre che dai rappresentanti di ogni braccio, dal sovrano, che prometteva di rispettare le misure prese dai tre bracci. Per il braccio reale firmarono anche i sindaci delle incontrade del Goceano, del Monteacuto e di Chiaramonti, che non parteciparono, tuttavia, al Parlamento<sup>335</sup>. Le tre incontrade, specie quelle di Monteacuto e di Chiaramonti, che

---

<sup>335</sup> IBIDEM, p. 27.

avevano parteggiato per il visconte di Narbona, erano ancora, infatti, spinte da Nicolò Doria<sup>336</sup>, in preda alle ribellioni e ai disordini. Il Goceano, nello stesso tempo, era stato occupato da un fautore del visconte, Bartolo Magno. Fu riacquistato alla Corona d'Aragona dal marchese di Oristano, Leonardo Cubello, e due giorni dopo la chiusura del Parlamento, l'8 febbraio, il re avocò a sé i beni di Bartolo e li assegnò a persone di sua fiducia. Tra le incontrade che si erano di recente schierate dalla parte del visconte, l'unica che sembrava rassegnata a passare sotto il dominio aragonese era quella di Osilo, che formava una baronia<sup>337</sup>.

Stabilito il donativo mediante una capitolazione che venne firmata il 6 febbraio e la cui discussione aveva avuto inizio il 27 del mese precedente, il re accordò le richieste presentate dai tre bracci, le quali rientravano nei suoi fini e nel suo programma<sup>338</sup>.

Con il Parlamento di Alfonso viene così colmata la lacuna formale e sostanziale del precedente che non aveva posto il problema del Donativo, per le ragioni su esposte, in quegli atti.

## **7. Le richieste presentate al re dai tre bracci uniti, dal braccio ecclesiastico e dal braccio militare.**

Le prime richieste lette e presentate al re furono quelle concordate dai tre bracci insieme, le quali miravano a frenare gli abusi degli ufficiali regi, che negli ultimi tempi si erano fatti frequenti, e a regolare l'amministrazione della giustizia.

Con l'approvazione del re, la *Carta de logu*, promulgata anni prima dalla giudicessa Eleonora e in vigore nel solo giudicato d'Arborea, fu confermata. La conferma della Carta, che regolava la giustizia fra i Sardi, non ne implicò però

---

<sup>336</sup> CASULA F.C., *La Sardegna catalano-aragonese*, II, Sassari, 1990, pp. 640-650.

<sup>337</sup> SCARPA A.M., *Il Marchesato di Oristano. Aspetti storico-istituzionali* (Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Lettere e Filosofia, Istituto di Storia Medievale, Tesi di dottorato di ricerca in Storia Medioevale, a.a. 1986-1987). Sulla contea del Goceano si veda OLIVA A. M., *Il Goceano punto nevralgico della storia sarda*, in <<Medioevo. Saggi e Rassegne>>, n. 12, 1987, pp. 147-150.

<sup>338</sup> BOSCOLO A., *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*..., p. 29.

l'estensione a tutta l'isola<sup>339</sup>. Sassari aveva, infatti, i suoi Statuti<sup>340</sup>, così Iglesias<sup>341</sup>. E tanto i primi quanto i secondi furono confermati<sup>342</sup>.

Venne poi stabilito che le cause civili tra non Sardi (*plet, questio, debat de part a part*) venissero concluse entro tre mesi per la prima istanza, entro due mesi per la seconda ed entro un mese per la terza e che le persone preposte a giudicare le cause (*assessors*) non prendessero più salari dalle parti litiganti.

Si sperava in questo modo di risolvere una situazione incresciosa che durava da anni. Le cause civili, infatti, non venivano mai concluse, poiché quelli che amministravano la giustizia, non contenti del loro salario, ne chiedevano uno alle parti e lasciavano di conseguenza, poiché ciò andava a loro tornaconto, che le cause non finissero mai. Con altre norme venne poi stabilito, oltre il salario degli uscieri (*porters*), latori delle ingiunzioni fuori o dentro le mura della città, che gli ufficiali regi, sotto pena di mille fiorini di multa, osservassero le esecutorie regie e che le cause civili avessero una speciale procedura secondo il tipo di esse. Si richiedeva per queste cause - ad eccezione di quelle relative a dogane, fuochi, saline, rendite - la presenza di un assessore che tenesse "tavola", che fosse obbligato cioè ad un controllo periodico dei suoi atti, al fine di garantire alle parti equità e imparzialità<sup>343</sup>.

Alle richieste presentate dai tre bracci fecero seguito quelle presentate dal braccio ecclesiastico. Il clero, cui erano stati riconosciuti da tempo speciali privilegi e speciali libertà attraverso i capitoli della infeudazione del regno di Sardegna, rivendicò questi privilegi e queste libertà, che negli ultimi tempi non erano stati rispettati. I rappresentanti del braccio chiesero così ed ottennero dal re che le chiese e le persone appartenenti al clero fossero immuni e franche dal pagare pedaggi, dogane e tributi. E, poiché da alcuni anni Guglielmo Zatrilla, quale procuratore regio dell'isola, chiedeva il diritto della tratta (*treta*), dell'esportazione cioè del grano, agli

---

<sup>339</sup> IBIDEM, p. 43.

<sup>340</sup> MADAU DIAZ G., *Il codice degli Statuti del libero Comune di Sassari*, Cagliari, 1969.

<sup>341</sup> D'ARIENZO L., *Il Codice del "Breve" pisano-aragonese di Iglesias*, in <<Medioevo. Saggi e Rassegne>>, n. 4, 1978, pp. 65-89.

<sup>342</sup> BOSCOLO A., *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*..., p. 44.

<sup>343</sup> IBIDEM, p. 45.

ecclesiastici come ai laici (un carlino per ogni starello di grano esportato), si ottene che al clero fosse concesso di esportare liberamente, senza pagamento di alcuna imposta, i frutti dei benefici, delle terre e dei possessi situati nell'isola. I rappresentanti ottennero poi l'abolizione dell'imposta sul trasporto del vino e il pagamento di una somma, che era da tempo dovuta alla Chiesa di Cagliari<sup>344</sup>.

Questa possedeva come beneficio a Cagliari alcune case, che nel 1387 erano state distrutte da un incendio che, scoppiato improvvisamente, aveva recato gravi danni alla città<sup>345</sup>. Il re Giovanni I, perché la Chiesa si rifacesse della perdita subita, aveva stabilito con un atto pubblico che ogni anno dall'introito delle saline regie le venisse corrisposta una rendita, ma gli ufficiali regi non avevano rispettato il provvedimento e non avevano mai pagato la somma che il re aveva promesso. I rappresentanti del braccio ottennero così che dalle rendite delle saline si pagasse la somma dovuta.

Un altro problema che interessava il clero, oltre quello delle libertà e dei benefici, era quello delle decime. La popolazione dell'isola per le continue guerre si era assottigliata: le rettorie e le vicarie avevano la cura di pochi fedeli, in massima parte poveri, e quelli non volevano, né d'altra parte potevano, versare le decime. Accadeva, talvolta, che i fedeli versassero soltanto metà delle decime. E il clero desiderava che queste venissero versate interamente, ricorrendo anche, se necessario, alla forza e all'intervento dei rappresentanti dell'autorità regia. Si era poi verificato qualche caso di intromissione del foro reale in cause spettanti al foro ecclesiastico, così da verificarsi, anche, il caso di alcune persone, appartenenti al clero, messe in prigione da ufficiali regi. I rappresentanti ottennero la risoluzione delle varie questioni con l'intervento diretto degli ufficiali regi per il versamento delle decime, fermo restando tale versamento nelle mani dei rettori e dei vicari e con l'obbligo per gli stessi ufficiali di un giuramento inteso a far rispettare il foro e le libertà ecclesiastiche. Poiché, infine, la

---

<sup>344</sup> IBIDEM, p. 46.

<sup>345</sup> PINNA M., *Incendio di Cagliari del 1387*, in "L'Unione Sarda", 20 dicembre 1931; TODDE G., *Strutture abitative a Cagliari dal Quattrocento al Seicento*, in *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal 400 al 600. Fonti e problemi*, Roma, 1986, p. 450.

chiesa di San Gavino e altre chiese dipendenti dalla diocesi di Torres, padrone di certe saline presenti in quel territorio, avevano avuto il divieto, da parte degli ufficiali regi, che intendevano proteggere le saline appartenenti alla Corona, di estrarre e commerciare il sale, questo divieto fu abolito<sup>346</sup>.

Da tutte queste concessioni si ebbe come conseguenza un rafforzamento degli ecclesiastici, non più controllati, i quali vennero a trovarsi in una posizione di primo piano. Fino a che le loro richieste non formarono poi, per approvazione del re, Capitoli di Corte con l'obbligo di scrupolosa osservanza, si da rendere la loro posizione ancora più solida e radicata.

Alle richieste del braccio ecclesiastico fecero seguito quelle del braccio militare. I feudatari miravano a rafforzare la loro posizione, tendevano a rendere più elevata la loro autorità e a conservare le loro prerogative. E, poiché si era verificato il caso che il procuratore regio aveva concesso feudi per baratto ad alcune persone che non erano paggi, né uomini d'armi, e che semplicemente erano persone cui il commercio e le conseguenti ricchezze avevano dato la possibilità di comprare un feudo, i feudatari ottennero che il procuratore potesse fare concessioni a tali persone soltanto per licenza del re. Si mirava così, anzitutto, a limitare l'acquisto di feudi da parte di mercanti<sup>347</sup>.

Con altre norme i feudatari stabilirono, ottenendo l'approvazione del re, che la giurisdizione civile e criminale a loro spettante, tanto malvista da Pietro IV e tanto dannosa per i Sardi, non subisse intralci e che ciascun feudatario, avente tale giurisdizione, rispettando i limiti di essa e secondo le carte di concessione del feudo, potesse procedere contro il procuratore e gli ufficiali da lui messi nelle terre senza diritto di appello da parte di questi. Stabilirono poi, qualora venisse commesso un reato in una qualsiasi parte dell'isola, che i malfattori che si recassero in un'altra parte e lì venissero catturati, fossero ricondotti al feudo nel quale avessero commesso il reato, e lì condannati. Questa norma doveva essere rispettata per cinque anni. I malfattori, commesso un delitto, si rifugiavano spesso in un altro feudo e ciò portava

---

<sup>346</sup> BOSCOLO A., *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*..., p. 46, p. 47.

<sup>347</sup> IBIDEM, p. 47.

gravi intralci all'applicazione della giustizia anche perché i colpevoli venivano spesso protetti dai feudatari dei territori nei quali si rifugiavano, e talvolta ne ottenevano dei salvacondotti. Per le cause penali, relative alla loro classe, i feudatari ottennero che il re e il reggente la cancelleria non potessero avocarle fuori dell'isola, che ciascun feudatario potesse appellarsi al re, che il viceré non potesse condannare a morte o alla mutilazione un feudatario senza consultare il sovrano e senza averne avuto risposta scritta; per le cause civili, infine, che i provvedimenti relativi a interessi di parte fossero contrassegnati dal cancelliere o dal reggente la cancelleria e ciò per controllare se questi fossero stati presi giustamente<sup>348</sup>.

I feudatari ebbero, inoltre, dal re il consenso di comprare o di costruire case in qualsiasi località dell'isola, a meno che nelle carte di concessione del feudo non fosse stabilito che dovessero stare nei loro feudi, e il consenso di recarsi ogni anno per sei mesi in Aragona e in Catalogna per prendere pratica alla Corte.

Si tendeva con queste concessioni a stare il meno possibile nei feudi e a trascorrere il tempo nelle città e ad aggirare, di fatto, l'obbligo di residenza *in loco* che, come abbiamo visto in precedenza, era stato ribadito dal Parlamento di Pietro IV. Infine ottennero, oltre l'abolizione di un ufficio ritenuto inutile, quello cioè della conservatoria regia, doppiamente, in fondo, della procuratoria, che il soldo della gente a cavallo venisse dato secondo il numero dei cavalli in modo da limitare le spese e gli abusi, e che l'assessore del governatore fosse tenuto a tener "tavola" ogni triennio e a rispettare questa disposizione.

La "tavola" di sindacatura periodica degli atti dei pubblici ufficiali, era una istituzione aragonese, introdotta nell'isola da Pietro IV. Era diventata, però, nel periodo di Alfonso - con grande danno degli abitanti della Sardegna - una semplice formalità, alla quale non si dava alcun peso. Pietro IV nel 1348 aveva reso tale istituto obbligatorio e operativo ogni triennio e vi erano sottoposti tutti gli ufficiali regi residenti nell'isola, eccettuato il governatore, per il quale la durata del controllo era

---

<sup>348</sup> IBIDEM, p. 48.

quinquennale. La “tavola” doveva essere regolata a norma dei Capitoli sanciti da Alfonso II nella Corte di Monzòn (1289), da Giacomo II nella prima e nella seconda Curia barcellonese (1291-1299) e nella Curia di Lerida (1301). Il triennio doveva essere computato da carnevale a carnevale. Più tardi, sotto Giovanni I, venne escluso dalla sindacatura il governatore. Ma le disposizioni date dai sovrani non venivano in genere osservate e gli ufficiali, essendo la “tavola” divenuta, quando anche si teneva, una formalità, potevano commettere qualsiasi abuso. Ancora dopo il Parlamento alcuni ufficiali non rispettarono le norme: nel 1429 Alfonso venne obbligato, infatti, a dare disposizioni perché nell'isola si rispettasse la sindacatura triennale<sup>349</sup>.

Con le varie concessioni avute anche i feudatari rafforzarono in Sardegna, come gli ecclesiastici, la loro autorità. Quella degli ufficiali regi fu, invece, diminuita e controllata<sup>350</sup>.

### **8. Le richieste presentate al re dal braccio reale.**

Alfonso approvò volentieri le richieste degli ecclesiastici e dei feudatari: rientravano, infatti, nel suo programma di riordinamento dell'isola ed erano a lui convenienti. Lasciando l'isola avrebbe avuto gli uni e gli altri dalla sua parte e con un maggior controllo degli ufficiali regi non avrebbe avuto più timore di discordie interne: la Sardegna sarebbe rimasta, poi, in mano di persone di sua fiducia. Di buon grado acconsentì anche ad approvare le richieste del braccio reale, presentategli dai sindaci delle città e delle ville<sup>351</sup>.

I quattro sindaci di Cagliari approfittarono dell'occasione per ottenere alcuni provvedimenti d'interesse dal punto di vista dell'amministrazione e della difesa della città. Il numero delle guardie del Castello di Cagliari, roccaforte degli Aragonesi abitata soltanto da questi ultimi, da Maiorchini e da Catalani, era stato diminuito. L'importanza strategica del Castello era stata ben valutata da tutti i sovrani aragonesi

---

<sup>349</sup> IBIDEM, p. 49.

<sup>350</sup> ANATRA B., *Corona e ceti privilegiati nella Sardegna spagnola*, in ANATRA B., PUDDU R., SERRI G., *Problemi di storia della Sardegna spagnola*, Cagliari, 1975, pp. 18-20.

<sup>351</sup> BOSCOLO A., *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*..., p. 50.

e dallo stesso Alfonso, che già nel 1419 si era preoccupato del problema dei custodi delle porte e delle mura, i quali, secondo un privilegio di re Giovanni I, dovevano essere pagati dalle regalie spettanti alla Corona. Era accaduto, però, che le disposizioni di questo sovrano non erano state osservate e, poco prima che si tenesse il Parlamento, Luigi de Pontos, che ricoprì anche la carica di viceré, come governatore del Capo di Cagliari e Gallura, era stato costretto per pagare i custodi - già diminuiti di numero - a ricorrere a un prestito. Ottenuto questo da un mercante di Valenza, Francesco Campos, che aveva anche molti interessi in Sardegna, i custodi, che da tempo non ricevevano il salario dovuto, erano stati pagati. Ma la situazione incresciosa aveva dato giuste preoccupazioni ai sindaci della città. Nel corso del Parlamento il numero dei custodi venne così aumentato e il privilegio di Giovanni I confermato<sup>352</sup>.

Un'altra situazione aveva preoccupato tanto i sindaci quanto Alfonso: quella del magazzino del grano. Nel 1357 Pietro IV aveva stabilito che a Cagliari fosse costruito un magazzino per il grano capace di contenerne ventimila starelli e aveva disposto che il grano vi fosse conservato ogni anno in una certa quantità<sup>353</sup>. Il suo successore, Giovanni I, aveva confermato la disposizione per quanto concerneva la conservazione del grano, utile, come è facile arguire, nel corso delle guerre o nei casi di ribellione o nei periodi di carestia. Ma in un anno in cui il raccolto era stato ben magro il Castello di Cagliari ne era rimasto sfornito, poiché il grano dell'anno precedente non era stato conservato, anzi era stato venduto al marchese di Oristano, e i consiglieri della città avevano dovuto importarne dalla Sicilia, spendendo una forte somma. Per evitare che il caso si ripetesse si rendeva necessaria, più che una conferma, la rigida osservanza del disposto di re Giovanni e a questo fine i sindaci mirarono, facendo prendere i dovuti provvedimenti<sup>354</sup>.

Per tutelare l'amministrazione vennero prese poi dagli stessi varie deliberazioni. Si stabilì che i due governatori dell'isola, i quali avevano commesso varie soperchierie

---

<sup>352</sup> IBIDEM, p. 50, p.51.

<sup>353</sup> TANGHERONI M., *Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della Corona d'Aragona*, I, *La Sardegna*, Cagliari, 1981, pp. 150-154.

<sup>354</sup> BOSCOLO A., *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*..., p. 51.

senza che gli abitanti avessero potuto ottenere giustizia, dovessero restare in carica soltanto per cinque anni, che alla fine del quinquennio dovessero sottoporre il loro operato a sindacatura e che dovessero tener “tavola” nel Castello di Cagliari per cinquanta giorni consecutivi, con l'obbligo di sindacatura da parte dei successori e dei consiglieri della città e con l'obbligo per il governatore uscente di non recarsi fuori del Castello sino a che la sindacatura non fosse stata effettuata. La sindacatura, invece, dell'operato degli assessori dei governatori, del procuratore fiscale, le cui libertà furono limitate, del veghiere o vicario e del sottoveghiere della città, venne stabilita di triennio in triennio.

Attraverso queste disposizioni i sindaci miravano a raggiungere lo stesso scopo prefisso dai feudatari: la trasformazione della “tavola” da pura formalità in istituto che desse, come nelle origini, piena garanzia. Con i feudatari i sindaci della città di Cagliari furono altresì d'accordo nel richiedere l'abolizione della conservatoria, chiesta anche dai sindaci di Alghero.

Altre disposizioni miravano a restituire al veghiere la pienezza dei suoi poteri, che con il tempo era stata sminuita. Spettava al veghiere la giurisdizione civile e criminale sugli abitanti di Cagliari per la prima istanza, per la seconda al governatore: così aveva stabilito il re Giovanni con un privilegio dato da Saragozza (23 luglio 1388) e confermate una carta del 14 luglio 1331 di uguale tenore. Ma il procuratore regio, i cui compiti si desiderava ora venissero affidati a una persona di fiducia e la cui giurisdizione era limitata per gli abitanti della città soltanto alle rendite e alle saline, aveva usurpato i compiti giudiziari del veghiere con grande pregiudizio di questi. Allo stesso veghiere spettava poi, per un privilegio dato da Alfonso IV (Barcellona, 1 luglio 1331) e confermato da Pietro IV (Valenza, 18 febbraio 1336) di assumere le funzioni di governatore quando questi si recava fuori dell'isola; gli spettava, inoltre, la giurisdizione sulla “villa” di Quartu, non lontano dalla città. Ma tale giurisdizione era passata, con il tacito consenso del governatore, all'armentario della “villa”, carica che sopravviveva dal periodo giudiciale, e, alla partenza di Luigi de Pontos, governatore del

Capo di Cagliari e Gallura, il privilegio di Alfonso IV non era stato ancora rispettato<sup>355</sup>.

Il governatore, anziché lasciare il suo ufficio al veghiere, che non riteneva idoneo a tale compito, aveva nominato, malgrado le proteste dei consiglieri della città, un luogotenente. Fu così restituita al veghiere la giurisdizione civile e criminale e in relazione a questa venne stabilita la riconferma di una disposizione, già data da Alfonso IV nel 1331, per la quale i colpevoli di un reato commesso a Cagliari non dovevano essere accolti in altre località dell'isola, specie da feudatari, e dovevano essere inviati a Cagliari in tutti i casi. Al veghiere venne restituita anche la giurisdizione di Quartu, che tendeva a separarsi dalla città. Per la carica, infine, di facente funzioni del governatore venne riconfermato il privilegio di Alfonso IV con l'aggiunta che, se il vicario non fosse stato idoneo a tale compito, il governatore e i consiglieri della città avrebbero dovuto scegliere la persona adatta e, non mettendosi essi d'accordo sulla scelta, si sarebbe dovuto seguire senz'altro il primo disposto<sup>356</sup>.

I sindaci lamentavano, infine, che spesso il governatore, costretto a recarsi con un seguito nell'interno dell'isola, non trovava un numero di cavalli sufficiente alle sue necessità, soprattutto perché i feudatari non avevano il numero di cavalli obbligatorio per il servizio richiesto dal re. Ne conseguiva che il carico di questo servizio passava dai feudatari alla città, che a ciò non era obbligata. Il re promise di dare ordine ai feudatari perché l'obbligo venisse rispettato<sup>357</sup>.

Mentre le richieste dei sindaci di Cagliari furono varie, quelle dei sindaci di Iglesias si basarono soltanto su tre punti essenziali per la vita della “villa”: la conferma del Breve e dei privilegi concessi dal re di Sicilia Martino il Giovane, l'abolizione di alcune imposte, la riconferma della giurisdizione spettante al capitano.

Nel luglio del 1409 la villa, che aveva parteggiato per il visconte di Narbona, era

---

<sup>355</sup> IBIDEM, p. 52, p. 53.

<sup>356</sup> IBIDEM, p. 53.

<sup>357</sup> PINNA M., *Il magistrato civico di Cagliari*, in <<Archivio storico sardo>>, IX, 1914, pp. 181-219; ERA A., *Una prammatica inedita di Alfonso V d'Aragona relativa all'elezione del Consiglio civico di Cagliari*, in <<Studi Sassaresi>>, sez. I, II, V, 1927, pp. 30-45; TODDE G., *Su un provvedimento di Alfonso il Magnanimo*, in *Studi Storici in onore di Feancesco Loddo Canepa*, I, Firenze, 1959, p. 352, p. 353.

ritornata sotto il dominio degli Aragonesi e il re di Sicilia, Martino il Giovane, le aveva concesso ampi privilegi. Oltre il riconoscimento del Breve, insieme di leggi in vigore nella villa dall'epoca pisana, il re aveva concesso un indulto agli abitanti, una diminuzione delle dogane, il mantenimento dei benefici ecclesiastici e l'attribuzione, infine, di tutte le cariche della "villa" (capitano, uscieri, scrivani, ecc.) ai Sardi. I sindaci ottennero la riconferma di questo privilegio e ottennero, altresì, che la villa, situata nella zona delle miniere, non fosse separata dai beni della Corona, né altresì concessa in feudo, né alienata<sup>358</sup>.

Le condizioni economiche di Iglesias non erano allora molto floride; buona parte della popolazione, data la limitata attività delle miniere dovuta alle continue guerre, che avevano portato anche alla chiusura prima e alla distruzione poi della zecca lì esistente, viveva nell'indigenza, né poteva pagare le imposte: il commercio era in mano di pochi. I sindaci miravano, soprattutto, all'abolizione o alla diminuzione delle imposte e delle dogane, in modo da accontentare e da favorire ricchi e poveri<sup>359</sup>.

Si era poi verificato anche a Iglesias quanto si era verificato a Cagliari. Il governatore del Capo di Cagliari aveva tolto al capitano di Iglesias, come aveva fatto con il veghiere di Cagliari, la giurisdizione civile e criminale sugli abitanti, che gli spettava in prima istanza, e l'autorità del secondo era stata menomata. In realtà gli ufficiali regi tendevano ad accentrare tutto il potere giudiziario nelle loro mani: ma i sindaci si opposero a questa mossa e ottennero la riconferma della prima istanza per il capitano<sup>360</sup>.

Migliori erano, dal punto di vista economico, le condizioni di Alghero, altra roccaforte aragonese nell'isola, i cui abitanti godevano di speciali franchigie.

I sindaci erano, soprattutto, preoccupati della difesa della "villa", la quale a poca distanza da Monteleone, in mano di Nicolò Doria, e dal Goceano, in mano di Bartolo

---

<sup>358</sup> BOSCOLO A., *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*..., p. 54.

<sup>359</sup> IBIDEM, p. 55.

<sup>360</sup> IBIDEM, p. 55.

Magno, entrambi ribelli alla Corona, poteva essere cinta d'assedio. I partigiani dei due ribelli facevano spesso scorrerie nei dintorni tanto da impedire sovente agli Algheresi l'uscita dalle mura, con conseguente danno volta per volta dei commerci. Correano, poi, voci circa una ripresa della guerra da parte dei Provenzali e dei Genovesi, interessati al settentrione dell'isola per i traffici commerciali, che nel passato vi avevano a lungo esplicato. Di conseguenza si rendeva necessario aumentare il contingente degli uomini preposti alla difesa della villa, fortificarne maggiormente le mura, provvederla di armi. E su questi punti il re fu d'accordo con i sindaci per prendere opportuni provvedimenti. D'altra parte il sovrano, nel corso delle ultime campagne, aveva fatto uso di tutto il materiale bellico che la "villa" aveva potuto offrirgli e, oltre quello di Alghero, aveva usato anche quello di Cagliari; si rendeva così necessario provvedere urgentemente alla sicurezza delle due roccheforti<sup>361</sup>.

Risolto il problema della difesa i sindaci mirarono a dare agli abitanti di Alghero una situazione maggiormente privilegiata. Questi ultimi erano franchi da ogni dogana e da ogni imposta dappertutto nell'isola e ottennero l'estensione di tale franchigia anche nei territori che erano appartenuti al visconte di Narbona. La loro "villa", inoltre, aveva ottenuto il riconoscimento di unico porto ammesso ai traffici nel settentrione dell'isola e poiché Sassari, ritornata in possesso degli Aragonesi, tendeva ad ottenere dal re il riconoscimento del porto di Torres, in auge nel periodo giudicale, si opposero affinché tale riconoscimento non venisse effettuato<sup>362</sup>.

In relazione alla giustizia ebbero poi la conferma di un privilegio per il quale i processi degli abitanti della "villa" dovevano esser fatti dal governatore preposto al settentrione dell'isola o dal suo luogotenente; e ottennero che i feudatari non concedessero salvacondotti alle persone colpevoli di un reato, in modo che nessuno potesse sfuggire alla giustizia.

Lamentavano, infine, i sindaci che il procuratore regio, risiedendo sempre a Cagliari, costringesse gli Algheresi, con non indifferenti spese di viaggio, a recarsi in questa città

---

<sup>361</sup> IBIDEM, p. 56.

<sup>362</sup> IBIDEM, p. 57.

nei casi di necessità e chiedevano che venissero creati due uffici distinti di procura regia, uno nel Capo di Cagliari e l'altro nel Capo di Logudoro, cioè nel meridione e nel settentrione dell'isola. Chiedevano, altresì, che gli abitanti non venissero costretti a servizi a cavallo e nel caso venissero giustamente remunerati; che non si potessero ricoprire due cariche insieme, come stabilito dal re, Pietro IV, e che infine il veghiere, il sottoveghiere e il capo delle guardie della “villa” durassero in carica un triennio con obbligo di “tavola” alla fine del triennio stesso<sup>363</sup>.

Il re accolse dunque le richieste, fondamentali per il riordinamento della vita interna delle città e delle ville, ma badò anche a far sì che l'isola gli garantisse un sicuro gettito di imposte. Due giorni dopo la chiusura del Parlamento, l'8 febbraio, redasse a tal fine in Lapola, un'appendice del Castello di Cagliari, corrispondente all'attuale Marina, un preciso memoriale per il procuratore regio, Giovanni Sivillieri, al quale questi avrebbe dovuto scrupolosamente attenersi durante la sua assenza. Nel memoriale Alfonso stabiliva che il procuratore amministrasse le rendite regie dell'isola con particolare cura, non permettesse ruberie da parte degli ufficiali regi, sorvegliasse l'operato degli esattori e curasse attentamente il pagamento di tutte le dogane, compresa quella del sale, eccezione fatta per gli ecclesiastici. Intendeva in questo modo garantire, prima della sua partenza, che gli ufficiali regi non commettessero abusi e che le imposte venissero regolarmente pagate: con il ricavato, infatti, la Sardegna avrebbe potuto, almeno in parte, provvedere alle sue esigenze da sé e il re avrebbe avuto minori fastidi di carattere amministrativo. Al procuratore regio egli affidava anche la vigilanza delle fortificazioni dell'isola, particolarmente di Cagliari, Bosa e Alghero e gli concedeva, per agevolargli il compito, come richiesto dagli Algheresi, due facenti funzioni con l'ufficio di luogotenenti, uno nel settentrione e l'altro nel meridione. Ne conseguiva per il re una certa tranquillità<sup>364</sup>.

## **9. La situazione dell'isola all'epoca del Parlamento.**

Le continue guerre, che si erano avute nella seconda metà del secolo IV tra

---

<sup>363</sup> IBIDEM, p. 57.

<sup>364</sup> IBIDEM, p. 57, p. 58.

l'Arborea, che mirava all'indipendenza della Sardegna, e l'Aragona; la peste, che di frequente vi aveva dilagato, oltre che nelle città, nelle campagne; le ribellioni ultime nel settentrione, capeggiate dal visconte di Narbona e dai Doria, avevano diminuito la popolazione e la produzione dell'isola, impedito in parte i traffici, costretto gli abitanti ad una vita dura<sup>365</sup>.

Le campagne, se non appartenevano al demanio, erano in mano di numerosi feudatari. Le città, invece, erano in mano dei mercanti aragonesi. Cagliari e Alghero ne erano le due roccaforti. Nella prima il Castello era abitato da soli Aragonesi, Catalani, Maiorchini: i Sardi erano stati costretti, sin dall'epoca della conquista, ad abitare nelle appendici. Nella seconda dominavano ugualmente i conquistatori, che nell'una e nell'altra delle due città godevano di una situazione privilegiata: esenti da imposte, soprattutto quando non aveva infuriato la guerra, avevano tratto ricchezze dai traffici commerciali<sup>366</sup>. Le ville, molte delle quali erano rimaste spopolate a causa delle guerre o delle frequenti epidemie di peste, erano sottomesse ai feudatari e sottomessa a un feudatario, ligio all'Aragona, il marchese Leonardo Cubello, era la città di Oristano, che per tanto tempo era stata il centro della lotta per l'indipendenza<sup>367</sup>. Sassari, abbandonata dal visconte, era caduta in mano di podestà ossequiosi all'Aragona e Iglesias con le sue miniere faceva parte del patrimonio della Corona<sup>368</sup>.

I Sardi, già stremati dalla battaglia di Sanluri, spenta l'ultima eco della ribellione capeggiata dal visconte di Narbona, erano stati sottomessi. L'ultimo anelito all'indipendenza era quello di Nicolò Doria, ma Nicolò non combatteva per l'isola: combatteva per i suoi interessi commerciali, legati a Genova, che in Sardegna aveva perso la possibilità di imbarcare o sbarcare merci<sup>369</sup>.

Le terre, che una volta erano state dei giudici, erano passate in mano di

---

<sup>365</sup> IBIDEM, p. 64, p. 65.

<sup>366</sup> IBIDEM, p. 65.

<sup>367</sup> CASULA F.C., *Profilo storico della città di Oristano*, Cagliari, 1961, pp. 22-24.

<sup>368</sup> BOSCOLO A., *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*..., p. 65.

<sup>369</sup> IBIDEM, p. 65.

feudatari, che avevano commesso ogni sorta di soprusi e i Sardi, non abituati al vassallaggio, avevano aumentato le file dei ribelli. Ora che le ribellioni erano state domate, il giogo diventava più pesante. Con l'avvento al trono di Alfonso V il feudo prese poi maggiore consistenza: il numero delle concessioni di terre, appartenenti alla Corona, aumentò<sup>370</sup>.

La concessione di un feudo in Sardegna era un premio ambito. I rapporti tra un feudatario di Sardegna e il sovrano non erano quelli di un feudatario della Catalogna: le concessioni si basavano più che sul *mos Cathaluniae* sul *mos Italiae* e i feudatari ne traevano grandi vantaggi. Ma i rapporti tra i feudatari e i vassalli si basavano in parte sulla consuetudine catalana e i sardi erano costretti a pesanti prestazioni<sup>371</sup>.

Il feudatario riceveva generalmente il feudo *iuxta more Italiae* in perpetuo *ad propriam naturam pheudi*, con l'obbligo di non venderlo, né alienarlo ad altri se non ad Aragonesi, Catalani o a Sardi fedeli all'Aragona e di non aggiungervi altre terre acquisite *emptione matrimonii*, senza il permesso del re. Non poteva accogliere i colpevoli di un reato commesso in altri feudi o in terre demaniali o nelle città: era anzi obbligato a consegnare i malfattori, che si rifugiassero nelle sue terre, agli ufficiali regi. Era altresì obbligato, secondo la consuetudine catalana, a versare grano, frumento e biade, prodotti nelle sue terre, al re o agli ufficiali regi in caso di guerra, a tenere sempre in assetto il castello del suo feudo ed infine, oltre alle regalie al sovrano, da darsi ad ogni festa di San Michele, alla prestazione di uno o più cavalli e di uno o più cavalieri sufficientemente armati per un periodo, generalmente, di tre mesi all'anno<sup>372</sup>.

Ma gli obblighi, data anche la lontananza del re, non venivano rispettati. I colpevoli trovavano spesso asilo presso i feudatari, molti dei quali non avevano

---

<sup>370</sup> IBIDEM, p. 66.

<sup>371</sup> SOLMI A., *Sulla origine e sulla natura del feudo in Sardegna*, in <<Rivista Italiana di sociologia>>, X, 1, 1906; MONDOLFO V.G., *Il regime giuridico del feudo in Sardegna*, in <<Archivio giuridico Filippo Serafini>>, III, 1, 1905.

<sup>372</sup> BOSCOLO A., *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*..., p. 66.

mai a disposizione i cavalli e i cavalieri. Né dai feudatari venivano rispettati l'obbligo, che veniva sempre stabilito nei diplomi di concessione, di abitare sempre nel feudo e il divieto di costruire o comprare case a Cagliari o a Iglesias o ad Alghero. I feudatari abbandonavano spesso il feudo nelle mani di un procuratore e si recavano talvolta nelle città, talvolta nella lontana Aragona. Il giuramento, che il feudatario faceva, era ormai una formalità, che egli tuttavia compiva sui Vangeli: lo tradiva poco tempo dopo.

I vassalli, sui quali il feudatario aveva giurisdizione e al quale prestavano omaggio e giuramento, seppur una clausola del diploma di concessione stabilisse sempre che non dovessero essere maltrattati "*homines villarum non possitis maletractare*", avevano una vita ben dura: obbligati al lavoro, all'obbedienza, al pagamento dei *drets*, controllati spesso da procuratori preoccupati solo degli interessi dei loro signori, dovevano piegarsi ai voleri di chi stava più in alto e mal tolleravano la giurisdizione dei signori, alla quale non avevano potuto abituarsi e che era stata spesso motivo di ribellioni<sup>373</sup>.

Alfonso capiva benissimo che, aumentando il numero dei feudatari, avrebbe avuto una maggiore possibilità di avere l'isola sottomessa, soprattutto ora che la fiaccola dell'indipendenza era stata spenta, e così fece<sup>374</sup>.

Accanto ai feudatari laici erano i feudatari ecclesiastici, non molti, e i secondi, che godevano anche di franchigie, oltre che di molte immunità, stavano meglio. Stavano male, invece, i poveri rettori delle chiese di campagna o delle chiese delle "ville", dediti quasi tutti alle semplici cure dei fedeli.

I feudatari dell'un tipo e dell'altro commerciavano, vendevano il grano, i prodotti della terra, e si mettevano in concorrenza con i mercanti. I mercanti, a loro volta, con le ricchezze accumulate con i traffici compravano feudi<sup>375</sup>.

L'isola avrebbe potuto fruttare di più se fosse stata maggiormente abitata; molte "ville" erano rimaste spopolate dappertutto, ma soprattutto nella Gallura. Le "ville"

---

<sup>373</sup> IBIDEM, p. 67.

<sup>374</sup> ANATRA B., *Corona e ceti privilegiati nella Sardegna spagnola...*, pp. 9-24.

<sup>375</sup> BOSCOLO A., *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)...*, p. 67.

spopolate venivano concesse in feudo senza obblighi da parte dei feudatari finché non fossero state abitate da un certo numero di vassalli; il feudatario non era obbligato, ad esempio, a versare al re la somma che questi annualmente richiedeva e che variava secondo l'entità del feudo. Ma le “ville” restavano ugualmente spopolate, poiché nessun feudatario si curava di attuare una immigrazione esterna dei vassalli dal continente spagnolo o una immigrazione interna da località più popolate. I terreni all'intorno restavano così in buona parte improduttivi o lasciati al pascolo, e al feudatario era sufficiente o il titolo del feudo o la produzione o il pascolo, bastanti per le sue necessità e per il commercio.

Le miniere, che erano state intensamente sfruttate per l'argento nell'epoca pisana e che ora appartenevano al patrimonio della Corona, erano state per la guerra e le vicissitudini ultime della “villa” di Iglesias in parte abbandonate. Vi lavoravano ancora alcuni Pisani, veri maestri nell'estrazione del minerale, ma erano pochi. Iglesias, centro delle attività minerarie, ne aveva sofferto e ne soffriva. Soltanto negli ultimi anni del regno di Alfonso il problema venne particolarmente studiato. Il procuratore regio si recò nel continente dal re nell'aprile del 1452 e gli riferì ampiamente sulla situazione delle miniere d'argento. Nell'agosto dello stesso anno il re firmò con alcuni veneti un contratto per lo sfruttamento di esse e tre anni dopo concesse l'immunità alle persone che avevano commesso un reato e che si recavano al duro lavoro del sottosuolo. Nel 1421 il re lamentava però che l'argento sardo, utile al conio delle monete, non fosse stato ancora inviato per quell'anno al bailo di Valenza<sup>376</sup>; nelle miniere lo sfruttamento in quel volger di tempo aveva subito un arresto, dannoso, oltre che per lo stesso patrimonio regio, per l'economia isolana<sup>377</sup>.

Attive invece erano le saline, patrimonio ugualmente della Corona. Queste, poiché situate nel meridione, non avevano subito i tristi riflessi della guerra. I

---

<sup>376</sup> IBIDEM, p. 68.

<sup>377</sup> TANGHERONI M., *La città dell'argento: Iglesias dalle origini alla fine del Medioevo*, Napoli, 1985, pp. 388-391.

lavori erano diretti da un saliniere, nominato dal re, e controllati dal procuratore regio. Ma il sale veniva in grande quantità esportato: ben poco veniva lasciato per i bisogni dei Sardi che, tolte alcune concessioni gratuite o a prezzo di favore, lo pagavano a un prezzo abbastanza elevato<sup>378</sup>.

La suddivisione dell'isola in feudi, il passaggio delle città in mano ai mercanti aragonesi, la produzione diminuita portarono come conseguenza una certa miseria dei Sardi. A questa si aggiungevano i soprusi. Gli ufficiali regi e lo stesso viceré non si preoccupavano delle condizioni degli abitanti dell'isola: erano, inoltre, in contrasto con gli stessi feudatari, laici ed ecclesiastici, e tendevano soprattutto, data la lontananza del re, ad accentrare, con la scusa che agivano per il sovrano, tutti i poteri nelle loro mani. Poiché poi non erano sufficientemente pagati, traevano il denaro, che a loro non era necessario, da truffe che commettevano o da imposizioni arbitrarie. L'amministrazione della giustizia, di per sé caotica, lasciava infine molto a desiderare.

Tutto ciò era dovuto in parte alle precedenti guerre, che avevano sconvolto l'ordinamento dato alle origini della dominazione aragonese da Alfonso IV. La sindacatura dell'operato degli ufficiali regi, ad esempio, che era una garanzia per gli isolani, non era più un istituto serio e per la svalutazione di questa soffrivano anche, oltre gli indigeni, i forestieri.

Le cause non dovevano attribuirsi tutte al governo aragonese. I re d'Aragona tendevano ad ottenere la pace e i predecessori di Alfonso erano stanchi dell'isola ribelle, che era costata enormi sacrifici e grandi spese. In un paese in cui le ribellioni erano continue ben poco si poteva fare: alle ribellioni si associavano, infatti, gli sconvolgimenti, i contrasti, le discordie. L'isola non rendeva, né aveva reso alla Corona, i vantaggi: era stata una conquista utile soltanto per un certo numero di mercanti che in pace e in guerra, ma soprattutto nel periodo di pace, avevano approfittato dei nuovi mercati e delle nuove basi acquisite, un tempo in mano dei

---

<sup>378</sup> BOSCOLO A., *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*..., p. 67.

Pisani e dei Genovesi, per aumentare le loro ricchezze. Ma ci si aspettava molto di più. Gli introiti delle dogane non bastavano neppure a pagare le spese di manutenzione delle fortificazioni, che spesso erano pagate dai mercanti, gli stessi che nel 1387, quando il Castello di Cagliari era stato distrutto da un incendio in cui erano rimaste bruciate centotrenta case, avevano deliberato di ricostruire la parte distrutta della città, ma soltanto perché centro dei loro commerci e punto di base per i traffici diretti in Sicilia, e altrove nel Mediterraneo, dai porti della Catalogna<sup>379</sup>.

Cagliari contava allora un numero di abitanti inferiore a quello di Sassari ed è facile capirne il perché. Mentre il territorio della prima era stato ristretto e ridotto a quattro miglia a partire dalle mura, il territorio della seconda si estendeva per trenta miglia, e mentre ancora la prima era rimasta un saldo baluardo aragonese, la seconda aveva accolto i ribelli di ogni parte e gli abitanti della Gallura sopravvissuti, che non potevano vivere sparsi e isolati. Ma la prima aveva mantenuto il suo carattere di città commerciale, mentre la seconda era stata costretta, per il sorgere di Alghero e per le guerre contro Genova, a limitare le sue attività alla sola agricoltura.

Dopo tante lotte l'accordo con il Narbona permetteva ora il ritorno della normalità nell'isola: il programma di darle una definitiva sistemazione poteva essere attuato. Il compito toccò ad Alfonso, il quale era un abile politico. Con il Parlamento del 1421 egli pensava di essere riuscito a porre fine alle lotte interne dell'isola, di essersene accaparrato le simpatie degli abitanti, di averle dato un ordinamento e di averne infine risolto il difficile problema amministrativo<sup>380</sup>.

Ma era appena giunto in Sicilia, aveva considerato l'importanza delle relazioni con Giovanna II di Napoli, quando molte delle disposizioni da lui prese in Sardegna, che erano state giurate sul Vangelo, non furono più rispettate<sup>381</sup>. Né giovò per un ritorno alla normalità la sua presenza a Cagliari nel 1432, quando scelse

---

<sup>379</sup> DEL TREPPO M., *I mercanti catalani e l'espansione della Corona d'Aragona nel secolo XV...*, pp. 259-280.

<sup>380</sup> BOSCOLO A., *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)...*, p. 70.

<sup>381</sup> DEL TREPPO M., *I mercanti catalani e l'espansione della Corona d'Aragona nel secolo XV...*, p. 280 ss.

questa città come punto di partenza nella campagna militare contro il sindaco di Tunisi. Tre anni dopo avveniva poi nelle acque di Ponza la battaglia che dava un tracollo a tutte le speranze del re sul continente, e la Sardegna, nel periodo successivo, subiva come conseguenza un'insieme di tasse, mal accolte dai feudatari e imposte con la forza dai rappresentanti del re. Queste, che dovevano servire alle spese della Corte, delle attività e delle campagne del continente, furono causa di vari malumori tra gli ufficiali regi, curanti scrupolosamente gli interessi della Corona, e i feudatari<sup>382</sup>.

### **10. I Parlamenti dei vicerè Dusay e Rebolledo.**

La seconda metà del Quattrocento fu un'epoca di grandi e profonde trasformazioni del quadro politico europeo. In quel periodo, infatti, per una serie di favorevoli circostanze andarono maturando situazioni ed eventi le cui premesse si erano andate lentamente delineando durante tutto il XV secolo<sup>383</sup>: da un lato la definitiva attuazione del progressivo processo di unificazione nazionale, pur se in misura diversa, dell'Inghilterra, della Francia e della Spagna, che consentì loro di uscire dall'isolamento e di iniziare una politica di respiro europeo<sup>384</sup>; dall'altro la crisi irreversibile dell'equilibrio che aveva retto dal 1454 in poi il microcosmo di Stati che componevano la Penisola italiana<sup>385</sup>.

Per circa quarant'anni i cinque più importanti, Repubblica di Venezia, Ducato di Milano, Repubblica di Firenze, Stato pontificio e Regno di Napoli, erano stati al contempo in stretta relazione tra di loro ma proiettati, in politica estera, in modo centrifugo verso aree geografiche diverse e non italiane. L'equilibrio sancito dalla Lega italica era quindi divenuto principio regolatore della politica nella Penisola. Tale situazione, però, basata non su un accordo ma sulla contrapposizione di

---

<sup>382</sup> BOSCOLO A., *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*..., p. 71.

<sup>383</sup> TENENTI A., *La formazione del mondo moderno, XIV/XVII secolo*, Bologna, 1980, pp. 191-215.

<sup>384</sup> MARAVALL J.A., *Stato moderno e mentalità sociale*, I, Bologna, 1991, pp. 20-52; BRAUDEL F., *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Torino, 1965, pp. 705-707.

<sup>385</sup> OLIVA A.M., SCHENA O. (a cura di), *I Parlamenti dei vicerè Giovanni Dusay e Ferdinando Giròn de Rebolledo*, Cagliari, 1998, p. 38.

interessi contrastanti, al primo serio urto con la politica espansionista delle monarchie assolute nazionali rivelò tutta la sua intrinseca debolezza<sup>386</sup>.

Nel 1479, alla morte di Giovanni II, mentre la Spagna usciva da un lungo periodo di crisi culminato con la guerra civile, saliva al trono della Confederazione aragonese Ferdinando II, unito in matrimonio, già dal 1469, con la regina di Castiglia Isabella<sup>387</sup>. I re Cattolici cominciarono così, da quella data, il governo associato, sotto una sola dinastia, dei rispettivi Regni. L'unione personale tra il sovrano catalano-aragonese e la regina casigliana, se da una parte fece salvi i naturali orientamenti politici delle due casate – Isabella più accentratrice e con una politica tradizionalmente unitaria e Ferdinando più favorevole a canoni amministrativi basati sulla pluralità e politerritorialità – dall'altra non poté fare a meno di condizionare in modo determinante le rispettive vocazioni politiche. Il Regno di Castiglia diede, infatti, a Ferdinando II la forza economica e militare per dirigere una politica estera che, riprendendo la vocazione mediterranea della Corona d'Aragona, la potenziava, consentendo alla Spagna di porsi alla guida delle nazioni europee ed aprendo così la strada all'imperialismo di Carlo V<sup>388</sup>.

Quando nel 1479 Ferdinando II salì al trono, in Sardegna si era appena conclusa una lunga e profonda crisi politica, economica e istituzionale i cui prodromi lontani risalgono al XIV secolo, ma le cui cause più vicine debbono essere ricercate nella sfrenata politica feudale perseguita da Alfonso V che, per favorire il proprio programma espansionistico, aveva imposto alla Corona notevoli concessioni in favore di un ruolo preminente della feudalità isolana<sup>389</sup>.

Dopo la grave crisi feudale, che aveva scosso la Sardegna negli anni Settanta, Ferdinando II aveva acquisito al patrimonio regio i territori dell'ex marchesato d'Oristano. In seguito a tali ampliamenti il quadro politico del Regno presentava,

---

<sup>386</sup> PONTIERI E., *Le lotte per il predominio in Europa e la fine della <<libertà>> d'Italia (1494-1530)*, Napoli, 1962, pp. 31-38.

<sup>387</sup> VICENS VIVES J., *Ferdinando II de Aragòn*, Zaragoza, 1962, p. 234, p. 507.

<sup>388</sup> ELLIOTT J. H., *La Spagna Imperiale 1469-1776*, Bologna, 1982, pp. 145-158.

<sup>389</sup> CASULA F. C., *La Sardegna aragonese*, II, in *La Nazione sarda*, Sassari, 1990, pp. 650-695.

indubbiamente, un rapporto più equilibrato tra territori regi e territori feudali.

Da questa nuova posizione di forza Ferdinando II prese spunto per impostare, anche in Sardegna, come negli altri Regni della Corona, la sua politica. Nell'isola questa si incentrava su alcuni punti fondamentali: riassetto istituzionale e finanziario; ridimensionamento dello spazio politico feudale e conseguente salvaguardia delle autonomie cittadine dal potere feudale a vantaggio di un più attento controllo regio, che si doveva realizzare attraverso la riorganizzazione ed il potenziamento dell'amministrazione regia, con una marcata accentuazione dei sistemi di controllo da parte del potere centrale, nel campo amministrativo, finanziario e giudiziario<sup>390</sup>.

La politica riformatrice di Ferdinando II in Sardegna si basava, essenzialmente, sulla figura del vicerè, sul quale il sovrano impostava e basava le proprie iniziative.

La massima carica del Regno appare complessa dal punto di vista istituzionale e nello stesso tempo contraddittoria: vero e proprio *alter ego* del sovrano, svolgeva un ruolo assolutamente preminente nel Regno ove espletava le proprie funzioni, le quali però erano di fatto limitate dalle istruzioni regie, che costituivano una guida a cui attenersi e da cui estrapolare le competenze vicereine<sup>391</sup>.

Tali istruzioni fungevano da traccia sulla quale i vicerè ed i funzionari gli avrebbero dovuto costruire la politica sovrana, di cui la sede parlamentare costituiva il momento di più alto impegno e di confronto-scontro con le realtà isolate e con i poteri locali. L'interesse per questo tipo di fonte è dovuto al fatto che dal suo esame emerge, in certo qual modo, la situazione dell'isola in quel periodo e sono già in luce tutti i vari aspetti problematici della realtà sarda, che costituiranno l'ossatura sulla quale si poggia la politica fernandina verso l'isola.

Principale preoccupazione del sovrano era la crescente minaccia turca, incombente sui paesi mediterranei e la necessità, quindi, di approntare un'adeguata difesa anche per mare.

---

<sup>390</sup> OLIVA A.M., SCHENA O. (a cura di), *I Parlamenti dei vicerè Giovanni Dusay e Ferdinando Giròn de Rebolledo...*, p. 43.

<sup>391</sup> IBIDEM, p. 43, p. 44.

Non meno vigile era, però, la sua attenzione al riordino amministrativo, finalizzato, attraverso una più restrittiva interpretazione dei privilegi concessi alle città regie ed ai feudatari con la conseguente limitazione degli abusi da loro commessi, ad un maggiore controllo regio, sia nel campo amministrativo che in quello finanziario<sup>392</sup>.

Numerosi richiami, inoltre, venivano rivolti in quella sede per il riordino dell'amministrazione, affinché venisse effettuata una seria verifica sui beni del patrimonio regio e sugli abusi perpetrati a suo danno<sup>393</sup>.

Anche il Parlamento del 1481-85 si muoveva in questa logica: limitazione dei poteri della grande feudalità, maggior controllo sulle autonomie cittadine le cui energie e prerogative venivano opportunamente incanalate dal potere regio.

L'intervento riformistico di Ferdinando II si scontrò con gli interessi della grande feudalità e delle autonomie cittadine. Terreno del contendere fu, tra l'altro, l'introduzione del meccanismo elettorale dell'*insaculatio* che cercava di superare lo strapotere delle oligarchie, il "clientelismo" e gli interessi privati insiti nel metodo *per voces*, introducendo un più efficace controllo da parte del potere regio, al quale era affidata la scelta degli eleggibili tramite sorteggio. Tali contrasti si radicalizzarono in disordini ed in lotta aperta tra ceti dirigenti locali ed autorità viceregia<sup>394</sup>.

Il Parlamento del 1481-85, con le sue innovazioni formali e procedurali e le sue rigide affermazioni del potere centrale, riaccendeva focolai di tensione nei principali poli urbani dell'isola e nella grande feudalità, fortemente ridimensionata nei propri poteri, prerogative ed autonomie. Gli ostacoli, frapposti da queste forze, miravano tutti ad impedire l'affermarsi di una prassi parlamentare chiara, rapida ed efficace<sup>395</sup>.

Il 16 luglio 1491 il sovrano designava, quale nuovo luogotenente generale, Giovanni Dusay *doctor en ambo derechos*, il quale, con fasi alterne e vari

---

<sup>392</sup> IBIDEM, p. 44.

<sup>393</sup> IBIDEM, p. 45.

<sup>394</sup> IBIDEM, p. 45.

<sup>395</sup> SORGIA G., *La Sardegna spagnola*, Sassari, 1982, pp. 9-13.

spostamenti, rimase in carica sino al 1507, anno della sua morte.

Il Dusay venne preceduto, nella sua nuova sede, da un *memorial e instrucciones* inviato, il primo settembre di quello stesso anno, da Ferdinando II al suo vicerè, al maestro razionale Berengario Granell ed al procuratore reale Giovanni Fabra<sup>396</sup>. In quelle disposizioni egli non dava indicazioni di natura politica ma essenzialmente istruzioni in materia amministrativa, che si ricollegavano ai principi generali della sua politica, che faceva del riordino amministrativo il suo punto di forza<sup>397</sup>.

I temi principali affrontati in questo memoriale richiamavano direttamente quanto già enunciato dal sovrano nelle precedenti istruzioni del 1481 e del 1488: ribadiva infatti la necessità, per una corretta amministrazione, di disporre di un quadro dettagliato e preciso di tutte le rendite, i diritti e gli emolumenti pertinenti al Regno, per stabilire in modo chiaro la consistenza del patrimonio regio.

Sempre in tale ambito, dava disposizioni affinché venisse sottoposto ad attento controllo il rendiconto annuo, che tutti gli ufficiali regi erano tenuti a presentare. Il sovrano sottolineava, quasi a voler dare maggiore incisività alle riforme in programma, come l'introduzione di tali norme avrebbe contribuito ad una corretta ed ordinata gestione della cosa pubblica, ricordando come il mancato controllo di tale contabilità avesse in passato creato tali disfunzioni<sup>398</sup>.

Già dai suoi primi interventi, dopo l'assunzione dell'incarico, il Dusay e per serietà, sia per preparazione professionale, impegno e rettitudine riuscì in brevissimo tempo a conquistare la stima dei Sardi.

Il Dusay rivela, inoltre, un grande senso di giustizia e un profondo rispetto per le istituzioni e la cultura giuridica della Sardegna.

Il vicerè interpretava in modo propositivo l'incarico affidatogli, accompagnando

---

<sup>396</sup> ROGIER L., *Memoriale del re Ferdinando II riguardante alcuni problemi amministrativi della Sardegna (1491)*, in <<Cagliari economica>>, n. 8, 1961, pp. 14-22.

<sup>397</sup> OLIVA A.M., SCHENA O. (a cura di), *I Parlamenti dei vicerè Giovanni Dusay e Ferdinando Giròn de Rebolledo...*, p. 47.

<sup>398</sup> IBIDEM, p. 17.

l'applicazione delle disposizioni regie ad un rigoroso senso critico<sup>399</sup>.

Dal 1495 gran parte delle energie del Dusay vennero profuse nei lavori di ben quattro Parlamenti da lui convocati. Egli era, nello stesso tempo, *alter ego* del sovrano e fedele esecutore delle sue direttive politiche.

Il Dusay ricoprì tale ruolo con molto impegno, come dimostrano tutte le iniziative prese durante i lavori affinché le varie Assemblee accogliessero le richieste regie, ma nel contempo con molto rigore e senso di giustizia, come dimostra il suo netto rifiuto ad imprimere al Parlamento del 1495 un diverso ed a suo avviso anomalo ed illegittimo indirizzo, che avrebbe stravolto tutta la prassi parlamentare, a cui il Dusay tentò sempre di ricondurre i lavori.

Nei rapporti con le forze politiche locali, invece, l'atteggiamento del Dusay, sempre teso alla giustizia e al rigore istituzionale, usciva perdente. Fin dal primo Parlamento del 1495 egli si trovò, infatti, coinvolto in una situazione interna di grande conflittualità tra Stamenti e sovrano, che non gli consentì di imprimere alle vicende parlamentari il necessario impulso per una felice soluzione dei problemi, nonostante le pur vigorose iniziative da lui assunte nel terzo Parlamento.

Di fronte al comportamento degli Stamenti ed alla loro pervicacia prevaricatrice durante i lavori parlamentari, infatti, egli non fu in grado di controbattere se non richiamando, in modo ripetitivo e privo di qualunque forza di coercizione, ad una prassi istituzionalmente più legittima, senza però ottenere alcun risultato.

La sua attività quale viceré non si esauriva comunque nel seguire i lavori parlamentari: grande rilievo ed attenzione egli prestava agli avvenimenti di politica internazionale, in merito alla quale veniva costantemente informato dal sovrano e sulla quale a sua volta sollecitava precise indicazioni per adeguare la propria linea politica all'evolversi della situazione internazionale. Il sollecitare questo tipo di informazioni fa ritenere che egli considerasse non periferico ed isolato il Regno che era stato chiamato ad amministrare, ma significativamente inserito in un contesto

---

<sup>399</sup> OLIVA A.M., SCHENA O. (a cura di), *I Parlamenti dei viceré Giovanni Dusay e Ferdinando Giròn de Rebolledo...*, p. 49.

vivo ed attivo con il quale quotidianamente misurarsi e confrontarsi<sup>400</sup>.

Nel 1507 il Dusay svolse una missione a Napoli, presso Ferdinando II, che vi aveva installato la propria corte<sup>401</sup>. Nella città partenopea, presumibilmente, egli espose al sovrano i problemi connessi con lo svolgimento del quarto Parlamento, convocato ormai da tre anni. Rientrato in Sardegna, ove l'Assemblea permaneva in regime di proroga, dopo alcuni mesi, alla fine del 1507, moriva<sup>402</sup>.

## 11. Il Parlamento del 1495.

Il 24 novembre 1494, con replica del 26 marzo del 1495, Ferdinando II dava mandato al luogotenente generale Giovanni Dusay di convocare *Cortes generales* analogamente a quanto disposto per gli altri Regni della Corona, al fine di ottenere dai propri sudditi un adeguato impegno a provvedere alla difesa e sicurezza militare del Regno<sup>403</sup>.

Dopo vari problemi procedurali, relativi al mandato regio per la convocazione parlamentare, i lavori avevano inizio, e già l'8 aprile del 1495 il sovrano ne veniva informato dal procuratore reale<sup>404</sup>.

Nel maggio cominciavano a ventilarsi i primi problemi, che avrebbero posto il Parlamento in una fase di stallo: Ferdinando II, infatti, riferiva di essere stato ampiamente informato del fatto “*que la ciutat (Cagliari) y volgés contradir so bon zel de nostre servici*”<sup>405</sup>.

Nel giugno del 1495, il sovrano si era invano rivolto a tutte le componenti parlamentari per ribadire la necessità di approntare un servizio destinato, tassativamente ed esclusivamente, a riparare le muraglie. Tale destinazione era completamente a favore del Regno e pertanto il sovrano non riusciva a spiegarsi le

---

<sup>400</sup> OLIVA A.M., SCHEA O. (a cura di), *I Parlamenti dei vicerè Giovanni Dusay e Ferdinando Giròn de Rebolledo...*, p. 49, p. 50.

<sup>401</sup> TURTAS R., *Erezione, traslazione e unione di diocesi in Sardegna durante il Regno di Ferdinando II d'Aragona (1479-1516)*, in <<Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica>>, n. 44, 1990, pp. 717-755.

<sup>402</sup> OLIVA A.M., SCHEA O. (a cura di), *I Parlamenti dei vicerè Giovanni Dusay e Ferdinando Giròn de Rebolledo...*, p. 51.

<sup>403</sup> IBIDEM, p. 53, p. 55.

<sup>404</sup> IBIDEM, p. 55.

<sup>405</sup> IBIDEM, p. 55.

forti resistenze incontrate<sup>406</sup>.

Il 21 luglio di quello stesso anno Ferdinando II si rivolgeva ai consiglieri della città di Cagliari, esponenti della linea dura contro il suo programma parlamentare e unici oppositori alla volontà del sovrano. Ferdinando, sentite le motivazioni addotte da Cagliari, si dichiarava molto sorpreso per le resistenze incontrate. Spronava quindi i consiglieri ad aderire alle sue richieste minacciando che, in caso contrario, avrebbe trovato il modo di concludere il Parlamento anche senza di loro.

Egli ordinava quindi al Dusay, forte della maggioranza di cui godeva in seno al Parlamento, di definire l'importo dei *drets*, concludendo così i lavori dell'Assemblea.

La fiducia del sovrano in una felice conclusione della vertenza non sembrava incrinata dal loro duro atteggiamento; ed anche le minacce di trasformare il consesso in una riunione straordinaria, con tassazione di tipo impositivo senza la contropartita del *do ut des* e dell'ammissione dei gravami, appaiono, ad avviso della Oliva e della Schena, uno stratagemma politico finalizzato a sbloccare la situazione. Ferdinando II, infatti, non dava disposizione di chiudere senz'altro il Parlamento ma affermava che, di fronte ad un ulteriore rifiuto della città, si sarebbe proceduto alla conclusione d'ufficio del Parlamento<sup>407</sup>.

Quali motivi potevano aver spinto i consiglieri di Cagliari ad assumere una linea tanto dura ed intransigente nei confronti del Parlamento?

Ora, la politica di Ferdinando, imperniata sull'accentramento istituzionale ed amministrativo, aveva certamente irrigidito le posizioni di tutte le categorie sociali rappresentate in Parlamento. La politica urbana, in particolare, aveva nociuto a tutte le città e le "ville", sia reali che feudali, ma tale politica aveva avuto senza dubbio un effetto più incisivo e lesivo di situazioni di privilegio su Cagliari, piuttosto che sulle altre realtà urbane<sup>408</sup>.

---

<sup>406</sup> IBIDEM, p. 56.

<sup>407</sup> IBIDEM, p. 56, p. 57.

<sup>408</sup> IBIDEM, p. 58.

L'atteggiamento ostile, assunto da tutti gli stamenti ed in particolare dalla città di Cagliari, contribuì non poco ad impedire la felice conclusione dei lavori di questo Parlamento. Indubbiamente, però, il sovrano concorreva, con le proprie richieste, condizionate peraltro dal contesto internazionale, a determinare la dura ed irremovibile resistenza<sup>409</sup>.

Il sovrano, precisando che non era certo nelle sue intenzioni procedere in modo illegittimo, prendeva atto, evidentemente, della conclusione del Parlamento ed anticipava che sarebbe stato necessario indire una nuova Assemblea.

I gravi problemi sollevati dal re Cattolico e connessi alla difficile situazione internazionale, l'indubbia difficoltà contributiva in cui versava il Regno, che non poteva supportare in modo adeguato la politica regia, l'altrettanto indubbia ostilità degli stamenti, concorrevano a predisporre il sovrano ad una nuova convocazione parlamentare<sup>410</sup>.

## **12. Il Parlamento del 1497.**

Ferdinando II adottò un'attenta e mirata attività diplomatica basata su alleanze matrimoniali, che avrebbe dovuto legare indissolubilmente la Spagna e gli Asburgo. Questa politica impensieriva non poco la Francia, sempre più isolata nel teatro europeo, tanto che nel marzo del 1497 si giunse ad una tregua.

Tale situazione non garantiva però completamente la Corona di Spagna da eventuali riprese delle operazioni militari: alcuni emissari del duca di Milano avevano, infatti, riferito che il Sovrano francese volesse approfittare della tregua per rafforzare il proprio esercito, in vista di una ripresa delle guerra<sup>411</sup>.

Una situazione internazionale fluida e suscettibile quindi di pericolose evoluzioni, unitamente agli irrisolti problemi lasciati aperti dal primo Parlamento convocato dal

---

<sup>409</sup> IBIDEM, p. 59.

<sup>410</sup> IBIDEM, p. 61, p. 62.

<sup>411</sup> BOSCOLO A., *Milano e la Spagna all'epoca di Ludovico il Moro*, Milano, 1983, p. 101.

Dusay, spinsero il sovrano a convocare un nuovo Parlamento<sup>412</sup>.

Appena due anni dopo quello celebrato nel 1495, infatti, Ferdinando II diede mandato al luogotenente generale Giovanni Dusay di convocare per l'8 marzo 1497 una nuova Assemblea.

Questa Assemblea non trovava un riscontro in analoghe iniziative prese negli altri Regni della Corona: nessun riferimento, quindi, veniva fatto in questo senso nelle lettere di convocazione ove, al contrario, si richiamava l'attenzione di tutti i membri su due ordini di problemi, che indubbiamente restringevano l'attenzione al solo Regno di Sardegna<sup>413</sup>.

Il primo, in stretta connessione con il Parlamento del 1495, richiamava l'attenzione di tutti su: “*coses concernentes gravement lo servey de nostre Senior*”. Il secondo aspetto era la destinazione da dare al medesimo, non più inserito in un contesto di ampio respiro, che coinvolgeva la politica generale della Corona di Spagna, ma rivolto ad una situazione particolare, che vedeva la Sardegna interessata direttamente alla propria difesa. Dalle prime battute l'atteggiamento del Dusay appariva cambiato e, forte dell'esperienza del 1495, più duro e determinato. Egli, infatti, indicava subito le tre fasi essenziali dei futuri lavori parlamentari, alle quali gli Stamenti avrebbero dovuto garantire presenza, collaborazione e disponibilità. La controparte regia, avvertiva subito il Dusay, non avrebbe più tollerato assenze e rinvii strumentali<sup>414</sup>.

Il 10 marzo del 1497 il Dusay apriva solennemente i lavori del secondo Parlamento, illustrando ai convenuti il mandato ricevuto dal sovrano ed esponeva in modo preciso e dettagliato la situazione dal punto di vista economico e finanziario<sup>415</sup>. Non meno efficace era però la sua valutazione politica del momento: la limitata autorità di cui era investita la commissione per il donativo gli aveva impedito – a suo

---

<sup>412</sup> OLIVA A.M., SCHENA O. (a cura di), *I Parlamenti dei vicerè Giovanni Dusay e Ferdinando Giròn de Rebolledo...*, p. 62.

<sup>413</sup> IBIDEM, p. 62, p. 63.

<sup>414</sup> IBIDEM, p. 63.

<sup>415</sup> IBIDEM, p. 64.

giudizio – di intervenire con quella determinazione che l’urgenza di una situazione politica in rapida evoluzione verso la guerra avrebbe richiesto.

Dai passaggi più significativi della *proposició* del Dusay, che in realtà dava voce alla volontà regia, l’Oliva e la Schena ritengono però che, piuttosto che il mancato raggiungimento della somma stabilita, sia stato proprio il rigido atteggiamento dei commissari sulla destinazione da dare al servizio e sulla possibilità di affrontare con quelle somme esigenze nuove e diverse, pur se urgenti e gravi, a spingere il sovrano verso una nuova convocazione parlamentare<sup>416</sup>.

La volontà del luogotenente generale di condurre questo secondo Parlamento in modo più energico e risoluto trovava ampia conferma nella nomina, ad opera del Dusay appunto, il giorno successivo all’apertura dei lavori, degli *intractatores* e *sollicitatores* di parte regia, per avviare subito i dovuti contatti con gli Stamenti<sup>417</sup>.

In brevissimo tempo, già il 1° aprile, gli Stamenti presentarono la loro proposta che era articolata su due diverse valutazioni della situazione politica, che avrebbero determinato due diverse proiezioni economico-finanziarie: una più tranquilla sul piano internazionale ed una più a rischio.

Limitandoci qui ad una valutazione politica, c’è da osservare che la prima ipotesi, non prevedendo una particolare situazione di pericolo per il Regno, riproponeva la stessa identica offerta presentata nel 1495, sia nei termini economici sia soprattutto politici, con riferimento alla destinazione; la seconda ipotesi, invece, quella più a rischio per l’isola, introduceva, pur solo in caso di necessità, una specifica voce relativa alla difesa via mare, accogliendo, quindi, le richieste di Ferdinando II<sup>418</sup>.

Elemento nuovo, invece, era il riferimento, a proposito della difesa terrestre, a possibili ribellioni di baronie o “ville” sia baronali, che reali o ecclesiastiche.

Tale preoccupazione doveva, verosimilmente, avere un qualche grave fondamento dal momento che gli Stamenti arrivarono a stanziare, davanti ad una tale eventualità,

---

<sup>416</sup> IBIDEM, p. 64.

<sup>417</sup> IBIDEM, p. 64.

<sup>418</sup> IBIDEM, p. 65.

ben 30.000 lire in un anno, corrispondenti al donativo relativo al 1496 ed al 1497<sup>419</sup>.

Già nel 1492 il Dusay aveva dovuto affrontare e sedare rivolte scoppiate in alcune zone dell'isola, tra cui l'Ogliastra, per il rifiuto, da parte di quelle popolazioni, di pagare le quote del donativo straordinario imposto nel 1491. Dopo quella data la situazione economica e finanziaria dell'isola era certo migliorata: anzi, con le richieste avanzate nel 1495 e reiterate nel 1497, le popolazioni dovevano probabilmente essere allo stremo.

Non è escluso quindi che possibili ribellioni, temute tanto nelle campagne quanto nei centri urbani con riferimento a tutte le classi e categorie sociali, ecclesiastici, feudatari e ceto borghese si riferissero proprio alle rivolte scatenate per l'eccessivo carico fiscale richiesto dal sovrano<sup>420</sup>.

### **13. Il Parlamento del 1500.**

A soli due anni dalla convocazione del secondo Parlamento del vicerè Dusay, verso la fine del 1499, Ferdinando II ritenne che la situazione politica internazionale fosse tanto grave da richiedere una nuova ed ennesima convocazione parlamentare. Già nel 1495 egli aveva richiamato l'attenzione sul pericolo costituito dall'armata turca che, a suo dire, minacciava il Mediterraneo; ora, nel 1499, il pericolo si era fatto più grave e minaccioso.

Ferdinando II avanzava forti timori nei riguardi di questo loro progetto expansionistico proprio per il Regno di Sardegna che, per la sua posizione nel Mediterraneo, costituiva un'ideale base d'appoggio. Alla luce di un quadro internazionale così grave e minaccioso per l'isola, il sovrano dava mandato di convocare un nuovo Parlamento per predisporre la opportuna difesa del Regno e affinché, in accordo con i convocati, venisse costituito un fondo a cui attingere per qualunque eventualità si rendesse necessaria, sia nella lotta contro i Turchi, sia per altre necessità difensive<sup>421</sup>.

---

<sup>419</sup> IBIDEM, p. 65.

<sup>420</sup> MARONGIU A., *I Parlamenti sardi: studio storico, istituzionale e comparativo*, Milano, 1979, p. 154, p. 155.

<sup>421</sup> OLIVA A.M., SCHENA O. (a cura di), *I Parlamenti dei vicerè Giovanni Dusay e Ferdinando Giròn de*

L'altra preoccupazione del sovrano è di carattere interno al Regno. Essa riguarda i rapporti esistenti tra il potere regio e gli Stamenti, il cui peso politico nella realtà isolana non era certamente di poco rilievo.

Il sovrano si preoccupava che venisse rapidamente trovata un'intesa con gli ordini, memore forse delle gravi difficoltà che il dissidio con gli Stamenti aveva determinato nell'iter dei precedenti Parlamenti<sup>422</sup>. Non disponiamo, purtroppo, di notizie documentarie circa la convocazione ufficiale di questo terzo Parlamento, che l'Era fissa al 20 gennaio 1500<sup>423</sup>.

Ferdinando il Cattolico si diceva allora sicuro della collaborazione degli Stamenti e della loro disponibilità, nel momento in cui si fossero resi conto che i fondi richiesti sarebbero stati destinati solo alla difesa del Regno. Il sovrano auspicava, così, una rapida ed efficace conclusione dei lavori.

Come osservano correttamente l'Oliva e la Schena, si riproponevano dunque in quella fase le problematiche già tante volte discusse e che avevano pesantemente condizionato l'iter di tutti i precedenti Parlamenti del Dusay: gli Stamenti si rifiutavano, verosimilmente, di offrire al Sovrano un servizio con ampio mandato, pretendendo invece precise garanzie per il Regno<sup>424</sup>.

I contrasti e le difficoltà, emerse in maggio, si andarono appianando nei mesi successivi, tanto che il 17 settembre di quell'anno venne formulata dai tre Stamenti unanimi un'offerta, presentata poi al sovrano, nella quale si dicevano disposti a costituire un fondo di 45.000 lire in tre anni, secondo le richieste presentate<sup>425</sup>.

I lavori parlamentari proseguirono alacramente e così fu sino a tutto il mese di ottobre. Dai verbali delle sedute emerge la chiara volontà del vicerè di operare incisivamente in favore di una felice conclusione del Parlamento.

---

*Rebolledo...*, p. 67, p. 68.

<sup>422</sup> IBIDEM, p. 68.

<sup>423</sup> ERA A., *Storia della Sardegna durante il regno di Ferdinando il cattolico: le vicende*, Zaragoza, 1954, pp. 72-74.

<sup>424</sup> OLIVA A.M., SCHENA O. (a cura di), *I Parlamenti dei vicerè Giovanni Dusay e Ferdinando Giròn de Rebolledo...*, p. 69.

<sup>425</sup> IBIDEM, p. 69.

Il suo generoso impegno contrastava però con l'atteggiamento delle componenti parlamentari. La partecipazione stamentaria ai lavori si era infatti progressivamente ridotta, tanto che alla seduta del 10 ottobre parteciparono soltanto tredici parlamentari; i presenti risultavano essere membri della commissione incaricata di fissare il donativo.

Si era, quindi, verosimilmente, costituita nel tempo, all'interno della rappresentanza parlamentare, una "oligarchia", che avrebbe inevitabilmente influenzato i rapporti dell'intera assemblea con il potere regio, condizionando lo stesso esito parlamentare<sup>426</sup>.

Questo comunque non era il solo problema che il Dusay si trovava a dover affrontare; contrasti e dissapori dovevano, infatti, essere nati anche tra i funzionari regi del Capo di Sassari e quelli del Capo di Cagliari, che con eccezioni e dilazioni avevano ritardato le successive fasi tecnico-operative dei lavori.

I lavori parlamentari erano quindi evidentemente entrati in una fase molto delicata ove ai costruttivi tentativi del Dusay faceva, invece, riscontro lo sfaldamento delle altre componenti parlamentari<sup>427</sup>.

I contrasti si radicalizzarono, fino ad arrivare ad una polemica seduta del 26 dicembre. In questa drammatica seduta veniva rimesso in discussione il donativo nel suo complesso: entità e modalità, vanificando tutto quanto fino al momento era stato definito ed approvato<sup>428</sup>.

Anche la documentazione di questo terzo Parlamento è purtroppo incompleta e non sappiamo, quindi, quali furono gli sviluppi di tale situazione né come si svolsero i lavori successivi. A tale proposito l'Era afferma che "le deliberazioni del Parlamento del 1500 non raggiunsero lo scopo voluto", negando così a quella Assise qualunque validità politico-istituzionale<sup>429</sup>.

---

<sup>426</sup> IBIDEM, p. 73.

<sup>427</sup> IBIDEM, p. 73, p. 74.

<sup>428</sup> IBIDEM, p. 74.

<sup>429</sup> ERA A., *Storia della Sardegna durante il regno di Ferdinando il cattolico: le vicende...*, p. 75.

#### 14. Il Parlamento del 1504.

A distanza di tre anni dalla conclusione del terzo Parlamento Ferdinando II, il 14 maggio 1504, conferiva al Dusay solenne mandato per convocare nell'isola un nuovo *Parlamentum generalem*, allo scopo di risolvere i gravi problemi relativi alla sicurezza e alla difesa del Regno di Sardegna.

Nella stessa missiva il sovrano preannunciava l'invio di altre lettere, nelle quali avrebbe dato ragguagli sui temi da discutere in sede parlamentare, ed informava il vicerè che i membri degli Stamenti erano stati da lui invitati a partecipare attivamente ai lavori<sup>430</sup>.

Il Dusay prendeva visione del mandato regio e delle preannunciate missive solo il 1° ottobre di quell'anno ed immediatamente dava disposizioni perché venisse riunito a Cagliari per il successivo 7 novembre il Parlamento; a tale scopo venivano inviate lettere di convocazione nei diversi centri dell'isola a tutti i membri del Braccio ecclesiastico, di quello militare e di quello reale.

La seduta del 7 novembre andava deserta e Francesco Ram, reggente la Reale Cancelleria<sup>431</sup>, in qualità di autorevole sostituto del vicerè, accoglieva l'accusa di contumacia, pronunciata contro coloro che, convocati, non si erano presentati, e prorogava il Parlamento al giorno 13 dello stesso mese<sup>432</sup>.

A questa data il Dusay dava ufficialmente inizio ai lavori parlamentari alla presenza dei più alti ufficiali dell'amministrazione regia, dei componenti il Sacro Regio Consiglio e di un'ampia e qualificata rappresentanza dei tre bracci pronunciava il discorso introduttivo, la cosiddetta *proposició*, preparato sulla scorta delle indicazioni e delle precise direttive ricevute dal sovrano, nel quale concretezza di un programma politico-finanziario e pura retorica si fondevano insieme allo scopo di sensibilizzare gli astanti e convincerli a votare con l'auspicata celerità il sospirato

---

<sup>430</sup> OLIVA A.M., SCHENA O. (a cura di), *I Parlamenti dei vicerè Giovanni Dusay e Ferdinando Giròn de Rebolledo...*, p. 75.

<sup>431</sup> MARONGIU A., *Il reggente la Reale Cancelleria, primo ministro del governo viceregio (1487-1847)*, in *Saggi di storia giuridica e politica sarda*, Padova, 1975, pp. 185-201.

<sup>432</sup> OLIVA A.M., SCHENA O. (a cura di), *I Parlamenti dei vicerè Giovanni Dusay e Ferdinando Giròn de Rebolledo...*, p. 75, p. 76.

*servicio*<sup>433</sup>.

E' chiara la volontà del sovrano – espressa per voce del suo diretto rappresentante nel Regno di Sardegna – di giustificare una guerra di conquista e di occupazione del Napoletano che gli aveva fatto abbandonare la guerra santa di riconquista dei territori ancora in mano agli infedeli, iniziata nel 1492 con l'occupazione di Granata, proseguita negli anni successivi con alcune fortunate campagne militari in Nord Africa e culminata, nel gennaio del 1510, nella vittoria di Cefalonia<sup>434</sup>.

Il coinvolgimento della Spagna nella guerra contro la Francia viene presentato, in sede parlamentare, come la giusta reazione di chi deve riparare ai soprusi, alle provocazioni e alle invasioni subite e non come la messa in atto di una politica aggressiva; la vittoria delle armi spagnole e la conseguente annessione alla Corona di Spagna del Regno di Napoli, nell'estate del 1503, sono, dunque, il premio e il riconoscimento divino dei meriti del re Cattolico<sup>435</sup>.

Il trattato di Lione del 30 gennaio del 1504 aveva, in realtà, stabilito una sorta di equilibrio politico tra le due grandi potenze, con gli Spagnoli a Napoli ed i Francesi a Milano, ma si temeva una ripresa delle ostilità e Ferdinando II riteneva opportuno che in tutti i suoi Regni venissero predisposte adeguate misure difensive per fronteggiare eventuali attacchi e tentativi di invasione.

Nel Regno di Sardegna il donativo, che gli Stamenti si apprestavano a votare nel Parlamento appena aperto, era destinato interamente alla difesa dell'isola e con i suoi proventi sarebbero state approntate le necessarie opere di fortificazione e forniti nuovi e più idonei armamenti.

Questo era, dunque, il piano programmatico proposto dal vicerè e recepito dagli Stamenti, la cui risposta giungeva solo dopo alcuni giorni, ma non era quella che il Dusay desiderava e si attendeva. Essi, infatti, si dichiaravano dubbiosi ed insoddisfatti di quanto avevano udito e denunciavano la superficialità della

---

<sup>433</sup> IBIDEM, p. 76.

<sup>434</sup> IBIDEM, p. 76.

<sup>435</sup> OLIVA A.M., SCHENA O. (a cura di), *I Parlamenti dei vicerè Giovanni Dusay e Ferdinando Giròn de Rebolledo...*, p. 77.

prolusione che – a loro giudizio – si era limitata a tracciare un quadro generale della situazione, senza soffermarsi sulle questioni più importanti relative al piano di difesa del Regno<sup>436</sup>.

E' chiara la volontà degli Stamenti di prendere tempo per non votare un donativo per loro indubbiamente gravoso e di cui desideravano conoscere in anticipo la destinazione e l'effettivo utilizzo.

Immediata e durissima la replica del Dusay; egli condannava l'atteggiamento assunto dai tre Bracci – ritenendolo indegno per il loro rango – e ribadiva la volontà del sovrano di destinare interamente all'isola i proventi del donativo, da utilizzarsi – a discrezione degli *elets* – per le spese necessarie alla difesa del Regno<sup>437</sup>.

Riemergeva qui quella che era stata una costante del dibattito parlamentare sin dal 1495: la necessità per l'isola di contare su una propria, seppur piccola, flotta che pattugliasse le coste e la preservasse dagli attacchi provenienti dal mare<sup>438</sup>.

Il versamento di un nuovo donativo poteva, dunque, essere utilizzato per approntare una flotta e, soprattutto, avrebbe permesso di pagare il soldo ai contingenti militari ancora impegnati nella difesa del territorio. Il Dusay non dimenticava di ricordare che durante le passate campagne militari in Africa ed in Italia il sovrano aveva sempre e solo chiesto ai fedeli sudditi di contribuire alla difesa del Regno di Sardegna e non di finanziare direttamente le sue imprese, alle quali, peraltro, molti sardi avevano partecipato personalmente<sup>439</sup>.

Per affrettare il voto sul donativo il viceré non trascurava nulla e in uno dei suoi tanti interventi faceva leva sull'orgoglio degli Stamenti informandoli che i Regni di Aragona e di Sicilia, soggetti come il Regno di Sardegna alle tassazioni ordinarie e straordinarie, avevano già stanziato per la difesa forti somme.

Il braccio di ferro tra gli Stamenti e il viceré, imperniato sulla necessità di un

---

<sup>436</sup> IBIDEM, p. 77, p. 78.

<sup>437</sup> IBIDEM, p. 78.

<sup>438</sup> MATTONE A., *L'amministrazione delle galere nella Sardegna spagnola*, in *Sardegna, Mediterraneo e Atlantico tra Medioevo ed Età moderna*, Roma, 1993, pp. 477-509.

<sup>439</sup> OLIVA A.M., SCHENA O. (a cura di), *I Parlamenti dei viceré Giovanni Dusay e Ferdinando Giròn de Rebolledo...*, p. 79.

nuovo donativo continuava, dopo le festività natalizie, alla ripresa dei lavori dell'Assemblea; oggetto della controversia era ora l'ammontare del donativo e i tempi e i modi della riscossione<sup>440</sup>.

Nel luglio del 1506 Ferdinando II lasciava la Castiglia diretto a Napoli, dove giungeva nell'ottobre di quell'anno, e qui procedeva al riordino dell'apparato burocratico-amministrativo del Regno, deponendo dai loro incarichi i funzionari castigliani.

Durante la permanenza del Re a Napoli il Dusay lo raggiungeva a corte, presumibilmente per discutere con lui le questioni attinenti al Parlamento, formalmente ancora aperto, e in quella occasione il Vicerè presentava al Sovrano un memoriale contenente le richieste della città di Sassari per ottenere alcune grazie. Il Consiglio civico sassarese vantava un rapporto privilegiato con il Dusay, che risaliva a molti anni addietro, ed era certo che questo avrebbe perorato la sua causa davanti al sovrano.

La fiducia non era mal riposta. Ferdinando II, presa visione del documento, il 17 maggio 1507 emanava un privilegio solenne, articolato in nove capitoli, in virtù del quale la municipalità di Sassari otteneva: in campo politico-amministrativo il controllo sulle nomine del podestà, del castellano di Porto Torres e dell'*officialia* della Nurra; in campo economico libertà di commercio per i suoi abitanti, diritti di prelazione sul sale prodotto nelle saline della Nurra, provvedimenti atti ad arginare la piaga dell'abigeato. Il sovrano si mostrava, dunque, sensibile alle richieste della più importante città regia del Capo di Logudoro. Non sappiamo esattamente quanto durò il soggiorno del Dusay nella penisola, ma al suo rientro a Cagliari il Parlamento non veniva più riunito ed egli moriva alla fine del 1507 lasciando l'Assemblea in regime di proroga<sup>441</sup>.

Il 20 gennaio 1508 il re Cattolico nominava Ferdinando Giròn de Rebolledo vicerè e luogotenente generale del Regno di Sardegna, conferendogli ampio mandato e pieni

---

<sup>440</sup> IBIDEM, p. 80.

<sup>441</sup> IBIDEM, p. 87, p. 88.

poteri. Il neoeletto giungeva a Cagliari solo il 26 agosto e il giorno successivo, domenica, nella chiesa della Madonna di Bonaria, si impegnava con solenne giuramento a proseguire i lavori del Parlamento<sup>442</sup>.

Questi riprendevano il 10 novembre: erano trascorsi oltre tre anni dall'ultima seduta. In quest'arco di tempo la situazione internazionale si era modificata e si era verificato un ulteriore avvicinamento della Spagna alla Francia, che consolidava lo stato di forza delle due grandi potenze nella Penisola italiana e si ripercuoteva sulle vicende interne del Regno di Sardegna.

Il Rebolledo nella sua prolusione non mancava di evidenziare la mutata situazione politica e a questo proposito sottolineava che lo stato di allarme ed i pericoli paventati all'apertura del Parlamento, nel lontano novembre del 1504, erano ormai completamente superati, ma non erano venute meno le necessità di liquidi da parte della Corona<sup>443</sup>.

Si chiedeva ai Sardi di contribuire, se pure parzialmente, alle spese sostenute dal sovrano per la riconquista del Regno di Napoli e per avviare in esso una riforma amministrativa ed il risanamento economico<sup>444</sup>, per allestire una flotta che garantisca la sicurezza dei mari contro i Turchi. I Sardi erano, inoltre, chiamati a sostenere finanziariamente la politica espansionistica della Corona, impegnata militarmente in Africa e in Italia, nella guerra contro Venezia<sup>445</sup>.

Nonostante la grave crisi economica che attraversava l'isola, gli Stamenti si dichiaravano disposti a votare una nuova offerta; chiedevano però precise garanzie in merito alla destinazione del donativo e condizionavano il suo versamento all'accoglimento da parte del sovrano delle loro richieste<sup>446</sup>.

La volontà degli Stamenti di tutelare i propri diritti, nel rispetto della regolare

---

<sup>442</sup> IBIDEM, p. 88.

<sup>443</sup> IBIDEM, p. 88.

<sup>444</sup> CROCE B., *Storia del Regno di Napoli*, a cura di GALASSO G., Milano, 1992, pp. 132-136; GALASSO G., *Potere e istituzioni in Italia dalla caduta dell'Impero romano ad oggi*, Torino, 1970, pp. 102-112.

<sup>445</sup> OLIVA A.M., SCHENA O. (a cura di), *I Parlamenti dei vicerè Giovanni Dusay e Ferdinando Giròn de Rebolledo...*, p. 89.

<sup>446</sup> IBIDEM, p. 90.

procedura parlamentare, si scontrava ancora una volta con quella del vicerè, cui premeva esclusivamente un rapido e fruttuoso *servicio*. La mancata presentazione dell'offerta non era, comunque, imputabile agli Stamenti, bensì ad una strategia messa in atto dal Rebolledo che, attraverso lo strumento delle proroghe ed il sistematico rigetto delle richieste presentate in tal senso dal Parlamento, pretendeva che l'offerta del donativo precedesse il riconoscimento delle garanzie istituzionali previste per un Parlamento generale<sup>447</sup>.

Nella seduta del 22 aprile veniva messa in discussione la legittimità del trasferimento del Parlamento da Cagliari a Sassari e lo Stamento militare si fece portavoce del malessere dell'intera assise per l'anomalo svolgimento dei lavori. Lo stesso sovrano, opportunamente informato, ordinava al Rebolledo di riportare a Cagliari il Parlamento<sup>448</sup>.

La politica del vicerè, tesa a sfruttare le rivalità municipali tra le due principali città regie e tra i rispettivi ceti nobiliari per ribaltare gli equilibri all'interno del Parlamento, e affrettare il voto sul donativo, subiva così un duro colpo. Falliva, allo stesso tempo, il tentativo di Sassari di svolgere un ruolo qualificante in seno all'assemblea. L'antagonismo con Cagliari, che aveva ottenuto un temporaneo successo quando il vicerè, per affrontare particolari situazioni di quella regione ma, soprattutto, per la pressione dei sassaresi, aveva spostato la sede dei lavori da Cagliari a Sassari, usciva perdente<sup>449</sup>.

La nobiltà del Capo di Cagliari era, dunque, riuscita ad imporre la propria volontà e le argomentazioni da essa addotte ci persuadono che le anomalie giuridiche e formali riscontrabili nel lungo svolgimento del quarto Parlamento Dusay-Rebolledo sono imputabili più al re, al vicerè e ai consiglieri regi che agli Stamenti, i quali sembrano avere ben presente l'archetipo catalano, in base al quale si era venuto

---

<sup>447</sup> IBIDEM, p. 91.

<sup>448</sup> IBIDEM, p. 99.

<sup>449</sup> IBIDEM, p. 99.

modellando, nel corso del Quattrocento, il Parlamento sardo<sup>450</sup>.

Il 10 maggio il Rebolledo aggiornava i lavori al 1° giugno e riportava a Cagliari la sede del Parlamento<sup>451</sup>.

In definitiva l'istituzione rappresentativa sarda aveva dimostrato di possedere autorità e capacità politica e, inoltre, durante questo travagliato Parlamento aveva potuto prendere coscienza di sé e della propria forza contrattuale, acquistando una netta fisionomia e maturità giuridica<sup>452</sup>.

Le considerazioni che possono essere fatte in ordine all'istituto parlamentare in Sardegna nel periodo della Sardegna aragonese ed alla sua produzione normativa non possono che mettere in evidenza la dicotomia venutasi a creare tra istanze politiche e consapevolezze nazionali nascenti in Sardegna o, comunque, costruitesi e radicatesi nel territorio isolano, e modelli giuridici esterni imposti con la forza finalizzati al controllo militare dell'isola con finalità di espansione territoriale e di sfruttamento delle sue risorse nelle strategie di un dominio, quello iberico che nell'età moderna, fino alla sua crisi, ha egemonizzato il Mediterraneo. Una dicotomia che costituisce una parte importante e decisiva del patrimonio identitario di questa terra, storicamente lacerato tra l'ambizione delle sue classi dirigenti e degli strati più consapevoli della sua popolazione ad essere pacificamente indipendenti e sovrani nel governo del proprio territorio ed un destino storico di sconfitte e di sudditanze subite. Il diritto pubblico interno della Sardegna e la sua legislazione civile, la sua legislazione amministrativa e fiscale, nonché quella penale, sono fortemente segnati da questa dicotomia. Da una parte, dunque, la norma, nata con intenti finalizzati a stabilire il potere dei re, a garantire l'esercizio del prelievo fiscale dai sudditi, il controllo militare e giurisdizionale del territorio, fino ad esercitare con la sua funzione sanzionatoria azioni di vera e propria repressione e persecuzione; dall'altra i

---

<sup>450</sup> MATTONE A., *“Corts” catalane e parlamento sardo: analogie giuridiche e dinamiche istituzionali: (XIV-XVII secolo)*, Sassari, 1991, p. 20 ss.

<sup>451</sup> OLIVA A.M., SCHENA O. (a cura di), *I Parlamenti dei vicerè Giovanni Dusay e Ferdinando Giròn de Rebolledo...*, p. 99.

<sup>452</sup> MATTONE A., *Centralismo monarchico e resistenze stamentarie: i Parlamenti sardi del XVI e del XVII secolo*, Sassari, 1986, p. 133, p. 134.

bisogni delle popolazioni, le loro istanze di libertà e d'indipendenza, viste da un potere famelico e rapace come mere ribellioni ed espressioni di una vocazione innata al disordine e alla criminalità; e la sanzione, in se stessa giusta dinanzi all'infrazione specifica di una determinata legge, dinanzi ad una fattispecie di reato o di crimine consumatosi in una determinata circostanza, comprensibile, anche, da un punto di vista umano, assume invece una valenza esclusivamente punitiva; essa è priva di una ragionevole valenza educativa e redentiva, finalizzata al ristabilimento dell'equilibrio tra il reo e il resto della società, che certamente ha contribuito a creare nella mentalità e nella cultura dei sardi una certa diffidenza nei confronti della legge dello Stato, fino a perpetuare nella contemporaneità i resti di una giustizia parallela a quella delle istituzioni, coltivata dagli individui nelle pieghe della propria coscienza e del proprio arbitrio, che in alcune aree della Sardegna si è manifestata con gli antichi riti e gli antichi codici della vendetta del sangue<sup>453</sup>.

Tale dicotomia è possibile coglierla più da vicino nel capitolo successivo, dinanzi agli esiti pratici che l'amministrazione della giustizia aragonese ha avuto in alcune città come Sassari e Alghero.

---

<sup>453</sup> Per approfondimenti sul tema si veda PIGLIARU A., *Il codice della vendetta barbaricina*, Nuoro, 2007.

## CAPITOLO II

### L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NELLA SARDEGNA ARAGONESE NEI CENTRI DI SASSARI, ALGHERO, CAGLIARI

#### 1. L'amministrazione della giustizia in Sassari.

Con la fine del Regno di Torres e l'affermazione delle libertà comunali, nel XIII secolo, la città di Sassari dà vita ad una corpo di norme atte a regolamentare la vita dei suoi abitanti, delle sue attività produttive e commerciali. Per quanto di antica origine, la divulgazione degli Statuti Sassaesi non arriva a due secoli di vita<sup>454</sup>.

Come nella tradizione dei primi ordinamenti scritti, si tratta anche in questo caso della sistemazione di norme e di usanze non scritte che fino ad allora avevano regolato l'ordinata convivenza dei cittadini, ma che le nuove condizioni di vita della città, segnata anche dalla presenza di numerosi forestieri che vi transitavano per affari, ma anche per la nuova condizione di città indipendente richiedevano sia un ampliamento della codificazione, alla luce delle nuove casistiche attraverso i quali i reati e le infrazioni delle norme si manifestavano, e delle nuove istanze nascenti dalle nuove dinamiche della produzione e dei commerci, avevano fatto maturare le condizioni di una legislazione scritta<sup>455</sup>.

Il passaggio dall'orbita politica pisana a quella genovese sembra favorire un nuovo sviluppo economico e civile della città<sup>456</sup>. Ed è in questo nuovo clima che vede la luce questo importante atto legislativo della città di Sassari, apprezzato, non senza qualche enfasi, dallo storico sassarese Enrico Costa che lo accoglie con grande ammirazione per la sua modernità, ricchezza di vedute giuridiche e culturali ma per l'originalità del *genius* legislativo dei sassaesi in realtà molto conforme, comprensibilmente, ed anche

---

<sup>454</sup> MANNO G., *Storia di Sardegna*, II, Torino, 1825-27, p. 366. Altri studiosi, successivamente, si dedicarono agli Statuti Sassaesi: si pensi a TOLA P., *Codice della Repubblica di Sassari*, Cagliari, 1850. Per una edizione aggiornata, corredata di una traduzione in italiano, vedi MADAU DIAZ G., *Il Codice degli Statuti del libero Comune di Sassari*, Cagliari, 1969.

<sup>455</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese*, Sassari, 1983, p. 29.

<sup>456</sup> Il tema delle relazioni tra la Sardegna e Genova è stato oggetto di accurati studi; si veda, ad esempio, *Documenti inediti sui traffici commerciali tra la Liguria e la Sardegna nel secolo XIII*, a cura di CALVINI N., PUTZULU V., ZUCCHI V., con introduzione di BOSCOLO A., Padova, 1957; per le relazioni di ordine politico vedasi LISCIANDRELLI P., *Trattati e negoziazioni politiche della Repubblica di Genova (958-1797)*, Genova, 1960.

necessariamente, alle istituzioni romanistiche ed alla legislazione italica coeva.

Tuttavia questo patrimonio di leggi che comunque era nato e si era sviluppato dentro le esigenze e le aspettative di una città legittimamente libera che si era dotata di adeguati strumenti normativi per progredire nella sua crescita e nel suo sviluppo, viene drammaticamente e radicalmente messo in discussione con l'avvento nell'isola degli Aragonesi<sup>457</sup>.

Concretizzatasi tra il 1323 e il 1326, la nuova dominazione, sulla base dei fatti e degli episodi politico-militari che abbiamo esposto nel capitolo precedente, modificando l'assetto politico dell'isola, ne modifica anche le sue strutture economiche, la composizione sociale degli abitanti, le sue leggi<sup>458</sup>.

I sassaresi, dopo avere scacciato il podestà inviato da Genova, che in un primo momento avevano richiesto ed accolto, rivelatosi ad un certo punto troppo ingombrante rispetto alle funzioni poco più che notarili entro le quali i maggiorenti della città avrebbero voluto relegarlo, e quindi nell'intento di riacquistare la loro autonomia politica, si schierano al fianco degli Aragonesi, consapevoli che lo svolgimento della guerra sarà a loro favore. In cambio dell'appoggio promesso, ottengono la concessione di alcuni privilegi e l'invio di un nuovo podestà, con a seguito un gruppo di funzionari che lo coadiuvassero nelle sue attività, com'era nell'ordine delle cose del tempo, dove le classi dirigenti locali spesso difettavano di cultura giuridica e amministrativa o almeno di una cultura giuridica che fosse consona alle esigenze amministrative del potere aragonese<sup>459</sup>.

Ben presto, però, la città, resasi conto che la nuova amministrazione ed il nuovo potere non possono soddisfare le sue aspettative di città libera che voleva crescere e prosperare nella pienezza della sua libertà politica e istituzionale, si ribella, cacciando i funzionari aragonesi<sup>460</sup>. Si giunge ad un accordo di pace dopo lunghe trattative, ma

---

<sup>457</sup> Si veda, sul tema, il lavoro di ARRIBAS PALAU A., *La conquista del Cerdena por Jaime II de Aragòn*, Barcelona, 1952. Per la conoscenza degli indirizzi generali della politica aragonese di questo periodo si veda anche SALAVERT Y ROCA V., *Cerdena y l'expansión mediterranea de la Corona de Aragòn (1297-1314)*, I-II, Madrid, 1956.

<sup>458</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 30.

<sup>459</sup> ARRIBAS PALAU A., *La conquista del Cerdena por Jaime II de Aragòn...*, p. 202, p. 203, p. 286.

<sup>460</sup> CARTA-RASPI R., *Storia della Sardegna*, Milano, 1971, p. 536; DI TUCCI R., *Storia della Sardegna*, Sassari, 1964, p. 83; ARRIBAS PALAU A., *La conquista del Cerdena por Jaime II de Aragòn...*, p. 290 ss.; CASULA F.C., *Profilo*

per garantirsi da ulteriori sommosse, gli Aragonesi nel 1327 danno inizio alla costruzione di un castello che fungesse da presidio militare<sup>461</sup>. I sassaresi non accettano, però, passivamente la nuova situazione e nel 1329 danno vita ad una nuova ribellione. In questa occasione la reazione è estremamente violenta<sup>462</sup>: tutti gli abitanti vengono cacciati dalla città dando così inizio ad un ripopolamento di Catalani ed Aragonesi riconosciuti come “naturali” sudditi del Regno<sup>463</sup>.

Nel 1331, per affrettare la conclusione dei lavori del castello, il sovrano Alfonso III il Benigno dispone che la metà delle rendite regie derivanti dai bandi o dalle *maquizie* (multe pagate da chi incorre in infrazione di leggi) venga utilizzata per terminarne la costruzione<sup>464</sup>.

La presenza della nuova fortezza, di un congruo numero di armati e di diversi nuovi abitanti, fedelissimi della Corona, viene ad impedire che altre ribellioni si verifichino. La nuova situazione abitativa determinata dal ripopolamento voluto ed attuato dagli aragonesi, muta, anzi stravolge il vecchio tessuto culturale della città, le vecchie abitudini, i vecchi costumi, la vecchia struttura sociale autoctona, costituita da piccoli e medi produttori locali, agricoltori e artigiani, per essere sostituita da un ceto di affaristi catalani che tendevano a considerare in maniera subordinata la tradizione economica e sociale locale.

La nuova situazione venutasi a creare in città crea un clima di divisione ma anche di odio e di rancore tra i sassaresi autentici rimastivi e i nuovi ceti iberici venutisi a creare all'ombra del nuovo potere costituito, privilegiati i secondi, discriminati i primi, fino alla creazione di due coscienze etniche distinte: quella locale e quella catalano-aragonese che dava vita a continue azioni di ritorsione e di reazione, consumate dagli

---

*storico della Sardegna catalano-aragonese...*, p. 20.

<sup>461</sup> COSTA E., *Sassari*, I, Sassari, 1976, p. 144.

<sup>462</sup> MIRET Y SANS J., *Sagueig de Sassari en 1329*, in <<Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona>>, IV, 1908, pp. 429-447; ZURITA G., *Anales de la Corona de Aragón*, Zaragoza, 1980, VII, cap. X. Su questi avvenimenti si veda anche PALA G., *Una nota sul ripopolamento di Sassari al tempo di Alfonso il Benigno*, in <<Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Cagliari>>, Sassari, 1980, pp. 133-161.

<sup>463</sup> ARAGÒ CABANAS A.M., *La repoblación de Sasser bajo Alfonso el Benigno*, in <<VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Caller, 1957>>, Madrid, 1959, pp. 539-549.

<sup>464</sup> COSTA E., *Sassari...*, p. 145.

uni ai danni degli altri, configurando una complessità sociale inedita alla cultura e alla storia della città, che ha lasciato i suoi segni anche nelle fattispecie di reato fino ad allora sconosciute alla magistratura cittadina:

Dei reati, della loro varietà, della loro casistica più o meno diffusa in città negli anni dal 1341 al 1343 la ricerca storico-giuridica è potuta venire a conoscenza a seguito del reperimento di un registro del *veguer* (vicario) di Sassari, relativo appunto alla amministrazione della “vegueria” della città in questo periodo, ed ampiamente esaminato e trattato in un volume di Angelo Castellaccio dedicato all'amministrazione della giustizia nella città di Sassari e che noi tratteremo diffusamente in questa sede<sup>465</sup>. L'analisi dei dati in esso contenuti getta una luce certamente inedita sulla vita sassarese di quel periodo offrendo alla nostra conoscenza un'immagine complessa della città, lacerata e contesa tra la coscienza di un'appartenenza a proprie tradizioni e proprie radici e l'invadente intromissione di corpi di cittadinanza estranea e diversa rispetto alle identificazioni dei sassaresi e che il potere iberico non intendeva certamente far dialogare ed integrare. Dal reperimento di questo documento si viene a conoscenza della tipologia dei reati commessi sia in città che nelle campagne, delle pene comminate alle persone giudicate ree, sia pecuniarie che corporali, del costo di alcune materie prime, dei salari percepiti dai lavoratori dipendenti, dell'influenza esercitata dalla legislazione commerciale del tempo sulle attività commerciali locali.

La gamma dei reati commessi oscilla dalla calunnia alla bestemmia, allo stupro. Dall'esame del documento si può evincere il costo di una prestazione notarile, il salario di un lavoratore dipendente come muratore o come scalpellino, l'entità della pena data per un determinato reato<sup>466</sup>.

Quando si giudica un reato nuovo, non previsto dalla legislazione, ne vien fatto cenno, ed in tal caso il vicario procedeva sulla base della propria convinzione, determinando, nel

---

<sup>465</sup> Archivio della Corona d'Aragona, Barcellona (d'ora in avanti abbreviato A. C. A.), sezione *Real Patrimonio* (in seguito abbreviato R. P.), registro n. 1513.

<sup>466</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 33.

corpo giurisprudenziale prodotto in quegli anni, evidenti disparità di trattamento dipendenti dall'arbitrio del magistrato cui era difficile chiedere imparzialità, anche se in apparenza nelle motivazioni delle sentenze viene fatto riferimento alle disposizioni in precedenza emanate sulla stessa materia dai Consiglieri della città. Si procede tenendo presenti, nella emanazione delle sentenze, di eventuali intercessioni di persone autorevoli, fatte in favore ora di Tizio ora di Caio, per ottenere condoni vari. Intercessioni che uno sguardo critico non esita ad accogliere come vere e proprie pressioni politiche finalizzate alla condanna dell'uno e all'assoluzione dell'altro, specie se la condanna dev'essere inflitta ad un sassarese, magari di basso rango, o deve essere assolto un ricco commerciante catalano. Anche il vicario, di sua spontanea iniziativa, procede talvolta alla concessione di condoni di entità variabile, a sua discrezione. Per i reati più gravi interviene, *motu proprio* o dietro richiesta dell'accusato, anche il Governatore<sup>467</sup>; delle sue decisioni tiene conto il vicario, che in nessun caso lo contraddice<sup>468</sup>. Di fatto viene introdotto una sorta di condono giudiziario che, certamente, non ha la funzione di indurre il reo alla redenzione civile ma che sancisce, invece, un uso arbitrario della legge a favore di quei cittadini che sono sotto la protezione del nuovo potere che *manu militari* si è insediato nella città. L'esame di questo documento consente di fare, in tal senso, anche una valutazione dei rapporti intercorrenti tra il diritto, il suo esercizio e la nuova situazione che si era venuta a creare a Sassari e nel suo territorio in questo periodo. Una valutazione certamente politica in grado di cogliere le manifestazioni della legge, il ruolo esercitato dagli uomini atti ad applicarla, come dirette emanazioni di un potere illiberale e perciò prive di alcuna mediazione in grado di garantire i cittadini nella pluralità delle loro condizioni. Si tratta di una valutazione politica che consente, altresì, di vedere come la neutralità della norma sia solo apparente e che la legge nella sua natura e nelle sue applicazioni si trasforma in uno strumento potentissimo

---

<sup>467</sup> A.C.A., sez. R. P., reg. 1513, f. 16 v. (3°), f. 61 (2°); si veda anche ERA A., *Le raccolte di carte specialmente di re aragonesi e spagnoli (1260-1715) esistenti nell'archivio del Comune di Alghero*, Sassari, 1927, carta n. 20, p. 41.

<sup>468</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 33.

al servizio degli interessi dei ceti e dei gruppi sociali che in un determinato momento storico detengono il controllo della situazione politica in un determinato territorio. In tal senso la legge e i suoi criteri applicativi, per quanto dichiaratamente e formalmente s'ispirino, anche, alle vecchie istituzioni giuridiche ed economiche presenti nella città prima dell'avvento aragonese, in realtà, passo dopo passo, hanno mutato nei fatti l'impianto ontologico e quindi il concetto stesso della legge, che da strumento espressivo della democrazia municipale si è trasformato in un'emanazione diretta del potere regio e della nuova statualità nascente alle soglie dell'età moderna, dove la sovranità era concentrata esclusivamente nelle mani del re, non considerato un'entità giuridica ma un'entità fisica fondata sul suo potere personale e sulla forza dei suoi armati e sull'estensione del suo territorio.

Se l'istituto podestarile, per quanto un'istituto burocratico, in parte privo di valenza politica così come potevano esserlo le primitive istituzioni consiliari medievali, conserva ancora, almeno in alcune manifestazioni, il carattere espressivo di una volontà popolare, almeno di quei ceti più influenti e più significativi della città, e che, in certo qual modo, doveva garantire una pluralità di vedute, l'introduzione dell'istituto vicariale esprime una visione del diritto come diretta espressione del potere politico. Il Vicario è, infatti, una figura di nomina regia, fatta per meriti militari, come ricompensa per aver partecipato alle spedizioni militari volute dalla Corona, ma soprattutto per l'assoluta fedeltà nei confronti del sovrano, unica persona titolata a revocare o riconfermare il mandato del funzionario<sup>469</sup>.

La gamma dei reati il furto, ancor più dei delitti contro la persona, è quella per il quale vengono inflitte pene più severe. Generalmente i reati vengono sanati col pagamento di una penale, magari concordata con la Corte. Raramente con pene detentive, se non nel caso in cui il condannato è persona insolubile. L'opzione della pena pecuniaria rispetto a quella detentiva da parte dell'amministrazione catalano-aragonese è determinata dall'esigenza di apportare nelle casse dell'erario quanto più

---

<sup>469</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 2 (1°).

danaro possibile. Vi è una propensione a sconti di pena detentiva, sia, da una parte, per evitare il sovraffollamento delle carceri, sia per evitare i costi di mantenimento dei reclusi che diventavano per l'amministrazione dei puri costi sociali senza alcuna utilità.

Dal registro si evince anche una certa lentezza del funzionamento della giustizia. Le date delle sentenze, senza dubbio per esigenze di risparmio di tempo e di spese derivanti dall'utilizzazione di un maggior numero di addetti all'ausilio del vicario, vengono fissate sulla base del numero delle sentenze da emettere.

L'emaneazione delle sentenze, con la registrazione dell'incasso derivante dalla loro applicazione, viene fatta per blocchi e soprattutto privilegiando quelle per cui sono previste pene pecuniarie più consistenti, le altre vengono esaminate con tempi più lunghi.

Dal registro conosciamo il numero delle sentenze risoltesi con condanna; queste appaiono infatti elencate tutte, ed allo stesso tempo emerge il giro di affari per lo Stato che ruotava intorno all'amministrazione della giustizia, che a dire dalle cifre registrate unitamente ai dispositivi di applicazione delle sentenze, i cosiddetti banni, appare assai consistente. Non sappiamo invece quali e quante possano essere, o addirittura se ve ne siano, le sentenze assolutorie e visto che l'assoluzione non produceva alcun vantaggio per lo Stato è da presumere che non ve fossero affatto. Talvolta si applicano delle ammende, si fanno dei concordati, si condanna solo sulla base di sospetti, di indizi, senza una prova certa del reato. Questa è la prassi, per quel che è possibile arguire dalla lettura dei dispositivi.

Approssimativamente i reati esaminati possono accorparsi in questi gruppi:

- reati contro la persona: sono i più numerosi. Risse in occasioni di feste, ferimenti, violenze fisiche esercitate nei confronti di uomini o di donne, il più delle volte compiuti da popolani che spesso non hanno sufficienti disponibilità finanziarie per pagare le somme delle pene inflitte, per cui spesso si vedono costretti a ricorrere a prestiti di amici o parenti, o a ricorrere all'intercessione di persone influenti per

avere dei condoni o degli sconti di pena.

- reati contro il patrimonio: non appaiono molto diffusi; vengono registrati un paio di casi di furto in abitazioni private che vengono sanzionati, pesantemente, con ingenti somme pecuniarie. Si tratta di condanne esemplari sicuramente con una funzione deterrente rispetto alla possibilità, considerata anche la crisi sociale ed economica del territorio, di una crescita di questo reato, difficile, per altro, da perseguire se non in caso di palese flagranza sia per l'assenza di testimonianze, sia per l'impossibilità del reperimento di altre prove o di tracce che l'autore si preoccupava, evidentemente, di non lasciare

- reati contro la morale; tali reati comprendono l'ingiuria, la bestemmia, l'aggressione verbale, la falsa testimonianza.

- reati contro le disposizioni dei Consiglieri; si tratta di reati infrattivi rispetto ad ordinanze e disposizioni emanate dai pubblici ufficiali dell'amministrazione; in tale tipologia di reato s'imbattono più frequentemente i mercanti, i trasportatori di merci, i macellai, i vinai, che spesso vengono meno alle norme del diritto commerciale, alle norme di sicurezza nel transito, con carri e bestie da soma, alle norme igieniche prescritte per la vendita e la somministrazione di cibi e bevande, agli orari e alle giornate stabilite per l'esercizio di determinate attività.

- reati contro lo Stato; questi reati hanno una maggiore valenza politica e sono perseguiti con una maggiore severità quando vi si ravvisa, nel loro compimento, intenzione sovversiva, come nel caso di una ribellione registrata e sanzionata con una pesantissima ammenda pecuniaria nel vicino villaggio di Sorso; tutti i reati, anche quelli che inficiano esclusivamente la sfera privata dei cittadini, considerano il patrimonio come bene dello Stato e l'inosservanza della legge in genere, come reato contro lo Stato, in quanto la comunità e la vita privata del cittadino sono considerate beni dello Stato. Bisognerà, da questo punto di vista, attendere la cultura illuministica e la rivoluzione francese perchè si possa parlare di una ben precisa demarcazione tra sfera pubblica e sfera privata del cittadino, così come per trovare nel diritto una ben

precisa connotazione giuridica del concetto di persona e dei diritti della persona rispetto alla proprietà privata, che invece in quest'epoca appaiono molto rarefatti ed aleatori, dinanzi ad una filosofia e ad una pratica amministrativa della legge e della giustizia completamente soggiogata ad esigenze di controllo politico da parte dello Stato.

– reati non ben specificati: con questa definizione sono da intendersi un gruppo di reati che non si è riusciti ad identificare a causa della genericità della esposizione fatta dal vicario. E non viene difficile pensare che possano essere dei reati pretestuosi finalizzati esclusivamente all'incasso delle cifre derivanti dalle pene comminate.

– L'importanza dell'esame del registro in questione non è tanto legata all'originalità o alla particolarità dei reati in esso contenuto, quanto al fatto che da esso emerge il carattere discrezionale con il quale lo Stato amministra la giustizia. Se anche il comportamento adottato dal Vicario è formalmente ispirato a leggi codificate, così come appaiono negli Statuti in dotazione presso la città di Sassari, che indubbiamente impongono dei limiti al suo operato, nei fatti emerge il carattere discrezionale ed arbitrario di tale operato, specialmente quando egli deve procedere alla concessione di condoni. La concessione o meno del condono dipende dalla persona a cui il condono si vuole concedere, dalle sue disponibilità economiche, ma soprattutto dalle intercessioni politiche che sono intervenute a suo favore, che talvolta sono determinate dall'intervento dello stesso Governatore. Come si è detto più avanti l'amministrazione della giustizia è fortemente segnata dalle sue disponibilità di cassa e l'elemento sanzionatorio della legge, in maniera molto pratica, si potrebbe dire, persino rudimentale, è determinato da una verifica delle reali disponibilità finanziarie del reo, per cui l'intensità stessa della condanna aumenta o diminuisce in base a quanto realisticamente è possibile far pagare all'imputato o ai suoi mallevadori, in caso di una impossibilità di solvibilità diretta della parte soccombente. Piuttosto che trattenere una persona in carcere, onde evitare i costi del suo mantenimento e di un salario alla guardia, il vicario preferisce, una volta accertate le effettive precarie condizioni economiche del detenuto, accontentarsi di una somma

modesta piuttosto che non incassare nulla<sup>470</sup>. Forse come retaggio di quei tempi, sedimentatosi nei modi di dire e di pensare indotti tra le popolazioni sarde, che hanno dovuto subire una giustizia non sempre portatrice di equità, un antico proverbio che qualche anziano proferisce ancora, recita al proposito: “*dae chie non podet pagare tirande cantu podes*”. Da chi non può pagare, cerca di prendere quanto è possibile.

Ne consegue da ciò, una netta disparità del cittadino di fronte alla legge. A parità di reato, infatti, c'è chi paga un determinato importo, chi ne paga un altro, chi infine finisce in galera in quanto povero. L'ottica con cui si esaminano i reati e le conseguenze che ne derivano dal loro compimento non è improntata ad una visione generale dell'applicazione del diritto, ma risponde ad una visione occasionale e circostanziale delle pratiche prese in esame e degli individui da condannare. Avviene così che colui che possiede i denari per pagare non finisce in galera, pur avendo commesso un grave reato; il povero invece ci finisce, anche se per una lieve colpa, quando non ha i denari. A taluni viene condonato poco, ad altri molto, ad altri ancora nulla. Come osserva opportunamente il Castellaccio: “si assiste così, rispetto al periodo precedente, ad una degradazione [...] della legge, da cui viene spesso meno il principio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte ad essa. Il corso della giustizia certamente non se ne avvantaggia”<sup>471</sup>.

Anche nel diritto penale le condanne si concretizzano con sanzioni di carattere pecuniario; solamente in 2 casi, nell'arco di due anni, troviamo un esempio di punizione corporea: il taglio di una mano<sup>472</sup> e la cucitura della bocca. Non viene purtroppo specificato quale sia il reato che sta all'origine della grave punizione; non è dato sapere, dunque, se tali condanne siano direttamente previste per il banno commesso, o se, viceversa, siano la conseguenza del mancato pagamento del banno.

Anche per delitti particolarmente gravi, quali ferite, stupri, la punizione prevista è di

---

<sup>470</sup> Il costo del vitto, per il detenuto che non possiede di che sfamarsi, è previsto in 3 denari alfonsini minuti; cfr. A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 22 v. (1°). Il salario del guardiano delle carceri ammonta invece a 3 denari, come attestato dal f. 20 v. del registro in oggetto.

<sup>471</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 36.

<sup>472</sup> Al riguardo A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, ff. 20 v., 21.

carattere economico.

Nel registro preso in esame, un altro dato che conferma la pratica di un esercizio discrezionale della legge è dato dall'attività procedurale in fase istruttoria dei casi.

L'istruttoria ha inizio con una denuncia, fatta da un cittadino, sia che si tratti della parte lesa (cosa probabile), sia che si tratti di un qualsiasi privato cittadino, che ha tutto l'interesse ad aiutare il corso della giustizia, avvalendosi dei vantaggi dati dalla delazione che gli consente di riscuotere parte della sanzione inflitta al reo. Si può arrivare al processo anche dietro un'indagine disposta direttamente dal vicario, in base a notizie sommarie avute, o anche sulla base di semplici sospetti; in tal caso se la persona denunciata o sospettata viene condannata, e quasi sempre viene condannata, l'importo del banno rimane interamente alla corte<sup>473</sup>.

In ambito civilistico, oltre che per l'avvio della procedura d'indagine, anche per l'emissione della sentenza, come prova a carico, è sufficiente un'attestazione giurata fatta da un terzo.

Nella valutazione dei reati, in ambito criminale, rubricati sotto la voce di delitti alla persona, diversi sono i parametri di cui si tiene conto: l'uso o meno di armi, lo spargimento o meno di sangue, l'intenzionalità o meno, se il reato è diretto contro un privato cittadino o contro pubblici ufficiali, l'opposizione di resistenza o meno al momento della cattura, il punto in cui viene inferta la ferita.

Nella esecuzione delle sentenze, si va dal pagamento di un banno minimo di 8 soldi alfonsini minuti<sup>474</sup> ad un massimo di 40 lire di alfonsini minuti<sup>475</sup>, ma trattandosi di pratiche procedurali molto empiriche e molto arbitrarie, non è facile desumere dalla lettera di quelli che dovrebbero essere i dispositivi delle sentenze, i criteri con i quali viene stabilita l'entità della pena pecuniaria e perciò stesso la trasparenza e l'equità della giustizia.

---

<sup>473</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 38.

<sup>474</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 60 v. (3°).

<sup>475</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 56 (2°).

Ciò che maggiormente colpisce è che nel registro, per quanto si tratti di un registro eminentemente di cassa, da cui solo indirettamente ed incidentalmente è possibile risalire a questioni che investono aspetti di ordine eminentemente giuridico, non vi sia alcuna traccia in merito alla difesa dell'imputato, o a possibilità che potessero configurarsi come tali nella fase di una qualche parvenza di procedura dibattimentale delle cause prese in esame. In effetti la legislazione aragonese, più che di dare garanzie di difesa agli imputati - questione che, invece, appartiene all'etica e alla morale giuridica degli Stati di diritto - come abbiamo potuto vedere nel primo Parlamento aperto da Pietro IV, è preoccupata dalle possibili rivolte dei sudditi e l'incentivo della delazione serve ad avere nel territorio una rete di spie e di informatori che possano dare notizie su possibili persone non allineate all'ordine imposto dai nuovi dominatori; e non è da escludere che i testimoni e coloro che espongono denunce di reato al vicario si avvalgano di questa possibilità, poco vagliata e per di più incentivata, come ritorsione, anche, nei confronti di qualche nemico personale o di qualche persona a loro poco gradita. Tali possibilità vengono avvalorate dalla presenza nel registro di una nutrita schiera, come abbiamo visto precedentemente, di reati generici non ben definiti nella loro fattispecie, né tanto meno fondati dagli atti d'accusa né dagli atti d'indagine, né dai dispositivi delle sentenze.

Dal registro è possibile desumere, a seguito della lettura di un elenco dei banni da versare in ordine ai rispettivi reati, la punizione per coloro che proteggano banditi, ribelli o nemici dello Stato. Reato certamente da perseguire con forza, vista la situazione di possibili rivolte che deve fronteggiare la corona aragonese nell'isola, sulla base, anche, della nota propensione dei sardi all'omertà, almeno nelle zone più interne della Sardegna; un'omertà non certo innata e connaturata ad una propensione dei sardi alla criminalità, come hanno voluto far credere nell'Ottocento gli antropologi positivisti, teorici di una fisiognomica delinquenziale tutta sarda e come nei fatti era propensa a credere la

giustizia aragonese, ma un'omertà solidaristica e difensiva alla luce degli abusi e dei soprusi perpetuati ai loro danni in nome di un loro incivilimento. Tuttavia, dal registro non è possibile apprendere quanto questo pesantissimo reato sia diffuso nel Sassarese, ma, se menzionato, certamente presente.

A somiglianza di quanto previsto dagli Statuti Sassaresi, anche sotto l'amministrazione aragonese le norme che regolano le attività commerciali sono approssimativamente le stesse. Con l'applicazione di alcune norme, Sassari pare inoltre difendere la propria produzione di vino: viene infatti proibita l'importazione di vino in città<sup>476</sup>. Sicuramente alla formazione di questa politica deve aver contribuito la notevole eccedenza della produzione, e l'intento di mantenerne il monopolio della produzione, a danno dei centri più vicini<sup>477</sup>.

Nessun legume, ma neanche i prodotti cerealicoli raccolti nel territorio di Sassari, può essere liberamente esportato, questo a prescindere dalla sua nazionalità, senza che prima venga ispezionato dalle autorità annonarie della città di Sassari, pena la confisca del prodotto stesso<sup>478</sup>. Almeno tre sono i motivi principali individuati che starebbero alla base di questa disposizione: il controllo della qualità della produzione da un punto di vista igienico e della sua provenienza; garantire l'approvvigionamento della città, affinché i ceti privilegiati della popolazione catalano-aragonese residente in città non si trovino sprovvisti di beni di consumo di prima necessità; non da ultimo impedire che i nemici, in questo caso i Doria, possano approvvigionarsi con i prodotti del Sassarese<sup>479</sup>. E non da ultimo per poter applicare i tributi che i mercanti, sulla base dei privilegi loro accordati e sulla base della loro potestà, dipendente dalla loro nazionalità, devono versare all'erario sui vantaggi della commercializzazione dei loro prodotti.

Non tutti i mercanti, infatti, hanno gli stessi diritti: esiste al riguardo una netta discriminazione tra Catalano- Aragonesi, Spagnoli-Navarresi da una parte, e tutti gli altri

---

<sup>476</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 74 (3°).

<sup>477</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 74 (3°).

<sup>478</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 33 v. (2°).

<sup>479</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 49.

di diversa nazionalità dall'altra<sup>480</sup>. L'elemento tributario è da questo punto di vista la cartina al tornasole delle libertà e dei divieti creati per proteggere gli interessi dei mercanti Catalani, che, col tempo, daranno un duro colpo alla entità e all'importanza del commercio per la Sardegna e per i Sardi. La floridezza che i traffici degli indigeni avevano conosciuto sotto nell'epoca pisana e genovese sarà ben presto solo un ricordo, vinta dai mutati rapporti giuridici e soprattutto dal sistema fiscale imposto dagli Aragonesi, che nel tempo non gioverà neanche agli stessi imprenditori e mercanti iberici, quando il sistema, per una serie di ragioni economiche e sociali che abbiamo già esaminato nel precedente capitolo, sarà costretto a ripiegare su se stesso per sostenere i costi di una concezione del potere fondata più sulla conquista e sull'espansione territoriale fine a se stessa che sullo sviluppo economico dei territori conquistati. Questi per primi ne pagheranno comunque le conseguenze. Arrivati in Sardegna sotto la spinta dei mercanti catalani, attratti dalle voci di favolose produzioni di grano e dalla prospettiva di notevoli possibilità di guadagno e di espansione per i loro traffici, vedranno svanire quasi subito i loro sogni: le entrate, le rendite diminuiranno costantemente, sia per i nuovi regolamenti da loro introdotti, sia per il comportamento tenuto nei confronti delle popolazioni autoctone, sia anche per cause oggettive, quali carestie ed epidemie ricorrenti che, diminuendo notevolmente l'entità delle braccia lavorative, diminuiranno di conseguenza anche le possibilità di mettere a coltura gran parte dei terreni produttivi con un conseguente aumento dei prezzi causati dai costi produttivi gravati dall'aumento dei salari<sup>481</sup>.

L'importanza del registro non si limita a darci un panorama dell'amministrazione della giustizia, in quanto tale aspetto viene illuminato dal valore reale che possiede il danaro quando con questo si debba pagare una sanzione o acquistare ciò che serve per vivere. Il senso del diritto e della giustizia sarebbe vano fuori da un contesto economico e sociale e senza che le forme della legge siano in grado di misurarsi, concretamente, con la vita quotidiana degli uomini.

---

<sup>480</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, ff. 11 v. (10°), 38 v. (3°).

<sup>481</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 50.

Se non si stabilisse il rapporto tra un carico d'acqua portata a dorso d'asino (*somada*) dalla fontana che vale 1 denaro<sup>482</sup> e una pena pecuniaria per furto stimata in 25 alfonsini, o per la protezione di un bandito stimata dal vicario in cento alfonsini, non si potrebbe neanche capire quanto l'entità della pena incida come deterrenza dei reati, specie tra i ceti meno abbienti e i salariati. Il tutto a confronto con la giornata lavorativa di un muratore che vale 4 soldi<sup>483</sup>, di un manovale che vale 2 soldi<sup>484</sup>, di una giornata di custodia detentiva che tra il salario del guardiano e il vitto del detenuto ammonta a 6 danari, di cui 3 per il vitto del condannato e 3 per il salario del guardiano delle prigioniero<sup>485</sup> che aumenta di 5 denari se si aggiunge il costo di un cero necessario per illuminare la cella una notte<sup>486</sup>.

Queste notizie minute, che possono apparire curiosità per cose d'altri tempi in effetti, alla luce di una metodologia storiografia attenta oltre che ai sistemi sociali nelle loro linee generali, ai micro fenomeni come quello del costo di un rasiere di grano, o del salario giornaliero di un falegname, raccontano il senso e la funzione e che la legge e la sua amministrazione potevano avere nella società sarda di quel tempo. Dal nostro punto di vista, nel contesto da noi esaminato, alla luce di quanto un asettico (ma solo in apparenza) inventario di sentenze emesse, emerge l'immagine di una giustizia finalizzata a perpetuare se stessa in nome di un'organizzazione del potere che poco o nulla si occupa del benessere dei sudditi, ma appare invece preoccupato di auto proteggersi nell'obiettivo di conservare ed ampliare i propri privilegi e le proprie rendite di posizione.

## **2. L'amministrazione della giustizia in Alghero nella seconda metà del 300.**

---

<sup>482</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 20 (3°); l'equivalenza della *somada* è di litri 54.

<sup>483</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 20 (5°).

<sup>484</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 20 (4°).

<sup>485</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f. 26 (1°).

<sup>486</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 1513, f.22 (2°).

Come abbiamo potuto vedere nel capitolo precedente, la conquista aragonese della Sardegna, iniziata nel terzo decennio del secolo XIV, si consolida nel 1354, con l'acquisizione della roccaforte di Alghero<sup>487</sup>.

La "villa", per la sua posizione geografica, sita in posizione ottimale per il controllo delle comunicazioni terrestri tra il nord ed il sud dell'isola, ma soprattutto di quelle marittime del bacino occidentale del Mediterraneo, da tempo era stata oggetto di attenzioni da parte aragonese. Il borgo, già possesso della potente famiglia Doria<sup>488</sup>, che fin dal dodicesimo secolo ne aveva fatto il fulcro della propria potenza nell'isola, fortificando un preesistente villaggio di pescatori, diviene nel tempo una meta fissa, un costante punto di riferimento della politica espansionistica aragonese, una volta ottenuto il controllo degli altri punti strategici principali dell'isola<sup>489</sup>.

I ripetuti tentativi di impadronirsene (fosse pure mediante l'acquisto)<sup>490</sup>, l'orgoglio della famiglia ligure restia a cederne il possesso (anche se inizialmente si era dimostrata favorevole alla presenza aragonese in Sardegna nella convinzione che ne sarebbe discesa una diminuzione del potere pisano)<sup>491</sup>, portano ben presto Doria e Corona d'Aragona ad uno stato di continua tensione<sup>492</sup>. Dapprima limitata ad azioni di disturbo, di guerriglia più o meno mascherata sotto forme di delinquenza comune, questa tensione si conclude con

---

<sup>487</sup> MELONI G., *Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso (1336-1354)*, I, Padova, 1971, pp. 196-214.

<sup>488</sup> CARTA-RASPI R., *Castelli medioevali di Sardegna*, Cagliari, 1933, p. 105; RATTU S., *Bastioni e Torri di Alghero (contributo alla storia della architettura militare)*, Torino, 1951, p. 5; CASTELLACCIO A., *Alghero e le sue mura nel libro dei conti di Bartolomeo Clotes (1417-19)*, Sassari, 1981.

<sup>489</sup> DUFOURCQ C.E., *L'Espansió catalana a la Mediterranea*, Barcelona, 1967; GIUNTA F., *Aragonesi e Catalani nel Mediterraneo. II. La presenza catalana nel Levante dalle origini a Giacomo II*, Palermo, 1959; DEL TREPPO M., *L'espansione catalano-aragonese nel Mediterraneo*, in <<Nuove questioni di storia medioevale>>, Milano, 1964, pp. 259-300; BOSCOLO A., *La politica mediterranea dei sovrani di Aragona*, in <<Medioevo Saggi e Rassegne>>, III, Cagliari, 1977, pp. 39-53.

<sup>490</sup> La conoscenza documentaria di questa ed altre notizie, utili ai fini di un approfondimento dei dati fino ad ora conosciuti sui rapporti tra Doria, Corona d'Aragona e Giudicato d'Arborea, è resa possibile dal lavoro di D'ARIENZO L., *Carte Reali Diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso, re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, Padova, 1970.

<sup>491</sup> ARRIBAS PALAU A., *La conquista del Cerdena por Jaime II de Aragòn...*, p. 202; DI TUCCI R., *Storia della Sardegna...*, p. 78 ss.

<sup>492</sup> DI TUCCI R., *Storia della Sardegna...*, p. 83; SOLMI A., *Una pagina di storia sassarese*, in <<Archivio Storico Sardo>>, IV, 1908, p. 373 ss.; MELONI G., *Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso...*, p. 11; ARRIBAS PALAU A., *La conquista del Cerdena por Jaime II de Aragòn...*, p. 286 ss.

uno stato di guerra vera e propria<sup>493</sup>.

Nonostante l'appoggio, a dire il vero più morale che concreto, dato ai Doria dal Comune di Genova<sup>494</sup>, in situazione di belligeranza quasi continua con la Corona d'Aragona<sup>495</sup>, la disparità degli schieramenti fa sì che Alghero nel 1354, seppure dopo un aspro assedio, cada definitivamente in possesso aragonese<sup>496</sup>.

Il mantenimento della "villa" si dimostra però più difficile di quanto non lo sia stata la conquista, e contemporaneamente apre un nuovo conflitto con il Giudicato di Arborea<sup>497</sup>, dimostratosi fino a quel momento il più concreto sostegno alla penetrazione aragonese nell'isola<sup>498</sup>.

Anche gli Arborensi, infatti, e per loro il giudice Mariano IV, già da tempo avevano appuntato le mire su Alghero, ben consapevoli dell'importanza che il suo possesso rivestiva per il controllo politico-militare del nord Sardegna<sup>499</sup>.

Di fatto, poco dopo la metà del secolo XIV, l'insuccesso politico, aggiunto al mancato mantenimento di precedenti impegni assunti al riguardo dagli Aragonesi, spinge l'Arborea alle armi, dopo tentativi di accordi esauritisi però in breve tempo<sup>500</sup>.

Osteggiati da gran parte delle forze autenticamente indigene, cui sono invisi per la rapacità della loro politica fiscale immediatamente adottata e per il duro contegno assunto nella repressione di istanze volte all'ottenimento di pur limitati diritti politici, gli Aragonesi

---

<sup>493</sup> DI TUCCI R., *Storia della Sardegna...*, p. 86; MELONI G., *Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso...*, p. 28, p. 29, pp. 35-37.

<sup>494</sup> MELONI G., *Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso...*, I, p. 52.

<sup>495</sup> Per la conclusione di alcune fasi della guerra cfr. FERRER Y MALLOL M.T., *La pace del 1390 tra la Corona d'Aragona e la repubblica di Genova*, in *Miscellanea di storia ligure in onore di G. Falco*, Genova, 1966; CAMARENA MAHIQUES J., *Tratado de paz entre Aragón y Génova en 1413*, Valencia, 1953; REITERI FOSSATI S., *La pace del 1417 tra la Repubblica di Genova ed il Regno di Aragona*, in <<Saggi e Documenti>>, I, Genova, 1978, pp. 453-514.

<sup>496</sup> MELONI G., *Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso...*, I, pp. 181-213.

<sup>497</sup> PUTZULU E., <<Cartulari de Arborea>>. *Raccolta di documenti inediti sulle relazioni tra il giudicato d'Arborea e i re d'Aragona (1328-1430)*, in <<Archivio Storico Sardo>>, XXV, 1-2, 1957, p. 78 ss.; IBIDEM, *Tre note sul conflitto tra Mariano IV d'Arborea e Pietro IV d'Aragona*, in <<Archivio Storico Sardo>>, XXVIII, 1962, p. 131 ss.; D'ARIENZO L., *La pace di Alghero stipulata tra Aragona e l'Arborea nel 1354*, in <<Medioevo Età Moderna>>, Cagliari, 1972, pp. 119-147.

<sup>498</sup> TODDE G., *Pietro IV d'Aragona e la Sardegna dopo la sconfitta di Oristano (1368-1371)*, in <<Archivio Storico Sardo>>, XXVIII, 1962, p. 223 ss.; DI TUCCI R., *Storia della Sardegna...*, p. 103, p. 104; CASULA F.C., *Profilo storico della Sardegna catalano-aragonese...*, p. 37 ss.

<sup>499</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 64.

<sup>500</sup> Per la situazione sarda intorno agli anni 70 si veda TODDE G., *Pietro IV d'Aragona e la Sardegna dopo la sconfitta di Oristano (1368-1371)...*; una sintesi della figura e del ruolo impersonato da Mariano nella realtà politica isolana del secolo XIV la si veda in CARTA-RASPI R., *Mariano IV Conte del Goceano-Visconte di Bas-Giudice di Arborea*, Cagliari, 1934.

sono costretti, per difendere le posizioni conquistate e per salvaguardare addirittura la propria permanenza nell'isola, a rinchiudersi in poche ma munite piazzeforti, tra le quali, appunto, assume un ruolo di primo piano Alghero<sup>501</sup>.

Questa cittadella, pur protetta da robuste mura<sup>502</sup>, ma abitata in prevalenza da sudditi naturali della Corona<sup>503</sup>, a seguito di una politica di ripopolamento, così come gli aragonesi avevano fatto nella città di Sassari - gli abitanti d'origine, almeno quelli sopravvissuti all'assedio, ne erano stati in buona misura espulsi dopo la conquista<sup>504</sup> - viene a trovarsi ben presto dinanzi ad una serie di problemi, i cui riflessi immediati si manifestano proprio dinanzi all'amministrazione della giustizia. .

Priva di un valido rapporto di collaborazione con le “ville” vicine, la città di Alghero, sia per le obiettive difficoltà politiche, quanto soprattutto per le marcate differenze di lingua, consuetudini, mentalità tra le due genti (da una parte gli autoctoni, dall'altra i nuovi abitanti del borgo, la cui origine viene accuratamente controllata per evitare il rischio di una sollevazione), viene in pratica a trovarsi in condizioni d'isolamento dal resto del territorio. Lontana dagli altri importanti centri aragonesi dell'isola, Cagliari soprattutto, e Sassari, per l'obiettiva difficoltà di spostamenti dovuta alle carenze di una efficiente rete stradale ed alla presenza, lungo il percorso, di elementi filoarborensi (un rischio presente, seppure in misura inferiore, anche sulla rotta marina Cagliari-Alghero, che passa obbligatoriamente davanti a Bosa ed Oristano)<sup>505</sup>, lontana dalla madrepatria, la Catalogna, soprattutto nei mesi invernali (per la pericolosità della navigazione d'altura in questo periodo dell'anno e la scarsa sicurezza dei mari battuti dalle navi genovesi), Alghero si trova a vivere le condizioni di una città in stato d'assedio.

---

<sup>501</sup> CASULA F.C., *Profilo storico della Sardegna catalano-aragonese...*, p. 37 ss.; MANNO G., *Storia di Sardegna...*, p. 95 ss.

<sup>502</sup> ERA A., *Torri di Alghero nell'epoca genovese e aragonese*, in <<L'isola>>, anno V, n° 169, Sassari, 1929.

<sup>503</sup> MELONI G., *Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso...*, II, p. 212; LODDO CANEPA F., *Lo spopolamento della Sardegna durante la dominazione aragonese e spagnuola*, Roma, 1932; ERA A., *Popolamento e ripopolamento dei territori conquistati in Sardegna dai catalano-aragonesi*, in <<Studi Sassaressi>>, 2° serie, vol. VI, fasc. 2, Sassari, 1928, p. 63 ss.

<sup>504</sup> ERA A., *Le raccolte di carte specialmente di re aragonesi e spagnoli (1260-1715) esistenti nell'archivio del Comune di Alghero*, Sassari, 1927, doc. pubblicato col n° 84, p. 57.

<sup>505</sup> DE FELICE E., *Le coste della Sardegna*, Cagliari, 1964.

Di qui un continuo stato di tensione non solo con le popolazioni vicine ma anche all'interno della stessa “villa”, nella quale, almeno inizialmente, si presentano contraddizioni, tra vecchi (in verità pochi) e nuovi residenti.

La concessione di privilegi e di prerogative ai nuovi *pobladors*, invogliati, con incentivi vari, ad abbandonare la tranquillità e la sicurezza della terraferma, della loro patria, per trasferirsi in una regione dalle condizioni di vita manifestamente rischiose, dove si manifestano differenze giuridiche, patrimoniali e soprattutto psicologiche rispetto agli abitanti originari, creano all'interno della cittadina costiera un senso di incertezza e un clima di tensione continua.

La convivenza diventa presto turbolenta, attraversata da litigi, violenze, scontri, da frequenti episodi di violazioni della legge, in una cittadina diventata, ad un tratto, un luogo di scontro di interessi, mentalità, di popoli quanto mai eterogenei; e dunque non è difficile immaginare il clima politico e sociale venutosi a creare ad Alghero nella seconda metà del 300<sup>506</sup> dove mantenere l'ordine pubblico, amministrare la giustizia nei rapporti dei cittadini tra loro e nei confronti con gli stranieri non è pertanto cosa facile, specialmente nel periodo immediatamente successivo alla conquista aragonese<sup>507</sup>.

Questo difficile incarico è demandato, come a Sassari, ad un vicario, cui spetta provvedere alla soluzione delle liti, alla imposizione di multe per la violazione di eventuali disposizioni regie o emanate da lui stesso<sup>508</sup>, alla esecuzione di ordinamenti particolari della “villa”<sup>509</sup>: tra le sue competenze rientra anche la riscossione delle somme dovute per l'appalto di alcuni diritti, come ad esempio il gioco<sup>510</sup>.

Se Sassari è una città terrestre Alghero è una città di mare e la sua geografia non è cosa di poco conto per le influenze che può esercitare sia nella tipologia dei reati, sia nei

---

<sup>506</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, pp. 66-68.

<sup>507</sup> ORIOL ANGUERA DE SOJO J., *El dret català a la lilla de Sardenya*, Barcellona, 1914, pp. 1-61.

<sup>508</sup> DI TUCCI R., *Giudici e leggi personali in Sardegna durante il periodo aragonese*, in <<Archivio Storico Sardo>>, XV, f. 1-2, 1923, pp. 26-58, pp. 36-41; IBIDEM, *L'organismo giudiziario sardo: la Corona*, in <<Archivio Storico Sardo>>, XII, 1916-17, pp. 87-141, p. 132 ss.

<sup>509</sup> DI TUCCI R., *Giudici e leggi personali in Sardegna durante il periodo aragonese...*, p. 39.

<sup>510</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 70.

bisogni che le popolazioni hanno rispetto alla vita quotidiana; l'amministrazione della giustizia non può non tenerne conto. Spesso infatti si rende necessario adattare la norma alle situazioni contingenti determinate da una situazione complessa ed insieme fluida, mutevole e non facilitata dalla situazione economica di una cittadina non ancora totalmente pacificata e ricondotta all'ordine dal nuovo potere ivi instauratosi. Il criterio di giudizio adottato per giudicare i sardi (o eventuali loro favoreggiatori), o individui di nazionalità non aragonese, ad esempio, deve essere modificato, interpretato, adattato, a seconda che nel momento in cui li si giudica i rapporti politici con loro siano amichevoli o meno, che si sia con loro in uno *status* di belligeranza o di tregua, o di pace, o di amicizia. Per operare con criterio, oltre che di una apertura mentale sufficientemente elastica, si deve quindi essere in possesso di una giurisprudenza aggiornata, che preveda una casistica quanto mai vasta. Nel porto, infatti, con il notevole movimento di merci ed uomini, con l'afflusso di mercanti, pescatori, avventurieri dalle diverse nazionalità, sorgono inevitabilmente contrasti frequenti e per i motivi più disparati. Di qui la necessità di una normativa minuziosa, anche se non inserita in regolamenti organicamente codificati: in questo contesto non si può infatti continuare ad amministrare la giustizia (così come si faceva in Sardegna fino alla metà circa del 200) affidandosi esclusivamente alla tradizione orale, a questo pur grande patrimonio culturale comune dei sardi<sup>511</sup>. Se tutto questo era ancora possibile in un mondo dominato da un'economia e da una società prettamente agro-pastorale, non lo è più in una società mercantile<sup>512</sup>.

E' purtroppo complesso individuare precisi criteri giuridici ai quali si ispira il comportamento di questo ufficiale; è infatti problematico appurare quanto delle precedenti disposizioni di legge sia sopravvissuto al cambiamento dell'assetto politico della "villa", così come non sappiamo su quali principi venisse amministrata la giustizia sotto il dominio dei Doria. Per quanto sia opinabile che ci si attenesse in una certa misura alla legislazione in

---

<sup>511</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 70.

<sup>512</sup> DI TUCCI R., *La condizione dei mercanti stranieri in Sardegna durante la dominazione aragonese*, in <<Archivio Storico Sardo>>, VII, 1911, pp. 3-38; BOSCOLO A., *Nota sui mercanti in Sardegna*, in <<Cagliari economica>>, 1955, n. 2, pp. 1-10; DELIPERI A.C., *Sulle coalizioni o rasse nell'economia e legislazione medievale sarda*, in <<Studi Sassaresi>>, serie II, XII, f. 1, 1934, pp. 105-123; IBIDEM, *Ordinamenti mercantili e tributari in Sardegna prima della conquista aragonese*, in <<Studi Sassaresi>>, serie II, f. 4, XIII, 1935, pp. 357-378.

uso nel Comune di Genova<sup>513</sup>, cui i Doria erano legati da motivi affettivi e da cui provenivano originariamente i capostipiti della famiglia signorile che ha avuto una parte importante ed attiva nella storia medioevale della Sardegna settentrionale<sup>514</sup>, non risulta con certezza, dalla scarsa documentazione sopravvissuta alle conseguenze dell'assedio ed alle varie vicende per le quali la cittadina algherese è passata nel corso dei secoli<sup>515</sup>, su quale tipo di diritto ci si basasse, su quali cognizioni giuridiche si facesse affidamento.

Se, nonostante la rapidità della conquista e la particolare configurazione etnica voluta, mantenuta ed anzi approfondita nel tempo per la “villa”, il comportamento tenuto in questo senso dagli Aragonesi non è stato dissimile da quanto è stato già verificato per altri Comuni dell'isola<sup>516</sup>, è da ritenersi che nei tempi immediatamente successivi alla conquista, la precedente legislazione sia stata in parte salvaguardata, pur se con gli opportuni adattamenti alla nuova situazione. Certamente cambiano le figure istituzionali (ed i poteri loro attribuiti) preposte alla amministrazione della giustizia, così come sicuramente cambia la moneta usata per il pagamento delle oblazioni<sup>517</sup>.

La situazione di questo ventennio può essere, per alcuni aspetti, ricostruita sulla base di un altro interessante registro, rinvenuto nell'Archivio della Corona di Aragona di Barcellona, ed esaminato, come nel paragrafo precedente per Sassari, da Angelo Castellaccio, relativo appunto alla gestione della vicaria di Alghero in questo

---

<sup>513</sup> La legislazione medioevale genovese è argomento del lavoro di PIER GIOVANNI V., *Statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo*, Genova, 1980.

<sup>514</sup> FERRETTO A., *Branca Doria e la sua famiglia* ( introduzione al *Codice Diplomatico delle relazioni tra la Liguria, la Toscana e la Lunigiana ai tempi di Dante*), parte II (1275-1281), in <<Atti della Società Ligure di Storia Patria>>, XXXI, 1902, fasc. 2, pp. XI-XCI; MELONI G., *La politica matrimoniale di Alfonso IV il Benigno nei confronti dei Doria in Sardegna*, in <<Atti del II Congresso di studi Liguria-Catalogna, Bordighera-Genova, 1969>>, Bordighera, 1974, p. 171 ss.; IBIDEM, *Aspetti della politica di Alfonso IV il Benigno nei confronti dei Doria in Sardegna*, in <<Studi Sardi>>, XXII, 1971-72, Sassari, 1973, p. 418 ss.

<sup>515</sup> BRIGAGLIA M., *Profilo storico della città di Alghero*, Sassari, 1963, p. 7 ss.

<sup>516</sup> DI TUCCI R., *Nuove ricerche e documenti sull'ordinamento giudiziario e sul processo sardo nel Medio Evo*, in <<Archivio Storico Sardo>>, XIV, 1922, p. 275 ss.; PINNA M., *Gli antichi podestà nei Comuni di Sardegna*, in <<Archivio Storico Sardo>>, XVI, 1926, p. 260 ss.; IBIDEM, *Il magistrato civico di Cagliari*, in <<Archivio Storico Sardo>>, IX, 1913, p. 175 ss.; BRANDILEONE C., *Note sull'origine di alcune istituzioni giuridiche in Sardegna nel Medio Evo*, in <<Archivio Storico Italiano>>, 1902, pp. 275-325; SOLMI A., *Il diritto in Sardegna dai tempi antichi ai giorni nostri*, in <<Archivio Storico Sardo>>, XXI, fasc. 1-2, 1938, p. 49 ss.

<sup>517</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 73, p. 74.

periodo<sup>518</sup>.

Redatto in buona parte da Lorenç Ledo<sup>519</sup>, notaio e scrivano della vicaria stessa, di cui appare reggente Berenguer de Riudeperes per nomina fattagli da Pedro de Luna<sup>520</sup>, luogotenente del re in Sardegna, il registro ci dà notizia del numero e del tipo dei reati esaminati dal vicario; reati portati a suo giudizio da relativa denuncia fatta dal capo delle guardie o da privati cittadini, incentivati a dare un contributo al corso della giustizia dal miraggio di una ricompensa (una parte delle ammende pagate viene di norma devoluta ai delatori) o comunque interessati ad ottenere soddisfacimento per eventuali torti subiti<sup>521</sup>.

In questo compito, i cittadini della “villa” possono rivolgersi ai diversi avvocati, appositamente fatti arrivare in Alghero da Pietro IV subito dopo la conquista del borgo, per la carenza che ve ne era e per la necessità che se ne prospettava<sup>522</sup>.

Il contenuto del registro ci illumina, oltre che sulla presenza dei salari percepiti dagli stessi ufficiali della vicaria (vicario e suo sostituto, scrivano o notaio o suo sostituto), sulla casistica dei reati più frequentemente commessi nella “villa”, nei settori più disparati, con offese verbali o corporali, con violazione di regolamenti vari, e sulle conseguenti condanne.

Non diversamente da quello di Cagliari e da quello di Sassari, il vicario di Alghero opera su basi discrezionali e sul principio dell'ottenimento da ciascuno del massimo pecuniario in base alle disponibilità, onde evitare pene detentive costose per lo Stato ed inutili come deterrente. I procedimenti di giustizia, anche nella vicaria di Alghero si rivelano lunghi ed alquanto elaborati, ma che, come si è già visto per Sassari, servono a legittimare la discrezionalità dei singoli provvedimenti che rispondono alle stesse esigenze politiche su cui è impiantato il sistema giuridico aragonese<sup>523</sup>. Certo è che la difficoltà di una organica ricostruzione della normativa adottata è determinata dal mancato rinvenimento, fino ad ora, di tutto il complesso di norme e disposizioni

---

<sup>518</sup> Si tratta del 1° tomo del registro n. 2063, dell'A.C.A. di Barcellona, sez. R.P., fondo *Maestro Razionale*.

<sup>519</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 24.

<sup>520</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 24.

<sup>521</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 75.

<sup>522</sup> MELONI G., *Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso...*, II, p. 38.

<sup>523</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, inserto ff. 1 s.

alle quali si atteneva il vicario nel sentenziare, ammesso che ve ne fossero. In aggiunta va tenuta presente la considerazione che, in un arco di tempo così vasto come quello preso in considerazione (circa 20 anni), variano i rapporti intrattenuti da Aragona con i Sardi, con il Giudicato di Arborea, con Genova, con i Corsi, ecc., e variano di conseguenza anche i criteri adottati per giudicare reati commessi da individui di quelle nazionalità. I parametri di giudizio adottati sono infatti spesso in funzione dei rapporti politici che intercorrono fra la Corona d'Aragona e i paesi d'origine dei numerosi forestieri residenti in città, che hanno in qualche modo a che fare col magistrato algherese. E' proprio per questo motivo che un medesimo reato è perseguito con punizioni più o meno gravi, così come si dà il caso che certi comportamenti siano considerati reato in determinati anni e non lo siano invece in altri. Da tutto questo si può comunque risalire con notevole approssimazione, per la gran varietà dei reati esaminati e giudicati, ad una ricostruzione del complesso di norme giuridiche utilizzate dal vicario che appare, benché costruita in certo qual modo *ad hoc*, sufficientemente funzionale agli scopi da perseguire<sup>524</sup>.

Si nota subito che questi, nel tenere in considerazione la capacità oblatoria del reo, giudica ed adotta un criterio, un parametro di valutazione variabile a seconda dell'individuo. Ne consegue che in questo caso la discrezionalità è assoluta, e che così facendo vengono sconvolti i principi di eguaglianza, di parità di diritti e di doveri tra i cittadini, con conseguenti ed evidenti casi di sperequazione tra condizioni di appartenenza nazionale o condizione sociale differenti<sup>525</sup>.

La carica del vicario non è sottoposta a scadenze periodiche, ma non è neanche vitalizia: la sua durata varia in dipendenza dei voleri del sovrano o del suo rappresentante nell'isola. Essa però riveste notevole importanza nella scala gerarchica dell'apparato burocratico creato appositamente dagli Aragonesi per il governo e l'amministrazione dell'isola<sup>526</sup>.

---

<sup>524</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 76, p. 77.

<sup>525</sup> IBIDEM, p. 77, p. 78.

<sup>526</sup> DI TUCCI R., *Giudici e leggi personali in Sardegna durante il periodo aragonese...*, p. 36 ss.

Notevole è per esempio la competenza giurisdizionale del vicario, che si estende per disposizione regia del 1360 non solo su Alghero e sui territori limitrofi, ma arriva fino alla “villa” di Olmedo e di Manuçades. I suoi poteri sono di norma limitati al campo giudiziario, pur con interferenze nella conduzione militare della “villa”. Qualora infatti si trovi in Alghero il governatore, è a questi che spetta il compito di fare sortite nel caso di incursioni od attacchi nemici, mentre è compito del vicario rimanere nella “villa” e provvedere al mantenimento dell'ordine al suo interno<sup>527</sup>.

Il suo salario annuo è di 500 lire alfonsine minute<sup>528</sup>: un salario di entità notevole, che viene garantito sulle competenze della corte. Le competenze, infatti, al momento dell'incasso vengono depositate dentro una cassa, che viene aperta ogni due mesi: il contenuto è suddiviso in tre parti, di cui due destinate al vicario, l'altra alla riparazione delle mura della “villa”, oggetto di continue attenzioni da parte dell'amministrazione regia<sup>529</sup>.

Il vicario, come si è già accennato, viene aiutato nell'espletamento delle sue mansioni da diversi ufficiali che, in ossequio ad una disposizione regia del 1355, debbono essere tutti indistintamente di estrazione catalana<sup>530</sup>.

Complessivamente si riscontra la presenza di:

1 notaio, che svolge anche funzioni di scrivano ed è pagato con una percentuale dalle somme percepite dalla vicaria, sulla base di 2 soldi per ogni lira in entrata, ovvero il 10% dell'ammontare delle ammende;

1 sostituto del vicario, con un salario annuo di 50 lire alfonsine minute<sup>531</sup>;

1 avvocato o procuratore fiscale, al quale è del pari assegnata una retribuzione annua di 50 lire alfonsine minute<sup>532</sup>;

1 sostituto del notaio;

1 capo delle guardie, per il quale è previsto un salario annuo di 25 lire, ma che in effetti

---

<sup>527</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 78.

<sup>528</sup> A.C.A., sez. R. P., reg. 2063, tomo I, inserto tra il f. 40 ed il f. 41.

<sup>529</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 79, p. 80.

<sup>530</sup> IBIDEM, p. 80, p. 81.

<sup>531</sup> IBIDEM, p. 81.

<sup>532</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. n. 2063, tomo 1, f. 24, f. 40.

viene retribuito in misura inferiore<sup>533</sup> (in compenso percepisce parte delle ammende pagate dai contravventori da lui colti in flagrante e denunciati)<sup>534</sup>.

La frequenza con cui vengono registrate le condanne non è costante, così come non è costante il numero delle cause esaminate nella stessa giornata<sup>535</sup>; evidentemente, se è lecita la supposizione che la sentenza, al pari del pagamento della relativa ammenda, venga registrata lo stesso giorno in cui viene emanata, la corte non si riunisce ad intervalli periodici, ma di tanto in tanto a seconda della sua disponibilità e della necessità di giudicare con maggiore o minore urgenza i reati che certamente pongono in primo piano quelli di maggior entità pecuniaria e quindi più favorevoli alle casse dell'erario<sup>536</sup>.

Purtroppo questa procedura (dalla registrazione della sentenza nulla di più appare se non la data in cui si paga l'ammenda, l'entità di questa, il nome del reo ed il reato del quale viene accusato) non ci permette di ricostruire l'*iter* seguito dalla corte per arrivare alla emanazione della sentenza, a partire dal momento in cui il reo o presunto tale viene denunciato o colto in flagrante dalle guardie. Non risulta neppure se l'intervallo di tempo intercorrente tra la denuncia e la sentenza sia breve o lungo; se sia prevista, almeno riguardo ai casi più gravi, la possibilità di procedere per direttissima, né se la multa debba essere pagata immediatamente o meno e entro quali termini. A stare a quanto si sa, per esempio, per Sassari, il versamento della multa dovrebbe compiersi immediatamente, pena l'incarcerazione<sup>537</sup>. Sicuramente esiste infatti nella "villa" una prigione, anche se guardata da un non sempre vigile custode<sup>538</sup>.

Molte sentenze purtroppo non appaiono improntate ad un comportamento razionale ed obiettivo del vicario; talvolta, infatti, egli giudica senza disporre di prove certe e

---

<sup>533</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. n. 2063, tomo I, f. 24, f. 40.

<sup>534</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 9 v. (4°), 10 (3°), 10 v. (4°).

<sup>535</sup> Lo si ricava dalla lettura del registro nel suo complesso.

<sup>536</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 80.

<sup>537</sup> IBIDEM, p. 81.

<sup>538</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 35 v. (5°).

condanna sulla base di semplici indizi e di sospetti<sup>539</sup>. Peraltro questa legislazione non prevede pene corporali se non in casi eccezionali<sup>540</sup>, ma come si è già detto l'obiettivo della giustizia aragonese non è quello di redimere o di educare i sudditi che sbagliano, ma quello di lucrare sul reato commesso.

Il principio etico di tale visione della legge si palesa maggiormente nel sistema di giudizio adottato nel diritto criminale dove il motivo dominante appare essere questo: il reato non è una offesa fatta ad un privato, ma allo Stato. Quando si commette un reato è lo Stato ad essere colpito nelle sue articolazioni, ovvero nelle sue strutture, nelle sue istituzioni, non il singolo cittadino che subisce un torto od una offesa. Ed è appunto in conseguenza di questo che lo Stato interviene, ad impedire ritorsioni tra i privati od eventuali concordati. Il delitto è punito dallo Stato, e quindi dalla società, perché lede la sicurezza della società come insieme di individui. E' proprio per questo motivo che è prevista una punizione, seppure in misura meno consistente, per coloro che, pur facendolo per difesa personale, reagiscono alle provocazioni<sup>541</sup>. Il reagire comporta infatti reato, e come tale va perseguito<sup>542</sup>. In questa visione c'è, come dire, una certa visione statolatrica della legge e della giustizia, una visione, cioè dove la legge dello Stato, in quanto emanazione diretta del sovrano, attraverso i suoi ufficiali, opera per il bene comune.

I criteri adottati per giudicare, non sembrano proporzionali alla gravità del reato. Viene punito con grande rigore, ad esempio, il furto: segno evidente che il bene materiale, più di quanto non lo sia il bene della persona, necessita di accurata protezione, in un sistema di vita in cui sono insufficienti i sistemi di protezione della ricchezza o i mezzi a disposizione per individuare e punire i responsabili dei misfatti<sup>543</sup>.

La moneta più frequentemente usata per l'estinzione del reato è l'alfonsino

---

<sup>539</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 21 v. (3°).

<sup>540</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 83.

<sup>541</sup> IBIDEM, p. 83, p. 84.

<sup>542</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 7 v. (1°).

<sup>543</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 84.

minuto, che è la moneta di uso corrente in Sardegna<sup>544</sup>.

Dalla constatazione che i reati commessi si espiano sempre con il pagamento di una somma in denaro, ne consegue che il diritto applicato è ispirato ad una concezione che supera di gran lunga quella che sta alla base del diritto barbarico, che ammette la faida, le ritorsioni, ed applica pene corporali proporzionali se non corrispondenti alla gravità dei delitti compiuti.

Si denota pertanto una certa differenza con l'atteggiamento assunto anni prima in Sassari da altro vicario che, seppure in un solo caso, aveva assegnato ad un reo pene corporali di una certa gravità<sup>545</sup>.

E' attendibile che questi comportamenti siano ispirati dalla particolare situazione della "villa", dallo stato di tensione in cui vivono i suoi abitanti, se si considera che, a confronto con quanto è già stato verificato per Sassari, a parità di reato le punizioni appaiono di entità superiore, anche tenendo conto dell'incremento del costo della vita e della diminuzione di valore assoluto della moneta. Una sola traccia, per giunta indiretta, si ha della incarcerazione dei rei. Evidentemente questa circostanza si verifica solo in occasione di reati particolarmente gravi, quale può essere l'omicidio. Ma di questi reati non appare traccia nel registro delle vicaria; probabilmente in questo caso il giudizio è demandato al governatore<sup>546</sup>. E' poco credibile infatti che in Alghero, in venti anni, si abbia menzione di due soli casi di arresto, in considerazione dell'atmosfera alquanto turbolenta che regnava nella città<sup>547</sup>.

Nell'espletamento del suo incarico, il Riudeperes dimostra una costante attività, con limitate parentesi di sospensione. Una di queste, relativa al periodo aprile 1383 - aprile 1384, è dovuta ad una lunga permanenza in Catalogna<sup>548</sup>, ove si reca per portare messaggi al sovrano ed è trattenuto dalla volontà di questi<sup>549</sup>. Il compito di

---

<sup>544</sup> MATEU Y LLOPIS F., *La moneta espanola*, Barcelona, 1946, pp. 186-188.

<sup>545</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 87.

<sup>546</sup> IBIDEM, p. 88.

<sup>547</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. n. 2063, tomo I, f. 35 v. (5°).

<sup>548</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 27.

<sup>549</sup> ERA A., *Le raccolte di carte specialmente di re aragonesi e spagnoli (1260-1715) esistenti nel comune di Alghero*, Sassari, 1927, carta n. 105, p. 62.

sostituirlo è affidato temporaneamente a certo Guillem Des Puig prima, a Guillem çà Riba in seguito, per la durata complessiva di un anno e 13 giorni<sup>550</sup>.

Nell'arco di questo ventennio circa il Riudeperes giudica, oltre ai casi che si concludono per assoluzione (è impensabile che siano arrivati a giudizio solo casi di condanna) e che non vengono menzionati nel registro perché non viene ovviamente pagata alcuna oblazione, ben 466 reati, suddivisi in 287 giornate di udienza, variamente distribuite nel corso degli anni<sup>551</sup>.

Il pagamento delle multe o banni va da un minimo di 2 soldi 6 denari<sup>552</sup> ad un massimo di 22 lire<sup>553</sup>, prevedendo le norme in effetti un minimo di 5 soldi<sup>554</sup>. Non è stata individuata la norma che prevede la penale più alta, ma sicuramente essa raggiunge le 50 lire<sup>555</sup>, cifra che è da considerarsi di valore molto elevato, in termini di potere d'acquisto<sup>556</sup>.

Gli argomenti di cui il vicario si occupa sono i più disparati: la casistica è al riguardo considerevole, poiché la “villa” registra, in questi venti anni, una vasta serie di violazioni. Non figurano, come si è detto, casi di omicidio, di competenza del governatore che, come diretto rappresentante del sovrano in Sardegna, è la suprema autorità presente nell'isola; per disposizione regia, infatti, il vicario ed il suo aiutante sono competenti a giudicare “cause di primo grado, civili e criminali, tra e contro gli abitanti di Alghero, eccetto quelli tra e contro persone generose”<sup>557</sup>.

Sulla base di quanto appare nel registro menzionato i reati, similmente a quanto si è fatto col registro di Sassari, possono essere raggruppati nei seguenti gruppi e sottogruppi.

-reati contro la persona;

-reati contro il patrimonio;

---

<sup>550</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 27.

<sup>551</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 90.

<sup>552</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 2 (3°), 2 (5°).

<sup>553</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 37 (3°).

<sup>554</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 2 v. (3°).

<sup>555</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 39 v. (3°).

<sup>556</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 91.

<sup>557</sup> ERA A., *Le raccolte di carte specialmente di re aragonesi e spagnoli (1260-1715) esistenti nel comune di Alghero...*, carta n. 32, p. 44, p. 45.

- offese (verbali o morali) nei confronti del prossimo;
- reati per violazione delle disposizioni sul gioco, sul commercio, sulla salvaguardia della “villa”, sui limiti di comportamento nei rapporti che potrebbero essere intrattenuti col nemico;
- reati nel mondo della campagna;
- violazione delle leggi che regolano i rapporti tra i due sessi;
- reati vari, non riconducibili alle categorie precedenti<sup>558</sup>.

In questa sede concentreremo l’attenzione sull’analisi dei reati contro la persona e sui reati contro il patrimonio, i quali ci sono sembrati i più rilevanti e i più significativi.

REATI CONTRO LA PERSONA. Appartiene a questo raggruppamento il più elevato numero di reati giudicati dal vicario, a testimonianza della difficile convivenza all’interno della “villa”. Le multe assegnate variano da un minimo di 1 fiorino<sup>559</sup> ad un massimo di 25 lire<sup>560</sup>. La cifra più alta che si incassa è in effetti limitata a 12 lire<sup>561</sup>.

L’offesa viene arrecata nei modi più disparati: a volte ci si limita, magari nel corso di liti, alla minaccia con armi generiche<sup>562</sup>; a volte si arriva a ferimenti più o meno gravi, con fuoriuscita<sup>563</sup> o meno<sup>564</sup> di sangue, quando non si giunge al taglio di determinate parti del corpo<sup>565</sup>.

Le armi prevalentemente usate vanno dal pugnale<sup>566</sup> alla spada<sup>567</sup> al coltello<sup>568</sup>. Poco consistente l’uso della lancia<sup>569</sup> o del dardo<sup>570</sup>. Frequente, di contro, l’uso di armi improprie (cui si fa evidentemente ricorso in mancanza di strumenti di offesa ben

---

<sup>558</sup> CASTELLACCIO A., *L’amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 91.

<sup>559</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 5 v. (2°), 7 (3°).

<sup>560</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 33 (6°).

<sup>561</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 22 (6°).

<sup>562</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 2 v. (2°), 3 (7°), 3 v. (5°).

<sup>563</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 7 v. (3°).

<sup>564</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 4 (5°), 7 (2°), 16 v. (7°).

<sup>565</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 22 v. (4°).

<sup>566</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 3 (2°), 3 v. (6°).

<sup>567</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 9 (2°), 17 v. (2°), 22 (7°).

<sup>568</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 1 v. (2°), 11 (1°), 16 (7°).

<sup>569</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 28 v. (2°).

<sup>570</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 12 (6°).

precisi), come il bastone<sup>571</sup>, la pietra<sup>572</sup> ed il punteruolo<sup>573</sup>.

Quando non si dispone neppure di questi strumenti di offesa, che certo non difettano nell'ambiente di un qualsiasi comune medioevale, oppure non si vuol far loro ricorso, ci si serve delle mani, con schiaffi, pugni, spinte, ecc<sup>574</sup>.

In questi reati un ruolo notevole è rivestito dalla donna. Questa, sia che rivesta i panni di “donna pubblica” o “donna del bordello”, sia che venga indicata come donna “normale”, nei panni di una qualsiasi abitante della “villa”, riveste un ruolo particolarmente attivo nell'animare la vita della cittadina algherese. Spesso la troviamo infatti nelle vesti di protagonista, in ruoli di offesa<sup>575</sup> o di difesa<sup>576</sup>, a dare di sé una immagine variegata e quanto mai eterogenea.

Per imporre la propria volontà o difendere la propria condizione di “donna pubblica”, che la espone, certamente, a situazioni imbarazzanti dalle quali è costretta a difendersi, non esita a far ricorso, quando è necessario, alle armi<sup>577</sup>.

Procedendo con ordine si individua la seguente casistica:

*La lite.* Reato frequente allora come oggi: capita spesso infatti di registrare degli scontri originati da motivi di interesse o di gelosia, che si limitano al diverbio verbale, senza eccedere o sconfinare nell'uso delle mani o delle armi.

È nel giudicare questo reato che, forse più che altrove, si manifesta l'impegno dell'amministrazione a mantenere quasi con pignoleria l'ordine costituito.

Dalla maniera con cui il notaio registra le sentenze di questo tipo è impossibile conoscere la norma od estrapolarla, poiché ripetutamente vien fatto cenno a condoni. Comunque, anche a tener conto della lievitazione dei costi, della

---

<sup>571</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 6 (4°), 9 (4°), 12 (5°).

<sup>572</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 5 (4°), 19 (4°), 23 (2°).

<sup>573</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 4 (5°), 7 (2°).

<sup>574</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 5 v. (2°), 7 (3°), 8 (1°), 10 v. (1°).

<sup>575</sup> A.C.A., sez. R.P., tomo I, ff. 4 v. (1°), 16 v. (8°), 33 (2°).

<sup>576</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 2 v. (5°), 11 v. (6°), 23 (7°), 30 v. (7°).

<sup>577</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 13 v. (6°).

diminuzione del potere di acquisto della moneta verificatasi tra gli anni 1368-87<sup>578</sup> (in questo periodo si verifica un aumento dei costi di circa il 100%), nel pagamento reale della multa (è da presumere che in una certa misura il pagamento del banno sia stato adeguato al mutare del valore della moneta) si va da un minimo di un fiorino d'oro di Aragona<sup>579</sup> ad un massimo di tre lire alfonsine minute<sup>580</sup>.

*La spinta.* Questo comportamento ricorre molto raramente, anzi una sola volta<sup>581</sup>. Il responsabile viene punito col pagamento di una penale di 1 fiorino d'oro di Aragona. Si capisce abbastanza facilmente la rarità con cui il reato stesso si presenta. Nelle liti, negli scontri, infatti, è ben raro limitarsi alla semplice spinta: generalmente si trascende, andando ben oltre, attivando comportamenti ben più compromettenti. Il compimento di questo reato deve quindi intendersi più come conseguenza di una reazione istintiva ad uno sgarbo, ad una offesa magari verbale, che come volontà di fare veramente del male<sup>582</sup>.

*Lo schiaffo.* Nel giudicare questo reato si nota che il vicario di tanto in tanto richiama nell'applicazione delle multe, come unità di misura monetaria, il fiorino d'Aragona. Non è da escludere che il magistrato tenga presente sentenze prese dalla giurisprudenza aragonese che prevede, appunto, il pagamento dei banni in moneta aragonese comparando, nell'applicazione della norma, il valore della moneta di uso corrente in Aragona, che è appunto il fiorino, con l'alfonsino minuto, che è la moneta di uso corrente in Sardegna. Ad Alghero infatti, a stare ai conti consuntivi dell'amministrazione della vicaria, i banni vengono pagati in moneta Alfonsina<sup>583</sup>.

Non viene indicato quale sia l'ammontare del banno previsto per chi si rende colpevole di questo reato. Nel pagamento si registrano entità diverse, variabili da un

---

<sup>578</sup> MANCA C., *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale: il commercio internazionale del sale*, Milano, 1966, appendice III, tabella n. LXIX, p. 344.

<sup>579</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 9 (1°), 16 v. (1°).

<sup>580</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 15 (3°).

<sup>581</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 8 (1°).

<sup>582</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 95, p. 96.

<sup>583</sup> IBIDEM, p. 96.

minimo di 1 fiorino<sup>584</sup> (equivalente ad Alghero a 16 soldi 6 denari alfonsini minuti) ad un massimo di 50 soldi alfonsini<sup>585</sup>. Di tale entità parrebbe essere la norma, in quanto nei casi in cui la multa pagata si attesta a livelli inferiori viene fatto esplicito riferimento ad un condono più o meno accentuato, originato da autorevoli intercessioni a favore del reo<sup>586</sup>.

Caratteristiche singolari riveste il caso del pescatore di coralli Pere Virgilj, che paga circa 75 soldi per aver schiaffeggiato tali Johan Goyo e Jacme Roman<sup>587</sup>: somma che è notevolmente superiore a quanto pagato da altri che si son resi responsabili dello stesso reato. Probabile che si voglia punire due volte il Virgilj, per aver dato schiaffi a due differenti persone. Per questo motivo (oppure perché fosse recidivo) si giustificherebbe il pagamento di una tale somma<sup>588</sup>.

Del tutto particolare inoltre la situazione di certo Bernat Calvera, che incorre in un banno di 10 lire, successivamente ridotto a 6, per aver schiaffeggiato Berenguer Dabella, patrono della imbarcazione in cui presta servizio<sup>589</sup>. Ma quasi certamente questo episodio esula dalla norma, dovendosi probabilmente il tutto al particolare rapporto di lavoro intercorrente fra i due, con evidenti conseguenze anche di ordine giuridico. Con questo banno, cioè, non è l'entità, la gravità in sé di questo particolare reato che si vuole punire, ma piuttosto la violazione di rapporti sociali scaturiti da precisi rapporti di lavoro, consolidati dal diritto. E' una multa prevista pertanto non come conseguenza di un reato più o meno grave, ma come ratifica dei rapporti sociali esistenti. Se ne evince che il datore di lavoro ha una maggiore potestà giuridica del lavoratore dipendente, come di fatto era nella società di quel tempo<sup>590</sup>.

Entro i limiti in precedenza menzionati figura la punizione inflitta alle donne. Tale

---

584 A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 5 v. (2°), 7 (3°).

585 A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 12 (4°).

586 CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 96, p. 97.

587 A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 15 (7°).

588 CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 97.

589 A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 8 (3°).

590 CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 97.

Portereta paga infatti 1 fiorino di Firenze<sup>591</sup> (entità che ricorre in altra occasione nel giudizio di reati di questo tipo) per avere schiaffeggiato una altra donna. Anche nei suoi confronti opera un condono, dovuto alla autorevole intercessione dell'assessore, di cui se non ipoteticamente, è impossibile apprendere i motivi dell'intercessione<sup>592</sup>.

*Uso di pietre.* Questo tipo di comportamento ricorre molto raramente (solamente 4 volte) nei vent'anni di cronaca algherese presenti nel registro in esame. Risulta ad esempio molto meno frequente di quanto non si verifichi a Sassari ove peraltro la situazione è stata esaminata relativamente ad un arco di tempo molto più breve. Per la punizione di questo reato non si è individuata una norma precisa; nella assegnazione del banno si va da un minimo di 30 soldi alfonsini<sup>593</sup> ad un massimo di 3 fiorini<sup>594</sup>, somma che è comunque inferiore a quanto la norma stessa prevede, poiché sempre si fa esplicito riferimento a condoni<sup>595</sup>.

Al riguardo fa eccezione la posizione di certo Johan Macons<sup>596</sup> di Castelgenovese, che paga un banno di 30 soldi per aver ferito al capo un marinaio della sua imbarcazione. Anche in questo caso è possibile verificare che al Macons, comandante o proprietario dell'imbarcazione, viene riconosciuta in giudizio una condizione giuridica superiore a quella del suo marinaio, che oltre ad essergli sottoposto sul piano sociale gli è sottoposto anche dinanzi alla legge<sup>597</sup>.

Dalle caratteristiche di pagamento accennate, pare differenziarsi il banno assegnato a certo Domingo Urxeller, che si vede inflitta, pur dopo premurose intercessioni in suo favore di persone di prestigio, come d'uso nel tempo, una ammenda di 3 lire alfonsine minute<sup>598</sup>. A suo carico figura però, come probabile aggravante, oltre al reato di aver

---

<sup>591</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 10 v. (1°).

<sup>592</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 97, p. 98.

<sup>593</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 23 (2°).

<sup>594</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 5 (4°).

<sup>595</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 99.

<sup>596</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 19 (4°).

<sup>597</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 99.

<sup>598</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 21 (3°).

scagliato pietre contro una donna, certa Pigerà, anche l'averle dato “*marrades*”<sup>599</sup>, metaforicamente, “non darmi più fastidio”, “stai ben attenta”. Probabile, pertanto, che il banno pagato sia originato dalla somma di due distinte infrazioni, giudicate complessivamente dal vicario e trascritte sul registro dal notaio sotto una voce unica esclusivamente per comodità di procedura<sup>600</sup>. E' possibile che l'aver accompagnato il lancio del sasso con la detta espressione, (l'infinito del verbo *marrar* in catalano indica il gesto del cavallo che striscia nervosamente lo zoccolo per terra quando è infastidito da qualcosa, o quando agita la coda per scacciare le mosche o altro che lo infastidisce), abbia fatto sì che l'uomo sia stato condannato per due reati distinti, benché accorpati sotto un'unica voce: lancio di armi improprie, sassi per l'appunto, e proferimento di minacce verbali.

*Uso di bastone.* Trattandosi di un'arma impropria, di facile reperimento, anche occasionale, usato sia come strumento di offesa che di difesa, l'uso del bastone in una rissa o, comunque, in un'azione delittuosa, non farebbe pensare di per sé ad un'azione premeditata e quindi al compimento di un dolo intenzionale. L'uso di bastone, nei casi menzionati dal registro, viene punito in maniera diversa a seconda che si tratti di un uso minaccioso, finalizzato ad incutere paura dinanzi ad un avversario o ad un provocatore, o che si tratti di un uso finalizzato a colpire e quindi procurare ferite e lesioni nel corpo dell'offeso. Similmente ad oggi, il reato subisce, nell'emanazione del giudizio da parte del vicario algherese, modulazioni diverse dinanzi all'uso concreto che del bastone si può fare: come arma, per quanto impropria, che uno può avere con sé anche come semplice strumento di ausilio per camminare, e che, solo occasionalmente, si può trasformare in uno strumento di offesa. La pena viene ridotta se la parte offesa conferisce il perdono a colui che ha

---

<sup>599</sup> Col termine *marra* si intende un generico attrezzo in ferro, usato per lavorare i campi; se idoneo a zappare, si dovrebbe identificare in una zappa. Per *marrada* deve quindi intendersi un colpo di zappa o di altro generico attrezzo da lavoro con la punta in ferro.

<sup>600</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 99, p. 100.

offeso<sup>601</sup>.

Allo stesso modo il reato si commisura alle circostanze in cui il reato viene compiuto nel giudicare, ad esempio, chi si fa promotore di una lite, assumendone l'iniziativa, e chi invece, pur partecipandovi, lo fa esclusivamente per difesa, in quanto spinto dalla evidente esigenza di difendersi. Nella fattispecie si può vedere, perciò, che Pere Spanyol ,di Maiorca, il quale ha aggredito con un bastone il marsigliese Jaime Bassil, che niente ha fatto se non difendersi, si può affermare che al primo, al quale si addebita l'iniziativa, si riconosce un'aggravante, con un pagamento di 6 fiorini d'oro di Aragona, mentre al secondo, cui si riconoscono le attenuanti, si assegna un bagno di 4 fiorini. Appare normale, pertanto, che all'aggressore si addebiti, se pur il giudizio nei suoi confronti non appare essere del tutto congruo alla gravità del fatto, in quanto viziato da intercessioni a favore di questo reo, una percentuale maggiore di colpa rispetto ad una percentuale minore addebitata a chi, invece, l'aggressione l'ha ha dovuta subire, pur dovendosi difendere per non soccombere.

*Minaccia a mano armata.* E' un reato che ricorre sovente nello svolgersi della vita quotidiana in questa cittadina gravata da non pochi tormenti.

Le armi più frequentemente usate sono da taglio. Sono armi bianche, quindi, micidiali per la silenziosità, la velocità e la pericolosità con cui possono colpire. Ricorrono di frequente il coltello, il pugnale la spada.

In questo reato cadono esponenti di un po' tutte le categorie sociali presenti in Alghero, dai padroni di imbarcazioni, ai marinai delle galee, dai soldati, ai corallari. Le cause che li originano sono le più disparate. Vi si trovano coinvolti individui di diverse nazionalità, molti provenzali, a testimonianza che il porto o l'uso delle armi, nella società algherese del 300, non è prerogativa particolare di qualcuno, ma visti i tempi, non certamente facili, si pone come esigenza diffusa. La pericolosità, l'incertezza del sistema, la sfiducia nella legge dello Stato, evidentemente, spinge la gente ad armarsi,

---

<sup>601</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 6 (4°).

con l'intenzione di difendersi dinanzi ad una manifesta impossibilità per il potere pubblico di mantenere l'ordine<sup>602</sup>.

Numerosi gli esempi di condono di parte del banno<sup>603</sup>, ridotto a volte in misura sensibile (soprattutto quando il porto delle armi si limita alla minaccia, senza che ve ne sia uso o comunque si verifichi un ferimento).

La norma prevede un banno di 60<sup>604</sup> oppure 100 soldi<sup>605</sup>. Poiché l'importo è chiaramente menzionato, ma non viene mai fatto alcun accenno alle motivazioni di questa differenziazione, e non varia a seconda dell'uso di arma lunga o corta, se ne deve dedurre che la differenza è collegata alla presenza o meno di una premeditazione, o di circostanze comunque aggravanti. Nei documenti in cui si fa infatti esplicito riferimento al banno di 5 lire alfonsine, si individua la ricercata intenzione, la premeditata volontà di far del male, di arrecare volutamente danni fisici; intenzionalità che non traspare (o non è richiamata) nei casi in cui vien pagato un banno di 3 lire alfonsine. In questo caso il porto delle armi viene in parte giustificato come se fosse dovuto alla obiettiva difficoltà del sistema di vita<sup>606</sup>, non escludendo, come siamo propensi a credere, visti, anche altri precedenti, che l'applicazione di circostanze attenuanti, finalizzate ad una riduzione della pena, siano determinate dalla condizione sociale o dalla nazionalità d'origine del reo. Questa pare essere la situazione di tale Pere d'Aragona<sup>607</sup>, costretto a difendersi con le armi nel corso di un litigio con alcuni provenzali o, ad esempio, di certo Bernat Patrono<sup>608</sup>, che fa ricorso alla spada nel mezzo di un litigio.

*Violazione di domicilio.* Nel registro in 20 anni compaiono solamente 4 esempi di questo reato<sup>609</sup>, che in tutte le occasioni è commesso ai danni di abitazioni al cui interno vivono delle donne.

---

<sup>602</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 104.

<sup>603</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 1 v. (2°), 2 v. (2°), 3 (2°), 3 (7°).

<sup>604</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 9 (3°), 11(1°), 29 (6°).

<sup>605</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 2 v. (2°), 3 (7°), 9 (2°), 11 v. (1°).

<sup>606</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 104, p. 105.

<sup>607</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 9 (3°).

<sup>608</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 29 (6°).

<sup>609</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, ff. 12 v. (2°), 14 v. (1°), 27 v. (5°), 36 (1°).

Il banno pagato, di valore sufficientemente elevato, ma comunque non proporzionato all'effettiva gravità, va dai 25 soldi<sup>610</sup> circa ai 74 soldi<sup>611</sup>; somma che è peraltro certamente inferiore a quanto previsto dalla legge, visto che sempre la somma pagata è il frutto di un concordato tra il vicario ed il contravventore.

Il banno più elevato viene pagato per un reato compiuto di notte: questa circostanza è da considerarsi come una aggravante, poiché è evidente che in tali condizioni risulta più difficile individuare e smascherare il colpevole<sup>612</sup>.

È interessante comunque notare che l'entità minima, 25 soldi circa, vien pagata per aver violato e rotto - pure di notte - le porte dell'abitazione di una donna pubblica, che anche in questa circostanza è meno garantita dalla legge, rispetto a quanto si è verificato per le altre donne, in circostanze analoghe. Tal Alessandro Mollet paga invece circa 50 soldi per essersi reso responsabile di esser entrato con la forza nella casa della moglie di un provenzale<sup>613</sup>.

Il banno più consistente viene infine pagato, sotto forma di 3 fiorini di Firenze, da un corallaro catalano reo di aver violato l'abitazione di un'amica di Johan Goyrio<sup>614</sup>. In una sola occasione è una donna a rendersi responsabile di questo reato: l'interessata è una donna di malaffare, punita dal vicario in termini più severi, visto che è costretta a pagare ben 4 lire alfonsine per aver aggredito una donna dopo esser entrata in casa sua infrangendo le porte dell'abitazione<sup>615</sup>.

#### REATI CONTRO IL PATRIMONIO.

*Il furto.* Nella condanna degli autori di questo reato si dimostra, in tutta la sua ampiezza, la possibilità che ha il vicario di concedere condoni, la discrezionalità e l'arbitrarietà in altri casi rilevata che a volte arrivano a coprire quasi il totale del banno. La prassi adottata, come in questo caso, non è quella della commisurazione dei casi ad una

---

<sup>610</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 27 v. (5°).

<sup>611</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 12 v. (6°).

<sup>612</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 110.

<sup>613</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 14 v. (2°).

<sup>614</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 12 v. (2°).

<sup>615</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 36 (1°).

giurisprudenza corrente e consolidata, ma quella di una valutazione accrescitiva o diminutiva della gravità del reato sulla base di un giudizio soggettivo del vicario che diventa la “vera” legge, segnata, perciò, non dai tratti del diritto ma dagli umori, dai gusti, dai pregiudizi e dalle valutazioni personali dell'uomo. Con i difetti e i pregi insiti nella natura umana, soggetta a pressioni, a stati d'animo, a mutevolezza di opinioni, a seconda dell'individuo che in un determinato momento si trovi ad essere giudicato. La obiettività, la imparzialità della legge scompaiono, per lasciare il posto alla discrezionalità, quando pure non all'arbitrio del vicario.

La frequenza con cui si fa ricorso al condono, la relativa severità con cui vengono puniti i furti di generi alimentari, lasciano trasparire la pesante difficoltà della situazione economica algherese. A più riprese, infatti, gli abitanti della villa son costretti a far ricorso ad approvvigionamenti fin dalla madre patria, per poter sopravvivere anche solo fisicamente. Chiusi all'interno della villa, bloccata a sua volta nella possibilità di espandersi dalla presenza di una massiccia linea difensiva di torri e muraglie, gli abitanti possono disporre di scarsi appezzamenti di terreno da coltivare. Il lavoro svolto nei campi ubicati nelle immediate vicinanze poste all'esterno della cinta muraria, è infatti costantemente posto sotto il rischio, soprattutto nelle ore notturne, di incursioni nemiche, con conseguenti distruzioni dei raccolti<sup>616</sup>.

La situazione economica e sociale fortemente compromessa porta al furto di tutto, a dire dall'elenco dei banni e delle rispettive pene pecuniarie elencate nel registro. Lenzuola, barili, galline, tavole, utensili da lavoro dai cantieri. Si da qui di seguito un elenco di casi e delle pene previste:

partecipazione ad un furto (di lenzuola), 16 soldi 6 denari<sup>617</sup>;

furto di pietre da una cava, 12 soldi<sup>618</sup>;

furto di tavole, 30 soldi<sup>619</sup>;

---

<sup>616</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 120.

<sup>617</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 1 v. (7°).

<sup>618</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 38 v. (1°).

<sup>619</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 27 (5°).

furto di un barile di vino, 30 soldi<sup>620</sup>;

furto di un paio di galline, 30 soldi<sup>621</sup>;

furto di beni vari (non precisati), da 50 soldi a 140<sup>622</sup>;

furto all'interno di abitazioni, 100 soldi<sup>623</sup>.

Una certa tolleranza si individua invece nei criteri che il vicario adopera per punire i responsabili di furti all'interno di orti o vigne, forse in dipendenza delle difficoltà obiettive in cui versano gli abitanti della villa<sup>624</sup>: la gran parte dei furti di generi alimentari riguarda, del resto, l'uva<sup>625</sup>. Anche se non traspare dai documenti se il furto venga consumato o meno, si deduce facilmente, dalla constatazione che i reati vengono compiuti quasi tutti nel mese di settembre, che bersaglio dei furti è proprio l'uva, i fichi, i fichi d'india, visto che è proprio in questo periodo che abbondano nel territorio.

È impossibile verificare se le differenze che si riscontrano nel pagamento del banno siano determinate dal furto in vigne in cui non si è ancora vendemmiato, e quindi con possibilità di fare un ricco bottino o di scegliere i grappoli migliori, o se siano dovute, nel caso di pagamento a livelli inferiori, al furto all'interno di vigne nelle quali si sia già vendemmiato. In tal caso, infatti, il danno che il derubato subisce è di lieve entità<sup>626</sup>.

Di fatto, il banno che pagano i contravventori, pur avendo compiuto il reato nottetempo (circostanza che solitamente è considerata aggravante), non è eccessivo, considerato che si pagano dagli 8<sup>627</sup> ai 10 soldi<sup>628</sup>.

Non viene mai chiarito quale sia la norma adottata; di conseguenza assume

---

<sup>620</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 19 (8°).

<sup>621</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 27 v. (3°).

<sup>622</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 32 (8°).

<sup>623</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 21 v. (3°).

<sup>624</sup> Uno studio interessante, frutto dell'attenzione al problema, è quello di CARTA-RASPI R., *L'economia della Sardegna medioevale. Scambi e prezzi*, Cagliari, 1939.

<sup>625</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 3 v. (2°), 3 v. (3°), 3 v. (4°).

<sup>626</sup> CASTELLACCIO A., *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese...*, p. 122.

<sup>627</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 3 v. (2°).

<sup>628</sup> A.C.A., sez. R.P., reg. 2063, tomo I, f. 3 v. (3°).

notevole rilievo il ruolo rivestito dal vicario, che giudica discrezionalmente.

Un bagno più o meno simile si paga per il furto di cipolle<sup>629</sup>; in misura leggermente superiore per il furto di beni imprecisati all'interno di un orto<sup>630</sup>. Il tutto anche se responsabili sono degli stranieri.

Poiché il furto è da intendersi come un danno apportato al proprietario di un bene, si giustifica in questo senso anche il bagno inflitto ai proprietari di animali che entrano, per incuria o meno dello stesso proprietario, all'interno di orti o vigne, con effrazione o meno delle eventuali protezioni poste al riguardo. Un tal Bernat Aymar, a causa di un suo ronzino entrato nell'orto di Ponç des Jardì, paga per l'appunto mezzo forino d'Aragona<sup>631</sup>.

Anche il tentativo di distruggere le protezioni delle vigne, fatte con frasche, fossati o muri, viene punito alla stregua di un furto: un tal Johan Alger paga un bagno di 13 soldi 6 denari per essere stato colto sul fatto mentre toglieva delle pietre da una vigna senza esserne stato autorizzato dal proprietario<sup>632</sup>.

Caratteristico quanto avviene per un sardo (il cui nome non è menzionato), che paga 10 soldi per essersi reso responsabile di aver messo del bestiame nel Reale, termine col quale dovrebbe intendersi un possesso od appezzamento di uso pubblico, il cui sfruttamento era precluso ai sardi<sup>633</sup>.

### **3. L'amministrazione della giustizia in Cagliari dal 1340 al 1380.**

Chiunque commetta un reato a Cagliari – sia maschio o femmina, catalano, sardo, ebreo o straniero – è sottomesso ad una sola giustizia, quella del re, esercitata dal suo rappresentante, il *veguer*.

Tuttavia, la popolazione di Cagliari - o, meglio, quella del Castello – fa sentire la sua voce attraverso dei probiuomini o consiglieri (o ancora, più semplicemente, “buoni

---

<sup>629</sup> A.C.A., *sez. R.P.*, reg. 2063, tomo I, f. 27 v. (1°).

<sup>630</sup> A.C.A., *sez. R.P.*, reg. 2063, tomo I, f. 20 v. (3°).

<sup>631</sup> A.C.A., *sez. R.P.*, reg. 2063, tomo I, f. 4 (1°).

<sup>632</sup> A.C.A., *sez. R.P.*, reg. 2063, tomo I, f. 31 v. (8°).

<sup>633</sup> A.C.A., *sez. R.P.*, reg. 2063, tomo I, f. 38 v. (4°).

uomini”), emanazione degli interessi comunali e con i quali il *veguer* deve concertarsi prima di emettere la sentenza. Da questa limitazione comunale al potere del *veguer* nascono, nel corso del XIV secolo, le “Ordinazioni dei Consiglieri del Castello di Cagliari”<sup>634</sup>, raccolta di disposizioni occasionali, periodicamente arricchite e modificate sino a costituire un vero e proprio statuto della città, che fissa il quadro e la modalità del funzionamento del suo meccanismo sociale. Una buona parte di queste disposizioni si riferiscono alle proibizioni e ai reati e indicano le pene da comminare ai contravventori<sup>635</sup>.

Anche per un esame dell'esercizio della giustizia a Cagliari i materiali sono costituiti dai rendiconti dell'amministrazione di diversi *veguer*, i vicari, che comprendono, come negli stessi documenti esaminati per Sassari ed Alghero, la descrizione delle ammende imposte per i delitti commessi durante gli anni 1342-43 (12 mesi, che d'ora in avanti chiameremo periodo C), 1355-68 (21 mesi e mezzo, d'ora in poi periodo Ca) e 1376-79 (44 mesi, d'ora in poi periodo Cg)<sup>636</sup>.

Nessuna parola potrebbe definire la realtà di questa giustizia meglio di quelle che lo stesso *veguer* impiega dopo la descrizione di ciascun delitto. Quello del periodo C scrive: “Fu fatta la composizione. [il condannato] ha pagato netta alla Corte la somma di...”; quelli del periodo Ca e Cg: il condannato “ha fatto composizione col detto *veguer*. Ha pagato netta alla Corte la somma di...”. La giustizia del *veguer* è dunque una giustizia di “composizione”, cioè di accomodamento<sup>637</sup>, e potrebbe essere paragonata all'odierno istituto della “mediazione” rispondente al principio giuridico della “transazione”. Se la questione da transare non è di estrema gravità e non raggiunge un determinato importo, le parti in causa dinanzi ad un giudice o ad un magistrato, o ad una figura abilitata, anche senza l'assistenza di un legale, se non lo ritengono opportuno,

---

<sup>634</sup> PINNA M., *Le Ordinazioni dei Consiglieri del Castello di Cagliari del secolo XIV*, in <<Archivio Storico Sardo>>, XVII, pp. I-XXV, pp. 1-272.

<sup>635</sup> ROQUÈ FERRER P., *L'infrazione della legge a Cagliari dal 1340 al 1380...*, in *Quaderni sardi di storia*, n. 5, Sassari, 1986, p. 6.

<sup>636</sup> ARCHIVIO DE LA CORONA DE ARAGÒN, *Real Patrimonio*, Maestro Racional, registro n. 2063, tomo 2 (1342-43), tomo 3 (1366-68) e tomo 4 (1376-79).

<sup>637</sup> ROQUÈ FERRER P., *L'infrazione della legge a Cagliari dal 1340 al 1380...*, p. 7.

raggiungono un accordo che poi viene siglato dal giudice o dalla figura abilitata.

La “composizione” nel diritto aragonese consiste sempre in un’ammenda che il funzionario regio decide sulla base delle reali disponibilità economiche delle parti in causa. Le “Ordinazioni” prevedono tutta una gamma di pene nei confronti dei condannati, anche se poi, nella pratica, queste sono di tipo esclusivamente economico, o almeno hanno una netta tendenza ad esserlo, perché, anche ammettendo che siano state applicate pene diverse dall’ammenda (le ordinazioni considerano pene afflittive l’imprigionamento e anche la pena capitale), bisogna riconoscere che esse provengono soltanto dalla concomitanza fra reato e impossibilità del condannato a pagare. Vediamo, infatti, casi, come per esempio l’omicidio o la bigamia, risolversi con ammende più o meno forti, invece della morte o del supplizio con cui dovrebbero rispettivamente essere punite in base alle “Ordinazioni.”

Si tratta anche qui come nei casi precedenti di una giustizia “tariffaria” in cui il punto di riferimento è costituito dalla capacità di solvenza del reo e dal fatto che lo Stato deve comunque incassare quanto più è possibile in base alla disponibilità di ciascuno. Nella sua strumentalità si ravvisa, paradossalmente, anche una certa equità, per quanto arbitraria. La fissazione dell’ammontare di questo pagamento è soggetta a circostanze molteplici che possono far variare l’ammenda da una a tre volte o in certi casi anche di più, e che, attraverso dei reati standardizzati e tariffati dai testi, ci permette di osservare degli sconti che arrivano sino all’80% e anche più della pena e perfino a degli abbuoni totali di essa. La filosofia della “composizione” si regge a ben vedere sul confronto della legge con le diverse circostanze e sulle condizioni economiche dell’individuo sottoposto a giudizio, senza trascurare, però, il fine dello Stato che nell’attuazione pratica della norma rivolge a proprio vantaggio la propensione dei cittadini ad infrangere la legge.

L’OMICIDIO. Curiosamente, nelle Ordinazioni, l’omicidio non è preso in considerazione in quanto tale. Si parla della morte solo come conseguenza estrema del

ferimento, lasciando ai probiuomini e al *veguer* piena libertà di fissare la pena.

Di omicidi il *corpus* preso in esame ne comprende tre, che si risolvono con ammende fortissime.

Il periodo C comprende uno di questi omicidi. Gli imputati, otto individui – la maggior parte dei quali ha uno stesso cognome – accusati d’essere implicati nella morte di un sardo, sono condannati a pagare, a titolo collettivo, 110 lire.

Gli altri due omicidi sono compresi nel periodo Ca. Un uomo che ha ucciso la propria moglie con l’aiuto di sua madre e del cognato è condannato ad un’ammenda di 100 fiorini d’Aragona, cioè 82 lire e 10 soldi. L’ultimo, è il più interessante, è commesso da tre fratelli di Gerona nei confronti di un connestabile (un militare graduato di rango inferiore, una specie di caporale). Compiuto il fatto, i tre gironesi si sono dati alla fuga. Un quarto fratello, che ha dichiarato alla giustizia di non sapere nulla del delitto, è condannato a pagare 4 lire, 3 soldi e 6 denari perché in seguito è stata trovata in suo possesso una veste del morto trapassata dalle pugnalate.

La giustizia fa anche vedere due piccole imbarcazioni appartenenti ai contumaci, che fruttano 6 lire e 12 soldi. Infine, 14 mesi dopo il delitto i gironesi sono catturati e condannati a pagare, sorprendentemente, solo 50 lire d’ammenda in totale. A loro favore sono invocate due attenuanti: primo, sono giovani e atti alle armi in un momento in cui la guerra ha bisogno di forza viva; secondo, si tiene conto che durante tutto il tempo in cui li si cercava essi sarebbero potuti andare ad ingrossare le file del Giudice d’Arborea ed invece non lo hanno fatto<sup>638</sup>.

INFRAZIONI CONTRO LE PERSONE. Il furto e i reati che gli sono connessi costituiscono l’infrazione dominante, se non per la loro importanza numerica, certo per la loro ripercussione sull’ammontare globale delle ammende.

I furti vanno dal piccolo borseggio sino al commercio di oggetti rubati, passando per la ricettazione e la rapina stradale. Le pene vanno da 5 soldi (per un carrettiere che beve

---

<sup>638</sup> IBIDEM, p. 14, p. 15.

il vino che trasporta) sino a 100 lire per un ebreo che smercia oggetti rubati. E' evidente che esiste una volontà di graduare l'ammenda in base all'importanza del furto.

Nello stesso periodo Cg si vedono due ammende d'un uguale ammontare (8 lire e 5 soldi) per dei furti la cui importanza non è invece paragonabile: ma la persona che ha commesso il furto poco importante dispone del denaro per pagare l'ammenda, mentre la coppia che ha rubato 20 lire, vestiti e altra roba è così povera che l'ammenda deve essere pagata da una terza persona (a titolo, probabilmente, di prestito)<sup>639</sup>.

Che non sia il furto in sé che si cerca di punire ma piuttosto ogni caso di furto con le sue circostanze particolari lo si vede anche da questo: per un furto importante come quello di una vacca, un sardo è condannato soltanto con l'ammenda, particolarmente lieve, di 15 soldi (Ca). Il fatto è che la vacca è un alimento e che egli non è andato a rubarla in un posto qualunque, ma nella macelleria di Oristano, capitale dell'Arborea, cioè in casa del nemico<sup>640</sup>.

Tre altri delitti sono, in realtà, dei furti sotto altra forma: truffa (in Ca, 12 lire d'ammenda), svaligiamento di un magazzino di grano (C, 2 lire e 2 soldi, provenienti dalla vendita di vestiti appartenenti al condannato, latitante) e 8 lire e 8 soldi d'ammenda per quattro uomini che hanno scuoiato una vacca della mandria di un ebreo (C)<sup>641</sup>.

La maggior parte degli altri delitti possono essere raggruppati in tre categorie:

- a) scambi d'ingiurie e principi di rissa, così come la responsabilità di una lite tra terzi. L'ammenda arriva, al massimo, a 3 lire;
- b) atti di villania commessi contro delle donne (1 lira a condannato o poco più);
- c) pascolo abusivo di bestiame, per carenza di custodia o per cattiva fede del loro proprietario. Salvo un caso in cui (periodo C) il reato costa 5 lire ad un sardo, gli altri vengono regolati con ammende di 2 lire al massimo, ma spesso anche di 4-6 soldi. L'esistenza di questo delitto, che non è un delitto urbano, ci dice che al di fuori del Castello, vi si svolge una certa attività agraria, anche se non in maniera così diffusa

---

<sup>639</sup> IBIDEM, p. 18, p. 19.

<sup>640</sup> IBIDEM, p. 19.

<sup>641</sup> IBIDEM, p. 19.

come in altre realtà dell'isola. Questa infrazione, se non è punita duramente, non è però presa alla leggera, come è dimostrato dal fatto che nei sobborghi di Cagliari esistono dei funzionari, i *maiors de pardo*, che hanno il compito di reprimerla. Infine, un ultimo delitto non è un delitto “contro”, ma un delitto “a favore”, quello del favoreggiamento, che rientra in una casistica diffusa in Sardegna. Si tratta di un reato di omertà e di solidarietà finalizzato a proteggere amici, parenti e comunque persone deboli che hanno bisogno d'aiuto per sottrarsi, talvolta, ad angherie e prepotenze.

d) Un uomo colpevole d'aver aiutato un evaso (Ca) è condannato a 8 lire. Una donna che ha dato da mangiare ad uno schiavo fuggitivo e un greco che lo ha trasportato fino alla terra ferma con la sua barca devono sborsare, rispettivamente, 1 lira e 10 soldi e 2 lire (periodo C), essendo stata riconosciuta la buona fede di quest'ultimo (le Ordinazioni prevedono la morte per chiunque aiuti uno schiavo a riacquistare la libertà)<sup>642</sup>.

E' possibile che siano esistite a Cagliari altre pene, oltre quelle monetarie, per punire i delitti. In ogni modo, la giustizia, che potremmo definire compositiva, che certamente è una giustizia di tipo paternalistico, apparentemente comprensiva come potrebbe esserlo un buon padre di famiglia, è non di meno una giustizia molto soggettiva, opinabile, relativa e, per quei tempi, anche la migliore giustizia possibile in una società data e storicamente determinata.

La società presa in considerazione appare, d'altra parte, molto turbolenta e poco comoda per il potere. Ma ogni società tende a diventare ingovernabile, quando deve sottostare a norme e progetti politici imposti dall'alto, da un potere non voluto in quanto considerato estraneo al corpo ed allo spirito di quella società. A Cagliari, in questa fine del Medioevo, la legge positiva ha perciò difficoltà ad iscriversi nelle coscienze, e il rispetto di essa non appare così immediato. A questo proposito, è significativo che la strategia del potere abbia deciso, nella lotta contro l'infrazione della legge, d'intraprendere la strada della “composizione”.

Essa offre la flessibilità necessaria perché, dovendo affrontare delle spinte non

---

<sup>642</sup> IBIDEM, p. 19.

solo soggettive, ma anche oggettive determinate dalla complessità della crisi sociale in atto nella Sardegna di quel periodo, che fanno superare a molti cittadini il confine della legge, permette anche di farli rientrare nella norma fissando un prezzo alla portata di ciascuno. La giustizia “di composizione”, per quanto appaia inflessibile nella sua forma, diventa così abbastanza duttile nelle sue azioni concrete in modo che la riparazione sia sempre possibile.

## APPENDICE DOCUMENTARIA

Si allegano, qui di seguito, copiate e tradotte, alcune annotazioni (in parte riportate nella tesi) effettuate dai vicari di Sassari, Alghero e Cagliari negli anni 1341-1387, da cui si evince la casistica dei reati, la loro varietà e la loro frequenza; esse sono tratte da un registro rinvenuto nell'Archivio della Corona d'Aragona di Barcellona, sezione Real Patrimonio, ampiamente citato nel lavoro del Professor Angelo Castellaccio *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese*, da noi compulsato. Il documento è citato nella tesi con la sigla A.C.A., sezione R.P., cui segue il n. del registro in sigla reg., il numero del volume in sigla v. e del foglio in sigla f., preceduto dall'annata. Qui di seguito il documento è citato nello stesso modo.

### **Sassari, Anno 1341, Reg. 1513, f. 2.**

Risulta vicario di Sassari Pere D'avinyo, mentre dal 15-12-1341 regge l'ufficio della vicaria Berengario de Bajadell, su incarico del Governatore G. De Cervello.

**v. 33.** Viene constatato che in Sassari esiste un'ordinanza regia secondo la quale il grano, l'orzo, le fave, ogni tipo di legume prodotto nella curatoria di Sassari, non dovevano da nessuna persona, di qualsiasi condizione o nazione, essere esportati dal citato territorio, anzi che tutti questi prodotti dovevano essere portati entro la città di Sassari per misurarne il valore ed esigere il relativo introito doganale dai produttori.

**v. 34.** Vi appare che un rasiere di frumento vale 7 soldi, un rasiere d'orzo 3 soldi, un rasiere di fave 6 soldi.

**v. 3.** Bartolomeo Lemosi paga 13 soldi per aver presa una mantellina di Pietro Alest. Il bagno è di 20 soldi ma gli vengono condonati 6 soldi e 8 denari.

**v. 4.** Petro de Serra incorre in un bagno di 100 soldi per aver ferito al capo con una pietra Giovanni Cambella, ma considerato che è povero gli vengono condonati 90 soldi.

### **Alghero, Anno 1368, Reg. 2063, Tomo I.**

**v. 1. 6 Ottobre.** Il vicario fa una composizione per 16 soldi ad una donna di bordello per essersi bisticciata con le altre donne del bordello. Sempre nello stesso giorno appare un bagno di gioco nei confronti di Sanxo Navarro abitante di Alghero: 1 lira. Nei confronti di Pietro Blescho, soldato, per aver tratto il coltello contro Pietro Tremades: 19 soldi; una donna, tale Fuxserra, viene condannata al pagamento di 4 fiorini per aver accusato ingiustamente il marito di voler *far per lo cul*; il giorno 28 aprile viene condannata la moglie di Pietro Granyana, abitante di Alghero, per aver acconsentito (essersi resa complice) al furto di un lenzuolo da donna a tal Bartholina, al bagno di 16 soldi e 6 denari.

**v. 3. 25 Settembre.** Viene condannata donna Pasquala, amica di Domingo Batle soldato, al pagamento di una lira e 10 soldi anziché i 100 previsti, per essere stata trovata con un altro uomo.

**v. 4. Anno 1373, 26 luglio.** Vi è una condanna ad un bagno di 25 lire per aver portato via dal porto di Alghero *exargia de pescar* di proprietà di Francesco Codino.

**12 Agosto.** Bernard Aymar, di Alghero, per un banno di un suo ronzino che ha fatto danno nell'orto di Pancio Des Jardi, anziché ½ fiorino paga 8 soldi e 3 denari.

**Anno 1374, 6 gennaio.** Giovanni Barbana Yer, provenzale, per aver rubato entro il porto una Fistella a Rossi De Corallar, su intercessione altrui viene condannato al pagamento di 5 fiorini equivalenti 4l., 5s., 2d..

**v. 3. 25 Giugno.** Antoni Pjnoy di Barcellona, per essersi scontrato nel porto ed aver sguainato la spada contro un soldato, per intercessione d'altri paga 4 fiorini, equivalenti a 3 lire e sei soldi.

**25 giugno.** La donna Riba Foradada, per aver accolto senza autorizzazione due provenzali, viene condannata, per intercessione, a 2 fiorini, equivalenti a 1 lira e 3 soldi.

**21 ottobre.** Bartolomeo Eximeno, per aver di notte tenuto aperta la taverna ed aver accolto soldati per giocare, viene condannato a 1 fiorino equivalente a 16 soldi e 6 denari.

**8 dicembre.** Papiro Provenzale, per aver ferito al fianco con un (illegibile) Raffaele provenzale, paga, per intercessione altrui, anziché 60 soldi, 3 fiorini di Firenze che valgono 3 lire, 16 soldi, 6 denari.

**v. 7. 27 gennaio (martedì).** Pietro Spanyol di Mayorca, per aver ferito alla testa con un bastone Giacinto Bassill di Marsiglia e quest'ultimo per aver ferito il primo, incorrono in una multa; per intercessione lo Spanyol paga 6 fiorini in quanto ha iniziato la zuffa, e l'altro paga 4 fiorini, l'equivalente di 8 lire e 5 soldi, in quanto ritenuto meno colpevole.

**9 Aprile.** Una donna di cui non si legge bene il nome, per essere stata trovata con uomo, e risultando da indagini fatte nel vicinato che in quella zona non vi fosse Bordello, incorre in un banno di 100 soldi e per intercessione di altri paga 2 lire.

**v. 8. 10 Aprile.** Pietro Ferrer della barca di Bernardo Aymar, per essersi azzuffato con un provenzale della stessa barca e avergli dato una spinta, viene condannato al pagamento di 71 fiorini di Aragona.

**19 Aprile.** Una donna (non si capisce il nome) che abbandona il proprio uomo per andare con un altro, viene condannata ad un banno di sessanta soldi, ma poiché ritorna dal marito, per intercessione di altri viene condannata al pagamento di un fiorino di Firenze, equivalente ad 1 lira, 5 soldi, e 6 denari.

**17 Luglio.** Un provenzale di nome Pietro, viene arrestato e messo in prigione perché senza autorizzazione viene trovato dal corpo di guardia nelle vicinanze delle mura della città nel tentativo di entrarvi, e condannato al pagamento di 60 soldi, di cui 1/3 andrà a chi lo ha arrestato e 11 soldi al vicario.

**v. 10. 12 Novembre (giovedì).** Giovanni Fidell, provenzale, per aver nella villa trasgredito gli ordinamenti, anziché 10 lire, perché è povero e per richiesta di Pietro Portagas, paga 2 fiorini di Firenze.

**7 Dicembre (lunedì).** Giovanni Spjnachis ed Antonio Olapers, provenzali, per aver ferito al capo Giovanni di Sicilia, invece che 10 lire ciascuno pagano 10 lire in tutto.

**15 novembre.** La Portereta, donna di bordello, per aver schiaffeggiato donna Pascha, su richiesta dell'assessore, paga 1 fiorino di Firenze; nello stesso giorno la Giudicha, donna di bordello, per aver dato lo schiaffo insieme con la Portereta, su richiesta di alcuni soldati, paga 16 soldi e 6 denari; un'altra donna del bordello, per aver promesso di passare il vespro con uomo e per averlo trascorso con un altro, trovata in flagrante ed arrestata dal capo delle guardie Giovanni Marti, paga solo 12 soldi di cui 1/3 al Marti e 8 soldi alla corte.

**v. 11. Anno 1378, 18 gennaio (lunedì).** Benardo Lancol, per aver tratto il coltello contro un uomo della galea, invece che 60 soldi paga 1 lira; donna Pigerà (Pingra) del bordello, per aver incitato i due a prendersi a coltellate, invece che 100 soldi, per intercessione di altri, paga 2 fiorini di Firenze.

**4 Marzo.** Rossinyol di Maiorca, corallaro, scagliatosi con armi contro un provenzale, senza sangue, è condannato al pagamento di 2 lire; Giacomo Serra, catalano di maiorca, per aver battuto una donna del bordello, senza sangue, paga 1 lira.

**v. 12.** Fulcho Gingo, per aver dormito dentro Alghero senza autorizzazione, paga 1 lira.

**10 Maggio.** Puigi Gros, poiché permetteva giochi di notte in casa sua contro l'ordinanza, deve pagare 1 lira.

**5 Luglio.** Giacomo Ramon, provenzale, per aver un marinaio della sua barca scagliato un dardo contro un certo Nafracols, provenzale, paga 1 lira e 10 soldi; Nafracols, provenzale, per aver fatto lite e usato armi contro il marinaio del citato Ramon paga 3 lire; una donna sarda, amica di Guantine Melone, per aver accolto sardi di notte nella sua casa deve pagare 10 soldi.

**10 Settembre.** Mariana, del bordello, per aver accolto di notte nella sua abitazione uomini di nazionalità straniera, paga al capo delle guardie una penale di 1 lira e 16 soldi; vanno alla corte 1 lira, 4 soldi, 9 denari; Giacomo ed Isacco, giudei, di Alghero, per essersi azzuffati di notte, ma senza ferite, fanno composizione e pagano 3 lire (non è specificato se per ciascuno o per entrambi); Giovanni, francese, per aver fatto resistenza alle guardie poste alle porte della città che non lo facevano entrare, deve pagare 2 lire; Giovanni, falegname, per aver rotto con un bastone il braccio ad una bagassa del bordello, paga 1 lira, 4 soldi, 9 denari; Giovanna, femmina del bordello, per aver tirato una pietra in faccia contro il detto Guglielmo deve pagare 5 soldi.

**v. 16. 2 Marzo (giovedì).** 2 Donne del bordello, per aver fatto adulterio con due uomini nel forno nuovo, senza la volontà del fornaio, sono condannate al pagamento di 18 soldi.

**5 Aprile.** Una donna del bordello, per aver fissato un appuntamento a un uomo e per essere andata con un altro, è condannata al pagamento di 1 lira e 13 soldi.

**7 Maggio.** Caterina, femmina di Berengario Giberga o Gibegra, per aver offeso la moglie di Nicola Canet, deve pagare 16 soldi e 6 denari.

**v. 18. 25 Settembre.** Steve Castella, per aver rubato una spada dalla barca di Guglielmo Rigolff, deve pagare 4 lire e 19 soldi.

**10 Gennaio.** Maria Lopez del bordello, per essere fuggita su di una nave, deve pagare 16 soldi e 6 denari.

**v. 20.** Luisso Andreu, Antonio de Sifort, Pietro Davaur, Raimondo Sil, provenzali, per aver rubato nell'orto di Martino Navarro, per intercessione altrui, pagano 4 lire, 2 soldi, 6 denari.

**v. 24.** Risulta il nome di Lorenzo Ledo, in quanto notaio e scrivano della vicaria di Alghero; vicario di Alghero risulta essere Berengario de Rindeperes, dal 31 maggio 1368, su incarico di Pietro de Luna, luogotenente del Re di Sardegna, in sostituzione del defunto Jdran Carroz; risulta anche la paga dello scrivano che ammonta a due soldi per ogni lira entrata alla vicaria; la paga del sottovicario (non c'è nome) ammonta a 50 lire annue; la paga dell'avvocato e procuratore fiscale ammonta a 50 lire annue; il salario del capo delle guardie ammonta a 25 lire.

**v. 27. 1 Giugno.** Nicolau Calafat, per il furto di due galline di Giovanni Lopez, viene condannato a pagare, per intercessione altrui, 1 lira e 10 soldi.

2 giugno, Antonio Negre, fabbro, per aver caricato ed esportato da Alghero, di notte, 2 botti di vino ed averle fatte portare ad Oristano, per intercessione altrui, deve pagare 5 lire.

### **Cagliari, anno 1342-43, Reg. 2063, Tomo II.**

Risulta vicario Guillem de Clariana.

**v. 1. 25 Giugno.** Un tal Pietro, abitante del castello di Cagliari, per aver dato uno schiaffo a Margherita, figlia di Guglielmo des Pugg, è condannato al pagamento di 2 lire e 10 soldi.

**1 Luglio.** Giacomo Nicolau, marinaio, per aver partecipato ad una *baralla*, è condannato a pagare 1 lira.

Un sardo, per aver messo formaggi e polli per la porta del Leone, è condannato al pagamento di 15 soldi, di cui 3 vanno all'accusatore.

Francesca, femmina peccatrice, per aver ferito Mavella, femmina peccatrice, è condannata a 10 soldi.

Giacomo Peraylada, per aver tratto il coltello contro un compagno, è condannato al pagamento di 1 lira e 10 soldi.

Donna Bartolomea, moglie del fu Pietro Saitri (?), per aver detto parole offensive a Pietro Gomis, capo delle guardie, è condannata al pagamento di 5 lire.

Boi Simone Balester, abitante di Cagliari, per una promessa (non mantenuta) fatta a Bartolo Catot, è condannato a 20 lire.

**v. 3.** Giovanni di Messina, per essere fuggito dalla nave di Nolivella (?), in quanto è povero e non può pagare di più, è condannato a pagare 5 soldi.

Ciaura, una lavandaia, per aver portato a casa sua una gattina che fuggiva da Guglielmo Andreu, paga 1 lira e 10 soldi.

**v. 4. 4 Settembre.** Guglielmo Verdi, per aver tratto armi contro Bonanant Poch, è condannato al pagamento di 1 lira e 5 soldi; Guantino Mareu, per lo stesso reato, è condannato al pagamento di 3 lire.

**9 Settembre.** Pietro Ses Avases, un mercante di Barcellona, per aver misurato grano fuori dalla piazza, contrariamente al bando stabilito dai consiglieri, deve pagare 3 lire e 7 soldi.

Guglielmo Des Pote, mercante, per aver raccolto mercanzia da alcuni maiorchini, aver modificato i sigilli nelle dette mercanzie ed avervi posto il suo, è condannato al pagamento di 55 lire, di cui 10 vanno agli accusatori Pietro Barquet di Villanova e Lorenzo Rurich di La Pola, 45 lire vanno alla corte.

**v. 5. 20 Settembre.** Un marinaio della nave di Giacomo Verrover, per essere fuggito, è condannato al pagamento di 10 soldi.

**27 Settembre.** Franco Fresch, misuratore della gradazione del vino, per aver colpito e ferito al capo, con la verghetta di misurazione, un sardo che faceva travasatore, è condannato a pagare 1 lira e 7 soldi.

**v. 6. 5 Novembre.** Un certo Nuto, sardo, che sta a Villanova, per aver messo polli per la porta del Leone, contrariamente allo Statuto, deve pagare 2 lire.

**8 Novembre.** Bonanant Taylaroures, nocchiero della nave di Michele de Pals, per aver ferito un marinaio della nave, deve pagare 1 fiorino, 1 lira, 2 soldi.

**v. 7. 10 Dicembre.** Un sardo (non c'è nome), per il bestiame trovato nel campo di Santa Maria, del porto che era di Raffaele Tobia ed era fermo lì, è condannato a pagare 5 lire; un altro sardo, per aver messo pelli nella porta del Leone, è condannato al pagamento di 10 soldi.

## CONCLUSIONI

Le conclusioni cui siamo pervenuti nel presente lavoro, per quanto - come si diceva - in maniera circoscritta e limitata ai materiali e ai terreni storiografici entro i quali ci siamo mossi, possono essere così portate a sintesi: la storia giuridica della Sardegna medievale, almeno come essa si presenta nelle sue istituzioni e nelle sue manifestazioni ordinamentali, è il frutto della sua storia sociale e politica, e soprattutto risente del fatto che la Sardegna, essendo un'isola, ed essendo esposta, per la sua posizione geografica, agli appetiti dei navigatori che transitavano nel Mediterraneo ed avevano bisogno di porti per spezzare la lunghezza della navigazione dall'Africa verso l'Europa e viceversa, è stata sottoposta a lunghi periodi di dominazione da parte dei fenici, romani, vandali, bizantini, genovesi, pisani e aragonesi. Il diritto della consuetudine, che pure c'era stato, come in tutte le civiltà contadine e pastorali europee, viene soppiantato dal diritto e dai codici dei dominatori esterni, nonostante, di tanto in tanto, nei territori occupati, come nel caso della conquista aragonese, gli abitanti si oppongano e facciano resistenza. E' questo il destino, anche, del Codice rurale vigente come diritto consuetudinario nel regno di Arborea, redatto successivamente in forma scritta dalla figlia del Giudice Mariano, la giudichessa Eleonora, quando il regno viene annesso alla Corona d'Aragona a seguito delle sconfitte militari subite.

Il diritto pubblico sardo, sotto questo profilo, è un diritto complesso, così come complesse sono le sue ricadute nel diritto privato e nelle sanzioni che vengono comminate ai trasgressori della legge, perché risentono di influssi e di presenze diverse. Certamente, se non in via esclusiva e totalizzante quella romanistica, così, per quanto da noi meno esplorata, nelle manifestazioni sarde del diritto è presente l'influenza genovese e quella pisana.

Nella parte terza, dove ci siamo soffermati sia sull'amministrazione quotidiana della giustizia, sia sul suo governo istituzionale, emerge il tratto e il carattere delle

giustizia iberica. Una giustizia rapace, venale, arbitraria, che certamente entra in conflitto con l'idea di giustizia giudicale com'essa appare nella Carta De Logu. Una giustizia, quest'ultima, rigorosa ma equa, inserita in un contesto sociale e comunitario il cui fine è quello del bene degli uomini e della salvaguardia del Regno. Un diritto che tutela i re, ma anche i servi che vengono riconosciuti e garantiti nella loro condizione.



## BIBLIOGRAFIA

ANATRA B., *Corona e ceti privilegiati nella Sardegna spagnola*, in ANATRA B., PUDDU R., SERRI G., *Problemi di storia della Sardegna spagnola*, Cagliari, 1975.

ANATRA B., *La Sardegna dall'unificazione aragonese ai Savoia*, Torino, 1987.

ANDERSON P., *Dall'antichità al feudalesimo*, ed. it. a cura di BRAMBILLA E., Milano, 1974.

ARAGÒ CABANAS A.M., *La repoblación de Sasser bajo Alfonso el Benigne*, in <<VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Caller, 1957>>, Madrid, 1959.

ARRIBAS PALAU A., *La conquista de Cerdena por Jaime II de Aragón*, Barcelona, 1952.

ARTIFONI E., *Corporazioni e società di "popolo": un problema della politica comunale nel secolo XIII*, in <<Quaderni storici>>, LXXIV, 1990, p. 392.

ASTUTI G., *Formazione degli ordinamenti politici e giuridici dei domini sabaudi fino a Emanuele Filiberto*, in *Storia del Piemonte*, I, Torino, 1961.

BAREL Y., *La ville médiévale. Système social, système urbain*, Grenoble, 1977.

BERTOLINI P., *Este, Obizzo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLIII, Roma, 1993.

BOBBIO N., *La consuetudine come fatto normativo*, Padova, 1942.

BOGNETTI G., *La costituzione e l'ordinamento dei primi stati barbarici nell'Europa occidentale dopo le invasioni della Romania*, Roma, 1962.

BONAZZI G., *Il condaghe di S. Pietro di Silki: testo logudorese inedito dei secoli XI-XIII*, Sassari, 1900.

BOSCOLO A., *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*, Cagliari, 1993.

BOSCOLO A., *Il feudalesimo in Sardegna*, Cagliari, 1967.

BOSCOLO A., *La politica mediterranea dei sovrani di Aragona*, in <<Medioevo Saggi e Rassegne>>, III, Cagliari, 1977.

BOSCOLO A., *Lettere della regina Maria di Castiglia relative alla Sardegna*, in <<Studi Sardi>>, X-XI, 1950-51, pp. 497-504.

BOSCOLO A., *Milano e la Spagna all'epoca di Ludovico il Moro*, Milano, 1983.

BOSCOLO A., *Nota sui mercanti in Sardegna*, in <<Cagliari economica>>, 1955, n. 2.

BOSCOLO A., *Parlamento siciliano e Parlamento sardo (motivi per una ricerca comune)*, in *Mélanges Antonio Marongiu*, Palermo, 1967.

BOWSKY W.M., *Le finanze del Comune di Siena, 1287-1355*, Firenze, 1976.

BRANDILEONE C., *Note sull'origine di alcune istituzioni giuridiche in Sardegna nel Medio Evo*, in <<Archivio Storico Italiano>>, 1902.

BRAUDEL F., *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Torino, 1965.

BRIGAGLIA M., *Profilo storico della città di Alghero*, Sassari, 1963.

CALASSO F., *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale*, Milano, 1965.

CALASSO F., *Medioevo del diritto*, I, Milano, 1954.

CALVINI N. (a cura di), *Statuti comunali del 1381*, Taggia, 1981.

CALVINI N., SARCHI A., *Il Principato di Villaregia*, Sanremo, 1977.

CAMARENA MAHIQUES J., *Tratado de paz entre Aragón y Génova en 1413*, Valencia, 1953.

CARTA-RASPI R., *Castelli medioevali di Sardegna*, Cagliari, 1933.

CARTA-RASPI R., *L'economia della Sardegna medioevale. Scambi e prezzi*, Cagliari, 1939.

CARTA-RASPI R., *Mariano IV Conte del Goceano-Visconte di Bas-Giudice di Arborea*, Cagliari, 1934.

CARTA-RASPI R., *Storia della Sardegna*, Milano, 1971.

CASTAGNETTI A., *La Marca veronese-trevigiana (secoli XI-XIV)*, in CRACCO G.-  
CASTAGNETTI A.- VASINA A.- LUZZATI M., *Comuni e Signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana*, in *Storia d'Italia*, VII,

1, Torino, 1987.

CASTELLACCIO A., *Alghero e le sue mura nel libro dei conti di Bartolomeo Clotes (1417-19)*, Sassari, 1981.

CASULA F. C., *La Sardegna aragonese*, II, in *La Nazione sarda*, Sassari, 1990.

CASULA F.C., *Giudicati e Curatorie*, Roma, 1980.

CASULA F.C., *Profilo storico della città di Oristano*, Cagliari, 1961.

CASULA F.C., *Profilo storico della Sardegna catalano-aragonese*, Cagliari, 1982.

CORTESE E., *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, I, Milano, 1962.

COSTA E., *Sassari*, I, Sassari, 1976.

CRISTIANI E., *Le alternanze fra consoli e podestà ed i podestà cittadini*, in *I problemi della civiltà comunale*, Milano, 1971.

CROCE B., *Storia del Regno di Napoli*, a cura di GALASSO G., Milano, 1992.

D'ARIENZO L., *Carte Reali Diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso, re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, Padova, 1970.

D'ARIENZO L., *Documenti sui visconti di Narbona e la Sardegna*, I, Padova, 1977.

D'ARIENZO L., *I possessi catalani dei giudici d'Arborea*, in <<Studi Sardi>>, XXI, Sassari, 1971.

D'ARIENZO L., *Il Codice del "Breve" pisano-aragonese di Iglesias*, in <<Medioevo. Saggi e Rassegne>>, n. 4, 1978.

D'ARIENZO L., *La pace di Alghero stipulata tra Aragona e l'Arborea nel 1354*, in <<Medioevo Età Moderna>>, Cagliari, 1972.

DAY J., *Villaggi abbandonati in Sardegna dal trecento al settecento: inventario*, Parigi, 1973.

DE FELICE E., *Le coste della Sardegna*, Cagliari, 1964.

DE VALDEAVELLANO L.G., *Curso de historia de las instituciones espanolas. De los orìgenes al final de la Edad Media*, Madrid, 1970.

DE VERGOTTINI G., *Note sulla formazione degli statuti del "popolo"*, in <<Rivista di storia del diritto italiano>>, XVI, 1943.

DE VERGOTTINI G., *Origini e sviluppo storico della comitatinanza*, in <<Studi senesi>>, XVIII, 1929.

DE VERGOTTINI G., *Vicariato imperiale e signoria*, in *Studi di storia e di diritto in onore di Arrigo Solmi*, I, Milano, 1941.

DEL TREPPO M., *I mercanti catalani e l'espansione della Corona d'Aragona nel secolo XV*, Napoli, 1972.

DELIPERI A.C., *Ordinamenti mercantili e tributari in Sardegna prima della conquista*

*aragonese*, in <<Studi Sassaresi>>, serie II, f. 4, XIII, 1935.

DELIPERI A.C., *Sulle coalizioni o rasse nell'economia e legislazione medievale sarda*, in <<Studi Sassaresi>>, serie II, XII, f. 1, 1934.

DESCALZI L., *Storia di Noli dalle origini ai nostri giorni*, Savona, 1902.

DI TUCCI R., *Giudici e leggi personali in Sardegna durante il periodo aragonese*, in <<Archivio Storico Sardo>>, XV, f. 1-2, 1923.

DI TUCCI R., *L'organismo giudiziario sardo: la Corona*, in <<Archivio Storico Sardo>>, XII, 1916-17.

DI TUCCI R., *La condizione dei mercanti stranieri in Sardegna durante la dominazione aragonese*, in <<Archivio Storico Sardo>>, VII, 1911.

DI TUCCI R., *Nuove ricerche e documenti sull'ordinamento giudiziario e sul processo sardo nel Medio Evo*, in <<Archivio Storico Sardo>>, XIV, 1922.

DI TUCCI R., *Storia della Sardegna*, Sassari, 1964

DILCHER G., *Die Entstehung der lombardischen Stadtkommune. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung*, Aalen, 1967.

DILCHER G., LUCK H., SCHULZE R., WADLE E., WEITZEL J., WOLTER U. (a cura di), *Gewohnheitsrecht und Rechtsgewohnheiten im Mittelalter*, Berlin, 1992.

DONAUDI G., *Storia di Porto Maurizio dai tempi anteriori al comune fino all'anno*

1300, Porto Maurizio, 1889.

DUBY G., *Le origini dell'economia europea. Guerrieri e contadini nel Medioevo*, Bari, 1983.

DUFOURCQ C.E., *L'Espansió catalana a la Mediterranea*, Barcelona, 1967.

ELLIOTT J. H., *La Spagna Imperiale 1469-1776*, Bologna, 1982.

ENNEN E., *Storia della città medievale*, Bari, 1978.

ERA A., *Le raccolte di carte specialmente di re aragonesi e spagnoli (1260-1715) esistenti nell'archivio del Comune di Alghero*, Sassari, 1927.

ERA A., *Popolamento e ripopolamento dei territori conquistati in Sardegna dai catalano-aragonesi*, in <<Studi Sassaesi>>, 2° serie, vol. VI, fasc. 2, Sassari, 1928.

ERA A., *Storia della Sardegna durante il regno di Ferdinando il cattolico: le vicende*, Zaragoza, 1954.

ERA A., *Torri di Alghero nell'epoca genovese e aragonese*, in <<L'isola>>, anno V, n° 169, Sassari, 1929.

ERA A., *Una prammatica inedita di Alfonso V d'Aragona relativa all'elezione del Consiglio civico di Cagliari*, in <<Studi Sassaesi>>, sez. I, II, V, 1927.

ERCOLE F., *Dal Comune al Principato. Saggi sulla storia del diritto pubblico del Rinascimento italiano*, Firenze, 1929.

ESCUADERO J.A., *Curso de istoria del derecho. Fuentes e instituciónes politico-administrativas*, Madrid, 1985.

FERRER Y MALLOL M.T., *La pace del 1390 tra la Corona d'Aragona e la repubblica di Genova*, in *Miscellanea di storia ligure in onore di G. Falco*, Genova, 1966.

FERRETTO A., *Branca Doria e la sua famiglia* ( introduzione al *Codice Diplomatico delle relazioni tra la Liguria, la Toscana e la Lunigiana ai tempi di Dante*), parte II (1275-1281), in <<Atti della Società Ligure di Storia Patria>>, XXXI, 1902, fasc. 2.

FIUMI E., *Sui rapporti tra città e contado nell'età comunale*, in <<Archivio storico italiano>>, CXIV, 1956

GALASSO G., *Potere e istituzioni in Italia dalla caduta dell'Impero romano ad oggi*, Torino, 1970.

GIUNTA F., *Aragonesi e Catalani nel Mediterraneo. II. La presenza catalana nel Levante dalle origini a Giacomo II*, Palermo, 1959.

GROSSI P., *L'ordine giuridico medievale*, Roma, 2006.

HEERS J., *Genes au XV siècle. Activité économique et problèmes sociaux*, Paris, 1961.

HERLIHY D., *Direct and indirect taxation in Tuscan urban finance, ca. 1200-1400*, in *Cities and society in medieval Italy*, London, 1980.

ISIDORI HISPALENSIS , *Etymologiarum sive originum libri XX*, ed. LINDSAY W.M., Oxonii, 1911.

JONES PH, *Economia e società nell'Italia medievale: la leggenda della borghesia*, in *Storia d'Italia Einaudi, Annali, I, Dal feudalesimo al capitalismo*, Torino, 1978.

KOENIG J., *Il "popolo" dell'Italia del Nord nel XII secolo*, Bologna, 1981.

KOTEL'NIKOVA L.A., *Mondo contadino e città in Italia dall'XI al XIV secolo. Dalle fonti dell'Italia centrale e settentrionale*, Bologna, 1975.

KROESCHELL K., *Rechtsfindung. Die mittelalterlichen Grundlagen einer modernen Vorstellung*, in *Festschrift für Hermann Heimpel*, Göttingen, 1972.

LA CORTE G., *La scolca e il suo Maiore; i Buiakesos: note di diritto sardo nel Medio evo*, Sassari, 1899.

LARNER J., *L'Italia nell'età di Dante, Petrarca e Boccaccio*, Bologna, 1982.

LESTOCQUOY J., *Aux origines de la bourgeoisie. Les villes de Fiandre et d'Italie sous le gouvernement des patriciens (XIe – Xve siècles)*, Paris, 1952.

LIVI C., *La popolazione della Sardegna nel periodo aragonese*, in <<Archivio Storico Sardo>>, XXXIV, fasc. II, Sassari-Cagliari, 1984.

LODDO CANEPA F., *Lo spopolamento della Sardegna durante la dominazione aragonese e spagnuola*, Roma, 1932.

MADAU DIAZ G., *Il codice degli Statuti del libero Comune di Sassari*, Cagliari, 1969.

MANCA C., *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo*

*occidentale: il commercio internazionale del sale*, Milano, 1966.

MANNO G., *Storia di Sardegna*, II, Torino, 1825-27.

MARANINI G., *La costituzione di Venezia. Dalle origini alla serrata del Maggior Consiglio*, Firenze, 1974.

MARAVALL J.A., *Stato moderno e mentalità sociale*, I, Bologna, 1991.

MARONGIU A., *I Parlamenti sardi: studio storico, istituzionale e comparativo*, Milano, 1979.

MARONGIU A., *Il Parlamento in Italia nel medio evo e nell'età moderna*, Milano, 1962.

MARONGIU A., *Il reggente la Reale Cancelleria, primo ministro del governo viceregio (1487-1847)*, in *Saggi di storia giuridica e politica sarda*, Padova, 1975.

MARONGIU A., *Storia del diritto italiano. Ordinamento e istituto di governo*, Milano, 1977.

MARTINES L., *Potere e fantasia. Le città stato nel Rinascimento*, Roma, 1981.

MARTINEZ FERRANDO J.E., *La tràgica història dels reis de Mallorca*, Barcellona, 1960.

MASI G., *Verso gli albori del principato (note di storia del diritto pubblico)*, in <<Rivista di storia del diritto italiano>>, IX, 1936.

MATEU Y LLOPIS F., *La moneta espanola*, Barcelona, 1946.

MATTONE A., “*Corts*” catalane e parlamento sardo: analogie giuridiche e dinamiche istituzionali: (XIV-XVII secolo), Sassari, 1991.

MATTONE A., *Centralismo monarchico e resistenze stamentarie: i Parlamenti sardi del XVI e del XVII secolo*, Sassari, 1986.

MATTONE A., *L'amministrazione delle galere nella Sardegna spagnola*, in *Sardegna, Mediterraneo e Atlantico tra Medioevo ed Età moderna*, Roma, 1993.

MATTONE A., *Problemi di storia del Parlamento sardo (XIV-XVII secolo)*, in *Assemblee di Stati e istituzioni rappresentative nella storia del pensiero politico moderno (secoli XV-XX)*, <<Annali della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Perugia>>, XIX, Rimini, 1983.

MELONI G., *Aspetti della politica di Alfonso IV il Benigno nei confronti dei Doria in Sardegna*, in <<Studi Sardi>>, XXII, 1971-72, Sassari, 1973.

MELONI G., *Genova e Aragona all'epoca di Pietro il Cerimonioso*, Padova, 1947.

MELONI G., *L'Italia medioevale nella Cronaca di Pietro IV d'Aragona*, V, Cagliari, 1980.

MELONI G., *La politica matrimoniale di Alfonso IV il Benigno nei confronti dei Doria in Sardegna*, in <<Atti del II Congresso di studi Liguria-Catalogna, Bordighera-Genova, 1969>>, Bordighera, 1974.

MELONI G., *Su alcuni feudatari maggiori e minori in Sardegna all'epoca di Pietro il Cerimonioso*, in <<Studi Sardi>>, XX, Sassari, 1968.

MIRET Y SANS J., *Sagueig de Sassier en 1329*, in <<Boletin de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona>>, IV, 1908.

MOLLE G., *Oneglia nella sua storia*, I, Milano, 1972.

MONDOLFO U. G., *Agricoltura e pastorizia in Sardegna*, in <<Rivista italiana di sociologia>>, VIII, 1904.

MONDOLFO V.G., *Il regime giuridico del feudo in Sardegna*, in <<Archivio giuridico Filippo Serafini>>, III, 1, 1905.

NAJEMY J.M., *Corporativism and consensus in Florentine electoral politics, 1280-1400*, The University of North Carolina, 1982.

NICCOLAI F., *I consorzi nobiliari ed il Comune nell'alta e media Italia*, Bologna, 1940.

O'CALLAGHAN J.F., *A history of medieval Spain*, Ythaca-London, 1975.

OLIVA A. M., *Il Goceano punto nevralgico della storia sarda*, in <<Medioevo. Saggi e Rassegne>>, n. 12, 1987.

OLIVA A.M., SCHENA O. (a cura di), *I Parlamenti dei vicerè Giovanni Dusay e Ferdinando Giròn de Rebolledo*, Cagliari, 1998.

ORIGONE S., *Dal trattato fra Genova e Sassari (1294) al trattato fra Bonifacio e Alghero*, in *La Sardegna nel mondo mediterraneo, 2, Gli aspetti storici*, a cura di BRIGAGLIA M., in <<Atti del primo Convegno Internazionale di studi geografico-storici, Sassari 7-9 aprile 1978>>, Sassari, 1981.

ORIOU ANGUERA DE SOJO J., *El dret català a la lilla de Sardenya*, Barcellona, 1914.

PAGÉS A., *Chronique Catalane de Pierre IV d'Aragon III de Catalogne dit le Cérémonieux ou "del punyalel"*, I, Toulouse-Paris, 1941.

PALA G., *Una nota sul ripopolamento di Sassari al tempo di Alfonso il Benigno*, in <<Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Cagliari>>, Sassari, 1980.

PANSOLLI L., *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano, 1970.

PETTI BALBI G., *Genesi e composizione di un ceto dirigente: i "populares" a Genova nei secoli XIII e XIV*, in *Spazio, società, potere nell'Italia dei Comuni*, a cura di ROSSETTI G., Napoli, 1986.

PIER GIOVANNI V., *Statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo*, Genova, 1980.

PIERGIOVANNI V., *Il diritto genovese e la Sardegna*, in <<Quaderni sardi di storia>>, Cagliari, 1984.

PIGLIARU A., *Il codice della vendetta barbaricina*, Nuoro, 2007.

PILLITO G., *Memorie riguardanti i governatori dell'isola di Sardegna*, I, Cagliari, 1982.

PINNA M., *Gli antichi podestà nei Comuni di Sardegna*, in <<Archivio Storico Sardo>>, XVI, 1926.

PINNA M., *Il magistrato civico di Cagliari*, in <<Archivio Storico Sardo>>, IX, 1913.

PINNA M., *Incendio di Cagliari del 1387*, in “L'Unione Sarda”, 20 dicembre 1931.

PIRENNE H., *Le città del Medioevo*, Bari, 1972.

PIRENNE H., *Medieval cities: their origins and the revival of trade*, Princeton, 1925.

PLANITZ H., *Die deutsche Stadt in Mittelalter. Von der Romerzeit bis zu den Zunftkämpfen*, Graz-Koln, 1954.

PONTIERI E., *Le lotte per il predominio in Europa e la fine della <<libertà>> d'Italia (1494-1530)*, Napoli, 1962.

PUTZULU E., <<Cartulari de Arborea>>. *Raccolta di documenti inediti sulle relazioni tra il giudicato d'Arborea e i re d'Aragona (1328-1430)*, in <<Archivio Storico Sardo>>, XXV, 1-2, 1957.

PUTZULU E., *Tre note sul conflitto tra Mariano IV d'Arborea e Pietro IV d'Aragona*, in <<Archivio Storico Sardo>>, XXVIII, 1962.

RATTU S., *Bastioni e Torri di Alghero (contributo alla storia della architettura militare)*, Torino, 1951.

REITERI FOSSATI S., *La pace del 1417 tra la Repubblica di Genova ed il Regno di Aragona*, in <<Saggi e Documenti>>, I, Genova, 1978.

ROGIER L., *Memoriale del re Ferdinando II riguardante alcuni problemi amministrativi della Sardegna (1491)*, in <<Cagliari economica>>, n. 8, 1961.

ROMANO S., *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1946.

ROQUÈ FERRER P., *L'infrazione della legge a Cagliari dal 1340 al 1380*, in <<Quaderni sardi di storia>>, n. 5, Sassari, 1986.

SALAVERT Y ROCA V., *Cerdena y l'expansión mediterránea de la Corona de Aragón (1297-1314)*, I-II, Madrid, 1956.

SCANO D., *Serie cronologica dei giudici sardi*, in <<Archivio Storico Sardo>>, XXI, 1939.

SCARPA A.M., *Il Marchesato di Oristano. Aspetti storico-istituzionali* (Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Lettere e Filosofia, Istituto di Storia Medievale, Tesi di dottorato di ricerca in Storia Medioevale, a.a. 1986-1987).

SCORAZZI I., NOBERASCO F., *Storia di Savona*, I, Savona, 1926.

SERENI E., *Agricoltura e mondo rurale*, in *Storia d'Italia*, Torino, 1972.

SESTAN E., *La città comunale italiana dei secoli XI-XIII nelle sue note caratteristiche rispetto al movimento comunale europeo*, in *Italia medievale*, Napoli, 1968.

SESTAN E., *Le origini delle signorie cittadine: un problema storico esaurito?*, in <<Bulettno dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano>>, LXXI, 1962.

SOLDEVILA F., *Història de Catalunya*, II, Barcelona, 1962.

SOLMI A., *Il diritto in Sardegna dai tempi antichi ai giorni nostri*, in <<Archivio Storico Sardo>>, XXI, fasc. 1-2, 1938.

SOLMI A., *Le Costituzioni del primo parlamento sardo del 1355*, in <<Archivio storico sardo>>, Cagliari, 1910.

SOLMI A., *Sulla origine e sulla natura del feudo in Sardegna*, in <<Rivista Italiana di sociologia>>, X, 1, 1906.

SOLMI A., *Sull'abolizione del servaggio in Sardegna nel secolo XIV*, in <<Bulettno bibliografico sardo>>, IV, 1904.

SOLMI A., *Una pagina di storia sassarese*, in <<Archivio Storico Sardo>>, IV, 1908.

SORGIA G., *I Visconti di Milano, l'Aragona e la Sardegna nel secolo XIV attraverso la lettura dello Zurita*, in <<VII Congresso de Historia de la Corona de Aragón (Barcelona, 1962)>>, II, Barcelona, 1962.

SORGIA G., *La Sardegna spagnola*, Sassari, 1982.

TANGHERONI M., *Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della Corona d'Aragona*, I, *La Sardegna*, Cagliari, 1981.

TANGHERONI M., *La città dell'argento: Iglesias dalle origini alla fine del Medioevo*, Napoli, 1985.

TENENTI A., *La formazione del mondo moderno, XIV/XVII secolo*, Bologna, 1980.

TERROSU ASOLE A., *L'insediamento umano medioevale e i centri abbandonati tra il secolo XIV e il secolo XVII*, in *Atlante della Sardegna*, Roma, 1974.

TODDE G., *Pietro IV d'Aragona e la Sardegna dopo la sconfitta di Oristano (1368-1371)*, in <<Archivio Storico Sardo>>, XXVIII, 1962.

TODDE G., *Strutture abitative a Cagliari dal Quattrocento al Seicento*, in *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal 400 al 600. Fonti e problemi*, Roma, 1986.

TODDE G., *Su un provvedimento di Alfonso il Magnanimo*, in *Studi Storici in onore di Feancesco Loddo Canepa*, I, Firenze, 1959.

TOLA P., *Codex Diplomaticus Sardiniae*, in <<Historiae Patriae Monumenta>>, Torino, 1861.

TOLA P., *Codex Diplomaticus Sardiniae*, Torino, 1861-1868.

TOLA P., *Codice della Repubblica di Sassari*, Cagliari, 1850.

TORE G., *Le origini dell'istituto viceregio nella Sardegna aragonese*, in <<Medioevo. Saggi e Rassegne>>, n. 11, 1986.

VAINI M., *Dal Comune alla signoria. Mantova dal 1200 al 1328*, Milano, 1986.

VARANINI G.M., *Della Scala, Alberto e Della Scala, Mastino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXVII, Roma, 1989.

VERHULST A., *Les origines urbaines dans le Nord-ouest de l'Europe: essai de synthèse*, in *Francia*, XIV, 1986.

VERLINDEN CH., *La grande peste del 1348 en Espagne. Contribution à l'étude de ses conséquences économiques et sociales*, in <<Revue Belge de Philologie et Histoire>>, XVII, 1938.

VICENS VIVES J., *Ferdinando II de Aragòn*, Zaragoza, 1962.

VIOLANTE C., *Economia società istituzioni a Pisa nel Medioevo. Saggi e ricerche*, Bari, 1980.

WALEY D., *Le città-repubblica dell'Italia medievale*, Torino, 1980.

ZURITA G., *Anales de la Corona de Aragòn*, Zaragoza, 1980.